IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Volume III.

PARTE II.

CONVERSANO

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1883

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI — TIPOGRAFIA EDITR. DEGLI ACCATTONCELLI

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Ordinationis seu excardinationis — 20 Magg. 1882—Il chierico Vincenzo appartenente alla Dioc. di T., da ben tre anni avea dimorato nel Seminario di B. Volendosi addire allo stato ecclesiastico, supplicò il S. Padre perchè, dispensandolo dal decennale domicilio, gli concedesse d' incardinarsi nella Dioc. di B., il Vescovo della quale lo avea preso a suo familiare. L'Ordinario di T., interrogato, riferì varie cose da cui deduceva, non essere Vincenzo chiamato allo stato ecclesiastico. Ma il Vescovo di B. gli fece buonissimi rapporti, chiamandosi contento e dell'indole e dei costumi di lui.

La S. C. considerando: — a) Che il Sommo Pontefice ha più volte dispensato dall'obbligo del consenso o della testimoniale del proprio Vescovo, concedendo per giuste ragioni a chierici di essere ordinati da Vescovi alieni (S. C. C. 15 iul 1848 in Neapolitana—23 febr. 1875 in Burgi S. Sepulchri—23 mar. 1878 in Anicien—9 iul. 1881 in Vercellen)— b) Che il giovane avea buoni costumi ed era stato scelto dal Vescovo di B. a suo *chierico di camera*— c) Che inoltre avea stabilito in B. il suo legale domicilio— d) Che in quella Diocesi era gran penuria di sacerdoti— c) Che da circa tre anni Vincenzo era stato ascritto tra i familiari del Vescovo— f) Che il Vescovo di B. gli fece lodevoli attestazioni—il dì 20 maggio 1882 rescrisse benignamente:

Pro gratia , emisso ab oratore iuramento de animo permanendi ; facto verbo cum SS.mo.

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

I. Romana, seu Venetiarum. Fr. Minor. Capuccinorum S. Francisci super obligatione recitandi divinum officium— 24 Mar. 1882 — Il Sommo Pontefice Pio IX di s. m. dispose con la Costit. *Ad universalis Ecclesiae* che in tutti gli Ordini Religiosi di voti solenni, prima di questa solenne professione si facessero dai novizii i voti semplici, e vi durassero per un triennio, sotto pena di nullità della professione solenne.

La S. C. sullo stato de' Regolari con lettere encicliche del 19 marzo 1857 assegnò norme più precise intorno alla emissione dei detti voti semplici. Se non che le prefate disposizioni diedero luogo ai seguenti dubbii sciolti dalla S. C. il dì 6 agosto 1858:

« 1.° An professi votorum simplicium , quae professioni votorum solemnium, iuxta litteras encyclicas diei 19 martii 1857, praemitti debent, teneantur ad officium divinum ? — 2 ° An teneantur ad observantiam regulae Ordinis, prout solemniter professi? — S. C. respondendum mandavit: Ad primum, non teneri ad privatam recitationem divini officii , debere tamen choro interesse ut solemniter professi. Ad secundum, affirmative, firma declaratione iam data quoad votum paupertatis ».

Poste le quali cose, un altro dubbio agitò l'animo de'Francescani. Se, cioè, i professi con voti semplici del loro ordine dovessero dirsi astretti o pur no alla privata recitazione dell'officio divino. La ragione del dubbio nasce dal perchè, mentre in tutti gli altri Istituti la regola nulla prescrive

quanto all'officio, in quello de'Francescani, la regola ne fa espressa menzione; che anzi Clemente V *cap. Exivi* solennemente dichiarò: « Declaramus quod clerici (franciscales) faciant divinum officium iuxta ritum S. Romanae Ecclesiae sit obligatorium ». Essendosi perciò definito dalla S. C. che i professi con voti semplici sono in tutto sottoposti alla regola, pare che i Francescani obbligati all'officio dalla regola, non ne fossero esenti nel tempo della loro professione coi voti semplici.

Il Ministro Generale de' Minori Osservanti era di questa opinione. Il Generale de'Cappuccini, udito il suo Definitorio, si rimise a quanto sarebbesi deciso dalla S. Sede. Alla quale si rivolse il Provinciale di Venezia con chiedere la soluzione del seguente dubbio:

An professi votorum simplicium in Ordine Minorum ex vi regulae teneantur ad privatam recitationem divini officii, ut solemniter professi.

E la S. C. de' VV. e RR., dopo matura discussione, il dì 24 marzo 1882 rispose: *Non teneri, ad normam rescripti diei 6 augusti anni* 1858.

Corollario:—I professi con voti semplici, non eccettuati i Minori, non sono obbligati alla privata recitazione dell' officio. Imperocchè non i soli Minori sono astretti all' officio, ma lo sono per antichissima consuetudine, avente forza di legge, quelli di tutti gli altri religiosi istituti, come i Domenicani, i Benedettini, gli Agostiniani, e non solo i maschi, ma altresì le donne, siccome fu definito dalla S. C. il dì 19 aprile 1844 *in Cenomanen:* « An moniales in genere stricte teneantur sub gravi, vi professionis earumdem ad recitationem divini Officii — E.mi Patres, referente E.mo Polidori rescripserunt: *Affirmative quoad Moniales, vota solemnia professas, iuxta regulam ab Apostolica Sede approbatam, in qua huiusmodi onus imponitur.* » — Or essendosi dichiarato che i professi con voti semplici sono esenti dall' officio divino, non v'ha ragione di escluderne i soli francescani.

II. **Meliten. Funerum super interpretatione resolutionis**—22 Sett. 1882—La S. C. il dì 17 Sett. 1880 *in Caven et Sarnen, Funerum et emolumentorum*, in una quistione tra i Minori Osservanti e i parroci di Cava de'Tirreni, definì: 1. che spetta ai Regolari il diritto di accompagnare i cadaveri dalle loro Chiese, in cui furono fatti i funerali, al pubblico cimitero — 2.° Che parimente ai Regolari spettano gli emolumenti soliti pagarsi dai parenti del defunto per siffatta associazione — 3. che in tale accompagnamento i Regolari non sono in obbligo di associare il parroco—4. che l'accompagnamento dei Regolari può farsi con la croce e la stola, incedendosi al sepolcro *recto tramite et sine pompa* (1).

Questa risoluzione, venuta a conoscenza dei parroci di Malta, fu creduta non riguardare il loro caso. Giacchè il pubblico cimitero fu sempre quivi ritenuto come soggetto alla sola giurisdizione parrocchiale, e lo stesso Governo civile suol pagare un diritto ai parroci per l'accompagnamento de'cadaveri: onde si è creduto che, *fictione iuris*, il pubblico cimitero facesse parte della circoscrizione di ciascuna parrocchia, sulla quale nessun altro fuor del parroco dovea vantare giurisdizione.

Essendo ricorsi alla S. C. per essere autorevolmente chiariti su tal punto, la S. C. trattò questa causa in pieni comizii il dì 22 sett. 1882. Ma al dubbio: *An resolutiones huius S. Congregationis in Caven et Sarnen*

(1) Vedi questa causa nel *Mon. Eccles.* Vol. II. Par. III, pag. 18.

seu Ordinis Minorum Observantium, Funerum et emolumentorum, diei 17 septembris 1880 applicari possint Melitae? — rispose *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Le risoluzioni delle Ss. Congregazioni romane hanno valore di legge, e benchè emesse per fatti particolari, giusta la più sana parte de'dottori, vogliono estendersi a tutti i casi simili.—b) Secondo l'attuale giurisprudenza ecclesiastica, vuolsi tenere come inconcusso il principio: « Ecclesia quae ius habebat tumulandi in propriis sepulturis, nunc ius istud exercet in publico coemeterio; erectione coemeteriorum locus sepulturae materialiter tantum mutatus est, ius vero sepeliendi integrum mansit».—c) E perciò il pubblico cimitero può considerarsi *fictione iuris* come parte della circoscrizione parrocchiale per quelli solamente che non hanno propria sepoltura ; non già per quelli che l' hanno nelle chiese esenti. Per questi lo stesso cimitero diventa *fictione iuris* parte della circoscrizione della chiesa esente.

DECRETI E DICHIARAZIONI
DELLA S. CONGREGAZIONE DE'RITI

(Continuaz. V. P. I. diq. Vol. pag. 181)

—

V. Messa.

Sommario—1.Può tollerarsi la consuetudine dei canonici di prendere dall'altare i sacri paramenti ?—2. Di alcune parole della Messa dell'Addolorata.—3. Del corrispondere al saluto che si fa dal cerimoniere e dai ministri.—4. Possono usarsi due ministri e più di due candele nelle messe lette? 5. Può dal celebrante farsi il sermone prima di amministrare la SS. Eucaristia ? — 6. Per infondere l' acqua nel calice si può far uso di un piccolo cucchiaio ?—7. Quando un Sacerdote deve celebrare due messe,come deve regolarsi circa l'astersione del calice?

1. Canonici Ecclesiae Cathedralis Ebroicensis, quum Missam sunt celebraturi,aliquot ab annis induunt sacra paramenta ad altare sicuti Episcopi: potestne abusus iste tolerari ?

Resp. 9 mai. 1857 in Ebroicen ad 1, n. 5244 :—« Serventur decreta alias edita in una incerti loci Mediolanen die 18 aug. 1629 : in una Cusentina diei 5 iul. 1631: in una Patavina diei 17 iunii 1673, et in una Reatina diei 19 mai. 1838 » (1).

2. In plerisque Missalibus in festo Dolorum B. M. V. sic legitur : *Hoc Crucis fert supplicium vitae factus homo* : in aliquibus autem . . . *Auctor vitae factus homo.* Quaeritur quaenam lectio sit retinenda?

Resp. 12 sept. 1857 in Molinen ad 1, n. 5251 :—« Retinendam esse lectionem *Hoc crucis fert supplicium Auctor vitae factus homo* ».

3. Utrum ministris altaris,vel coeremoniario Chorum salutantibus per missam , aut per officium , Chorus correspondere debeat : et quatenus affirmative ; utrum deponendo biretum utrum assurgendo ?

Resp. ibid. ad 6 :—« Affirmative, caput aperiendo iuxta praxim ».

4.—I Utrum tolerandum sit ut mos non geratur decretis S. Congregationis duos ministros in missa lecta prohibentibus *eo sub praetextu*, quod hi ministri non introducantur ratione dignitatis celebrantis, sed ratione celebritatis, aut frequentioris assistentiae , ex. gr. si missa sit parochialis, aut alicuius communitatis ?

II Quatenus officium ministri in missa lecta inter duos nullo modo partiri liceret, quaeritur utrum permitti possit celebritatis aut frequentioris assistentiae causa, prout in dubio praecedenti, introducere duos clericos intorticia a principio canonis usque ad communionem sustinentes , servata alioquin unitate ministri ?

III Utrum diebus solemnioribus pro missa lecta parochiali, aut Communitatis, ut supra, accendi possint plus quam duo cerei.

Resp. ibid. ad 7 :—« Ad I Servanda esse quidem decreta quoad missas stricte privatas, sed quoad missas parochiales, vel similes diebus solemniori-

(1) I prefati decreti vietano ai canonici di prendere i paramenti sacri dall' altare e condannano le contrarie consuetudini anche immemorabili.

bus, et quoad missas quae celebrantur loco solemnis, atque cantatae, occasione realis atque usitatae celebritatis, et solemnitatis, tolerari posse duos ministros missae inservientes, servatis ordinationibus S. Congr. in una Tuden diei 7 sept.1816 ad dub. XI et XII (1)—Ad II « Ut in praec., servata tamen forma Rubricae Missalis pro Missa solemni § VIII, n. 8 »—Ad III « Provisum in praecedenti ».

5. Utrum sacerdos in missa, postquam se communicaverit, priusquam communionem adstantibus distribuat, possit sermonem ad popolum habere ?

Resp. ibid. ad 10 :—« Affirmative ab altari et de consensu Ordinarii ».

6. Quum quaesitum esset an parvi cochlearis pro aqua in calicem infundenda usus esset licitus, S. R. C. respondit an. 1850 die 7 sept. servandam esse Rubricam. Quaeritur utrum haec verba intelligenda sint eo sensu, ut usus cochlearis in praedicto casu omnino prohibeatur ?

Resp. 6 febr. 1858 ad 4, n. 5256:—« Negative, seu usum parvi cochlearis non esse prohibitum ».

7.—I An retinendus sit usus qui dicitur vigere in aliquibus Gallis Dioecesibus, adhibendi scilicet ob peculiares rationes duos calices quum sacerdos duas celebrat missas eadem die ecclesiis longe dissitis ?—II Et quatenus ob peculiares circumstantias huiusmodi usus retinendus sit vel permittendus, quid servandum circa purificationem primi calicis, ut et reverentiae Sacramento debitae consulatur, et sacerdos ieiunus maneat pro secunda missa.

Resp. 11 mar. 1858 in Plurium Dioecesum, n. 5261:—« Ad I Usum duorum calicum in casu posse permitti—Ad II Ad mentem : Mens est ut conficiatur instructio » (2).

(1) Ecco il tenore del cit. decr. « 11. An in Missis privatis permitti possit ministro aperire Missale et invenire missam ? 12. An in iisdem Missis privatis permitti possit ministro si fuerit Sacerdos, vel diaconus, sive subdiaconus, ut praeparet calicem, et ipsum extergat in fine post ablutiones, sicut in missa solemni ?—Resp. ad 11. Negative et serventur rubricae. Ad 12. Ut ad proximum, scilicet negative ».

(2) « Eiusmodi instructio quam ad mentem et ex mandato S. Congregationis E.mus et R.mus Cardinalis Della Genga Sermattei una cum R.

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont V. p. 133 di q.P.)

—

ARTICOLO V.

VACANZA DELLE PARROCCHIE E COSTITUZIONE DELL'ECONOMO.

La vacanza—Costituzione dell' economo. Termine—Chi lo costituisce—È richiesto l'esame ?—Congrua porzione — Rivoca

P. D. Andrea Maria Frattini S. Fidei promotore digessit, est prout sequitur:

« Quando Sacerdos eadem die duas missas dissitis in locis celebrare debet, in prima dum Divinum Sanguinem sumit, eum diligentissime sorbeat. Exinde super corporali ponat calicem et palla tegat, ac iunctis manibus in medio altari dicat: *Quod ore sumpsimus,* et subinde admoto aquae vasculo,digitos lavet dicens: *Corpus tuum* et abstergat. Hisce peractis, calicem super corporali manentem adhuc, deducta palla cooperiet seu moris est, scilicet primum purificatorio linteo, deinde patena ac palla, et demum velo. Post haec missam prosequatur, et completo ultimo evangelio, rursus stet in medio altaris, et detecto calice inspiciat an aliquid Divini Sanguinis nec ne ad imum se receperit quod plerumque contingit.Quamvis enim Sacrae species primum sedulo sorptae sint, tamen dum sumuntur, quum particulae quae circum sunt, undequaque sursum deferantur, nonnisi deposito calice ad imum redeunt. Si itaque Divini Sanguinis gutta quaedam supersit adhuc, ea rursus ac diligentur sorbeatur, et quidem ex eadem parte, qua ille primum est sumptus. Quod nullimode omittendum est, quia Sacrificium moraliter durat et superextantibus adhuc vini speciebus ex divino praecepto compleri debet.

« Postmodum Sacerdos in ipsum calicem tantum saltem aquae fundat quantum prius vini posuerat, eamque circumactam, ex eadem parte, qua sacrum Sanguinem biberat in paratum vas demittat. Calicem subinde ipsum purificatorio linteo abstergat, ac demum cooperiat, ut alias fit, absque ab altari decedat.

« Depositis sacris vestibus et gratiarum actione completa, aqua e calice dimissa pro rerum adiunctis vel ad diem crastinum servetur (si nempe eo rursus sacerdos redeat missam habiturus) et in servanda purificatione in calicem demittatur, vel gossipio aut stupa absorta comburatur; vel in sacrario, si sit, exsiccanda relinquatur, vel demittatur in piscinam.

« Quum autem calix, quo sacerdos primum est usus, purificatus iam sit, si illo ipso pro missa altera indigeat, eum secum deferat. secus vero in altera missa diverso calice uti poterit.

« De quibus omnibus, facta postmodum Ss.mo D.mo N. PP. IX per subscriptum secretarium fideli relatione, Sanctitas Sua resolutionem, S.C. cum annexa instructione approbare dignata est. Die 11 martii 1858. »

e rimozione — L' economo eletto nel concorso.

—

La vacanza. Si dice *vacare* la chiesa parrocchiale dal momento che rimane priva del suo rettore. È modo desunto dal dritto romano *(C. de bonis vacantibus—D. de vacationibus munerum)*. In due maniere, generalmente parlando, oltre la morte naturale, avviene che le parrocchie, come gli altri beneficii, vachino; l'una, cioè, *volontaria*, *necessaria* l'altra. Sono della prima specie *renunciatio* ossia *resignatio* e *permutatio*, che non possono altrimenti aver luogo se non per libera volontà de' beneficiati. La vacanza necessaria poi avviene, quasi sempre, contro voglia dei possessori, o *per pluralità* di beneficii incompatibili, o in *pena* di perpetrato delitto, o di diserzione della milizia clericale. La molteplice contingenza si pone 1. *ipso jure*, 2. *ipso facto* 3. *ipso jure simul, ipsoque facto*, 4. *per sententiam judicis*.

Costituzione dell'economo. Seguita la vacanza, si deputa un economo o vicario per menare innanzi la cura delle anime, finchè la parrocchia non sia provveduta di un nuovo rettore. Vi ha de' casi, ne' quali non ha luogo questa deputazione. Le parole *si opus fuerit* del decreto del Concilio, come dal §. che si trascriverà appresso, sono relative a queste combinazioni, cioè, quando vi è un coadiutore o vicario che possa esercitare la cura *per interim*.

Termine. Attesa la parola *statim*, adoperata nella disposizione Tridentina, pensano i dottori che non si può differire la costituzione dell'economo oltre tre giorni, da che si è avuta la notizia della vacanza.

Chi lo costituisce. Deputatio vicarii hujusmodi, donec provideatur de rectore, spectat SEMPER *ad episcopum, in cujus dioecesi parochialis est:* così Barbosa (de off. et pot. parochi p. l. c. 2. n. 33—). Ne cava questa conseguenza: *ac proinde inferiores, qui non habent jurisdictionem quasi episcopalem cum facultate congregandi synodum, talem vicarium constituere non poterunt:* e spetterà quindi al vescovo diocesano, *si intra dioecesis fines erit abbas*, e se ciò non costi, al vescovo viciniore. Il principio trova riscontro pure nel caso che vachi la parrocchia esistente in una diocesi vescovile, che faccia parte della provincia di un patriarca. Anche quando la collazione spettasse al medesimo patriarca. Il vescovo avrà dritto di costituire l'economo: così la S.C. del Concilio al dire di Leurenio (For. benef. p. l. q. 205 n. 7). Lo stesso, giusta il Tridentino, nel caso di riserva Apostolica, e di qualsivoglia indulto, fosse pure a favore de' cardinali di s. R. Chiesa.

È richiesto l' esame? Se altronde costi essere idoneo il soggetto, che s' intende deputare, non vi è la necessità di sottoporlo ad esame (Barbosa l. c. n. 20).

Congrua porzione. Al costituito economo è da assegnare una congrua porzione sulle rendite della parrocchia. La quantità è lasciata all'arbitrio del vescovo che dovrà ponderatamente tener conto di diversi elementi, la qualità della persona, il beneficio, il luogo. A suggello si trascrive l'analogo §. del Tridentino: *statuit sancta synodus, ut, cum parochialis ecclesiae vacatio.... contigerit, debeat Episcopus,* STATIM, *habita notitia vacationis ecclesiae,* SI OPUS FUERIT, *idoneum in ea vicarium, cum congrua ejus* ARBITRIO *fructuum portionis assignatione, constituere qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur.*

Rivoca e rimozione. Il vescovo non può ritrattare ciò che una volta ha eseguito in conformità della prescrizione del concilio.— L'economo costituito non può quindi essere rimosso *sine causa* (Barbosa l. c. n. 36).

L'economo eletto nel concorso. Se il vicario o economo, costituito con la congrua, si presenta come candidato al concorso della parrocchia, a lui *per interim* commessa, ne subisce l'esame, e viene eletto come più idoneo, non deve più oltre proseguire nell'esercizio della cura e nell' amministrazione de' beni, altrimenti incorre nella sanzione del c. *ava-*

ritiae, de elect. in 6°, di essere, cioè, *eo ipso* privato del dritto che aveva acquistato mediante la elezione. Ecco la decretale che il 1273 fu da Gregorio X. emanata nel concilio generale di Lione: *Avaritiae caecitas, et damnandae ambitionis improbitas, aliquorum animos occupantes, eos in illam temeritatem impellunt, ut quae sibi a jure interdicta noverint, exquisitis fraudibus usurpare conentur. Nonnulli siquidem ad regimen ecclesiarum electi, quia eis, jure prohibente, non licet se ante confirmationem electionis celebratae de ipsis, administrationi ecclesiarum, ad quas vocantur, ingerere, ipsam sibi, tunquam procuratoribus, seu oeconomis committere procurant. Cum itaque non sit malitiis hominum indulgendum, nos latius providere volentes, hac generali constitutione sancimus, ut nullus de coetero administrationem dignitatis, ad quam electus est, priusquam celebrata de ipso eletio confirmetur, sub oeconomatus, vel procuratoris nomine, aut alio de novo quaesito colore, in spiritualibus vel temporalibus, per se vel per alium, pro parte vel in totum, gerere vel recipere, aut illis se immiscere praesumat. Omnes illos, qui secus fecerint, jure, si quod eis per electionem quaesitum fuerit, decernentes eo ipso privatos* (1).

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

(V. il vol. 2.° par. 3.ª pag. 175.)

—

CAPO SECONDO

Dell'obbligo nel Clero di ovviare a tanto disordine.

ARTICOLO I.

Si considera quest' obbligo primieramente in genere

Posta già ineluttabilmente in sodo la grande frequenza dei sacrilegii eziandio nelle confessioni odierne, crederemmo per poco far oltraggio ai nostri venerati confratelli, se badassimo a dimostrare che dunque i ministri di Dio son tenuti a porre ogni opera, perchè cessi, al possibile, un disordine così ruinoso. Sarebbe come sbracciarci a provare che la luce ha ufficio d'illuminare, e il sale, di conservare e condire.

Tutti sappiamo di essere appunto noi sacerdoti luce e sale del mondo (*Matth.* 5, 13, 14), coadiutori di Dio (I. *Cor.* 3, 9), costituiti a posta per gli uomini (*Hebr.* 5, 2), mandati da Gesù Cristo per quel fine medesimo pel quale il Padre mandò Lui: la salvezza delle anime (*Joan.* 20, 21). E tutti ripensiamo con sacro spavento che noi siamo per le anime *rationem reddituri* (*Hebr.* 13, 17); e che, se per nostra indolenza va perduta una anima, ne daremo noi conto a Dio (*Ezechiel.* 3, 18).

Messo adunque il fatto indubitabile che grandissimo numero di anime si danna per aver taciuto peccati in confessione, segue necessaria, evidentissima la illazione, che a noi, i quali siamo i salvatori delle anime (*Hieron. in Abdiam* 27, 22), incombe l'obbligo di adoperarci a tutto potere per impedir la perdizione di tutte cotali anime. Sopra di ciò non è possibile muover dubbio. Solo intendiamo chiamar l'attenzione dei nostri lettori 1.° sulla *gravità* di tal obbligo, e 2.° sulla *estensione* di esso a tutti i sacri ministri.

I.—E quanto al primo capo, ci sembra innegabile che tale obbligazione sia da riporsi non solo tra le gravi, ma tra le più gravi del sacerdote; o che questi voglia considerarsi come zelatore della gloria di Dio, o come zelatore della salvezza delle anime: nei quali due officii si assomma, come ben riflette l' Habert, tutta l' essenza del nostro stato: « *Essentia sacerdotii consistit in ardenti studio promovendi gloriam Dei et salutem proximi.* »

E per vero, che una delle più gravi ingiurie, tra quante mai possano farsi alla Divinità, sia il sacrilegio, lo intesero per fino i gentili (come abbiamo da Cicerone); i quali perciò con ogni diligenza si guardavano dal profanare comechessia cose o persone o luoghi sacri ai lor falsi Dei. Ma che han da fare tali profanazioni con quelle che oltraggiano la Maestà infinita dell' unico vero Signore del cielo e della terra?

Or la confessione volontariamente dimezzata è tra le più enormi profanazioni di cose sacre, perchè profanazione di un Sacramento. Ed è ad un tempo (ciò che vuolsi attentamente notare) ordinaria causa della profanazione ancora di quel massimo dei sacramenti, che contiene la Persona medesima del Verbo incarnato. Sicchè, quando nel confessarsi si

(1) Si è creduto far cosa grata ai lettori col porgere loro il testo, non lungo, della decretale *avaritiae*; come quella che ha un'alta importanza considerata in sè stessa ed in ogni tempo; ma più in quei fortunosi momenti che la navicella di Pietro si trova essere di fuori combattuta ed anche di dentro.

tace volontariamente alcun peccato, si hanno, per ordinario, i due più gravi ed orrendi sacrilegii che pensar si possano. « *Species sacrilegii* (dice l'Angelico) *quae circa... res sacras committitur, diversos habet gradus secundum differentiam rerum sacrarum. Inter quas summum locum obtinent ipsa sacramenta,quibus homo sanctificatur: quorum praecipuum est Eucharistiae sacramentum, quod continet ipsum Christum. Et ideo sacrilegium quod contra hoc sacramentum committitur, GRAVISSIMUM EST INTER OMNIA* » (2.ª 2.ae, q. 99, a. 3).

Nel sacramento della penitenza ben ricevuto, Dio riporta il più glorioso e splendido di tutti i suoi trionfi. Da suo pari il Segneri prova questa verità nel *Crist. Istruito*, parte 3.ª ragionam. 12.° Ed anche l' abbiamo espressa in un' orazione della Chiesa: « Clementissime Deus qui *omnipotentiam tuam parcendo MAXIME et miserando manifestas...* » (In fest. s. M.ae Aeg.ae). Intanto la confessione deliberatamente monca attraversa, impedisce questo supremo trionfo di Dio, questa stupenda manifestazione della sua infinita potenza, sapienza e bontà, per cui ottenere non perdonò alla vita del suo Unigenito, e questi non ricusò la morte di croce. Rende inutile il sangue versato dall'Uomo-Dio, lo calpesta , lo converte, come scrisse s. Ambrogio, in trionfo del diavolo !

Nella comunione sacrilega poi, che suole tener dietro alla sacrilega confessione, tocca veramente il colmo la ingiuria a Dio ; ad un Dio che, trasportato dall'infinito amor suo, giunge a donar sè stesso, e così intimamente, alla sua creatura! Il Crisostomo agguaglia cotanto eccesso al gittare il Santissimo in una cloaca! « *Non minus detestabile est in os pollutum , quam in sterquilinium mittere Dei Filium* » (*Homil.* 83 *in Matth.*). Anzi, con più ragione, altri lo dicono eccesso assai più enorme. Attesochè molto maggior orrore ha di certo Gesù Cristo del peccato mortale, con cui nella comunione sacrilega vien costretto ad unirsi, che non di qualunque più sozzo sterquilinio; anzi dell'inferno stesso (tolto da questo il peccato), come ben osserva un comentatore biblico. Che più ? I santi Padri, spiegando le parole dell'Apostolo con cui chiama *reo del corpo e del sangue del Signore* chi si comunica indegnamente, giungono ad asserire (e ben lo provano), essere più ingiurioso al Figliuolo di Dio tal delitto,che quello stesso di coloro che lo affissero alla croce !

Ed i ministri di questo gran Dio, da Lui scelti e segregati di mezzo al mondo a posta per zelare l'onor suo, potran credere loro obbligo poco grave il prevenire tali due sì orrende ingiurie alla maestà del lor Signore ? Se Davide sentiasi divorato dallo zelo della casa di Dio : *Zelus domus tuae comedit me* (*Ps.* 68, 10); di qual zelo non dovrà divampare ogni sacerdote, ove trattasi non della casa di Dio, ma del Sangue e della Persona stessa adorabilissima delFigliuolodiDio?

Uguale poi essendo alla gravità dell'oltraggio che recasi a Dio, la reità di chi lo commette, somma veramente è a dirsi la ruina che apportano alle anime le confessioni e le conseguenti comunioni sacrileghe. Quanto più si tacciono i peccati, tanto maggiore diviene con essi la familiarità, maggiore la difficoltà a manifestarli, maggiore l' ostinazione a commetterli. « *Ex retentione peccati nascitur cordis obstinatio* » (Petr. Bless.). Il farmaco celeste si muta in veleno. Ed ove l'anima dovea venir prosciolta dalle sue catene , una, di tutte più terribile, si aggiunge a vie più renderla schiava di Lucifero.

Come esprimere poi i danni che l' anima riporta dalla sacrilega comunione? Gli ha compendiati in poche ma troppo forti parole l' Apostolo : « *Iudicium sibi manducat et bibit.* » Parole il cui tremendo significato sasebbe indarno spiegare alla scienza dei nostri venerabili confratelli.

E potrà dirsi adunque altro che gravissimo l'obbligo nostro di stendere sollecita la mano per impedir che le anime non precipitino in baratro così orrendo ?

Se è *essenziale dovere del nostro stato* zelare l'onore di Dio e salvare le anime; se l'adempimento dei doveri del proprio stato è di obbligo tanto più grave, quanto più rilevante è l'obbietto di tali doveri; se in fine rilevantissima per la divina gloria e per la eterna salute delle anime è la cessazione di tanti sacrilegii, non segue a fil di logica , essere *strettissimo* l' obbligo del Clero di procurare a tutt' uomo e con infaticabile zelo codesta cessazione ?

II.— Che poi questo dovere si estenda a tutti affatto gli ecclesiastici , non sembraci meno evidente: mercecchè identico per tutti è il fondamento di tale obbligazione , l' essenza cioè dello stato sacerdotale. Pei pastori di anime sarà dovere di carità, di ufficio e di giustizia; laddove per gli altri sacerdoti sarà solo di carità e di ufficio. Pei predicatori e pei confessori sarà un obbligo più diretto; e per quelli che lavorano per altre vie al duplice scopo della gloria di Dio e della salute dei prossimi, sarà meno diretto. Alcuni avranno più frequenti ed efficaci mezzi da impedire cotanto disordine; mentre che altri ne avranno più rara opportunità: conveniamo. Ma nessuno vorrà negarci che, più o meno direttamente, più o meno efficacemente, più o meno spesso, *ciascun ministro dell'Altissimo* è tenuto ad ovviare un tanto male. Perocchè, il ripetiamo, la evidentissima ragione dell' essenziale dovere del proprio stato milita egualmente per tutti.

Importa poco che si abbia o no cura di anime. Questa aggiunge soltanto un nuovo titolo e rende così vie più grave l'obbligazione. Ma pur senza codesto nuovo titolo l' obbligazione pesa su ciascuno del clero, chè tutti sono essenzialmente *curatori delle anime e zelatori dell' onor di Dio;* e i sacrilegii perdono innumerabili anime, conculcano orrendamente il divino onore. È misero quel sacerdote che pensa, brama, procura altro che la gloria del Signore e la salvazione delle anime! Che gli varrà innanzi al divin tribunale il non aver avuto cura di anime? Mancò ai due doveri essenziali dell'altissimo suo ministero; e basterà, perchè sia dichiarato servo malvagio, e gittato nelle tenebre esteriori. *Sanguinem requiram de manu eius!*

Nel rimanente è davvero una grande miseria umana l' esser costretti a dimostrar la esistenza di grave dovere, di stretta obbligazione ai ministri del supremo Re, in cose che toccano sì dappresso gl' interessi di Lui e delle anime, ricompre con la vita del suo Figliuolo. Negli ambasciadori dei re terreni non accade punto così. Qualora trattasi del rispetto al sovrano, del bene dei suoi sudditi, gli ambasciadori, i rappresentanti non misurano già il da fare, alla stregua di ciò che precisamente ricercasi per non perdere la grazia del lor signore; sibbene a quella del come poter incontrare sempre più l'alto suo gradimento. Considerano come proprii gl'interessi del loro re e dei suoi popoli. Non hanno pensieri, non parole e, diremmo, non respiro, che per questo.

E non siamo noi sacerdoti gli ambasciadori, i rappresentanti, i plenipotenziarii del Re dei re e Signore dei dominanti? Senza fallo. « *Pro Christo ergo legatione fungimur* » (II. *Cor.* 5, 20). Come dunque è possibile udire da un labbro sacerdotale:—Non fo questo, perchè non vi sono tenuto? — Ma diteci, o uomo di Dio, lo potete voi fare quel bene? potete voi esercitare quel ministero, avendone vera volontà? potete voi procurare comecchessia la maggior gloria di Colui del quale siete legato, e il maggior bene di quelle anime ch' Egli ama cotanto? lo potete? E se lo potete, tralascerete di farlo, perchè a farlo credete non essere astretto da grave obbligazione? perchè, omettendo di farlo, non vi pare aver ad incorrere la dannazione eterna? Ah! s'è così, come può credersi che nel vostro petto alberghi un cuore veramente sacerdotale? che in voi si trovi lo spirito di quello stato, a cui è ESSENZIALE *ardens studium promovendi gloriam Dei et salutem proximi?* *(Continua).*

CASI MORALI E LITURGICI[1]

SOLUZIONE DELL'11.° CASO MORALE

Un esattore fondiario, un presidente della congregazione di carità ed un subeconomo si presentano in Italia ad Amilcare per confessarsi. Questi li rimanda tutti e tre inassoluti dal perchè si ricusano di rinunziare ai proprii officii, che Amilcare crede inconciliabili coi dettami della propria coscienza.

Si chiede:

1.° Possono esercitarsi in sicura coscienza gli officii di esattore fondiario, di presidente della congregazione di carità, e di subeconomo pei beneficii vacanti?

2.° Che deve dirsi della condotta di Amilcare.

Al 1.° È sempre lecito l'esercizio degl'impieghi, che hanno per iscopo la utilità e le necessità de' cittadini, qualunque sia l'autorità politica, che ne governa la nazione. Cotesti impieghi sono indispensabili per l'ordine, la custodia, la vita della società, la quale, senza di essi, andrebbe in disfacimento. In cosiffatti casi poi il governo usurpatore, quantunque ingiustamente tenga la sua potestà,

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico.

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro.
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intini Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Mariani P. Gaspare da Bettona
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Saletti Dott. Luigi Can.co di Randazzo
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto.

Al solo Caso Morale.

Ciappi Parr. Caetano di Colmurano.

Al solo caso liturgico

Cavina Sac. Giuseppe di Faenza.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Margiotta Leonardo di Reggio Calabria: pel premio del caso liturgico il Sac. Cerotti Nunzio di Bitonto.

pure, sin che n'è in possesso, dee farla valere al bene de' cittadini. E chi, per buon fine, assume impieghi sotto di esso governo, generalmente parlando, opera con retta coscienza (v. Scavini, lib. 4, App. 31ª a 36ª).

Venendo ora ad esaminare partitamente se, a norma delle prescrizioni della S. S.,sia lecito in Italia l' essercitare gli officii di esattore di fondiaria, di presidente della congregazione di carità e di subeconomo pei beneficii vacanti, diciamo primamente : Che la carica di esattore fondiario, essendo puramente amministrativa , ed essendo indispensabile per la sicurezza e la vita della nazione; e non richiedendosi, per l'esercizio di essa, verun giuramento, nè avversando alcuna legge divina od ecclesiastica, può bene lecitamente assumersi e ritenersi (1). Secondamente diciamo, che l'ufficio di presidente di carità non può assumersi ed esercitarsi senza la venia apostolica. Le congregazioni di carità non sono che amministrazioni di luoghi pii e di pii legati ; e su i pii legati e i luoghi pii spiega la sua canonica autorità e il suo patrocinio la Chiesa. Laonde , interrogata la S. Penitenzieria:« Se i Vescovi possano tollerare, che i preti, secondo le leggi oggi in vigore, esercitino l'officio di consigliere di carità. » Il 20 febb. 1867 rispose: *Quoad consiliarios charitatis , provisum est per Litteras 10 decembri 1860 sub N. 12.* Ora in cotesto decreto del 10 dicembre 1860, al dubbio, registrato N.° 12. « Se gli Amministratori de' luoghi pii, occupati dal governo invasore, possano essere dagli Ordinarii abilitati non solo a continuare nell'amministrazione, ma ancora ad accettarla coloro, che venissero eletti nuovamente dalla illegittima autorità», fu data la seguente risposta: *Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica auctoritate, omnibus et singulis Locorum Ordinariis, quorum territoria a Gubernio invasore occupata fuerunt, ad sex menses duraturam, facultatem concedit praefatis personis, ut officium administratoris, dummodo exinde non requiratur adhaesio gubernio invasori, aut iuramentum fidelitatis juxta formam ab eodem gubernio propositam; et ad effectum et sub conditione curandi utilitatem Locorum piorum, et abstinendi omnino ab alienatione bonorum, et cum dependentia ab Episcopo, seu ab Ordinario Loci, cui rationem reddere teneantur, retinere et de novo assumere et exercere, licite valeant, Apostolica expressa auctoritate indulgendi. Porro quisque curabit scandalum removere, caute manifestando se id peragere de licentia Apostolica.*»

---

(1) Qui è necessario far notare , che se gli esattori dovessero costringere con coazioni gli ecclesiastici ed i luoghi pii morosi al pagamento delle imposte, ciò non potrebbero senza la venia della S. Sede; la quale concede facoltà ai Vescovi di permetterlo ne' singoli casi agli esattori , con la condizione che ne eseguano la riscossione con ogni prudenza e senza cagionare scandalo di sorta. Eccone il Decreto, dato fuori il 10 dicembre 1860. « Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica auctoritate, benigne sic annuente SS.mo Domino Nostro Pio Pp. IX, omnibus et singulis Locorum Ordinariis, quorum territoria a gubernio invasore occupata fuerunt, ad sex menses duraturam , facultatem concedit, sive per se, sive per aliam ecclesiasticam personam, ad hoc specialiter a quolibet ex dictis Ordinariis, deputandam, Apostolica auctoritate habilitandi cursores et exactores ad exequenda mandata, tum contra loca pia, tum contra personas ecclesiasticas, petita et obtenta prius in singulis casibus venia a respectivo Ordinario et remoto prudenter scandalo: contrariis quibuscumque non obstantibus ».

Qui ricordiamo inoltre, che se volesse alcun ecclesiastico esercitare cotesto officio di esattore d' imposte e di balzelli, ciò non potrebbe, senza la espressa licenza dell' Ordinario. Così la S. Penitenzieria con decreto del 20 febbr. 1867 dichiarò : « Ex Ss. Canonibus non licere Clericis, absque legitima potestatis Ecclesiae licentia, assumere et exercere officia civilia, seu laicalia... Quoad vero clericos in praemissis delinquentes...si Ordinarium non audierint, recurrendum esse ad S. Concilii Congregationem » (V. Monit. Eccl. v. 1, p. 545.).

Conformi all'enunciato decreto sono state le recenti concessioni intorno alle Congregazioni di Carità fatte dalla S. Penitenzieria al Vescovo di Caiazzo, con lettere del 31 agosto, 1882: da noi riportate a pag. 100 della Par. prec.

Ed in terzo luogo diciamo non essere mai lecito ad alcuno assumere e ritenere l'ufficio di subeconomo pei beneficii vacanti. Cotesti impieghi di subeconomo hanno per iscopo, nelle presenti condizioni d'Italia, di ritenere e amministrare beneficii ecclesiastici e pii legati, e di attribuirne le entrate ad usi, cui da un governo laico ed invasore son destinate. Ma il governo civile non ha nè può avere alcun diritto su i beni della Chiesa, i quali sono ordinati al culto divino, a sussidio de' poveri ed a sostentamento de' sacri ministri; il che costituisce uno scopo affatto spirituale, che eccede qualunque civile potestà. Inoltre le leggi della Chiesa, in opposizione delle quali è ingiusta ed empia qualunque legge civile, fulminano di scomunica, riservata al Papa, tutti coloro, che addicono a sè i beni della Chiesa, o che si attribuiscono *iura, census, fructus, emolumenta*, che riguardano i medesimi. (Trid. sess. 22, cap. 11, de Reform.=Bulla *Coenae*, parag. 17). Ma è questo appunto quello che fa il subeconomo pe' beneficii vacanti; quindi esso non può nè assumere nè durare nel suo ufficio senza incorrere le censure della Chiesa. E noi siam di credere, che cotesti subeconomi vadano pure compresi fra i colpiti di scomunica, riservata specialmente al Romano Pontefice, de' quali è parola nel capo II della Costituzione *Apostolicae Sedis; Usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas, ratione suarum Ecclesiarum, aut Beneficiorum, pertinentes.*

2.° Dalle dichiarate cose torna agevole comprendere: 1.° Che Amilcare confessore male ha giudicato, ritenendo inconciliabile con i dettami della coscienza l'officio di esattore fondiario, e costringendo il suo penitente a rinunziare al detto officio, e rimandandolo inassoluto solo perchè si è ricusato di farlo. 2.° Parimente male si è condotto a voler esigere dal Presidente della Congregazione di carità la rinunzia al proprio impiego, che reputa inconciliabile con la buona coscienza. Egli invece avrebbe dovuto consigliare il suo penitente a mettersi in piena regola di condotta, indirizzandolo all'Ordinario diocesano, per ottenere la debita licenza a fin di continuare nell'impiego; e solamente sospendergli l'assoluzione sino a quando non l'avesse ottenuta, e non avesse ottemperato a quello, che dal Vescovo verrebbegli ordinato. 3.° Merita poi approvazione la condotta di Amilcare tenuta col subeconomo pe' beneficii vacanti, il quale si è ricusato di rinunziare al proprio officio, cui non può affatto esercitare, per le ragioni innanzi riferite; e così avendo espressamente dichiarato la S. Penitenzieria il 26 luglio 1867: *Officiales publici, qui fuerunt de novo creati, seu assumpti ad exequendas dictas leges* (super usurpatione bonorum, aliorumque jurium ad Ecclesiam, et ad Loca pia spectantium); *vel qui per exercitium officii, quod jam antea obtinebant, imputabiliter juxta regulas a probatis auctoribus traditas circa furtum et rapinam, cooperantur praefatis legibus, seu usurpationibus, vel earum manutentioni, aut consummationi, non absolvantur nisi imposita illis obligatione dimittendi officium.*

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

Soluzione dell'11.° Caso Liturgico

Nazario parroco, contento di tener sugli altari le candele di cera per le Messe, suol sempre nelle solenni funzioni illuminar la Chiesa con lumi a petrolio ed a candele steariche.

Si chiede: Che deve dirsi della condotta di Nazario?

È severamente imposto dai sacri canoni di usare pel S. Sacrificio della Messa candele di

cera, non mista ad estraneo elemento. (1) Ed i Teologi non iscusano da colpa, almeno leggiera, chi, senza necessità, usasse nella celebrazione della Messa candele adulterate (v. Monit. Eccl. v. 2, pag. 172). Ed è illecito eziandio avere in costume d'illuminare le chiese nelle solenni funzioni con lumi a petrolio ed a candele steariche. Non si può col petrolio; ed ecco all' uopo un decreto della S. C. de' R. del 9 giugno 1864, approvato da Pio IX. Fu chiesto: « Se, avuto riguardo alla povertà delle chiese, ed alle difficoltà di acquistare olio di ulive, si possa ad esso sopperire con altro olio di vegetali, non escluso il petrolio? e fu risposto: *Generatim utendum esse oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiae Episcoporum, ut lampedes nutriantur ex aliis oleis, quantum fieri potest vegetalibus* (v. Scavini L. 3, n. 241; et L. 4, n. 250.). Ma essendosi data varia interpretazione a questo decreto, per maniera che da molti fu giudicato, che si potesse il petrolio adoperare ad arbitrio e fuori di necessità, purchè non si facesse ardere innanzi alla SS. Eucaristia ed alle sacre immagini; fu nuovamente interrogata la S. C. se ciò si potesse rettamente praticare. E la S. Congregazione; *Re mature perpensa, scribendum censuit: Minime adhiberi posse petroleum vel aliud oleum ex vegetalibus ad illuminandam Ecclesiam; sed in casu tantum necessitatis, ex prudentia Ordinariorum.* (*Die* 20 *martii* 1869-*Mon. Eccl. Vol. II, Par. I. p. 118*).

Ed è del pari vietato illuminare le chiese a candele steariche. Fu interrogata la S. C. de' Riti: «An licitum sit perseverare in usu novarum candelarum ex stearina confectarum?» e fu risposto: *Negative.* (Die 7 sept. 1850. in Divion) (1). Fu dipoi più recentemente supplicata la medesima sacra Congregazione dal Vescovo di Policastro a dichiarare: « An cum occasione solemnitatis alicuius in altari maiori ponatur machina luminibus ornata usque ad laqueare Ecclesiae et in machina Baldachinum pro exponendo SS.Sacramento, apponi valeant candelae confectae ex cera stearica, vel ex alia materia purificata similitudinem cerae praeferente, exceptis tamen illis, quae sunt in gradu altaris et immediatae ante Baldachinum, in quo est expositum SS. Sacramentum.» E la S. C. rispose: *Dentur decreta in una Massilien die 16 septembris 1843, quod sic se habet: Resolutiones dubiorum super usu novarum candelarum ex stearina confectarum. Instantibus nonnullis Episcopis, permultisque cereorum fabricatoribus cum R.mo Episcopo Massiliensi, ac referente E.mo*

(1) Interrogata la S C. de' R., se pel S. Sacrificio si potessero usare candele steariche o di cerogene, il 16 sett. 1843 rispose: *Consulantur Rubricae.* Ora la Rubrica del Messale Tit. X. n. 1, *De Defectib. in ministr.* dichiara essere mancanza se non si celebra con candele di cera; *si non adsint luminaria cerea.*—Da un Sacerdote francese fu poi proposto alla S. C. de'Riti il seguente dubbio: « Usus sat generalis in Gallia viget, quod candelae, quae pro recitanda vel cantanda missa incenduntur, non sint ex cera, nisi pro minima parte, v. g. quinta vel sexta parte... An liceat missam celebrare aut cantare cum praedictis cereis? » E la S. C. rescrisse: *Orator acquiescat sententiae sui Episcopi 18 martii 1879.* (v. Monit. Eccl. v. 2, part. 2, pag. 83.): La medesima S. C. con decreto generale del 31 marzo 1821, al dubbio: « An permitti possit, ut ante imagines in medio altaris positas, apponantur lumina ex oleo, quae immineant mensae, et ardeant etiam tempore Ss. Missae sacrificii? » avea riposto. « Negative in omnibus; nec lumina nisi cerea, vel supra mensam altaris, vel eidem quomodocumque imminentia adhibeantur. (Decr. gen. a Ss. Pio Pp. VII approbat. et confirm. die 3 april. 1821 —4428.).

(1) Severo divieto fu dato dalla S. Sede di usare candele di sego. Supplicata la medesima dal Vescovo di Carolinopolis, perchè, a cagione della povertà delle chiese della sua diocesi, ed il caro della cera nelle Americhe, volesse tollerare la consuetudine di usar candele di sego. La S. C. rispose; essere volontà del S. Padre, *ut, curante ipso Episcopo, inducti abusus adhibendi candelas ex sevo eliminentur.* (Die 10 dicembr. 1857, in Carolinopolitan. n. 5255.

D. Cardinali Cosimo de Corsi Ponente rescriptum fuit: Consulantur Rubricae: et in altera Divionen die 7 septembris 1850 in qua precibus R.mi D. Episcopi Divionen, pro continuatione usus cerae stearinae, rescriptum fuit: Nihil innovetur. — Die 4 sept. 1875 (v. Monit. Eccl. v. I, p. 252-253.

Perciò riprovevole è il costume del parroco Nazario d'illuminare ordinariamente la chiesa nelle solenni funzioni con lumi a petrolio ed a candele steariche. Nei soli casi di necessità sarebbe ciò consentito, non senza la venia dell'Ordinario.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

Proposta del 13.° Caso Morale

Ponziano ha in uso di non mai domandare ai suoi penitenti nè in vita nè in articolo di di morte, se han fatto acquisto di beni ecclesiastici dal Demanio italiano, quando nol dichiarano essi medesimi in confessione; benchè altronde sappia che non pochi ne acquistarono senza nessuna venia Apostolica. E così ragiona: Può essere che essi siano in buona fede, ed ammonendoli, difficilmente si indurrebbero a sottoscrivere la dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria. Miglior partito è dunque di lasciarli nella loro incolpevole ignoranza, anzichè esporli al pericolo di contravvenire alle leggi della Chiesa.

Si chiede:

1.° Il Confessore può tralasciare l'ammonizione al penitente quando dubita della sua buona fede e della renitenza in soggettarsi alle prescrizioni della Chiesa?

2.° Che deve dirsi della condotta di Ponziano?

Proposta del 13.° Caso Liturgico

Cirillo sacerdote, per concessione Apostolica, dice una sola Messa in Oratorio privato il dì di Natale. Volendo celebrare le altre due Messe in pubbliche Chiese, domanda:

1.° Deve fare le genuflessioni nel passare, dopo la sunzione, innanzi al calice con i residui del Sangue SS. di G. C.?

2.° Come deve purificare il detto Calice, senza venir meno al digiuno per le altre Messe?

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1883)

Concistoro publico e secreto — Il S. Padre Leone XIII il dì 15 marzo 1883 ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano per dar il Cappello Cardinalizio agli E mi Cardinali Angelo Bianchi e Wladimiro Czacki creati e pubblicati nel Concistoro segreto del 25 settembre del testè decorso anno.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro Segreto, in cui l' Emo Card. Oreglia di Santo Stefano, terminato l'officio annuale di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all' Emo Card. Martinelli, e chiusa quindi la bocca, giusta il costume, agli Emi Cardinali Bianchi e Czacki, ai quali era stato imposto il cappello cardinalizio, il Santo Padre dopo breve allocuzione ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Arcivescovile Titolare di Tarso, per Mons. Sigismondo Felice Felinski, translato dalla Sede Metropolitana di Varsavia.

Chiesa Metropolitana di Varsavia, per Mons. Vincenzo Teofilo Popiel, traslato da Wladislavia o Kalisch.

Chiesa Metropolitana di Mohilou, per Mons. Alessandro Casimiro de Dziewaltowo Gintowt, traslato dalla Chiesa titolare di Elenopoli e dal Suffraganeato di Plosko.

Chiesa Metropolitana di Siviglia, per Mons. Zefferino Gonzalez y Diaz Tunon, dell'Ordine de Predicatori, traslato da Cordova.

Chiesa Metropolitana di Burgos, per Mons. Saturnino Fernandez de Castro, traslato da Leon.

Chiesa Cattedrale di Plosko, per Mons. Gaspare Borowski, traslato da Luceoria o Zytomeritz.

Chiesa Vescovile Titolare di Esebon, per Mons. Adamo Stanislao Kransinski, rinunziatario della Sede di Wilna.

Chiesa Cattedrale di Wladislavia o Kalisch, per Mons. Alessandro Beresniewicz, traslato dalla chiesa Titolare di Massimianopoli, e dal Suffraganeato di Samogizia.

Chiese Cattedrali unite di Losanna e Ginevra, per Mons. Gaspare Mermillod, traslato dalla chiesa Titolare di Ebron.

Chiesa di Kielce nella Polonia-Russa, eretta in Cattedrale da Sua Santità, per Mons. Tommaso Teofilo Kulinsk, Vicario di quella Sede, traslato dalla Chiesa Titolare di Satala.

Chiesa Cattedrale di Cordova, per Mons. Sebastiano Herrero y Espinosa de los Montero traslato da Oviedo.

Coadjutoria con futura successione, a Mons. Domenico Turano Vescovo di Girgenti, per Mons. Gaetano Blandini Vescovo Titolare di Sergiopoli, traslato dalla Prelatura di S. Lucia del Mela.

Chiesa Cattedrale di Montefiascone, pel R. D. Luciano Gentilucci, Canonico in Fabriano, Pro-Vicario Generale, e Dottore in sagra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Assisi, pel R. D. Gaetano Lironi, priore della Metropolitana Basilica di Spoleto, Pro-Vicario Generale, e Dottore in sagra teologia ed in ambo li diritti.

Chiese Cattedrali unite di Fabriano e Matelica, pel R. D. Macario Sorino, Canonico Penitenziere in Recanati, Pro-Vicario Generale, e Dottore in sagra teologia e nell' una e nell' altra legge.

Chiesa Cattedrale di Monopoli, per Monsignor Carlo Caputo, di Napoli, Prelato Domestico di Sua Santità, addetto in Roma alla sagra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinarii, e Dottore in sagra teologia, ed in ambo le leggi.

Chiese Cattedrali unite di Pistoia e Prato, pel R. D. Donato Velluti Zati, de' Duchi di S. Clemente, Canonico Teologo nella Metropolitana di Firenze, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Alghero, pel R. P. Fr. Eliseo Giordano, di Sassari, Parroco in Roma di S. Maria della Traspontina, Procuratore Generale da' Carmelitani dell'antica osservanza, e Dottore in filosofia e sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Sabaria, pel R. D. Cornelio Hidasy, Canonico della Metropolitana di Strigonia, Abbate di S. Maria di Szeplak e Consigliere di Sezione al Ministero-Ungarico del culto.

Chiesa Cattedrale di Eperies, di Rito Greco-Ruteno, pel R. D. Giovanni Valvy, Canonico onorario nella diocesana Cattedrale di Munkats, Cappellano d'onore *extra Urbem* di Sua Santità, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Crisio e Kreutz, di Rito Greco Ruteno, pel R. D. Elia Kranilovic, Canonico della Cattedrale di Crisio, e già Parroco di Sid nel Sirmio.

Chiese Cattedrali unite di Luceoria e Zytomaritz, pel R. D. Simone Martino Kozlowski, dignità di Cantore nella sua diocesana Cattedrale di Wilna, Maestro e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Wilna, pel R. D. Carlo Kryniewicki, diocesano di Wilna in Pietroburgo Rettore del seminario, Maestro e Candidato in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Sandomir, pel R. D. Antonio Francesco Saverio Sotkiewicz, diocesano di Sandomir, Canonico della metropolitana di Varsavia, Amministratore di quell'arcidiocesi, e Candidato in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Samogizia, Kovno, pel R. D. Miecislao Pallulon, dignità di Cantore in quella Cattedrale, e Maestro in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Lublino, pel R D. Casimiro Wnorowski Prelato Scolastico della Collegiata di Kielce e Rettore del Seminario diocesano.

Chiesa Cattedrale di Pasto, pel R. P. Ignazio Velasco, di Popayan, Professo della Compagnia di Gesù, Rettore del Convitto di Saltillo nel Messico, e Dottore in filosofia e sagra teologia.

Chiesa di Colima, nel Messico, eretta in Cattedrale da Sua Santità, pel R. D. Francesco Melitone Vargas, Canonico Lettorale nella metropolitana di Guadalaxara, Vicario archidiocesano, Visitatore Apostolico in California, e licenziato in sagra teologia.

Chiesa Titolare Vescovile di Tanes, pel R. D. Giuseppe Cavaliere, Diocesano di Cassano, dignità di Decano nella metropolitana di Cosenza Dottore in sagra teologia, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Luigi Maria Lembo, dell' ordine dei Minori Osservanti, Vescovo di Cotrone.

Chiesa Titolare Vescovile di Milta, pel R. P. Fr. Giovanni Battista Mantovano, arcidiocesano di Cosenza, Procuratore Generale in Roma dell' Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola, Maestro di sacra teologia dommatica e morale, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Nicola de Simone Vescovo di Bova.

Chiesa Titolare Vescovile di Arat, pel R. D. Giuseppe Hollak, diocesano di Seyna Amministratore della Parrocchia di Tutti i Santi in Varsavia, Candidato in sagra teologia, e deputato Suffraganeo di Seyna, od Augustow.

Chiesa Titolare Vescovile di Diocleziano poli, pel R. D. Antonio Zerr, Canonico in Tiraspol, e deputato Suffraganeo di Tiraspol,

Chiesa Titolare Vescovile di Corico pel R. D. Tommaso Montefusco di Napoli, addetto alla Congregazione dei Missionari, detta della Conferenza, e deputato Ausiliare di Monsignor Luigi Margarita, della Congregazione della Missione, Vescovo di Oria.

Chiesa Titolare Vescovile di Callinico, pel R. P. Fr. Luigi Sepiacci, arcidiocesano di Perugia, Segretario e Procuratore Generale dell'Ordine Romitano di Sant'Agostino, Consultore delle Congregazioni della Suprema Inquisizione, degli Affari ecclesiastici straordinarii e dell'Indice nonchè laureato in filosofia e sagra teologia,

Ha poi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese eseguita per Breve.

Chiesa Titolare Arcivescovile di Teo-

dosiopoli, per Mons. Giuseppe Sembratowirz, traslato da Leopoli di Rito Greco Ruteno.

Chiesa Titolare Arcivescovile di Claudianopoli, per Mons. Eugenio Des Flèches traslato dalla Chiesa Titolare di Sinita e dal Vicariato Apostolico di Sut-Chuen orientale in Cina.

Chiesa Titolare Arcivescovile di Farsaglia, per Mons. Luigi Rotelli, in Costantinopoli Delegato Apostolico per gli Orientali e Vicario Patriarcale pei Latini, traslato da Montefiascone.

Chiesa Titolare Arcivescovile di Eraclea, per Mons. Mariano Rampolla dei Conti del Tindaro, Nunzio Apostolico di Spagna.

Chiesa Metropolitana Halifax, pel R. D. Cornelio O'Brien, diocesano di Charlottetown.

Chiesa Cattedrale di Charleston, per Mons. Enrico Northrop, traslato dalla Chiesa Titolare di Rosalia, e dal Vicariato Apostolico della Carolina Settentrionale, che ritiene in Amministrazione.

Chiesa Cattedrale di Grand-Rapisd, pel R. D. Enrico Giuseppe Richter, dell'Archidiocesi di Cincinnati.

Chiesa Titolare Vescovile di Megara, pel R. P. Maria Giuseppe Verdier, della Congregazione de' SS. Cuori, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Stefano Jaussen, Vicario Apostolico di Tahiti.

Chiesa Titolare Vescovile di Marocco, pel R. P. Fr. Luigi da Gonzaga, dell'Ordine de' Cappuccini, nel secolo Calisto Laserre, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Ludovico Tanrin, de' Minori Cappuccini, Vicario Apostolico dei Gallas.

Chiesa Titolare Vescovile di Tricala, pel R. D. Adolfo Gandy, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Francesco Giovanni Laouenan Vicario Apostolico di Pondichesy.

Chiesa Titolare Vescovile di Sura, pel R. P. Fr. Daniele da S. Donato, al secolo Vittorio Tempesta de' Minori Riformati, deputato Ausiliare di Mons. Ignazio Persico Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo.

Quindi il Santo Padre ha aperta, secondo il consueto, la bocca agli Emi e Rmi signori Cardinali Bianchi e Czacki.

Di poi si è fatta a Sua Beatitudine l'istanza del Sagro Pallio per le Chiese Metropolitane di Varsavia, Mohillow, Siviglia, Burgos, Pisa per Mons. Ferdinando Capponi succeduto al defunto Mons. Michaleff, non che di Halifax.

Finalmente Sua Santità, ha posto l'anello Cardinalizio ai novelli Porporati, ed ha assegnato all' Emo Bianchi il Titolo Presbiteriale di S. Prassede e quello di Santa Prudenziana all'Emo Czacki.

Terminata la imposizione dei rocchetti, i novelli Vescovi, secondo l'ordine della loro preconizzazione, si raccoglievano dinanzi al Soglio pontificio. Allora Sua Santità indirizzava ad essi un nobilissimo discorso sopra i doveri che incombono al pastorale loro ministero, e benedettili nuovamente si ritirava nelle sue private stanze, dopo avere accordato il permesso al Suo Prelato Uditore che venissero pubblicati gli Atti del Concistoro.

NOTIZIE COMPENDIATE

Nella ricorrenza del 5. anniversario della incoronazione del Sommo Pontefice, il Collegio de' Cardinali gli si presentò con un nobile indirizzo, al quale il S. Padre rispose con un ammirabile discorso. Il S. Padre ricevé inoltre gli omaggi della Prelatura, del Corpo diplomatico e di ogni ordine di persone, e celebrò cappella alla Sistina.—Il S. Padre in tale occasione largì la somma di L. 10, 000 ai poveri di Roma e L. 4, 000 ai sacerdoti bisognosi in detta città.— Ha mandato inoltre L. 25, 000 alle scuole cattoliche armene. — Il S. Padre con breve del 1 spir. ha fondato in Roma un Collegio Armeno, nominando protettore del medesimo il Card. Hassoun.—La sera del 22 u. s. furono trasportati privatamente i precordii del S. P. Pio IX di s. m. dal luogo provvisorio, ov' erano stati posti alle Grotte Vecchie nel sotterraneo della Basilica Vaticana. — Sono morti. Mons. Paolo Micaleff Arciv. di Pisa; Mons. Gastaldi Arciv. di Torino e Mons. Acciardi Vesc. di Anglona e Tursi. A quest' ultimo succede il Coadiutore Mons. Rocco Leonasi.

La pacificazione religiosa nella Prussia è bene ravviata. Tra il S. Padre e l' Imperatore sono corse amichevoli corrispondenze. Quegli permette ai Vescovi la notifica al Governo de' titolari delle parrocchie; questi assicura che nel prossimo Landtag sarà discussa una revisione dell'attuale legislazione ecclesiastica.—Il Governo del Chilì ha rotte le relazioni con la S. Sede perchè questa non ha potuto approvare una nomina vescovile proposta da quello. Il Delegato Apostolico da Santiago é ritornato in Roma!— In Turchia si son celebrate feste splendidissime il 3 marzo per onorare il S. P. Leone XIII, il quale fu acclamato *un gran dotto, un destro pacificatore, un fervente orientofilo*.—La preconizzazione di Mons. Mermillod a Vescovo di Losanna e Ginevra ha destata somma gioia in quelle regioni.—Sono morti. Mons. Irsik Vesc. di Budweis in Ungheria, e Mons. Esquiù Vesc. di Cordoba nella Repubbl. Argentina.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregazione Concilii.

I. Juris Funerandi—15 Lugl. 1882.—Un monastero del terz' Ordine di S. Francesco, detto di S. Maria del *Capo Glavotok*, confina con le tre parrocchie di *Berzac*, di *Milhonich* e di *Linardic* in Dioc. di V. Anticamente nella Chiesa del prefato monastero si tumulavano i cadaveri non pure dei religiosi, ma altresì de' fedeli delle tre parrocchie confinanti. Nel 1821, vietate le sepolture nelle Chiese, fu costruito un pubblico cimitero accosto al convento, nel quale si tumulavano i cadaveri, dopo essersi fatti i funerali nella Chiesa del medesimo convento, cui rimanevano tre quarti della cera.

Così procederono le cose sino all'anno 1859; nel quale uno dei parroci non volle più che l'esequie si compissero nella chiesa dei frati; ma cominciò celebrarle nella propria chiesa, e dopo, *recto tramite*, recava i cadaveri al cimitero. Tale usanza non arridendo ai frati, questi si rivolsero alla S. Sede, chiedendo che fossero rispettati i loro diritti, acquistati per immemorabile consuetudine.

La causa fu discussa il dì 15 luglio 1882; ma al dubbio: *An ius tumulandi et funerandi in oppidis Berzac, Milhonich, Linardic competat Patribus s. Mariae de Capo Glavotok, seu potius parochis s. Fuscae et Poglizzae in casu*—fu risposto: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

Ed eccone le precipue ragioni:—a) Il diritto di far l'esequie e di seppellire i filiani nella propria chiesa parrochiale è così proprio del parroco, che viene appellato dai canonisti diritto esclusivamente parrocchiale (Barbosa de off. et pot. parochi p. 3, c. 26—Cap. *ex parte* de Supult. — Ferraris v. *Sepult.* n. 20).—b) Il parroco infatti, circa i funerali, *habet intentionem fundatam in iure* (Maschat Ius can. de sep. q. 5. n. 12). Imperocchè come a lui spetta confortare i fedeli in vita coi sacramenti, così a lui pure si appartiene compiere dopo morte i lor funerali (Clement. *Dudum* De Sepult.—S. C. C. 20 iul. 1878 *in Ilcinen*). — c) Nè contro tal diritto vale alcuna consuetudine, anche immemorabile, siccome non vale contro tutti gli altri diritti meramente parrocchiali (Const. S. Pii IV *In Principis Apostolorum*—Scarfant. ad Ceccop. in lib. 4 animadv. tit. n. 9—S. C. C. 18 sept. 1823 in Nullius Sublacen ; 8 mai. 1824 in Brictinor; 14 dec. 1872 in Pisana).—d) Negli atti facoltativi non s'induce prescrizione di sorta, neppur millenaria, se non costi del divieto dei medesimi atti e dell' acquiescenza, durante il tempo utile a prescrivere, della parte avversa (Rota Decis. 253, n. 8, p. 3; dec. 11 n. 9; dec. 365, n. 5 rec.—Glossa in l. V. *Communi dividundo* 6 de annal. praescr. 30 vel 40 annot. — Scarfant. Luc. Can. l. 1, tit. 15, n. 23—De Luca de Benef. disc. 98, n. 13).—e) Nondimeno, non ostante il prefato diritto parrocchiale, può alcuno essere tumulato in aliena chiesa o perchè in essa possegga il sepolcro dei maggiori, o perchè la detta chiesa ne abbia acquistato il diritto, o per privilegio, o per convenzione, o per altro giusto titolo.—f) Nel caso nessun titolo ha potuto giovare ai frati Francescani: non la convenzione, in cui non fu fatta parola di emolumenti

o di funerali; non la consuetudine, la quale non può eccepirsi contro i diritti meramente parrocchiali, molto meno quando trattasi, come in proposito, di atti facoltativi.

II. **Aretina. Iurispatronatus**—15 Lugl. 1882 — Il Capitolo Cattedrale di Arezzo ha quattro dignità: la prepositura, l'archidiaconato, il primiceriato e il decanato. Tranne la prima che ha una prebenda distinta, le altre dignità si appartengono alla massa, siccome della massa sono gli altri canonicati tutti, la cui erezione fu anteriore all'anno 1627. Appresso vennero eretti altri sei canonicati fuori la massa.

I canonici della massa erano in possesso di nominare i nuovi canonici e le nuove dignità, tranne quella della prepositura, pei mesi non riservati alla S. Sede; e per quelle dell' archidiaconato e del primiceriato erano in possesso del giuspatronato passivo.

Nel 1880 il S. P. Leone XIII conferì l'Archidiaconato, vacante già dal 1862, a Carlo G. In questa occasione i Canonici della massa supplicarono perchè si protraesse per un quinquennio la vacanza del primiceriato e di altri tre canonicati, e perchè si concedesse loro facoltà di eleggere e presentare un idoneo canonico in luogo di Donato B., il quale era morto fin dal 1863.

Per accogliere queste preci, era mestieri chiarire il diritto di patronato che vantavano i canonici. Intervenne in causa ancora la Dateria.

Ascoltati i canonici e il Vescovo di Arezzo, la S. C. del Conc. tolse ad esaminare questi dubbii: *I An constet de iurepatronatus activo super omnibus canonicatibus, praebendis et dignitatibus de massa, favore tantum canonicorum de massa, exclusive quoad ceteros in casu.*

II An constet de iurepatronatus passivo super Archidiaconatu et Primiceriatu, in eadem Cathedrali existentibus, favore tantum canonicorum de massa, exclusive quoad ceteros in casu.

E il dì 15 luglio 1882 rescrisse: *Ad utrumque affirmative.*

Si raccolga:—a) Il diritto di patronato si acquista in tre modi: con la fondazione, con la edificazione e con la dotazione.—b) Siffatta dotazione può eseguirsi non pure con beni proprii, ma altresì con beni capitolari (Card. De Luca *de iure patr.*, disc. 7, n. 11). — c) Il difetto di titolo può ben esser supplito in un capitolo cogli statuti capitolari (De Luca l. c.).—d) Il più valido argomento del diritto di patronato si può ricavare dall'esercizio del medesimo (Ferraris, v. *iuspatron.* n. 44—Rota decis. 5, n. 25 part.9,tom. 1, et decis, 64, n.11, part.13 recent.).—e) Le provvisioni pontificie, quali che siano, non pregiudicano mai i diritti dei patroni (Rota decis. 421, p.18 n. 30 rec.et decis. 245, p. q, n, 35—De Luca *de iurep.*, disc. 7, n. 7—Piton. Discept. eccl., disc. 3, n. 7).

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Terracinen, Privernen et Setin. Decimae —7 Lugl. 1882—Delle due parrocchie di S. Angelo e di S. Pietro nella terra di Sonnino (Dioc. di Piperno), per autorità Apostolica, nel 1868, ne fu formata una sola, con 1400 anime. Ciascuna dovea prima pagare alla mensa una misura di *rubbio:* dopo l'unione, l'Arciprete volea pagarne una sola, sì perchè un solo era il beneficio, e sì per non gravare maggiormente quel popolo assai misero. Non essendo state ammesse queste ragioni dalla Curia diocesana, si portò la causa presso la S. Sede.

La S. C. il dì 7 luglio 1882 tolse a discutere il dubbio: *An et quomodo et in quas mensuras (vulgo rubbi) tritici parochus duarum paroeciarum unitarum S. Petri et S. Angeli solvere debeat decimam R. P. D. Episcopo in casu.*—E risolse: *Affirmative et esse locum solutioni in duabus mensuris, vulgo rubbi.*

Corollarii:—a) L' unione dei beneficii s' intende fatta senza pregiudizio di chi ha diritto sui medesimi (Glossa in c. *quia Monasterium*, 2 de Religiosis domibus—Gonzalez comment. in dict. cap. n. 2 — Rota decis. 1610 cor. Coccino n. 1).—b) Nel caso niuna limitazione a questa regola fu fatta: nè dalla dimanda per ottener l' unione ; nè dal rescritto Pontificio ; nè dal decreto esecutoriale.

III. Ex S. Congregazione Indulgentiarum

Vapincen. De nullitate indulgentiar. Patris Blanchard nuncupatar. — 28 Lugl. 1882—Un tal prete Gio. Francesco Blanchard, un tempo missionario, della Dioc. di Gap (Francia), sosteneva di aver ricevuta dalla s. m. di Pio IX, *vivae vocis oraculo*, la facoltà di concedere indulgenze a suo arbitrio, così plenarie come parziali, sì pei viventi e sì per le anime del purgatorio. Ed egli era larghissimo di queste indulgenze, concedendole plenarie *toties quoties* si baciasse o rimirasse un Crocifisso od una medaglia da lui benedetta, senz'obbligo di ricevere i Ss. Sacramenti.

Il Vescovo di quella Diocesi credè suo debito riferirne alla S. C. e chiedere la soluzione de' seguenti quesiti:

I An possit admitti talem ac tantam potestatem circa indulgentias fidelibus elargiendas, privato Sacerdoti, vivae vocis oraculo, concessam fuisse, prout dictus sacerdos Ioannes Franciscus Blanchard gloriatur?

II Dato quod tam ampla potestas alicui sacerdoti impertita fuerit, an ei prorsus liceat ubique in gratiam fidelium eadem uti, inconsulta S. Indulgentiarum Congregatione, et inconsultis, imo invitis atque reclamantibus locorum Ordinariis?

La S. C. il dì 28 luglio 1882 rispose:

Ad utrumque negative: et curet Episcopus, meliori quo fieri potest modo, ut praefatus sacerdos desistat uti adserta potestate concedendi indulgentias, de quibus in casu, ne diu fideles in errorem pertrahantur.

Sacra Rituum Congregatio

—

Quoad festa primaria ritus dupl. mai. in Concursu cum festis secundariis Dominicae Passionis.

Tornacen.

Rev.mus D. Isidorus Du Rousceaux, Episcopus Tornacensis a Sacra Rituum Congregatione insequentis dubii resolutionem efflagitavit, nimirum: « An festa primaria ritus duplicis maioris sint praeferenda, in concursu, Festis secundariis Passionis Dominicae, quae sunt etiam ritus duplicis maioris ?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audita sententia alterius ex Apostolicarum ceremoniarum Magistris, sic respondendum censuit: *Negative, iuxta Decreta de concurrentia in Fanormitana diei 12 Aprilis 1823, in Mechlinien diei 22 maii 1841 et Meliten diei 6 septembris 1845.*—Atque ita rescripsit ac declaravit 25 Septembris 1882.

Pro E.mo D. Dom. Card. **Bartolini**
S. R. C. Praefecto,

Camillus Card. **Di Pietro** Episc. Ostien. et Veliternen

Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius

—

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz. V. pag. 6 di q. P.)

VI. Messa *(Segue)*

Sommario. —1. Messa e commemorazione della elezione e consacrazione del Vescovo e del Rom. Pontefice.—2. Quando la festa di S. Marco cade nella 2. festa di Pasqua, nelle parrocchie con un solo sacerdote, qual messa devesi celebrare?—3. Circa l'orazione dell'ottava della consacraz. delle Basiliche di S. Pietro e del SS. Salvatore in concorrenza della dedicaz. di altre Chiese.—4. Nella messa conventuale può servire un laico o un chierico senza cotta?—5. Nei funerali avventizii può cantarsi la messa di requie quando la rubrica proibisce siffatte messe?—6. Il responsorio al tumulo può cominciarsi prima che sia finita la messa? In qual luogo il sacerd. deve assumere il piviale?—7. Il tratto nelle conventuali deve cantarsi interamente? Può suonarsi l'organo nel canto del Simbolo?—8. Nelle domeniche, dopo l'aspersione dell'acqua in qual luogo deve il sacerdote deporre il piviale ed assumere la pianeta?—9. Nelle messe solenni possono cantarsi strofette in lingua volgare?—10. Nelle Messe delle Sante vedove deve sempre leggersi l'epistola *pro vidua*?—11. La Messa conventuale nelle parrocchie deve sempre celebrarsi dal parroco, ed applicarsi *pro populo*.—12. Quando l'ottava della Immacolata cade nella fer. IV de' quattro tempi, deve dirsi in fine della messa l'evangelo della feria?

I. — I An Missa solemnis in anniversario electionis et consecrationis Episcopi sit praeceptiva in Cathedralibus et Collegiatis Dioecesis, licet Coeremoniale Episcoporum lib. 2, cap. 35, n. 1 solum dicat *celebrari convenit*?

II Et quatenus affirmative, an sit praeceptiva haec Missa solemnis in ambobus anniversariis tam electionis seu confirmationis, quam consecrationis; vel solum sit praeceptiva in anniversario consecrationis?

III An sacerdotes eiusdem Cathedralis et Collegiatarum in Missis privatis commemorationem facere debeant de praedicto anniversario vel anniversariis?

IV An etiam de eodem anniversario vel anniversariis commemorationem facere teneantur in Missis tam cantatis quam lectis omnes sacerdotes saeculares totius Dioecesis Kalendario dioecesano utentes, non obstante contraria antiqua consuetudine?

V An etiam de eodem anniversario commemorationem facere debeant in omnibus Missis cantatis et lectis omnes sacerdotes regulares totius Dioecesis proprio kalendario utentes, non obstante pariter contraria perpetua consuetudine, et quod illorum kalendarium generatim plures comprehendat Dioeceses?

VI Iuxta decretum S. R. C. in Aquen die 2 sept. 1741 ad dub. XI, de Episcopo translato celebranda est Missa in Ecclesia, cui fuit ultimo loco praepositus, recurrente die, quo Papa eum tali Ecclesiae praefecit: quaeritur ergo utrum celebrari etiam debeat, vel saltem possit Missa, vel respective commemoratio consecrationis eiusdem?

VII Utrum in toto Orbe catholico sit praeceptiva commemoratio pro Summo Pontifice regnante in omnibus Missis cantatis et lectis in die anniversaria tam creationis, quam coronationis eiusdem?

Resp. 14 aug. 1858 in Granaten, n. 5274: — Ad I Affirmative, accedente mandato Episcopi. — Ad II Affirmative ad primum. — Ad III Affirmative ad primum. — Ad IV Affirmative — Ad V Affirmative, iuxta decreta in una Portugallien diei 17 sept. 1785 et in Namurcen diei 23 mai. 1835. — Ad VI Per anniversarium translationis nihil detrahi anniversario consecrationis Episcopi. — Ad VII Affirmative ».

2. Quum festum S. Marci Evangelistae occurrat feria 2.ª Paschalis Resurrectionis, eaque die, iuxta rubricas, sit peragenda processio litaniarum maiorum; utrum in Ecclesiis parochialibus Sacrarum Missionum in Albania, queis unicus tantum sacerdos est addictus, celebrari debeat post processionem Missa rogationum, an potius missa feriae 2ae Paschatis, ratione potissimum habita quod in his regionibus feria 2ª et 3ª Paschatis adhuc festivae de praecepto serventur?

Resp. 26 mar. 1859 in Sappen, n. 5288; — « In casu, de quo agitur, legatur Missa de die cum commemoratione Rogationum, sub unica conclusione ».

3. SS.mus D. N. Pius PP. IX summatim apponi ac imprimi mandavit, die 14 mar. 1861, n. 5311, in principio Missalis duo ab ead. S. R. C. alias edita decreta, scilicet:

« Quando occurrit Dedicatio Basilicarum SS. Salvatoris et Ss. Apostolorum Petri et Pauli infra octavam Dedicationis aliarum Ecclesiarum, sumatur pro

commemoratione alia oratio de communi, nempe *Deus qui invisibiliter*, etc. Die 25 sept. 1706 ad XI ».

« Orationes pro Romanorum Imperatore tam in Missa Praesanctificatorum Fer. VI in Parasceve, quam in fine Praeconii Paschalis Sabbatho Sancto, ob sublatum Romanorum Imperium, non amplius recitentur : excudantur tamen ut antea in novis Missalibus. Die 23 sept. 1860 ad III ».

4. In Missa conventuali potestne tolerari, ut assistens, seu serviens de altari sit laicus : et quatenus debet esse clericus, hunc decet ne se parare cotta ?

Resp. 7 sept. 1861 in S. Marci ad 3, n. 5315:—« Inservientem Missae Conventualis debere esse clericum cum cotta ».

5. An in funeribus adventitiis possit decantari Missa de requie, in diebus, quibus rubrica obstat ratione duplicitatis officii ?

Resp. ibid. ad 4 : — « Negative ».

6 — I An in exequiis ad tumulum liceat cantoribus incipere responsorium *Libera me Domine*, antequam sacerdos celebrans compleat legere ultimum Evangelium Missae, et prius quam idem celebrans se exuat planeta et manipulo, et se induat pluviali, ac se sistat in castro doloris ? — II Quonam in loco praefatus celebrans debeat se exuere planeta et manipulo ac assumere pluviale ?

Resp. ibid. ad 5 et 6 : — Ad I « Responsorium *Libera me Domine* canendum non esse nisi finita Missa, et conveniens esse ut illud cantores incipiant cum sacerdos fuerit pluviali indutus, et subdiaconus cum cruce ad pedes tumuli pervenerit, etiam si castrum doloris adsit in medio chori ». — Ad II « In plano ad cornu Epistolae ».

7. — I An tractus Missae conventualis per integrum dici debeat a cantoribus ? —II An cum dicitur Symbolum in Missa sit intermiscendum organum ?

Resp.ibid.ad 15 et 16:—Ad I «Tractum integre canendum quum organum non pulsatur ». —Ad II « Symbolum integre canendum etiamsi pulsetur organum» (1).

8. An sacerdos in die dominico celebraturus Missam cum assistentia ministrorum, expleta functione aspersionis aquae benedictae, debeat secedere presbyterio, ubi existit credentia et stat scamnum celebrantis et ministrorum, et accedere ac introire in Sancta Sanctorum retro altare pro deponendo pluviali et assumenda planeta ?

Resp. ibid. ad 17:— « Servandam consuetudinem ».

9. Potest ne tolerari praxis quod in Missa solemni praeter cantum ipsius Missae, cantetur in choro a musicis aliqua laus, vulgo dicta *aria*, sermone vernaculo ?

Resp. 22 mar. 1862 in Valentin ad 1, n. 5321 : — « Negative, et abusum eliminandum ».

10. Utrum in Missa de communi S. Viduae dicenda sit semper epistola pro vidua : *Charissime viduas honora*; vel tantum quando specialiter praescribitur ut in Missa S. Monicae et S. Birgittae ?

Resp. 9 iul. 1864 in Briocen, n. 5334: —« Servandam in casu rubricam Missalis ».

11. In Dioecesibus Sabaudiae opportunum visum est ut illa Missa diebus dominicis et festivis applicetur pro populo, cui populus ipse adstare consuevit, et idcirco haec applicatio fit a Vicario, quando is alternative Missam parochialem celebrat. Hinc quaeritur : I An eiusmodi usus servari et retineri possit ? —II Utrum applicato fieri semper debeat a paroco etiam privatim celebrante?

Resp. 20 dec. 1864, n. 5341:—« Ad I Negative—Ad II Affirmative iuxta alias decreta».

12. Quum evangelium Missae Immaculatae Conceptionis non contineat nisi exiguam partem Evangelii feriae IV quatuor Temporum adventus, quaeritur: an occurrente octava Conceptionis in dicta feria, legi debeat in fine Missae Evangelium feriae ?

Resp. 16 sept. 1865, ad 2 n. 5350: — « Omittatur ultimum Evangelium ».

(1) Ecco un altro decreto analogo: An sonus organi toto rigore possit intermisceri cum cantu, quando in missa solemni seu pontificali integer symbolus in notis, seu in cantu gregoriano et firmo cantatur in choro ?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Marci ad 7. n. 5318: « Affirmative ».

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

Cont. V. p. 8 di q. P.)

—

ARTICOLO VI.

QUANDO LE CHIESE PARROCCHIALI VANNO CONFERITE SENZA CONCORSO

Se di dritto patronato laicale—Ecclesiastico—Misto—Se unite—Di nuova erezione—Nel caso di ozione—Se litigiose—Se di scarso reddito—Se l'editto sia stato due volte proposto—Per desistenza o morte del più idoneo—Per regressum non solutae pensionis causa—Se conferita a chi è presente in Curia—Se il Cardinale Vescovo esistente in Curia ne sia collatore—Se resignate, permutandi gratia—Se devolute.

Se di dritto-patronato laicale—Non si deve la Parrocchia provvedere per concorso ma il presentato dal patrono (come è detto innanzi p. 133 P. I. di q. V.) viene semplicemente esaminato dagli esaminatori sinodali, e, quando è trovato idoneo, riceve la istituzione (1). Questo però è da intendere con alquante limitazioni

1. Se la parrocchia fu una volta di dritto-patronato laicale, e poi, di consenso del patrono, fu unita ad un beneficio di libera collazione.

2. Se il dritto-patronato laicale non compete *ex fundatione, constructione, dotatione, vel donatione; sive etiam ex multiplicatis praesentationibus, per antiquissimum temporis cursum, qui hominum memoriam excedat;* ma si trova nel novero di quei dritti *ex privilegio et consuetudine*, che sono stati rivocati dal Tridentino Sess. XXV c. 9. *Reliqui patronatus omnes.... in totum prorsus abrogata et irrita cum quasi possessione inde secuta intelligantur, beneficiaque hujusmodi, tamquam libera a suis collateribus conferantur, ac provisiones hujusmodi plenum effectum consequantur.*

3. Se vi è pendenza di lite sopra il dritto di patronato o di presentazione, il Vescovo è mantenuto nel possesso di conferire la parrocchia *per concursum* (S. Rota *in una Portugalen. juris praesentandi*, 3 nov. 1599).

4. Se vi ha parecchi o molti che siano *aequaliter praesentati* dal patrono laico, o dai patroni laici, è richiesto allora l'esame *per concursum inter ipsos praesentatos tantum;* ed il Vescovo quello, che avrà giudicato più idoneo, dovrà scegliere; e quello, e non altro, istituire; così la S. C. del C. appo Corrado, Gonzales, Garcia.

Ciò per altro procede fra più presentati *aequales et pares* OMNINO *qualitates habentes*; non così poi se per uno di essi milita la *gratificatio de jure*, e sia e. g. consanguineo del fondatore o del patrono. S. C. C. in una *Papien Rectoriae*, 10 dec 1714 (1).

Ecclesiastico. Anche quando si tratta di questa specie di patronato, la porrocchia non si provvederà per concorso, se questa forma ripugnasse alla istituzione del fondatore ecclesiastico; conciossiachè allora è da osservare la legge, ossia la forma posta in fondazione; a tenore del principio che il S. C. T. fermò nella Sess. XXV. c. 5. *Ratio postulat ut illis, quae bene constituta sunt, contrariis ordinationibus non detrahatur. Quando igitur ex fundatione qualitates aliquae requiruntur.... in beneficiorum collatione eis non derogetur... aliter facta provisio surreptitia censeatur.*

Misto. La S. C. del concilio a 5 Febbraio 1628 emise la seguente dichiarazione: *S. C. Cardinalium Interpretum C. T. censuit in collatione parochialis ecclesiae juris patronatus mixti non requiri formam examinis per concursum* (2). Questa dichiarazione però trova perfetto riscontro *u*

(1) S. C. T. Sess. XXIV c. 18. così soventi volte la S. C. del Concilio.

(1) Piton. de Controv. Patron. Alleg. C. n.12.

(2) Questa dichiarazione viene riferita da Barbosa tra le costituzioni e decreti dopo le sue addizioni al Trattato *de Potestate Episc.*

bi mixtura fuerit aequalis ; se poi *pars Clericorum patronorum fuerit major et praedominans* , allora è da tenere il concorso.

Se unite. 1.° Quante volte ad un beneficio, dignità, collegio, o capitolo trovasi unita una chiesa curata, la vicaria perpetua, se è amministrata da chi non è membro dell'ente morale, non va conferita per concorso; ma a nomina e presentazione di coloro cui è annessa la parrocchia. Se pure si tratti *de Vicariis perpetuis, etiam intitulatis*, non si fa luogo al decreto del Tridentino, che parla di chiese parrochiali, e non di chiese unite. In tali vicarii cui solo è commesso il semplice esercizio, non entra la stessa *ratio legis* che è ne' parrochi. Niun dubio rimane su questo punto, ch' è stato chiaramente deciso da S. Pio V. con la cost. *ad exequendum*, emanata quattro anni dopo la promulgazione del Concilio.—Corrado (l. 3. c. 9. n. 45) aggiunge, aver osservato che nella Dataria Apostolica, per maggiore dichiarazione, si suole, segnatamente nella deputazione di tali vicarii, e nella erezione di tali vicarie, inserire la clausola : *Etiam nullo desuper habendo concursu.* Che anzi il lodato autore (l. c. n. 46) dice: *Haec in tantum procedere , ut si concursus abhibeatur, ubi in praedictis vicariis adhibendus non esset,nulla prorsus sit provisio vicariae inde secuta, ob decretum irritans in Const. Pii V. Neque in hoc casu suffragaretur Episcopo ulla quasi possessio faciendi concursum ; cum enim citata Const. Piana det formam per modum legis generalis cum clausula et decreto irritante , talis quasi possessio nullius est considerationis.* Nè giova in questo caso che colui al quale è stata fatta l'unione, e cui spettava quindi la nomina del vicario, avesse consentito al concorso. Ne dice la ragione Leurenio (For. benef. P. l. q. CXX n. 2.): *Cum per actum talem liberae permissionis, vel mere facultativum, etiam ad mille annos, nihil unquam censeatur de jure suo remittere quod alteri quaeretur juxta doctrinam communem* (Bart.in 1. quominus § *de fluminibus* n. 27).

2.° Se la chiesa parrocchiale è unita ad una dignità o canonicato, e l'unione fosse perpetua, accessoria e fatta di autorità pontificia, non è richiesto il concorso nella provvista della detta dignità o canonicato. Il beneficio curato avrebbe perduta la sua natura e si sarebbe rivestito della qualità del beneficio principale, le cui condizioni perciò deve seguire. Non è lo stesso nel caso di unione fattasi *aeque principaliter*, quando, cioè, *duo beneficia ad invicem uniuntur, ita ut ex duobus fiat unum dumtaxat, uno alteri sua privilegia et bona communicante* (1). Nemmeno *dum curam citra factam talem unionem pertinet ad unum canonicum ratione sui canonicatus.* Di che seguita che quando la cura che incombe a tutto il capitolo, viene trasferita dal Vescovo col consenso del Capitolo ad una dignità o canonicato, sarà d'uopo del concorso nella provvista di tale dignità o canonicato.

3.° Se la cura delle anime in una collegiata appartiene a molti sieno canonici, eddomadarii o partecipanti, perciocchè la cura non è espressamente ad alcuno in modo particolare commessa, non è duopo del concorso nella provvista di detti canonicati ed altri benefici minori. Così la S. C. *in una Neapolit. Hebdomadarii S. Ioannis Maj. 15 Kal. aug. 1560.*

4.° Se la parrocchia è *subiecta seu adnexa monasterio, seu de ejus mensa,* il monastero nomina il rettore; il Vescovo lo conferma, senza farsi luogo al concorso (2).

Similmente se la parrocchiale chiesa è beneficio regolare, ovvero solita di conferirsi a regolari (3).

Di nuova erezione. Concursus non est adhibendus in provisione parochiae de novo erectae , sed pro prima vice libere confert Episcopus,approbatione facta pro-

(1) Corrado l. 3. c. 4. n. 5.
(2) Barbosa de Off. et Pot. Par. p. 19 20.
(3) Barbosa l. c. n. 21.

visi coram examinatoribus synodalibus(1).

Nel caso di ozione. Praesupposito, quod alicubi a tempore, cuius initii non est memoria, parochi ecclesias parochiales pro tempore vacantes optare consueverunt, non esse per Concilium sublatam ejusmodi consuetudinem et in illis parochialibus quae optantur non esse necessarium examen per concursum, respondit S. C. (2). La ragione è chiara: *quia omnes sunt examinati per concursum cum ultimis.* È da notare però che colui, *qui de novo admittitur* dev' essere esaminato *per concursum* (3).

Se litigiose. Se avverso la elezione fatta dall'Ordinario siasi prodotto appello, che, come si sa, milita *in devolutivo*, e così la parrocchia vacante sia divenuta oggetto di una lite; e se uno de'contendenti vi rinunzia, o o se ne muore, allora si è solito di farsi dal Papa la *subrogatio*, giusta la regola della Cancelleria *de collitigantibus.* Quando però il Papa non abbia voluto surrogare il collitigante, che ha rinunziato, o è morto, deve tenersi di nuovo il concorso, a mente della S. C. 23 giugno 1594, che rescrisse in questi termini: *Decretum Tr. c. 19 sess. XXVI, de concursu faciendo super parochialibus, locum habet etiam, quod parochiales litigiosae sint, quando in iis S. Pontifex noluerit collitigantem subrogare.* Se poi entrambi i collitiganti sieno morti, niun dubio che per la provvista della parrocchia si dovrà subito intimare un secondo concorso (4).

Se di scarso reddito. Si tamen adeo exigui reditus, così il Tridentino Sess. XXIV c. 18, *dictae parochiales fuerint, ut totius hujus examinationis operam non ferant,...poterit ordinarius, si pro sua conscientia, cum deputatorum consilio, ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, ceteris tamen, ut supra servatis, adhibere.* Questo episcopale arbitrio, di omettere il concorso nelle parrocchie tenuissime, venne riconosciuto dalla S. Rota appo Pitonio (1). Vuolsi però notare che questo arbitrio, giusta il Sacro Concilio, dev'essere coscienzioso e determinato da serie considerazioni, motivate nella canonica sessione: per modo che sta in principio che pure le parrocchie di scarso reddito si abbiano a conferire mediante concorso.

Se l'editto è stato due volte proposto— Si Episcopus semel edictum proposuit per concursum et ex multis examinatis nullus repertus sit idoneus, licet Concilium non videatur necessario requirere edictum per concursum, fuit tamen tutius judicatum aliud edictum proponi, ut supra; et si nemo comparuerit idoneus, tunc alicui, praevio examine, sine concursu beneficium conferatur. Così la S. Congregazione del Concilio presso Garc. p. 9. c. 2. n. 220.

Per desistenza o morte del più idoneo. Se il più idoneo degli esaminati desiste, nè più aspira alla parrocchia, in ordine alla quale è stato istituito il concorso, può il Vescovo fra gli altri oppositori scegliere il più idoneo, ovvero di nuovo deve istituire un altro concorso? Bisogna distinguere: se la desistenza o morte avesse luogo *ante factam ab Episcopo electionem de magis idoneo*, allora, siccome, *nondum secuta dicta electione*, non è finito il concorso, così *ex coeteris eligendus est melior absque novo concursu:* se poi *post factam dictam electionem*, allora, siccome *per dictam electionem, semel factam*, il concorso è finito, così è d'uopo di un novello concorso: e, per celebrarlo, viene conceduto un nuovo termine che incomincia a decorrere dal giorno della desistenza o della morte, nota all'ordinario (2).

Per regressum non solutae pensionis causa. Nè di concorso, nè di esame è d'uo-

(1) Monacelli Form. leg. pract. T. II. F. II. n. 9.
(2) Garc. p. 9. c. 2. n. 165.
(3) Leuren. For. benef. P. I. q. CCVI. n. 4.
(4) Leuren. l. c. n. 12.

(1) Piton. de Controv. Patron. Allig. V. n. 32. et notant Garz. Conzal. Barbos. Castropal. Pax. Jordan. Ventrigl. Pignatell.

(2) Ita fere statuitur per textum C. Si Clerico de elect. in 6.

po, quando si ottiene la parrocchiale *per regressum*, che secondo il rito curiale, si suole riservare al resignante, e concedere nel caso di non pagata pensione; che possa, cioè, nella stessa parrocchiale resignata tornare liberamente. La ragione è chiara: colui che ritorna, già ottenne tale parrocchia mediante concorso, ovvero altra approvazione (1).

Se conferita a chi è presente in Curia. Basta in tale ipotesi che quel tale venga esaminato e trovato idoneo dagli esaminatori in Roma deputati. La ragione è questa: quando taluno per commissione del Papa viene in Roma esaminato ed approvato, deve aversi *tamquam si fuisset examinatus et approbatus per concursum* (2).

Se i Cardinali Vescovi esistenti in Curia ne sono collatori. Possono conferire le chiese parrocchiali senza concorso; *modo ii, quibus conferuntur, examinentur ab examinatoribus deputatis a Papa, vel ejus Vicario.* (3)

Se resignate PERMUTANDI GRATIA. Nel caso di permuta non è d'uopo nè di concorso, nè di esame, se i beneficii sono curati ed eguali, ed anche se sono curati e poco diseguali. Viene poi richiesto l' esame se il beneficio semplice vuolsi permutare col parrocchiale, ovvero se si tratti di benefici curati notevolmente diseguali per il numero di filiani, ed altre simili ragioni. Si nota che l'esame richiesto ne' detti casi deve farsi *ante resignationem, ne forte postea inveniantur non idonei* (4).

Se devolute—Pel Papa, o anche per altro collatore inferiore al Vescovo, la parrocchiale può essere provveduta in persona di un altro diverso da colui che nel concorso celebratosi sia stato approvato dagli esaminatori e prescelto dall'Ordinario, quante volte il prescelto, fra quattro mesi dal giorno della vacanza non abbia al Papa, o ad altro, cui spetti la collazione, esibito il testimonio dell'Ordinario della sua approvazione e prescelta in ordine alla collazione che si doveva impetrare (1).

(1) Leuren. l. c. n. 15.
(2) Ex declar. S. Congreg. Garg. p. c. 2 n. 160.
(3) Corrad. l. 3. c. 8. n. 11.
(4) Garc. l. c, n. 166.

Casi Morali e Liturgici[2]

Soluzione del 12.° Caso Morale

Publio, rettore beneficiato, per corredare di suppelletili la sua chiesa, vende, senz'alcun permesso, certi attrezzi inutili di sagrestia, certi piccoli oggetti d' oro, recati dai fedeli per voto, e inoltre si fa anticipare, con qualche sconto, da Milziade, la pensione ch' egli deve percepire dal Governo pel suo benefizio, sì nell'anno in corso come nel seguente.

Si chiede:

1.° Quali oggetti appartenenti a Chiese possono alienarsi senz'alcuna venia?

2.° Possono alienarsi i frutti del proprio benefizio?

3.° Che deve dirsi della condotta di Publio?

Al 1.° Quantunque le cose di ecclesiastica proprietà, sieno immobili, sieno mobili, or-

(1) Corrad. l. 3. c. 4. sub. n. 5.

(2) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Di Nola Sac. Vincenzo di Gragnano
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Morgera Sac. Giuseppe Vice-parroco di Casamicciola
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Saletti Dott. Luigi Can.co di Randazzo
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto

Al solo caso liturgico:

Bucciglioni Can.° Gioacchino di Acquapendente.
Carmicio Benefic. Antonio di Mazzara.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Tatulli Angelo di Bitonto: per quello del caso liturgico il Sac. Intino Paolo di Cerignola.

dinariamente parlando, non possano alienarsi senza il beneplacito Apostolico ; (1) e ciò a pena di scomunica, secondo la Estravagante *Ambitiosae, de rebus Ecclesiæ non alienandis,* confermata da Pio IX con la Costit. *Apostolicæ Sedis ;* pure le cose di piccolissimo conto, e rese inutili al servizio divino, è lecito di venderle, purchè, pel denaro ritratto, ne siegua immediatamente la sostituzione. E ciò eziandio senza impetrarne venia dall' Ordinario, del quale è a presumere il consentimento (Berardi, *Prax*, Confess. n. 508). Per consuetudine si possono alienare le suppellettili, anche preziose, di una Chiesa, per comperarne altre parimenti preziose e più utili al servizio divino (D'Annibali, v. 3, n. 93). E si possono altresì vendere quelle cose, che furono donate a qualche Chiesa con la espressa intenzione, che il Parroco o il Rettore di essa potesse a suo arbitrio disporne per la maggiore utilità della medesima. Ed in questi due casi può eseguirsene la vendita senza nè anco la venia dell'Ordinario. A questo modo giudicano S. Alfonso (Th. Mor. c. IV, n. 187), Scavini (L. 3, n. 6 37.), D'Annibali (L. 3, n. 93), Berardi (n. 508.). Le cose poi di qualche momento ; o che, riunite assieme, costituiscano un certo valore, benchè vengano dai canoni appellate *di poco prezzo , res exiguae,* (1) pure non possono alienarsi senza

(1) Abbiamo detto *ordinariamente parlando* perchè sonovi de'casi, ne'quali è lecito senza la venia della S. Sede alienare beni ecclesiastici. Così si possono vendere, 1. nella occorrenza di urgente necessità,o di grande utilità della Chiesa, nè havvi tempo di ricorrere alla Sede Apostolica (Del Vecchio, tom.1, n. 625.). 2. Si possono vendere, impiegandone il valore a beneficio della Chiesa, i beni lasciati a chi è incapace di possederli; come fosse ai Regolari ecc. (S. Alfonso, L 1V, n. 183.). 3. Tutti quelli oggetti, che non si possono conservare, almeno per tre anni, senza deperimento o detrimento notabile, come vesti sacre, arredi, bestie da soma ecc. (Del Vecchio, V. 1, n. 625.). 4. Le terricciuole od altri fondicelli sterili, di pochissimo valore e di nessuna utilità per la Chiesa, come si ha dal Capo *Terrulas,* (12, q. 2) ove espressamente è detto : *Terrulas, aut vineolas exiguas, et Ecclesiae minus utiles, aut longe positas et parvas, Episcopus sine consilio Fratrum, si necessitas fuerit, distrahendi habet facultatem.* Nè a questo Canone *Terrulas* fu punto derogato da Paolo II. con la *Estravagante Ambitiosae,* nè dal Concilio Tridentino (Sess. 25, c. II.) come dichiarò la S. C. del Concilio l'11 gennaio 1596.—Si avverta però che il valore di coteste terricciuole non debbe eccedere quello di scudi 25 di oro, ossia lire 220 italiane ; altrimenti si richiede assolutamente la venia Apostolica, come più volte ha dichiarato la sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari. (In una Faventina 22 maii 1611.—In una Messanensi 29 novembr. 1613.—In una Barensi die 12 april. 1698, ubi dicitur: *Non posse Episcopum concedere facultatem ultra viginti quinque scuta aurea*). 5. Finalmente quando importa necessità di vendere, per soddisfare un debito, pel quale si fa dal creditore istanza presso il magistrato (Del Vecchio, v. 1, n. 225). Ma in tutti questi casi bisogna sempre impetrare licenza dall'Ordinario.

(1) Interrogata la S.C.de'Riti, che cosa debba intendersi per *res exiguae ,* dichiarò doversi stimare tali quegli oggetti, il cui valore non supera i 25 scudi di oro, che equivalgono a 41 e 15 baiocchi della presente moneta romana, ossia lire 220 della moneta italiana (In Favent. 22 mart. 1711). I Vescovi poi non possono, senza beneplacito Apostolico , concedere licenza pel valore maggiore a siffatta somma. Così avendo il Vescovo di Pavia data licenza per la vendita di alberi del valore di scudi 60, la S. C. de'Vescovi e Regolari, il 15 maggio 1610, dichiarò: *Licentiam concessam per Ordinarium pro incisione arborum Ecclesiae, in summa scutorum 60, non sustineri.* Nè vale la consuetudine in contrario , la quale, come altra volta decretò la medesima S. Congregazione: *Non est toleranda* (In Amalphitana, 8 aug. 1665).

Niente poi, assolutamente parlando, che appartenga a Chiesa è lecito di vendere se non per maggiore utilità della medesima,o del pio Luogo. Onde se qualche cosa si aliena, bisogna che al distratto si sostituisca cosa di maggiore utilità. È poi sempre a provvedere che il prezzo della cosa venduta non rimanga per molto tempo nelle mani del Parroco, con pericolo, che, per morte del medesimo, resti la Chiesa priva di quello, che le appartiene (Berardi, Prax. Conf. n. 508.).

la espressa licenza dell' Ordinario ni. (Scavi L. 3, n. 637).

Al 2.° Generalmente parlando, i frutti del beneficio non si possono nè vendere nè comperare senza il beneplacito della S. Sede; quantunque si voglia dire che coteste alienazioni non sieno altro che anticipati pagamenti di alcuni anni. Così la intendono il Navarro, il Parisio, il Lotterio, il Bonacina, il Barbosa menzionati e seguiti dal La Croix (L. 4, n. 1183.). Allo stesso modo ne discorre il Card. De Luca *(De Pensionibus,* disc. 11, n. 10, —e disc. 80, n. 5.), il quale poi è di parere, che la donazione de' frutti del beneficio non richieda la venia Apostolica: *Extinctio Pensionis facta gratis non exigit Beneplacitum, secus mediante pretio.* Il Ventriglia (Tom. 1, annot. II, paragr. 3. n. 42.) è pure di parere, che, in virtù della Costituzione *Ex proximo* di S. Pio V, la pensione non si può nè vendere nè comperare senza la venia della S. S. altrimenti operando, peccherebbesi di simonia, e corrobora la sua opinione con l'autorità dell'Arosio, del Layman, del Suarez, del Reginaldo, e del Barbosa. Se non che il Barbosa (L. 63 Jur. Eccl. univers. cap. II, n. 25.), recando altresì il conforme parere del Bonacina, afferma che il pensionato, senza tema di simonia, possa ad altrui donare o vendere i frutti del suo beneficio, anche per tutta la vita, solo che ne ritenga il titolo. Al che pare che sia concorde una decisione della S. Rota (Part. 12, recent. decis. 397, n. 19.): *Pensionis commoditas exigendae cadit in commercio, recipit hypothecam, et potest libere vendi.* In questo caso la vendita o la donazione dei frutti del beneficio riguarda solamente il miglior comodo del venditore o del compratore, e non il titolo o il diritto alla pensione, il quale titolo e diritto rimane sempre presso il beneficiato, come dichiarò la S. Rota (Part. 15, decis. 8, n. 2.). E ragionevolmente dice il Potestà (Tom. 2, part. 2, n. 1381.), perchè acquistare la pensione o i frutti del beneficio, non è comperare alcun diritto spirituale, ma in vece è la estinzione di un debito temporale, anzi è un anticipato pagamento, con il quale nè si toglie, nè s' inferma il diritto che ha il pensionato alla riscossione dei frutti; ma in certo modo si perfeziona e si compie, conciossiachè chi compra la pensione non compra il diritto, che ha il pensionato ai frutti del beneficio, ma anticipatamente gli soddisfa i frutti, ai quali ha diritto.

Ma concesso pure, che nessun' ombra di simonia siavi in così fatti contratti, egli è pur vero, che la vendita de' frutti del beneficio non può farsi per tutta la vita, e nemmeno per lungo tempo, senza la venia Apostolica. Questo ha dichiarato più volte la S. Sede; e questo eziandio espressamente è decretato nella Costituzione *Ex Proximo* di S. Pio V: *Non possit Pensio vendi aut redimi sine auctoritate Papae.* Ed inoltre, che i frutti della pensione non si possano nè vendere, nè affittare oltre un triennio, desumono altresì dalla Estravagante *Ambitiosae* il Navarro (1), il Lessio (2), il Gargia (3), Ventriglia (4), ed altri.—Benedetto XIV poi fulmina pena di scomunica contro quei beneficiati, che, in qualunque maniera, distraggono per tutta la vita, o per lungo tempo i frutti del loro beneficio: « Vetitum est Beneficiatis sub poena excommunicationis ipso facto incurrendae, et nullitatis actus, vendere, ac distrahere redditus suorum beneficiorum ad vitam, vel in longum tempus, recepta ab emptore per unam, vel per plures solutiones pecuniarum quantitate, quam ipsi beneficiati per spatium ejusdem temporis, vel totius vitae probabiliter consequi potuissent » (Benedict. XIV Const. 29, Tom. I, Bullar., *Universalis Ecclesiae*).

Al 3.° Da quello che su innanzi abbiamo detto, torna chiaro, che se gli oggetti, che Publio raccoglie ed aliena, sono di poco conto, a mo' di esempio di un 20 a 25 lire,

---

(1) Consil. *de Rebus Eccl.*.—
(2) *De just. et jur.* L,2, c. 35, n. 122.—
(3) *De benef.* par. 2.cap. 1, n. 37.—
(4) F. 1, annot. 1, n. 291

noi siam di credere che lecitamente lo faccia, purchè intenda di eseguirne subito la restituzione; perchè si presume il favorevole consenso dell'Ordinario. Anche lecitamente aliena cotesti oggetti se per avventura gli fossero stati donati con la espressa licenza di poterli vendere, per sostituirne altri di maggior decoro ed utilità della Chiesa. Nel primo caso poi se gli oggetti ammanniti da Publio costituiscono una certa somma, male opera vendendoli, senza prima impetrarne licenza dall'Ordinario, il quale può concedergliela sino al valore di lire 220 italiane; richiedendosi, se fosse di più, la venia Apostolica. Nel secondo caso poi, qualunque fosse la somma in risultato, Publio lecitamente aliena, anche senza la venia dell'Ordinario; benchè non debba reputarsi affatto inappuntabile la sua condotta pel poco riguardo serbato col suo Vescovo, eseguendo un contratto di qualche valore, senza prima intendersi con lui.—Qui poi non vogliamo tralasciare di porre in sull'avviso i Rettori di Chiesa, che, eseguendo di cosiffatte piccole vendite, non vadano oggetti sacri e benedetti, che servirono al culto divino, addetti poi ad usi profani.

Ma Publio si fa anticipare da Milziade, anche con qualche sconto, la pensione che deve percepire dal Governo pel suo beneficio, sì nell'anno in corso, come nel seguente: Opera egli bene?

È indubitato che le pensioni concedute dal governo, dopo usurpate le ecclesiastiche proprietà ai Vescovi, ai Parrochi, ai Canonici, quantunque prima che fossero state accettate dai beneficiati, non erano beni ecclesiastici, pure fattane l'accettazione, divennero tali, e tengono luogo de' frutti del beneficio. In questo senso diede due rescritti la sacra Penitenzieria, riferiti dal Gury (L. I, n. 563=e vedi Berardi *Prax. Confess.* n. 506.). Ora è vietato dai sacri canoni fittare i fondi del beneficio con anticipato pagamento, perchè così fatta locazione non sia di nocumento nè al successore nel beneficio, nè al beneficiato medesimo; laonde il Tridentino decreta: *Magna Ecclesiis perniciem afferre solet, cum earum bona, repraesentata pecunia, in successorum praejudicium aliis locantur. Omnes igitur hæ locationes, si anticipatis solutionibus fient,* (1) *nullatenus in præjudicium successorum validae intelligantur, quocumque indulto aut privilegio non obstante; nec hujusmodi locationes in Romana Curia, vel extra eam confirmentur* (Sess. 25, c. II.). Col farsi dunque Publio anticipare da Milziade, ed altresì con qualche sconto, la sua pensione, compie una perfetta vendita de' frutti del suo beneficio, a scapito non solamente del suo successore, cui andranno dovuti i frutti dal giorno della morte di Publio; (2) ma eziandio di sè medesimo; perchè, oltre di aver dovuto egli pagare uno sconto, per l'eseguito contratto con Milziade, potrà avvenire, che, pel rimanente dell'anno e pel seguente, gli manchino i mezzi di poter vivere con decoro e decenza come i sacri canoni richiedono, e come ad un rettore beneficiato si conviene.

Riprovevole è dunque la condotta di Publio, facendosi anticipare da Milziade la pensione, che gli deve il governo, pel suo beneficio.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

Soluzione del 12.° Caso Liturgico

Cirillo parroco si fa lecito di celebrare i funerali nei giorni consentiti *praesente corpore*, quand'anche il cadavere, per ordine dell'autorità civile, sia non presente in chiesa ma trasportato in luogo non sacro. Si fa pur lecito di celebrare nei giorni di rito doppio

(1) Allo stesso modo ne parla il Diritto Canonico: Anticipatae solutiones in locationibus Ecclesiae tollendae. — Cap. *Deprecationis*, 10, q. 1; e c. 2. *De Precariis*.)

(2) *Si obierit Beneficiatus, fructus nondum exacti de jure communi spectant ad successorem in Beneficium, et quidem etiamsi cesserit dies eorum solutionis vivente adhuc Beneficiato.* (S. Rota in Burgen. *Canonicatus super fructibus*, 28 junii 1745.). E vedi, per la migliore intelligenza del presente caso, Monit. Eccl. v. 2, part. 3, pag. 178 e 179.

i funerali del 3.°, 7.° e 30.°, e altresì gli anniversarii, senza che il defunto abbia così disposto per testamento ; ma solo per soddisfare alle richieste dei parenti o degli amici.

Si chiede : Opera bene Cirillo ?

La sacra Liturgia permette la celebrazione dei funerali in tutti i giorni, consentiti *praesente corpore*, anche quando il cadavere non trovisi presente in Chiesa (1). Così, supplicata la Santità di Pio VI dal Gran Duca di Toscana a voler permettere nei suoi Stati la celebrazione di una messa solenne di requie ne' giorni anche festivi di precetto e di rito doppio di 2.ª classe, unitamente a tutte le funebri ritualità e preghiere, che soglionsi fare e recitare *in die obitus*, quantunque il cadavere non fosse presente in Chiesa, la medesima S.S., udito il parere di una particolare Congregazione all' uopo eletta, « *Petitam facultatem, de qua agitur, benigne concessit* etsi cadaver tumulatum non fuerit, sed ea, qua decet, religione, servetur in loco decenti proximiori Ecclesiae, apposito tamen in Ecclesia, lodicis, seu nigri panni signo ab eo diverso, quod in anniversario adhibetur, ut fideles intelligant, missam hisce diebus offerri in expiationem animae illius defuncti, cujus corpus traditum terrae adhuc non fuit, et Ecclesiae precibus etiam proprias adiungant» (25 april. 1781 in Florentin. — 4253). Che poi il presente decreto riguardi non la sola Etruria, ma la Chiesa universale, è chiaro dalla seguente risoluzione della S. C. dei Riti, la quale, interrogata : « An pro defuncto sepeliendo ad vesperam ob aliquam rationabilem causam, dici possit aliqua hora matutina Missa *de Requiem*, iisdem diebus, quibus locum habet, corpore praesente ? » Rispose : « Si cadaver sit insepultum, licet non praesens, *detur decretum in Florentin.* 25 *april.* 1781. Si vero terrae traditum, celebrari poterit una Missa cantata ut in die obitus, dummodo non sit dupl. 1.ae vel 2.ae classis, aut festivum de precepto » (7 sept. 1816 in Tuden.—4376).

Ma che è a dire se il cadavere non solamente non è presente in Chiesa, ma per ordine dell'autorità civile, si trova in luogo non sacro ? Come opera Cirillo celebrando i funerali, come ne' giorni consentiti *praesente corpore*?—Nel testè enunciato decreto del 25 aprile 1781, col quale è conceduto di potersi celebrare i funerali, consentiti *praesente corpore*, anche quando il cadavere non è presente in Chiesa, sono a rimarcare le parole : *etsi cadaver tumulatum non fuerit, sed ea, qua decet, religione, servetur in loco decenti proximiori Ecclesiae.* Dunque quando il cadavere non è religiosamente serbato in luogo decente e prossimo alla Chiesa, non è permesso celebrarne i funerali ne' giorni consentiti *praesente corpore*. Ciò è confermato dall'altro decreto della S. C. de'Riti del 27 agosto 1836 ; la quale, essendo stata interrogata: « Quum per leges municipales, cadavera domo efferre non liceat, nisi transactis horis 24 ab obitu, quaeritur utrum liceat Missam *de Requiem* de mane celebrare, jam insepulto cadavere, diebus quibus non licet, nisi praesente corpore, uti erui posse videtur ex decreto S.C.R. sub numero 4253 in Florent. ? » Rispose : *Negative* (Die 27 aug. 1836 in Veronen.—4633) Dunque male per questa parte opera Cirillo.—Che se poi, per divieto dell'Autorità civile e per ragionevole causa, il cadavere non si può esporre in Chiesa, ma è religiosamente custodito in luogo alla medesima più vicino, Cirillo, ottemperando a qnello, che in questi casi prescrive la S. C. de' Riti, può celebrarne i funerali anche ne' doppi di 2.ª classe ; ma non mai in quelli di 1.ª classe non solenniori, consentiti solamente *praesente corpore*. Eccone il decreto : « Ubi cadaver ob civile vetitum, aut contagiosum morbum, vel aliam gravem causam in Ecclesia nequeat exponi,

(1) *Praesente corpore* si può celebrare il funerale anche nei giorni doppii di 1.classe, che non fossero de' solenniori, e che si celebrano con molta pompa, ed in quelli di 2. classe. Ciò non è permesso, quando il cadavere trovasi assente, quantunque non seppellito. (S. R. C. 23 maii 1603, Egitan.—2. sept. 1741, Aquen.—1. sept. 1838 Eysteten.)

Missa celebrari poterit etiam in dupl. 2.ae class. In Ecclesia tamen apponatur signum ex nigro panno, secus ac pro Anniversario in more sit, et cadaver servetur in loco decenti proximiori Ecclesiae. » (S. R. C. 22 martii 1862 Palmae in Balear.).

Cirillo ha pure in costume di celebrare nei giorni di rito doppio i funerali del 3°,7°,30° ed anniversario, non per disposizione de'defonti, ma a richiesta dei parenti e degli amici. Che è a dire di questa pratica?

Se Cirillo, ad istanza degli amici e parenti del defiunto, celebra i funerali, come innanzi, in giorni di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe anche non festivi, ed altresì in giorni di rito doppio maggiore, opera malissimo, perchè contravviene a quello,che è prescritto dalla Rubrica. Se poi li celebra in giorni di rito doppio minore, opera bene, perchè si attiene ai decreti della S.C. de' Riti, che lo permettono e che qui ricordiamo:

« Missae in die 3ª, 7ª, 30ª, et Anniversaria ad instantiam vivorum celebrari possunt in duplici minori, hac conditione, dummodo sit dies vera anniversaria a die obitus; si vero mors sequatur post occasum solis, et ante mediam noctem, dies anniversaria computari potest a die ipsa obitus. vel a sequenti iuxta diversam Ecclesiarum consuetudinem; nec possunt anticipari vel transferri in duplici si cadant in diem impeditam » (S. R. C. 21 julii 1855 in Veron. ad 1, 2 et 3).

« An ad celebrandam Missam de requie in duplici non impedito diebus tertia, septima et trigesima requiratur quod defunctus sic ordinaverit in suo testamento, ut innuunt aliqui auctores, vel potius sufficiat voluntas consanguineorum, amicorum, vel testamento executorum? — Resp. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam, dummodo sermo sit de Missa cantata » (S. R. C. 22 mar. 1862 Palmae in Balearibus ad 2).

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

Proposta del 14°. Caso Morale

Rerta e Rodrigo concubinarii chiedono di sposare innanzi alla Chiesa e mettere in regola la propria coscienza; ma non sono esauditi da Giunipero lor parroco, il quale richiede innanzi tutto la formalità civile, che non può effettuarsi, dal perchè si oppongono i genitori dello sposo ancor minorenne.

Si chiede:

1°. La formalità civile deve richiedersi sempre dal parroco, prima di benedire il matrimonio?

2°. Che deve fare il parroco quando i genitori degli sposi non prestano il loro consenso?

3°. Che deve dirsi della condotta di Giunipero?

Proposta del 15°. Caso Liturgico

Fulvio sacerdote adopera certe formole di benedizioni contenuti in un *Vade mecum*, che non si trovano nel Rituale.

Si chiede:

1° Possono usarsi le formole di benedizioni non contenute nel Rituale Romano?

2°. Come devono benedirsi quegli oggetti, per cui non si ritrovi una determinata e legittima formola?

QUESITI A PREMIO

INTORNO LA ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI

Istruire e formare i fanciulli alla religione e alla pietà è opera, quant'altra mai, necessaria, sopratutto nei tristi tempi che volgono. Sgraziatamente però non manca tra il Clero chi reputa quest' opera o di secondaria importanza, o troppo umile perchè possa reclamare la seria occupazione di un Sacerdote.

Facciamo appello allo zelo illuminato dei nostri Confratelli perchè vogliano rispondere con solide prove ai seguenti quesiti:

1.° Quanta sia la importanza di attendere oggidì alla religiosa istruzione dei fanciulli, e quanto sia nobile questo ministero.

2.° Quanta obbligazione corra al Clero di applicarvisi con ogni diligenza.

3.° Qual sia il metodo più efficace e quali i mezzi più acconci per conseguire tale scopo.

Un premio di L. 50 con una grande eleografia sarà sorteggiato fra coloro che manderanno, non più tardi del 15 agosto prossimo, le risposte ai predetti quesiti, confortate da solide prove, e con molti pratici avvedimenti, adatti ai tempi nostri. Una o più dissertazioni verranno pubblicate nel nostro giornale, coi nomi di tutti i disserenti.

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Svincolo dei beni d' una cappellania; oneri che vi gravano e quota di concorso—Alla quota di concorso sono soggetti tanto gli enti ecclesiastici soppressi colla legge del 7 Luglio 1866, quanto quelli che furono colpiti dalla legge successiva del 15 agosto 1867.

Il godimento della dote di un beneficio, sia proprio, sia improprio, costituisce un vero usufrutto formale.

L'investito di una cappellania laicale, che essendone insieme patrono abbia collo svincolo ottenuto la piena e libera proprietà dei beni, che ne costituivano la dotazione, non deve più soddisfare su di essi la quota di concorso al Fondo per il culto.

Esso, inoltre, non è più obbligato civilmente al servizio ecclesiastico, pel quale perciò resta immune da ogni mezzo coattivo.

Tanto meno è dovuta la quota di concorso, se l' usufrutto in natura vogliasi riguardare sotto la forma di un assegno pecuniario (Cassaz. di Roma, Sent. 8 luglio 1882 — Fondo pel Culto e Bua Sircana—Boll. del Cont. An. VI, Par. II, pag. 198).

Una cappellania addetta per sacro patrimonio va esente da soppressione?—Se il patrimonio di una cappellania può addirsi accidentalmente e temporaneamente a sacro patrimonio del cappellano, non si ha per questo una fondazione di patrimonio sacro esente dalla soppressione, ed il patrono può quindi rivendicare interamente i beni (Cassaz. di Roma 1 mar. 1882—Percuoco e Finanze e Parroco di S. Lucia a mare— Boll. del Contenz. An. VII, Par. II, p. 1).

Il possessore di una cappellania ha diritto allo svincolo?— Le leggi eversive hanno rispettati i diritti quesiti dei possessori di cappellanie laicali soppresse, ma non li hanno accresciuti nè trasformati nel diritto di svincolo dei beni.—Il diritto di svincolo che non era di certo compreso nel giuspatronato, fu conceduto dalle nuove leggi, ma soltanto in favore di coloro, i quali al momento della soppressione si trovavano avere le qualità necessarie per esercitare il diritto di patronato sia attivo, sia passivo, dato che in tale momento fosse avvenuta la sola vacanza delle cappellanie. Quindi, la qualità di possessore non dà diritto allo svincolo, ed il possessore può solo svincolare in quanto abbia anche qualità di patrono attivo e passivo attuale della cappellania (Cassaz. di Roma 12 giu. 1882—Antonelli e Cappelletti—Boll. del Contenz. l. c. p. 2).

La condizione di trasformazione dell'ente morale nel caso d'ingerenza governativa e la soppressione—I beni degli enti morali soppressi, in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, si devolvono allo Stato quand'anche nell'atto di fondazione trovasi espressa non la condizione di riversibilità, ma quella di trasformazione dell'ente nel caso d'ingerenza di qualsiesi magistrato ecclesiastico o secolare (Cassaz. di Roma, 10 agosto 1882—Congr. di carità di Mistretta e Demanio—Boll. del Contenz. l. c. p. 4).

Opera pia istituita erede—La istituzione in erede di un' opora pia, fondata direttamente col testamento, è valida (Cassaz. di Roma 14 nov. 1882—Podestà, Viale e opera pia Della Casa—Boll. del Contenz. l. c. p. 7).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1883)

Il B. Salvatore da Orta—Con risoluzione della S. C. de' Riti del 9 dicembre 1882, confermata da S.S. il dì 14 del detto mese, sulla causa del B. Salvatore da Orta se la si potesse riassumere nello stato e nei termini, in cui si ritrovava, fu decretato: *Resumatur causa in statu et terminis.*

Il Ven. Fr. Stefano Bellesio—Sulla causa del Ven. Servo di Dio Stefano Bellesio, al dubbio: « An costet de validitate processuum tam Apostolica, quam Ordinaria auctoritate constructorum; testes sint rite ac recte examinati, et iura producta legitime compulsata, in casu et ad effectum, de quo agitur?»—La S. C. de' Riti il dì 29 giugno 1882 emanò il seguente decreto, approvato da S. S. il dì 3 agosto dello stesso anno: « Affirmative, seu constare: facto verbo cum « Sanctissimo pro sanatione ad cautelam de- « fectus tam processus Apostolici Praenestini « super virtutibus et miraculis in specie, ob « expletum officium Notarii adiuncti a Iacobo « Coccia, qui antea examen subierat uti testis; « quam attestationis Fr. Nicolai Melchiorri, « testis XXV processus ordinarii romani, ob « non repetitum eius examen in processu A- « postolico ».

La ven. Maria dell' Incarnazione—Sulla causa della ven. serva di Dio Suor Maria dell' Incarnazione, al dubbio: « An sententia a Rev.mo Archiepiscopo Quabecensi lata super cultu praefatae ven. Servae Dei non exhibito, seu super obedientia praestita decretis s. m. Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur » — La S. C. de' Riti il dì 9 dicembre 1882 emanò il seguente decreto, confermato da S.S. il dì 14 detto mese: *Affirmative, seu sententiam esse confirmandam.*

Cardinali defunti—Il dì 24 febbraio u. s. si addormentò nel Signore l'E.mo Card. Ignazio do Nascimento Moraes Cardoso Patriarca di Lisbona. Era nato a Murca, ar-

chid. di Braga il dì 20 dicembre 1811; fu preconizzato Vescovo di Faro il 1863 e promosso al Patriarcato di Lisbona il 23 aprile 1871. Nel Concistoro del 22 dicembre 1873 fu dalla s. m. di Pio IX creato e pubblicato Cardinale del titolo de' Ss. Nereo ed Achilleo.

Il dì 31 u. s., dopo lunga e penosa malattia cessò di vivere in Roma l'E mo Card. Pier Francesco Meglia del titolo de' Ss. Silvestro e Martino ai Monti.—Era nato in S. Stefano al mare (Dioc. di Ventimiglia) il 3 nov. 1810 e dalla Santità di n. S. venne creato e pubblicato Cardinale il dì 19 sett. 1879. Apparteneva alle Congrazioni dei Vescovi e Regolari, di Propaganda, della Cerimoniale e della Cencistoriale. Nella carriera diplomatica, e specialmente come Nunzio Apostolico a Parigi, rese lunghi ed importanti servigi alla S. Sede.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre, per mezzo dell' Elemosineria Apostolica, ha fatto distribuire ai poveri di Roma nella ricorrenza di Pasqua la somma di L. 12, 000.—Sui primi di questo mese un gruppo di cattolici torinesi e piemontesi recossi in pellegrinaggio a Roma. Il S. Padre li ricevè benignamente e tenne loro un interessante discorso in cui manifestò il suo dolore per la morte repentina del dotto, operoso e zelante Arcivesccovo di Torino, ed aggiunse preziosi ammonimenti per la gioventù.—La 2.ª Domenica dopo Pasqua la Società primaria romana per gl'interessi cattolici fu ricevuta dal S. Padre, il quale diresse a quella eletta udienza un eloquentissimo discorso.—Con biglietto della Segreteria di stato Mons. Averardi, già uditore della Nunziatura a Madrid, è stato nominato uditore della Nunziatura a Parigi.—Con altro biglietto della medesima Secreteria Mons. Domenico Ferrata è stato nominato sotto-segretario della S. C. degli Affari ecclesiastici straordinarii. — Sabato Santo nell' Arcibasilica di S. Giovanni Laterano in Roma il Card. Monaco La Valletta ha amministrato il battesimo ad una intera famiglia di ebrei, composta di cinque persone.—In Bergamo é stata presentata al Prefetto della Provincia una protesta firmata dalla più gran parte dei padri di famiglia, contro la propaganda ereticale, che ivi ha turbata la pace domestica e la pubblica tranquillità.—È morto Mons. Luigi Pistocchi Vesc. di Comacchio.

In Rumania sta per ristabilirsi dalla S. Sede la Gerarchia Cattolica. Sarà elevata a Sede Metropolitana il Vicariato Apostolico di Bukarest con due Suffraganei in Moldavia ed in Valacchia.—È morta in Turchia un eroica suora di carità, Suor Teresa, superiora dell'ospedale francese di Faxim. Anche il Consigliere di stato turco Nouriam Effendi, in una lettera al console francese di Costantinopoli, ha tributati alti elogii alla estinta.—Mons. Polo, Vesc. di Ayacucho nel Perù, è stato ucciso al momento in cui s'interponeva, durante una sedizione popolare, per evitar sangue.—I Certosini hanno fondata, verso l'estremità del deserto della grande Certosa una scuola di sordomuti.—Molti cattolici hanno diretta una petizione al Card. Guibert Arciv. di Parigi allo scopo di ottenere dalla S. Sede che S. Vincenzo de'Paoli sia dichiarato patrono di tutte le opere di carità, come S. Tommaso d'Aquino è dell' insegnamento cattolico. Il detto Arcivescovo ha deciso d' invitare i suoi colleghi nell'Episcopato ad unirsi a lui per la domanda a farsi alla S. Sede.—Il S. Padre ha inviato a Mons. Goold Arciv. di Melbourne (Australia) un magnifico quadro della Madonna in mosaico, perchè servisse per la lotteria aperta a benefizio della fabbrica di quella Chiesa.—Un nuovo monastero di Benedettini, nel posto militare del Fort Augustus in Iscozia in meno di sette anni si è portato a compimento con la spesa di 50. 000 sterline offerte da'fedeli. Il S. Padre ha eretto il Monastero in Badia immediatamente soggetta alla S. Sede. — In Russia si è pubbligato uno scritto contro l'Enciclica *Grande munus* di Leone XIII. Mons. Stressmayr, Vesc. di Bosnia e Sirmio, lo confuta trionfalmente in una stupenda pastorale.—A Costantinopoli si avverano molti prodigii per la invocazione di N. S. di Lourdes. È numerosissimo e continuo il pellegrinaggio di turchi alla Chiesa, dove si venera questo titolo di Maria SS.—L'Arcivescovo di Parigi ha proibita la lettura del periodico: *Il liberatore delle anime del Purgatorio*.—In Varsavia (Polonia) si stanno costruendo, a spese de' fedeli, altre nuove Chiese cattoliche.—I trappisti espulsi dalla Francia han comprato in Cina, presso Pekino, una terra per edificarvi un nuovo monastero. Tutti i Vicarii Apostolici della China riuniti in concilio, hanno sollecitata questa nuova fondazione.—Sono morti: Mons. Andrea Colmayr, principe Arciv. di Gorizia, lasciando tutte le sue sostanze al Seminario; Mons. de Urquinaona y Ridot Vesc. di Barcellona; Mons. O' Connor Vesc. di Ballarat in Australia; Mons. Calderon Vesc. di Bedona e Vicario Apost. di Fou - Kien in Cina; Mons. Pinsonnault Vesc. titol. di Birta nella Mesopotamia; Mons. Quinlan Vesc. di Mobile nella Nuova Orlèans.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Acheruntina. Super dispensatione sponsalium—15 Lugl. 1882—*Per summaria precum*—Pietro celebrò gli sponsali con Grazia, colla condizione che il matrimonio sarebbesi effettuato dopo il servizio militare che egli dovea compiere. In questo mentre *etiam carnaliter eam cognovit*. Reduce dalla milizia, venne a sapere che Grazia non erasi mantenuta onesta. Di che sdegnato, contrasse nuovi sponsali con Maria e con questa si legò pure con la formalità civile, apparecchiandosi a celebrare il matrimonio ecclesiastico.

Saputo di ciò Grazia, interpose subito l'impedimento degli sponsali presso la Curia. La quale, chiarita la verità de' medesimi e la deflorazione susseguitane, e chiarito altresì che era falsa l'accusa delle nuove incontinenze di Grazia, diè ragione a questa, con ritenere l'impedimento.

Ma Pietro, non ismarrendosi di animo, si rivolse al S. Padre, implorando la dispensa dall'impedimento degli sponsali *in forma pauperum*. La S. C. scrisse all' Ordinario perchè riferisse : « An, stante civili vinculo, quo orator impeditur quominus sponsalium fidem servare possit, non expediret rem componere per pecuniariam compensationem, praestandam iuveni deceptae ». Il Vescovo rispose non aver voluto Grazia accontentarsi pel compenso pecuniario, offerto da Pietro, di L. 200.

La S.C., considerata maturamente la cosa, il dì 15 luglio 1882, rescrisse : *Solutis libellis 200 favore sponsae, pro gratia, facto verbo cum SS. mo.*

Corollario:—In forza del Cap. *Quemadmodum de iureiur.*, gli sponsali possono sciogliersi non solo per mutuo consenso, ma altresì per qualche giusta causa, anche riluttante l' altro sposo. Ed è forte e giusta causa il legame civile, che si fosse contratto con altra persona, il quale renderebbe impossibile il matrimonio coi primi sposi. In tal caso, ricorrendosi per la dispensa al S. Padre la si otterrebbe senza meno (V.Mon.Part.I,pag.67).

II. Iurispatronatus—12 Agosto 1882—Nella Chiesa collegiata di T. due prebende canonicali erano di giuspatronato laico, di cui una si apparteneva al Duca P., l'altra al Municipio del luogo. Il Vescovo e i patroni si contendevano il dritto di presentare. Ma il Decano della Collegiata, opportunamente mosse il dubbio se, dopo l'incameramento de' beni di quella Chiesa, fatto dal Governo nel 1867, per cui fu lasciata una semplice pensione vitalizia a' prebendati che vivevano in quel tempo, pei beneficii che venissero a vacare e sarebbero spogli di prebende, dopo il tempo della soppressione, rimanga o pur no inalterato il diritto di presentazione ai patroni.

Questo interessantissimo quesito fu sottomesso al giudizio della S.C., la quale il dì 12 agosto 1882, dopo maturo esame, al dubbio : *An et cui competat ius praesentandi in casu*—rispose : *In casu, de quo agitur, negative in omnibus.*

E però resta fermo :—a) I beneficii, le cui prebende furono incamerate dal Demanio, non vanno più soggetti al diritto di patronato. Imperocchè : « Amittitur iuspatronatus, si Ecclesia totaliter destruatur, vel etiam dos et

reditus penitus deficiant, neque reviviscet, licet Ecclesia rursus aedificetur, vel dotetur, nisi prior patronus ad reaedificandum vel dotandum concurrerit» (Engel. lib. 3, tit. 3, n. 26).—b) E ciò sopratutto se la perdita del beneficio sia avvenuta per oscitanza de' patroni, i quali hanno l'obbligo di vegliare sulla Chiesa e sui beni di essa, *ne male alienentur aut dilapidentur*.—c) E nel caso si è avverata tale oscitanza ; giacchè i patroni, giusta le facoltà della S. Penitenziaria del dì 13 giugno 1868 , poteano riscattare dal Governo i proprii beneficii e rivalersi del prezzo con la temporanea sospensione o diminuzione dei pesi (V. *Mon.Eccl.*Vol.I,p.238—V.II.Par.III.p.121).

III. Dispensationis. —16 Dic. 1882—*Per summaria precum*—Il chierico Marcello d.C.d. G. chiese al S. P. di essere promosso ai sacri ordini, non ostante una luttuosa infermità di occhi, detta *iperastesia*, che costringevalo ad astenersi da ogni lettura, e lo rendeva impotente di recitare il divino officio : della quale infermità per altro avea speranza che appresso, col mezzo di assidue cure, potrebbe in tutto o in parte guarire. Il suo Provinciale convalidò la dimanda col suo suffragio , attestando : « in Austriae et Galliae Collegiis, vel grammaticae docendae, vel convictorum contuberniis praepositum, ubique semper ingenii laudem cum religiosae vitae virtutibus coniunxisse ».

La S. C. considerando lo stato religioso del postulante, la sua età innoltrata di 33 anni, la speranza di una parziale o totale guarigione, la sua esemplare condotta, e considerando che altre volte ancora si è concessa in simili casi dispensa simigliante(come quella del dì 20 marzo 1880 *in Geneven)*, il dì 16 dicembre 1882 benignamente rescrisse :

Attentis etc. Pro gratia, cum facultate oratori celebrandi missam votivam B.M.V.et obligatione adsistentiae alterius Sacerdotis vel Diaconi, commutato onere divini officii in alias preces a proprio superiore determinandas, facto verbo cum SS.mo.

IV. Segovien. Canonicatus doctoralis—9 Sett. 1882—Il Vescovo di Segovia nella Spagna si rivolse alla S. C., chiedendo la risoluzione del seguente dubbio:

An ad concursum , pro canonicatus doctoralis provisione , qui in utroque iure gradum licentiatus vel doctoratus obtinuerunt, dumtaxat admittendi sunt, vel potius illi quoque qui licentiam vel lauream doctoris in solo iure canonico consecuti sunt, convocari valeant in casu.

E la S. C. il dì 9 settembre 1882, dopo matura discussione, risolse: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, et amplius.*

Donde si raccoglie che per essere ammesso al concorso della prebenda dottorale non è necessaria la laurea *in utroque iure*, ma basta quella *in solo iure canonico*, o anche la licenza nel medesimo.

V. Concursus.—9 Sett. 1882.—Per morte de' titolari vacarono nel 1879 due beneficii curati in T., di cui uno era l' Arcipretura della chiesa collegiata e matrice del luogo. Indetto il concorso dal Vescovo, si presentarono il sac. Ferdinando per l'Arcipretura, e il sac. Filippo per l'altra parrocchia. Amendue furono esaminati nel medesimo giorno e sulla stessa materia; ma Filippo conseguì la piena approvazione ed ottenne dopo quindici giorni la istituzione ; Ferdinando poi ebbe questo voto dagli esaminatori : « Constitutum esse in aetate 59 annorum completorum, moribus et prudentia quadam imbui : quoad *doctrinam* vero *vix approbari posse ;* hinc attentis potius ceteris qualitatibus, eum *idoneum iudicamus*, ac Episcopo renunciamus.»

In vista di siffatta relazione, e per ciò che conosceva il Vescovo delle qualità di Ferdinando, differì l'Ordinario a dargli la istituzione. Di che quegli mal

soddisfatto fece vive istanze perchè si conferisse a lui, come all'altro sacerdote, il benefizio ; ma, non essendo stato esaudito, fè ricorso alla S. Sede, cui furono trasmessi gli atti del concorso.

La S. C. , dopo aver commesso ad un Consultore l'accurato esame di questi atti, e dopo averne udita la relazione, il dì 9 settembre 1882 propose a risolvere i seguenti dubbii :

I An constet de mala relatione examinatorum in casu. Et quatenus affirmative ;

II An deveniendum sit ad novum concursum, vel potius Archipresbyteratus adiudicandus sit sacerdoti Ferdinando in casu.

E risolse: *Ad I Affirmative et amplius.—Ad II Fiat novus concursus coram aliis examinatoribus.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Al solo Vescovo si appartiene il giudizio del più degno tra gli approvati nel concorso per le parrocchie: « Episcopus eum eligat, quem ceteris magis idoneum iudicaverit ». Così il Tridentino (Sess. 24, c. 18). « Renunciare digniorem inter approbatos solius iudicio Episcopi commissum est ». Così Bened. XIV (De Syn. Dioec. l. 4, c. 8, n. 6).—b) Di qui nasce che pel concorso non si compie l' atto della collazione, ma solo si dispone e prepara, giusta l'insegnamento del Reclusio: « Concursus actum collationis nec perficit nec consumit, sed ad illum *disponit et praeparat* » (*De Concursibus*, p. 2, t. 5, n. 46.).—c) Quando un solo è il concorrente , neppur questi ha un diritto certo , dopo il concorso, a pretendere la parrocchia; giacchè tutta la sostanza dell'atto della collazione dipende dal giudizio e dalla giurisdizione del Vescovo. Il Vescovo però, secondo insegna il Card. De Luca, quando un solo concorre, deve aver maggiori e più gravi ragioni per escluderlo: « Maiores et graviores requiruntur rationes ad ipsum excludendum » (*Theatr. veritatis et iustit.* disc. 70, n. 19, 17).—d) Giusta il Tridentino (Sess. 24, c. 18), il giudizio degli esaminatori deve estendersi cumulativamente sull'età, sui costumi, sulla dottrina, sulla prudenza e sulle altre qualità necessarie per ben governare la Chiesa vacante.—e) Nel caso, il sac. Ferdinando fu trovato manchevole in tutto: nella dottrina, per aver commesso errori madornali di lingua e di scienza nella soluzione dei casi, e per aver scritta una omelia veramente orribile, senza senso, senza nesso, senza grammatica ; nei costumi, per aver soverchiamente favorito un nipote concubinario ; nella prudenza , per aver prodotte dissensioni e discordie molte e gravi in un piccolo monastero di monache ch'egli dirigeva nello spirito. Per le quali ragioni, giustamente la S. C. lo escluse affatto dal beneficio, ed ordinò un nuovo concorso con novelli esaminatori che giudicassero con maggiore imparzialità.

S. Congregatio Indulgentiarum

I.

Rescriptum quo concessa est Indulgentia tercentorum dierum pueris operam litteris daturis qui recitent orationem adnexam.

BEATISSIME PATER.

Franciscus Cassidii S. I. Rector Collegii Beaumont (Windsor) in Anglia ad pedes S. V. provolutus, pro sequenti oratione, quae omnibus pueris et iuvenibus, litteris operam daturis, recitanda proponetur aliquam Indulgentiam humillime petit.

Et Deus etc.

Consecratio studiorum in honorem Immaculatæ Conceptionis B. M. V.

Sub patrocinio tuo, mater dilectissima, et invocato Immaculatae Conceptionis

Tuae mysterio, studia mea laboresque litterarios prosequi volo: quibus me protestor hunc maxime ob finem incumbere, ut melius divino honori Tuoque cultui propagando inserviam.

Oro te igitur, mater amantissima, Sedes Sapientiae, ut laboribus meis benigne faveas: ego vero quod iustum est, pie libenterque promitto quid quid mihi boni inde successerit, id me Tuae apud Deum intercessioni, totum acceptum relaturum. Amen.

Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII in Audientia habita die 18 Novembris 1882 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus pueris et iuvenibus litteris operam daturis orationem, uti supram propositam, corde saltem contrito ac devote ricitantibus, Indulgentiam tercentorum dierum semel in die lucrandam benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis Die 18 Novembris 1882.

AL. Card. OREGLIA A S. STEPHANO Praef.

Fr. Della Volpe Secretarius.

II.

Decretum quo conceditur Indulgentia centum dierum Sacerdotibus, qui adnexam recitent orationem

BEATISSIME PATER

Fr. Maria Bernardus Abbas Lirinensis et Vicarius Congregationis de Senanque, ad pedes S. V. provolutus, postulat ut presbyteri tum saeculares, tum regulares adscripti Piae Sodalitati *Nostrae Dominae de Presbyteris*, recitantes ante Missam orationem sequentem lucrari valeant Indulgentiam centum dierum:

O Mater pietatis et misericordiae, Beatissima Virgo Maria, ego miser et indignus peccator ad te confugio toto corde et affectu et precor pietatem tuam, ut sicut dulcissimo Filio tuo in cruce pendenti adstitisti, ita et mihi misero peccatori et sacerdotibus omnibus hic et in tota sancta Ecclesia hodie offerentibus, clementer adsistere digneris, ut tua gratia adiuti dignam et acceptabilem hostiam in conspectu summae et individuae Trinitatis offerre valeamus. Amen.

Et Deus etc.

SS. Dominus N. Leo Papa XIII in Audientia habita die 17 Februarii 1883 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne indulsit, ut nedum Sacerdotes, de quibus in precibus, sed omnes tum Saeculares, tum Regulares, propositam orationem, corde saltem contrito ante celebrationem Missae, devote recitantes, lucrari valeant Indulgentiam centum dierum. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 17 Februarii 1883.

AL. Card. OREGLIA A S. STEPH. Praef.

Fr. della Volpe Secretarius.

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz. V. p. 21 di q. P.)

VII. Messa (*segue*).

SOMMARIO—1. Dei candelabri e delle candele nelle messe.—2. Possono coprirsi la lampada e i candelabri?—3. Intorno alla colletta *ad repellendas tempestates*.—4. Può usarsi un doppio candelabro settiforme in luogo di sei candelabri?—5. Circa l'introito della messa del SS. Cuor di Gesù.—6. Della messa votiva della B. V. che si celebra ogni giorno per indulto Pontif.—7. Il canonico che impone le ceneri sul capo del Vescovo come dev'essere vestito?—8. Dell'epistola nella Messa *Cognovi* del comune *nec Virg. nec Mart.*—9. Possono usarsi nella messa le ampolle di oro o di argento?—10. La messa da celebrarsi in aliena chiesa per ragion del colore dev'essere la propria del luogo o del comune?—11. Possono recitarsi preghiere dopo la messa dal sacerdote, vestito ancora degli abiti sacri?

1. Requirituine absolute, ut super altare collocentur candelabra ad missam celebrandam? Et potestne tolerari pro missa privata duorum candelabrorum hinc et hinc parieti altare fere tangenti infixorum?

Resp. 16 sept. 1865 in Cameracen ad 1, n. 5351:—« Affirmative, et contrarius usus, etsi antiquus, cum sit contra legem, abolendus erit ».

2. Licetne lampadem ardentem coram

SS. Sacramento velo cooperire praecavendi humoris causa? Item candelabra altaris aurata, sive intra, sive extra oblationem sacrosancti Sacrificii?

Resp. ibid. ad 2:—« Affirmative ad primam partem: ad secundam, posse tolerari, exceptis diebus solemnibus ».

3. In variis Missalis romani editionibus non eadem est lectio orationis post communionem *ad repellendas tempestates* dicendae: Quaenam est inter ambas lectiones melior? an *tranquillitatibus huius optatae consolationis*, an *tranquillitatis huius optatae consolatione?*

Resp. ibid. ad 3:—« Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

4. Parochus quidam pro sex candelabris hinc et hinc in utroque altaris latere collocandis, duo candelabra septiformia ad instar candelabri Mosaici posuit. An tolerari possit talis rubricis et usui derogatio?

Resp. ibid. ad 4:—« Negative ».

5. In introitu Missae sacratissimi Cordis Iesu duo leguntur *Alleluia*. In missis votivis extra adventum et quadragesimam tolli ne debent ista *Alleluia?*

Resp. ibid. ad 5:—« Affirmative ».

6.—I An sacerdos, cui ratione infirmitatis aliave rationabili causa, a S. Sede potestas facta est celebrandi missam votivam de B. Vergine, possit huiusmodi missam celebrare etiam in festis solemnioribus, vel diebus privilegiatis ex. gr. in Nativitate Domini, in festo Pentecostes, in Dominica Palmarum? Et quatenus affirmative;

II. An teneatur adhibere semper colorem album an respondentem festo?

III. An in festis solemnioribus in huiusmodi missa votiva teneatur addere *Credo* vel *Gloria* sive privatim sive publice celebret?

IV. Quando in die praeter festum Sancti currentis diei recurrit alia collecta de Sancto simplici, vel de feria, tunc oratio eritne de Spiritu Sancto, prout praescribitur in rubricis generalibus, vel de Sancto simplici aut de feria?

V. Addendane erit huiusmodi missae votivae collecta, si qua ab Ordinario loci praescripta est?

VI. In die Nativitatis Domini potest ne hic sacerdos tres missas celebrare de B. Virgine?

Resp. 28 apr. 1866 in Nolana, n. 5364: —« Ad I. Affirmative. — Ad II. Debet semper uti colore albo iuxta alias decreta.—Ad III. Negative praeter *Gloria* in sabbatis.—Ad IV Debet tantum illas orationes legere, quae missae votivae conveniunt.—Ad V. Negative.—Ad VI. Negative, iuxta alia decreta ».

7. An Canonicus celebrans, cineres Episcopo impositurus, in capite ieiunii induere debeat pluviale vel casulam? Resp. 28 apr. 1866 in Suessionen ad 1, n. 366:—« Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

8. Quum in missa *Cognovi* de communi nec Virg. nec Mar. duae adsint Epistolae, nimirum prima *Mulierem fortem* et alia pro viduis *Carissime*, quaeritur: An quando legitur haec missa in festo Sanctae Viduae non mart. celebrans legere possit ad libitum Epistolam *Mulierem fortem*, vel Epistolam *Carissime*.—Et quatenus affirmative, an in missis solemnibus vel cantatis earumdem Sanctarum Viduarum subdiaconus semper teneatur cantare eamdem Epistolam quae legitur a celebrante?

Resp. ibid. ad 2 et 3:—« Serventur Rubricae ».

9. An uti liceat in Missae sacrificio ampullis aureis vel argenteis. Et quatenus negative, an consuetudo quae invaluit prorsus improbanda sit in casu?

Resp. 28 apr. 1866 in S. Iacobi de Chile, n. 5367:—« Tolerandam esse consuetudinem ».

10. Quando celebratur in aliena Ecclesia, et ibi agitur de festo duplici minori cum missa propria habente colorem diversum ab officio celebrantis; quaeritur: an recitari possit dicta missa propria, vel ad Commune Sanctorum adeundum sit?

Resp. 13 aug. 1867 in Mechlinien, ad 2, n. 5381:—« Nisi constet de speciali privilegio, legenda est ab extraneis missa ut in missali romano ».

11. An possint praecipi, aut saltem permitti aliquae preces recitandae ad altare post missam, non depositis sacris vestibus?

Resp. ibid. ad 8:—« Affirmative, dummodo preces dicantur assentiente Ordinario ».

—

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont. V. p. 25 di q. P.)

—

ARTICOLO VII.

QUANDO LE CHIESE PARROCCHIALI VANNO CONFERITE PER CONCORSO.

Se di dritto-patronato laicale—Ecclesiastico—Misto—Se unite—Ozione—Se litigiose—Per desistenza o morte del più idoneo—Resignazione—Tempi calamitosi — Notorietà della persona—Dignitarii o laureati—Già approvati—Parrocchie riservate o affette.

—

Se di dritto-patronato laicale — 1.° Se la Parrocchia col consenso del patrono fu unita ad un beneficio di libera collazione. 2.° Se il patronato deriva *ex privilegio et consuetudine* ed è stato rivocato dal Tridentino—3.° Se vi è pendenza di lite sopra il pritto di patronato e di presentazione—4.° Nel caso che molti fossero stati egualmente presentati e non si facesse luogo alla gratificazione (vedi p. 23 e 24 di q. P.) — 5.° Quante volte i patroni laici non avessero presentato il Rettore in tempo utile, il Vescovo cui viene devoluta la collazione, è tenuto di conferire la parrocchia per concorso: *Quoties Patroni Laici non praesentassent tempore habili Rectorem, collatio esset Episcopo devoluta qui tali casu teneretur per concursum conferre.* (Monacelli adnot. ad Form. 10, Tit. 2.° n. 1). *Ius patronatus devolutum ad Ordinarium confertur per concursum pro illa vice. Ita a Sacra Congregatione decisum fuisse referunt Galet, ego ipse, Salgad.d.tom. 1. part. 3 cap.11 n. 89 ubi attestatur resolutum, in collatione Parochialium quae jure devoluto conferuntur, servandam esse formam examinis per concursum, quia patronus non laeditur et quia sublato obstaculo præsentationis,et juris patroni illa vice exclusi, res cedit ad Ordinarii potestatem (Barbosa De off. et Pot. Par. 33 n. 131).*

Ecclesiastico. Se la Parrocchia è di dritto patronato meramento ecclesiastico, anche quando la istituzione si appartiene agli esenti, fossero pure abati ovvero spetti al Papa.

Misto. Se la parte dei Chierici patroni fosse maggiore e predominante (Vedi p. 24 di q. P.).

Se unite. 1.° Trattandosi di vicaria perpetua è richiesto il concorso, se non solo la cura attuale, *curae exercitium*, ma di più l' abituale, *cura omnimoda*, si fosse tolta al Rettore, e trasferita al Vicario. 2.° Se la vicaria è autonoma, *de per se existens*, in cui non vi è alcun Rettore, e non pare orma di unione.Chiese di tal fatta,benchè ne hanno il nome, pure non sono vere vicarie.— 3.° Nella provvista di un benefizio semplice della Chiesa Parrocchiale che ha di per sè l' amministrazione, l'esercizio della cura in qualche luogo della detta parrocchiale — 4.° Se la Parrocchia è unita ad una Dignità o Canonicato *aeque principaliter* (Vedi p. 24, di q. P.)—5.° Se la cura appartiene ad un Canonico per ragione del suo canonicato, cui è annessa,*S. C. in una Segoviensi apud Garciam*—6.° Quando la Parrocchia fosse unita a qualche capitolo, collegio o monastero *quoad temporalia tantum*, in questo caso devesi riputare di dritto patronato ecclesiastico, e come tale conferirsi per concorso. *S. C. in Portugallien 30 mart. 1737.*

Ozione. Quando milita il dritto di ozione, la Parrocchia che risulterà vacante poscia che i parrochi avranno ottato, sarà conferita per concorso (V. p. 25 di q. P.).

Se litigiose. 1.° Quando entrambi i collitiganti fossero morti, ed anche quando cedendo al dritto suo, o morto uno dei collitiganti *S.Pontifex noluerit collitigantem subrogare* (Leuren.T.I.q.206 n.12)—2.° Nel caso di tre concorrenti giusta il rito approvati, se con la trina sentenza fossero stati dichiarati inabili al beneficio parrocchiale tanto il preeletto, quanto l'appellante, non deve istituirsi il terzo approvato, ma farsi luogo al novello

concorso. *Exposuit Episcopus quod concursu pro vacante paroecia solemniter habito, et tribus concurrentibus rite approbatis, ipse sacerdotem C. A. tamquam magis idoneum praeelegit, instituitque; at vero appellatione a mala examinatorum relatione ad metropolitanum interposita, tam dictus prae electus, quam appellans N. M. trina sententia inhabiles omnino ad recensitum beneficium declarati fuere. Hinc anceps haerebat idem Antistes, utrum tertius approbatus, qui nullam in lite partem habuit, nec rejectus proinde fuit, in beneficium instituendus maneret, an vero ipso posthabito ad novum concursum deveniendum esset. S. Con. C. die 31 julii 1882 respondendum censuit: Esse locum novo concursui. Pacten dubium Concursus.*

Per desistenza o morte del più idoneo. Se il più idoneo degli esaminati desiste dall'aspirare alla Parrocchia, ovvero muore dopo che il Vescovo lo ha eletto (Vedi p. 26 di q. P.).

Resignazione. 1.° Quando il beneficio parrocchiale viene resignato *simpliciter seu ad nullius favorem* — 2.° Se il resignante di una Parrocchia ottenuta per concorso ed amministrata con lode, si facesse a capo di anni, vacata la stessa Parrocchia o qualche altra, a chiederne la collazione, deve sottoporsi all'esame in concorso. La provvista deve essere fatta in persona di colui che risulta *digniore* dallo sperimento della canonica forma comparativa. In un primo esame si è potuto parere dotto per fortuna delle proposte quistioni, quando per verità si è men che dotto. Ma se concorre solo? Dev'essere esaminato per scienza e costumi e ciò a base di dichiarazioni della S. C. appo Corrado e Garcia, il quale (p. 9. c. 2. n. 101) dice: *falsam esse sententiam Zerolae* (in praxi Episcop. p. 2. V. parochia) *docentis approbatum alias ad parochiam non debere examinari quoad literaturam et mores si concurrat solus, secus si cum aliis concurrat* (Leuren T. I q. 206 n. 1).

Tempi calamitosi.—Non sono bastevoli per esimersi dalla osservanza conciliare le difficoltà dei tempi, ovvero altre cause che fanno temere non abbia il concorso a riuscire libero. La prudenza potrà solo consigliare che l' Economo continui a prendere cura della Parrocchia, finchè non si possa nella forma Tridentina conferire al più idoneo. *Examen concursus in parochialibus est necessarium, etiam in illis locis ubi sunt factiones et partialitates, ob quas timentur scandala in concursibus peragendis. S. C. apud Leuren. q. 206 n. 14.*

Notorietà della persona. Non si può trasandare l' esame in concorso anche quando si avesse a conferire la Parrocchia ad un soggetto, la cui idoneità costi presso tutti e sotto tutti gli aspetti, ovvero a colui che possiede attestati scritti dal Vescovo che per costumi, scienza ed età sia idoneo a reggere la cura delle anime.

Dignitarii o *laureati.* Si dica lo stesso se desidera esserne investito il Vicario generale, l'Arcidiacono, l'Arciprete, il Penitenziere o qualsiasi altra persona costituita in dignità, e laureata in teologia e dritto canonico. La ragione è chiara. La notorietà della persona, comunque qualificata, non può supplire il difetto di forma che s'induce quando la costituzione non solo dispone *de actu faciendo*, ma procede avanti annullando l'atto altrimenti condotto.

Già approvati. Il *concorso* e l'esame che ebbero luogo precedentemente per altre Parrocchie non possono servire per la Parrocchia vacata posteriormente. Il candidato allora approvato non può essere nominato Rettore della Parrocchia vacante, se non è approvato di nuovo nel concorso appositamente convocato per la Parrocchia che si vuol conferire (S. C. appo Fagnano).

Parrocchie riservate o affette. La Chiesa Parrocchiale comunque riservata o affetta anche in vigore d'indulto a favore dei Cardinali di S. R. C. generalmente o specialmente, è da conferire per concorso. Nel caso di dignità, canonicati ed altri beneficii aventi

cura di anime che devono essere conferiti dalla S. S., il Vescovo deve intimare il concorso per facoltà concessagli dalla Benedettina *cum illud* §. *20*. Terminato il concorso, se si tratta di benefizii curati, la cui collazione si appartiene alla S. S., solo per ragione dei mesi, il Vescovo fra gli approvati sceglie il più idoneo, e lo significa alla Dataria Apostolica. Gli atti del concorso saranno rimessi, se da essa Dateria, quando lo credesse opportuno, verranno richiesti. Se poi si tratta di beneficii curati, alla S.S. riservati *ex alio quovis capite*, il Vescovo si astiene dal far giudizio del digniore e spontaneamente spedisce alla Dataria gli atti del concorso §.21.

È lecito però all'ordinario con lettere confidenziali scritte all' Emo Pro-Datario indicare la persona più idonea a reggere la Chiesa, e rivelare qualche elemento occulto, di cui negli atti per gravi riposte cagioni siasi fatta reticenza e che a taluno degli approvati faccia ostacolo per conferirsi il beneficio.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO SECONDO

Dell' obbligo nel Clero di ovviare a tanto disordine.

(Cont. V. p. 10 di q. P.)

ARTICOLO II.

Si discorre di tal obbligo rispetto ai Predicatori.

Se tutti e singoli del Clero debbono con ogni sollecitudine procurar d'impedire l'immensa ruina di che trattiamo, in modo al tutto speciale vi son tenuti i banditori della parola divina. E per fermo, oltre alle ragioni che loro sono comuni con tutti i sacri ministri, egli è certo che ogni predicatore il quale voglia ottener davvero il bene delle anime, dee porre innanzi tutto sommo studio a scegliere pei suoi discorsi quelle materie che possono essere più necessarie o più vantaggiose agli ascoltatori. È questo un insegnamento di tutti i più riputati maestri di sacra eloquenza. Ascoltiamone qualcuno. L'esimio P. Da Bergamo, nell'eccellente suo libro *L'uomo apostolico al pulpito*, parte 1.ª, c. 13, n. 2, dice: «Quello dunque a che deesi primieramente applicare il buono ingegno ed il buon giudizio (del predicatore) egli è nel fare una buona scelta delle materie sopra le quali hanno a formarsi le prediche; che siano materie pratiche, fruttuose, proprie ed efficaci per la riforma dei costumi... Se si erra in questo, si viene ad errare di molto: e pure qui è che non pochi errano, facendo prediche intere sopra tali cose, delle quali sarebbe abbastanza nel corso quaresimale condurre il taglio a parlarne in qualche periodo.» (Preghiamo i lettori a veder per intiero questo numero nell'opera citata.) Così il Dubois nella *Pratica dello zelo ecclesiastico*, n. 349: «Non dite adunque: Oh il bel soggetto! Come si può svolgere bene! Spero poterlo trattare di una maniera trionfante; su, all'opera. Ed io vi dico: se il vostro soggetto non ha altra prerogativa che di essere bello, e ve ne ha altri che sarebbero più utili alla popolazione,non iscrivete. Avendo a scegliere una pietra preziosa fra molte, prendereste voi la più brillante, quando sapeste essere quella che val di meno?» Così parimenti l'Audisio, nelle *Lezioni di eloq. sacra*, parte 1.ª, lez. 5.ª E così ad una voce gli altri tutti.

Alla quale prudente scelta deesi attendere, se mai in altri tempi, peculiarmente nel nostro, in cui, secondo che ben osserva il medesimo Audisio (l. c.), «la moda del predicare nuovo ed elegante ha fatto rigettar da molti (le verità della religione forti e pratiche, fra cui l'uso dei Sacramenti) come troppo antiche, per sostituirvi verità filosofiche e speculative; con le quali si merca plauso dagl'indotti, ma non si fa incetta di anime a Dio.» Oggi invero si ha da troppi la voglia di passare per *conferenzisti*. Si vuol far sempre l'apologia della religione, sovente senza possedere le grandi e rare doti da ciò, senza distinguere uditorio da uditorio e circostanza da circostanza, senza voler intendere l'immensa superiorità dell'apologia indiretta sulla diretta e del metodo espositivo sul contenzioso. Abuso nocevolissimo a bollare il quale meritamente sonosi oggi levati tutti i veri savii (1).

Se dunque il predicatore che vuol trarre frutto dal suo ministero dee scerre con grande impegno gli assunti delle sue prediche

(1) Vedi fra gli altri Alimonda, prefaz. ai *Problemi del secolo XIX*, vol. 1; Bonomelli, *Il pulpito di N. D. di Parigi*, Cremona, 1882, in fine; Mullois in molti luoghi delle sue opere; Da Troina, *Sulla eloq. sacra*, Siena, 1880; Berardi, *Praxis confessioriorum*, n. 752, F, dove sapientamente, come suole, tratta questo punto, e lo conferma altresì con l'autorità di s. Tommaso; Mach, *Tesoro del Sacerdote*, Torino, v. 2, pag. 385 e segg., ove è riportato un opportunissimo brano di s. Francesco di Sales: ma segnatamente ved. la lez. aggiunta dall'Audisio, 31.ª della par. 2.ª delle sue *Lezioni di eloq. sac.* edizione 6.ª di Marietti: *Delle conferenze religiose*, ed anche la 5.ª e la 7.ª della parte 1.ª,

fra le verità religiose forti, pratiche, interessanti; qual materia, domandiamo noi, avrà da lui a reputarsi e più forte e più pratica e più interessante del sacramento della riconciliazione, la seconda tavola dopo il naufragio? «La penitenza, dice il celebre P. Gaichies, è incontestabilmente l'argomento più necessario delle prediche» (*Maximes sur le ministère de la Chaire*, par. 2, c. 1.»). E vaglia il vero: «Il fine del predicatore (scrisse s. Francesco di Sales. lett. spir.) egli è che i peccatori, morti per le loro iniquità, vivano alla giustizia.... Quando dunque il predicatore è salito in pulpito dee dire dentro il cuor suo: *Ego veni, ut isti vitam habeant....*» Or bene questa spirituale risurrezione dei peccatori ove mai si opera, secondo l'ordinaria economia della grazia, se non nel sacramento della penitenza? Nè solo rivivesi per esso, ma soltanto in esso ben frequentato si ritrova il mezzo sovrano, indispensabile, a perseverare in cotal vita di grazia, e mercè tal perseveranza a raggiungere l'eterna vita di gloria. E però quale argomento più di questo dee occupare l'attenzione ed infiammare lo zelo de' sacri dicitori? (1)

Ma forse ci si opporrà che i tempi nostri sono mutati, ed il merito dell'orator sacro stando precipuamente nell'attagliare la sua predicazione ai bisogni dei tempi in che vive, ei sembra che oggigiorno non si possa troppo a lungo dimorare sull' argomento della confessione, senza trascurarne altri di più attuale necessità. Rispondiamo primamente che i bisogni spirituali dei fedeli sono in sostanza sempre i medesimi. Poi diciamo che l' argomento della confessione forse non è stato mai tanto necessario, quanto ai tempi nostri; attesochè in essa sta il mezzo principalissimo non pure a far rifiorire il buon costume, sì ancora a ravvivare la fede. Nè questo è un particolar nostro modo di sentire; sibbene è quello dei più sapienti autori moderni. Ad esempio, il Mullois, nel vol. 3 del *Cours d' éloquence sacrée*, ch. 22, insegna: «Egli è duopo ritornare *spesso* su questo argomento. Perchè veramente non è se non per mezzo della confessione che il cristianesimo comincia a penetrare le anime... Noi lo ripeteremo, se un uomo pretende di essere incredulo, provatevi a confessarlo; è difficile, ma in tal modo voi entrate certamente nella piazza..... Tutte le passioni perseguitano la confessione, e la confessione finisce con vincerle tutte.» E nel vol. 4, al cap. 11, insiste di nuovo:—«La confessione è il dovere difficile, ma il dovere più efficace per la salute. Che cosa è mai un cristiano che non si confessa?... Bisogna dunque ritornare spesso su questa materia. Bisogna esortare, pressare in tutte le maniere, su tutti i toni... Poichè in fin dei conti *la confessione è lo scopo di tutti i nostri sforzi e di tutti i nostri discorsi.*» Il celebre P. Félix (presso il medesimo Mullois) dicea: «Per acquistare la fede vi sono tre grandi mezzi: 1.° *lo studio*, ed è il più lungo; 2.° *la preghiera*, ed è più breve; 3.° *la confessione*, ed è il brevissimo». I dotti compilatori della

---

(1) Ci si consenta riportar quasi per intero un bellissimo tratto che su tal proposito scrisse il Da Bergamo nell'opera cit.ª par. 2, cap. 9, n. 14:

"È verissimo che molti cristiani si dannano per le confessioni mal fatte; e da ciò ne risulta il dovere che ha l'uomo apostolico di travagliar a istruire sopra di questo argomento che abbraccia molti argomenti. Vi sono dei predicatori che, dopo di aver composta la predica della confessione, l'hanno poi ripartita in più prediche, eruditi dallo zelo e dell' esperienza essere meglio tralasciare nella quaresima certi altri assunti, per maneggiare praticamente ben questo, *che è di tutta importanza; avvegnachè tanto vuol dire confessarsi male, quanto eternamente dannarsi.* All'imitazione di questi io vi persuado altrettanto, che amiate di essere apostolico vero, con la mira non ad altro che al frutto. Io ho conosciuto un predicatore il quale, avendo fatte varie prediche sopra i novissimi e varie sopra la confessione, solea dire non altro egli pretendere nè desiderare dagli uditori con tutti gli sfiatamenti suoi faticosi, se non che si confessassero bene. Ottimamente egli diceva: perchè essendo con la confessione ben fatta che si aggiustano gli errori della vita passata, e si riforma la vita avvenire, ove conseguiscasi questo, che può il predicatore ricercar di più?

"Potrebbesi dirmi che il fare tante prediche sopra la confessione non è da predicatore quaresimale, ma piuttosto da missionario. Ed io risponderei a sola istruzione e cautela del mio novello apostolico: che differenza v'è tra l'essere predicatore e l'essere missionario? Vi è qualche divario nella opinione del volgo, ma in sostanza ogni predicatore apostolico è un vero missionario ed ogni vero missionario un predicatore apostolico. Sia che si chiami coll'uno o coll'altro nome, egli ha da regolarsi con questa massima, ch' è *il fare non tanto quello che si usa, quando assai più quello che si dee, e che è il meglio pel frutto delle anime, a maggior gloria di Dio.* AD ESAMINARE TUTTE LE MATERIE PREDICABILI CON SANITÀ DI GIUDIZIO, NON SE NE TROVERÀ VERUNA PIÙ RILEVANTE DI QUELLA DELLA CONFESSIONE: ed essendo questa altresì una materia sì vasta che non può mancare il che dirsi di cose sode e necessarie in più prediche, che difficoltà avrete per incominciare a comporne almeno due, una sopra l'integrità della confessione... e l'altra sopra il dolore e proponimento...? Provate di una predica a farne due; e nello esperimento può essere vi risolviate di due farne quattro." Oh si scolpissero a lettere d'oro questi preziosi insegnamenti nel cuore di tutti i banditori evangelici!

Civiltà Cattolica scrissero nel quad. del 20 gennaio di quest'anno (ed in sentenza lo han detto più altre volte): « La smania di fare *conferenze* e trattare dal pergamo o dal palco argomenti politico-religiosi od altri niente proporzionati alla quasi totalità degli uditori per piacere solo a qualcuno, è così dilatata, che oggimai s'è perduta da molti l'idea della predicazione evangelica. Il Quaresimale, che dovrebbe essere (e lo fu per tanti secoli) una serie di omelie o di prediche sopra il *Vangelo del giorno* per eccitare e preparare i fedeli a confessarsi e comunicarsi nelle pasquali solennità, non più si conosce. Sono rarissimi quelli che per avere ascoltato prediche quaresimali, si pentano delle colpe loro e rinsaviscano.... Questo è punto di alto momento per tutta l'Italia... »

E siccome oggi insegnano i veri dotti, così praticano gli operai animati da zelo vero; del che non accade addurre prove, essendo cosa che può vedersi da chiunque voglia attentamente osservarla. Di ciascuno di loro può dirsi ciò che scrive il Mullois del celebre Gesuita P. Milleriot: « Egli va tutto dritto allo scopo, alla confessione.... Peccatori inginocchiati come fanciulli.... Ecco ciò che gli bisogna, ecco i trionfi della sua parola. » Nei quaresimali a Parigi questo fervente ministro della parola divina dice chiaro: « Miei fratelli, non pensate che io sia venuto a predicarvi per predicarvi; oh! no veramente, non ne varrebbe la pena.... Io son venuto a predicarvi per farvi confessare; ecco tutto. »

Ma se a conseguir dadovvero la salvezza delle anime, ogni predicatore è obbligato a trattar sovente, assai sovente, della confessione, qual parte vi avrà il punto del non tacere peccati per vergogna? A noi sembra che debba avervi la parte potissima. Utile al certo, ed in alcuni luoghi necessario, è il mostrare la divina istituzione di questo sacramento. Ma oh quanto è facile all' intelletto trovare una scappatoia, allorchè non è soggiogata la volontà! E poi essere costretto a dire: *così è*, è tutt'altro che dire: *voglio far così*. Utile ancora è lo esporre gl' immensi vantaggi che provengono dalla confessione. Ma a qual pro mostrare allo infermo che il tale rimedio gli farà tanto bene, s'egli non vuole usarne la parte più amara, e pur del tutto indispensabile alla guarigione? Finalmente non meno utile, anzi affatto necessario si è svolgere le condizioni richieste, acciocchè quel celeste farmaco produca i suoi salutevolissimi effetti. Ma mette forse conto diffondersi assai sulle condizioni più facili, e appena toccare la più difficile, ch' è il sorbirlo coraggiosamente tutto sino all'ultimo gocciolo? Non crediamo per verità commendevole la pratica di moltissimi predicatori, i quali, trattando della confessione, si fermano ben lungamente ad insistere sulla necessità dell'esame, e ben poco poi su quella della sincerità e della contrizione. Noi siam di credere che delle confessioni nulle il numero minimo sia di quelle che son tali per difetto di esame. Dee cotal difetto essere sufficientemente avvertito e voluto, perchè renda nullo il sacramento; e la esperienza ci addimostra che per ordinario non si suole omettere deliberatamente un esame proporzionato alla capacità di ciascuno. È uopo senza dubbio inculcare eziandio la necessità dell'esame, sovratutto di quei peccati ai quali meno si bada, come le omissioni degli obblighi del proprio stato, i peccati di pensiero, quelli che procedono dalla passione dominante, ec. Ma non s' ha a pretender quasi, che tutti facciano l'esame con la diligenza di un teologo, conforme par che dieno ad intendere certi predicatori. I Dottori non richiedono da nessuno una diligenza eccessiva nell'esame; e meno ancora dai rozzi. « Non è questo lo scoglio maggiore (dice san Leonardo, pred.ª 16.ª) in cui fanno naufragio tanti penitenti. Pur troppo si scrupoleggia dalla maggior parte in esaminare la propria coscienza ». Più adunque assai che sulla necessità dell' esame è ad insistere su quella del vero dolore e proposito, e sulle maniere pratiche da eccitarlo. Poichè « che serve (soggiunge lo stesso Santo) confessare esattissimamente le colpe, se il cuore non è trafitto da quella saetta amorosa di un vivo e vero dolore? » Ma sopra poi ad ogni altra condizione è a battere e ribattere sulla necessità della integrità formale: appunto perchè, come conchiude il medesimo s. Leonardo, « male che i muti non parlino bene (per difetto di esame e di dolore); *peggio* che non parlino punto (per difetto di sincerità). » Sì, *peggio, incomparabilmente peggio.*

E per verità, ordinariamente anco il difetto di dolore va unito con la buona fede; di che le confessioni ne riescono soltanto nulle. Ma il difetto volontario d'integrità le rende non pur nulle, bensì nulle e sacrileghe ad un'ora, senza dire della comunione pur sacrilega che quasi sempre lor succede. Onde, mentre nel primo caso basta che l' anima fra tante confessioni non dolorose ne faccia una sola con dolore, (concepito per motivo *generale*, siccome comunissimamente si usa fare) perchè riacquisti la grazia di Dio, nulla ostanti tutte le precedenti confessioni nulle; nel secondo caso l'anima quanto più si confessa a quel modo, tanto più si aggrava di sacrilegii, e tanto maggiore perciò prova la difficoltà di confessarsi interamente, secondo che risulta dal fatto di tanti che sino in punto di morte non aveano avuto il coraggio

di palesare al ministro di Dio l'abisso della propria coscienza. Epperò siccome incomparabilmente maggiore del danno che proviene dalle confessioni semplicemente nulle, è la ruina che apportano le confessioni nulle e sacrileghe ; così senza confronto più viva, energica e costante debb'essere la sollecitudine dei banditori evangelici contro di queste che contro di quelle.

Eziandio per un' altra ragione di grave momento ai nostri dì; la quale è che quando si cerca di ovviare alle confessioni sacrileghe, si ottengono ad un tempo due inestimabili beni: si sminuisce immensamente il numero dei sacrilegii, ed insieme si cresce di molto il numero delle anime che si confessano. A che infatti principalmente si riduce il predicare contro la mancanza di sincerità nel confessarsi? Ad incoraggiare; a far intendere bene che il sacerdote nel sentire peccati, ancorchè gravissimi, turpissimi, numerosissimi, lungi dal turbarsi, o scandalizzarsi, o perdere la stima del penitente, come tante anime pensano, si consola e fa festa in suo cuore come si fa in cielo, ed accresce la sua stima verso il penitente. Or tuttociò, in quella che dà animo di confessarsi interamente a quei che sogliono confessarsi, non è altresì una soave calamita che trae possentemente al sacro tribunale le anime che ne stan lontane?

È dunque incalcolabile il bene che si fa predicando spesso, spessissimo su questo punto. E si tocca con mano, e si attesta con gioia da quanti ciò fanno, secondo che venne anche asserito da pressochè tutti coloro che risposero ai relativi quesiti a premio. Dal che tanto più grave si appalesa l'obbligo di praticarlo. Quand' anco il frutto ne fosse scarsissimo, si avrebbe nondimeno a fare con sommo zelo; or quanto più non hassi a fare, essendone il frutto così ubertoso?

Conchiuderemo con le parole che ai sacri ministri rivolgea la Serafina delle Spagne:— « Predicate, predicate di continuo, sacerdoti miei, contro le confessioni sacrileghe, poichè per le cattive confessioni la maggior parte dei cristiani si danna »; parole intese da s. Alfonso e dal P. Mách appunto delle confessioni sacrileghe per volontaria reticenza di peccati. Sì, ad ovviare l'eterna ruina di tante e tante anime più sventurate che malvage, impieghiamo il nostro più ardente zelo, allorchè montiamo sui sacri pergami, sia nella quaresima, sia nel mese Mariano, sia nei sacri novenarii, nelle omelie, nelle istruzioni ec. Abbiamo ognor presenti le gravi parole di s. Alf. M.ª: « In questo punto così importante non basta neppure una predica intera. Primieramente perchè a tale predica non si troveranno quelle anime che ne hanno più bisogno: secondariamente perchè a quelle persone che per molto tempo han taciuto i peccati *non basta il sentir parlare del rimedio una sola volta,* bisogna che il predicatore batta *spesso* su questa materia, ch'io stimo *la più importante...* » (Selva, append.). E però non teniamoci paghi a spendere in ciascun corso di predicazione un intero sermone su tale argomento ; ma ribadiamolo sovente ancor negli altri, or a maniera di moralità, or a modo d'incidenza ecc. La nostra predicazione in tal guisa frutterà sempre pressochè quanto le missioni ; anzi ancor più delle missioni, se in queste si tratta di passaggio siffatta interessantissima fra tutte le materie predicabili. Saremo così a nostra gran sorte *dispensatori fedeli* della *parola di vita.* Che se ci asterremo dal farlo per tema di *scendere* dalla sublimità del nostro dire, se « *consideramus quomodo videamur admirabiles, non quomodo morbos componamus* » (Chrysost. *hom.* 33 *ad popul.)* ; in tal caso dai veri dotti e molto più da Gesù Cristo ci verrà troppo giustamente apposto il nome terribile onde lo stesso Crisostomo appella predicatori cosiffatti : « *Infelices proditores* » !

(Continua).

Casi Morali e Liturgici[1]

—

Soluzione del 13.º Caso Morale

Ponziano ha uso di non mai domandare

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Morgera Sac. Giuseppe Vice-parroco di Casamicciola
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto.

Al solo caso liturgico:

Bucciglioni Can.º Gioacchino di Acquapendente
Carmicio Benefic. Antonio di Mazzara
Cavina Can. Giuseppe di Faenza

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito.

Pel premio di amendue i casi morale e liturgico la sorte ha favorito il Sac. Masellis Pasquale di Bitonto.

ai suoi penitenti nè in vita nè in articolo di morte se han fatto acquisto di beni ecclestici dal Demanio italiano, quando nol dichiarano essi medesimi in confessione; benchè altronde sappia che non pochi ne acquistarono senz'alcuna venia Apostolica. E così ragiona: Può essere ch'essi siano in buona fede ed, ammonendoli, difficilmente s'indurrebbero a sottoscrivere la dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria: Miglior partito è dunque di lasciarli nella loro incolpevole ignoranza, anzichè esporli al pericolo di contravvenire alle leggi della Chiesa.

Si chiede:

1.° Il confessore può tralasciare l'ammonizione al penitente quando dubita della sua buona fede e della renitenza in soggettarsi alle prescrizioni della Chiesa?

2.° Che deve dirsi della condotta di Ponziano?

È comune opinione de' dottori, e non solamente de' benigni, ma altresì de' più severi, che il Confessore, ordinariamente parlando, debba tralasciare di ammonire il penitente, che trovasi in perfetta buona fede, e nella ignoranza invincibile di qualche suo dovere, quante volte prevede, che dall'ammonizione non possa sperarsi nulla di bene per la sua eterna salute. (1) Ma che cosa è a dire quando il Confessore non sia sicuro della buona fede del penitente, ma dubita di essa; ed è altresì nel dubbio, se la sua ammonizione possa, o no, condurre il suo penitente alla osservanza delle prescrizioni della Chiesa?

Qui diciamo con S. Alfonso, (lib, 6 n. 616) e con i molti autori da lui recati in autorità, non che col Del Vecchio (v. 2. num. 732) e col Monitore Ecclesiastico (v.2, part 2, pag. 122), che il confessore deve ammonire, se non teme danno al penitente. Che se lo teme, dee in questo caso ponderare il grado del timore e quello della speranza; e poi eleggere ciò che giudica, che preponderi. Che se dopo un diligente esame avviene, che il confessore rimanga nel suo dubbio primiero, noi opiniamo che sia da omettersi l'ammonizione. Perchè, come ben dice S. Alfonso, nel dubbio sempre debbonsi piuttosto evitare i mali formali, che i materiali; conciossiacchè Iddio solamente del peccato formale si dichiara offeso, e questo punisce. Il P. Concina, (Tratt. *de Elemos.* c. 3, n. q.) cui fa eco il dotto Berardi (*Prax. Conf.* n. 522), parlando della correzione fraterna, dice, che, nel dubbio se essa sia per giovare o nuocere, miglior consiglio è il tralasciarla; perchè non opera per fermo da uomo prudente chi, stando nel dubbio, conducesi in maniera da potersi rendere ad altrui cagion di peccato. Vorrei piuttosto, dice S. Bernardo, aver lasciato di ammonire un peccatore, che averlo ripreso con danno della sua salute: *Mallem aliquando tacuisse et dissimulasse, quod agi perperam deprehendi, quam ad tantam reprehendisse perniciem* (Serm. 24 *in Cant.*).

Non però di meno il confessore è obbligato talvolta ad ammonire il penitente, quantunque dubiti, o sia anche certo della sua buona fede, e non isperi che la sua ammonizione possa giovare e produrre alcun frutto di vita eterna. Così il confessore dee ammonirlo del suo male, che ridonda a danno del pubblico bene; ovvero se dalla sua condotta ne venisse ad altri scandalo; o quando il silenzio del confessore potesse lasciare il penitente in forte pericolo e prossima occasione di peccato; o pure se avvenga che il penitente si faccia ad interrogare il confessore, perchè a questo modo ei già si apre la via da apprendere la verità, e quindi la ignoranza in

(1) È questa la opinione di S. Alfonso, che egli convalida con sodi e varii argomenti e con l'autorità di moltissimi e de'più reputati dottori (Theol. Mor. lib. 6. n. 614 e seg.) Abbiam detto poi *ordinariamente parlando*, perchè sonovi alcuni casi, ne' quali il confessore è tenuto ad ammonire il penitente de' suoi obblighi, quantunque non ne speri alcun frutto o resipiscenza. Quali siano questi casi, si possono leggere in S. Alfonso, lib. 6, n. 615 e 616. — nel Monit. Eccl. v. 2, part. 2, pag. 122.—in Giov. Ant. del Vecchio. v. 2. N. 733 ed in moltissimi moralisti.

lui diviene vincibile; ed è altresì la interrogazione indizio che la buona fede in lui comincia a mancare.

Al 2.° Il Frassinetti è di parere che *assolutamente parlando* il confessore debba omettere l'ammonizione quante volte, *in quocumque casu*, possa supporsi che il penitente stia in buona fede; e l'ammonizione, anzichè giovargli, possa tornare a sua spirituale rovina. Cotesto insegnamento pone in continua pratica il nostro Ponziano coi suoi penitenti, che egli sa di avere acquistato fondi ecclesiastici, senza venia Apostolica, e che, per non averlo dichiarato in confessione, non si cura di ammonire; giudicando, che possano essere in buona fede, e temendo, che l'ammonizione, anzichè giovare, possa metterli nel pericolo di contravvenire alle leggi della Chiesa. Ma la opinione del Frassinetti, la quale per altro è seguita da non pochi teologi, è fortemente riprovata dal Berardi e dalla maggior parte de' dottori contemporanei e delle altre età. Noi, senza costituirci giudici delle altrui opinioni, siam di avviso, che il confessore; quando veramente dubita che sia in buona fede il penitente, e teme che l'ammonirlo potesse tornare a suo danno spirituale, e non fosse in alcuno di quei casi testè da noi accennati, debba sempre tralasciare l'ammonizione. Ma nella pratica e ne' casi peculiari molta prudenza e dottrina ei si conviene al confessore. Così nel fatto di Ponziano penitente può appena comprendersi come sussista in lui la buona fede. Ed a chi oramai non sono note le censure della Santa Sede contro gli acquirenti de' beni ecclesiastici? Arrogi lo scandalo nel popolo, che vede di continuo assoluti e partecipare della Eucaristica Mensa i penitenti di Ponziano, i quali pur conosce compratori ribelli di fondi ecclesiastici e quindi annodati di scomuniche.—Che se per avventura potesse poi darsi veramente il caso, che il confessore Ponziano trovi fondamento a credere o a dubitare che i suoi penitenti fossero in buona fede, per gli eseguiti acquisti; e ragionevolmente dubiti, che, ammoniti, si potessero negare a sottoscrivere la dichiarazione imposta dalla S. Sede; e giudica prudentemente che il suo silenzio non sia per ingenerare ragionevole scandalo fra i fedeli, può bene lasciarli nella loro invincibile, e quindi incolpevole ignoranza, anzichè porli in pericolo di contravvenire alle leggi della Chiesa.

Da quello, che abbiam detto ne viene, che non è da reputarsi abbastanza lodevole la condotta di Ponziano nel lasciare sempre nella supposta buona fede i suoi penitenti, se prima non avrà prudentemente vagliate e verificate le predette condizioni.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

Soluzione del 13.° Caso Liturgico

Cirillo sacerdote, per concessione Apostolica, dice una sola Messa in Oratorio privato il dì del Natale. Volendo celebrare le altre due Messe in pubbliche Chiese, domanda:

1.° Deve fare le genuflessioni nel passare, dopo la sunzione, innanzi al calice con i residui del Sangue SS. di G. Cristo?

2.° Come deve purificare il detto calice, senza venir meno al digiuno per le altre Messe?

Al 1.°—La rubrica del messale non prescrive genuflessioni nel passare, che fa il Sacerdote, dall'una parte all'altra dell'altare, dopo la sunzione del Sangue SS. di Gesù, compiendo la prima messa e celebrando la seconda e terza nel giorno del S. Natale del Signore. Quindi Cirillo non dee farne, quantunque è a supporre, che preziosissimi residui del SS. Sangue restino nel calice, dopo la sunzione; e nulla ostante che egli, celebrata una messa nel suo oratorio privato, come ne ha facoltà, per Pontificio indulto, voglia dire le altre due in pubblica Chiesa. Venne in diversi tempi dalle città di Tlascala e di Venezia proposto alla S. Sede il seguente dubbio: « In Natali Domini, in tribus missis, an post sumpsionem Sanguinis, eundo et redeundo ad medium altaris, sit facienda genuflexio, et vertendo se celebrans ad *Dominus vobiscum*, vel ad dandam be-

nedictionem,num debeat renes vertere ad Altare, cum, ut creditur, species vini non sint desiccatae in calice? » E fu risposto : *Serventur Rubricae missalis Romani de ritu servando in celebratione missae.* S. R. C. *Diebus* 20 *jul.* 1686 *in Angelopol.* (2961) *et* 2 *aug.* 1698 *in Venet.* (3337) (1). Ma abbiamo già detto che le Rubriche non impongono in questo caso di doversi fare nessuna genuflessione. Ed il Concilio di Trento prescrive che i sacerdoti nella Messa non usino altri riti e cerimonie, oltre quelle comandate dalla Chiesa, e con frequente e lodevole costume ritenute.

Al 2.° Cirillo, il quale, dopo di aver detto nel giorno del S. Natale di Gesù la prima messa nel suo Oratorio privato, intende di celebrare la altre due in pubbliche chiese, dee, nella purificazione del calice, per non venir meno al digiuno, ottemperare a tutto quello, che prescrive la S. Sede in così fatte occorrenze. E la norma di condotta gli viene dal decreto della Sacra C. de' Riti, emesso il dì 11 marzo 1858, n. 5261, a richiesta di parecchie Diocesi, che avean mosso il dubbio. Era stata interrogata la S. C.: « 1. An retinendus sit usus, qui dicitur vigere in aliquibus Galliis Dioecesibus, adhibendi scilicet ob peculiares rationes duos calices quum sacerdos duas celebret missas eadem die ecclesiis longe dissitis?—II. Et quatenas ob peculiares circumstantias huiusmodi usus retinendus sit vel permittendus, quid servandum circa purificationem primi calicis, ut et reverentiae Sacramento debitae consulatur, et sacerdos ieiunus maneat pro secunda missa? » E fu risposto: Ad 1. *Usum duorum calicum in casu posse permitti*—Ad II *Ad mentem: Mens est ut conficiatur instructio.* Ora il sunto di cotesta istruzione pe' sacerdoti, che si trovano nel caso di dover celebrare due messe nello stesso giorno, presentata dalla S. C. de' R. alla Santità di Pio IX, e da lui approvata, è del tenore seguente: « Che il sacerdote, il quale dee lo stesso giorno celebrare due messe in differenti chiese, l'una dall'altra assai lontana, dopo di avere con ogni diligenza nella prima messa sorbito il divino Sangue, riponga su corporale il calice, lo ricopra con la palla, e, con mani giunte, dica nel mezzo dell'altare il *Quod ore sumpsimus*; e subito, appressato un piccolo vaso di acqua, purifichi le dita, ripetendo il *Corpus tuum.* Ciò adempiuto, e ritolta la palla dal calice, lo copra, alla solita maniera, col purificatoio, patena, palla e velo. Dopo ciò prosiegua la messa; e questa compiuta, si faccia nel mezzo dell' altare, scopra il calice, guardi in esso, e trovando che alcuna reliquia del preziosissimo Sangue siasi raccolta in fondo, con somma diligenza e divozione la sorbisca da quella medesima parte, dalla quale l'ha prima sorbito. Dipoi versi il sacerdote nello stesso calice tanto di acqua, quanto avea posto di vino, e rivoltatala all' intorno, per la medesima parte, onde avea bevuto il SS. Sangue, la riversi in un vaso all'uopo apparecchiato. Il calice quindi asterga col purificatoio, lo torni a coprire, siccome è in uso; e, senza di esso, si parta dall'altare. Deposti i sacri indumenti, e fatto il debito ringraziamento, l'acqua riversata del calice o conservi pel giorno seguente, se tornerà a celebrare allo stesso altare, affin di rimetterla nel calice per la purificazione; ovvero la faccia assorbire da bambagia o stoppa, che curerà di bruciare; o finalmente la versi nel sacrario, o, se questo manca, nel fuoco. Il calice poi, a questo modo purificato, può bene il sacerdote usarlo nella seconda messa, che egli celebrerà, se ve ne sarà bisogno; e, quando no, può liberamente adoperare un calice diverso (1) ».

(1) Ecco l'altro decreto per Venezia: « An transeundo de una ad alteram partem altaris in 2ª et 3ª missa Nativitatis Domini, fieri debeat genuflexio ante calicem? » Risp. *Serventur Rubricae.*

(1) La istruzione, da noi riferita in succinto, è per intera riportata dal Monitore Ecclesiastico Vol. 3, part. 2, pag. 6.

Questa istruzione può servire di norma al sacerdote Cirillo, per la purificazione del calice, quando, nel dì del Natale, dopo celebrata la prima messa nell'oratorio privato, vorrà celebrare le altre due in pubbliche chiese.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

Proposta del 15.° Caso Morale

Satiro, congiunto da più anni con Latona in vincolo civile, non si vuole indurre a contrarre il matrimonio innanzi la Chiesa, perchè sdegna di accostarsi alla confessione. Polidoro suo parroco, affine di far cessare lo scandalo di quel concubinato civile, lo ammette a sposare, benchè non confessato.

Si chiede:

1.° È assolutamente necessaria la confessione prima di contrarre il matrimonio ecclesiastico?

2.° Che deve dirsi della condotta diPolidoro?

Proposta del 15.° Caso Liturgico

Silvio parroco conserva il Santissimo non solo nell'altare maggiore della sua Chiesa, ma sì pure in altro altare quante volte vi celebra qualche novena. Anzi anche nella parte sottostante alla Chiesa, dov'è il soccorpo, conserva il SS. Sacramento.

Si chiede:

1.° Il Santissimo si può conservare in più altari nella medesima Chiesa?

2.° Che deve dirsi della condotta di Silvio?

La S. C. de' R., rispondendo altra volta al Vescovo d' Iviza, che, il 10 luglio 1815, avea domandato lumi intorno al modo, come dovesse regolarsi un parroco, nella purificazione del calice, senza venir meno al digiuno, costretto e autorizzato a celebrare due volte nello stesso giorno, per l'adempimento da parte del popolo di ascoltar la messa, in due chiese l'una dall'altra lontana, avea dato le seguenti prescrizioni.— Era stato richiesto del suo parere intorno al proposto dubbio il Canonico Camillo Rubbi professore in Sacra Teologia; il quale avea al seguente modo umilmente reso il suo giudizio alla S. C. de'R. « Che il Parroco lasci nella prima messa, senza la purificazione il calice, come si pratica nelle prime due messe del S. Natale del Signore. Subito vi sovrapponga la patena e la palla; quindi calice e patena ricopra del velo, che legherà al calice alla maniera come si usa di riporre in Sepolcro il Sacro Corpo di G. C. nel giovedì santo. Il calice, a questo modo coperto ed all'intorno legato, lasci, in mancanza di tabernacolo, sull' altare sopra il corporale. Ed a suo tempo, in questa guisa apparecchiato, devotamente lo porti all' altra chiesa, dove celebrerà la seconda messa con quel medesimo rito, col quale si celebra la terza messa nel giorno della Natività di G. C.

Gli Eminentissimi Signori Cardinali preposti alla S. C. de'R., udita la istanza del R^mo^ Vesc. di Iviza, e ponderato il voto del R.do Can. Camillo Rubbi:» Reprobarunt usum duorum calicum tanquam in Ecclesia novum; et censuerunt unum dumtaxat esse adhibendum, ut in more est apud Missionarios in locis praesertim infidelium, servata forma in praedicti Theologi voto proposita. Et ita etc. *Die 15 sept. 1815, in Ebusitan. 4365.* »(*v. Decr. Authent Bibl, Cathol. R. 148*).

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

I pesi annessi al beneficio e il patronato che lo rivendica—L'onere dei pesi annessi ai beneficii stati soppressi non subì alterazione pel disposto dell'art. 5 della Legge 15 Agosto 1867, che, riserbandone l'adempimento, (*sì e come di dritto*), ne ha trasferita l' obbligazione nei rivendicanti patroni qual era, vale a dire, civile o giuridica, ovvero di semplice coscienza, secondo lo stato in cui si trovava nei rapporti giuridici preesistenti.

L'apprezzamento dietro la interpretazione dell' atto di fondazione, se i pesi di culto siano di pura coscienza o civili, è giudizio incensurabile in Cassazione.

La riduzione degli oneri concessa in riguardo, unicamente, alla persona dell'investito, non può, per quanto lunga ne sia stata l'osservanza, invocarsi dal patrono rivendicante, come base di prescrizione estintiva.

L'adempimento dei pesi è a carico del patrono rivendicante dal giorno in cui gli cessa l'obbligo del pagamento dell'assegno riservato all'ultimo legittimo investito, e sta a carico di esso patrono anche in precedenza del giudizio promosso per far dichiarare esente da soppressione il beneficio. (Cassaz. di Torino Sent. 9 ott. 1882 — Congreg. di Carità di Cremona e Parrocchia di Torricella-Boll. del Contenz. An VII Ser 11 pag. 22).

Conseguenze del promuovere l'esecuzione di una sentenza — Fa atto significativo di accettazione e acquiescenza a tutti i capi pel loro obietto inscindibili della sentenza resa, la parte che volontariamente, e senza riserva, promuove la esecu-

zione della sentenza medesima, anche per uno soltanto dei capi antedetti.

Il Fondo pel culto che ha incondizionatamente promossa e compiuta la esecuzione di una sentenza per il capo con cui gli fu riconosciuto il diritto di esigere un'annua rendita, non può più impugnare con ricorso in cassazione il capo con cui la sentenza medesima riconobbe al debitore il diritto di far eseguire ad esso Fondo pel culto le messe e le novene, per il soddisfacimento delle quali, detta rendita venne disposta. (Cassaz. di Roma, sent. 1 maggio 1882.—Fondo pel culto, e Avarna di Gualtieri.—Boll. del Contez. l. c. par. II, pag. 34).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Maggio 1883)

Il Ven. Servo di Dio F. Diego Giuseppe da Cadice—Nel Vaticano in presenza di S. Santità il dì 23 u. s. ebbe luogo la solenne Congregazione generale dei sacri Riti per giudicare sulle virtù in grado eroico del Ven. Servo di Dio Fr. Diego Giuseppe da Cadice, sacerdote cappuccino professo.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di stato sono stati nominati Mons. Carlo Laurenzi Vesc. di Amaia Consultore della S. C. degli affari ecclesiastici straordinarii; Mons. Giuseppe d' Annibale Vesc. di Caristo, Consultore della S. C. della S. R. U. Inquisizione; Mons. Luigi Franci Fiscale del Tribunale della suprema Inquisizione, e Mons. Luigi Vinditti difensore degli accusati presso il medesimo Tribunale.

Mons. Vincenzo Vannutelli, Arciv. di Sardia, Mons. della Volpe, Mons. Palombelli, ed il Cav. Ulisse de Nunzio han pure ricevuti biglietti dalla Segreteria di Stato, il primo come ambasciatore straordinario di S. S. per recarsi a Mosca nella solenne incoronazione dello Czar, e gli altri come addetti alla stessa ambasciata straordinaria.

Cardinale defunto—Sabato 21 u. s., dopo lunga e penosa malattia sopportata con rassegnazione, e munito dei conforti religiosi esalava l'anima nel bacio del Signore l'Emo Card. Antici—Mattei del Titolo di S. Lorenzo in Panisperna. Faceva parte delle S. C. del Concilio, della Concistoriale, dell' Indice, e della R. Fabbrica di S. Pietro.

NOTIZIE COMPENDIATE

Domenica 15 u. s. ebbe luogo nel Vaticano il ricevimento di 400 pellegrini francesi, reduci da Terra Santa.—Il S. Padre ha destinata la somma di L. duemila a favore dell'Istituto degli Artigianelli di S. Giuseppe in Roma.—È stato aperto in Osimo, colle offerte generose della Sig.ª Andreoli, vedova del Conte Fiorenzi, un Asilo festivo, in cui sono istruiti nella religione i fanciulli poveri. L'inaugurazione fu fatta da quel Vescovo.—Mons. Arciv. di Napoli ha indirizzata una lettera al Re Umberto, e l' Episcopato Napoletano e Siciliano una rimostranza al Parlamento, affinchè non si approvi la legge sul divorzio, di nuovo proposta dall'attuale ministro guardasigilli.—Il Card. Lavigerie è stato in Napoli a venerare il prodigio di S. Gennaro, che si è rinnovato come negli anni decorsi.—Il Rettore della Basilica di S. Paolo Maggiore in Napoli ha ottenuto dal S. Padre un rescritto in data 16 febbraio di questo anno, col quale si concede indulgenza plenaria in forma di giubileo sino ai 31 Dicembre a tutt'i fedeli che visiteranno la detta Chiesa, e faranno altre opere ingiunte.—L'Arciv. di Napoli nel giorno 8. u. s. amministrò solennemente il Sacramento del Battesimo e poscia quello della Confermazione ad una giovinetta mora di Darfur (Africa orientale), venuta in Napoli ad occasione della guerra di Egitto. Le furono imposti i nomi di Sofia Luisa Maria Teresa Brandi.—Sono morti Mons. Vincenzo Antonio Testa, Vesc. di Segni e Mons. Simplicio Pappalettere, Gran Priore di S. Nicola in Bari.

L'Emo Guibert, Arciv. di Parigi ha indirizzato al Presidente della Repubblica una bellissima lettera di protesta contro la soppressione dei cappellani negli Ospedali di Parigi, voluta dai consiglieri radicali del Comune.—Mons. Balain, Vesc. di Nizza ha presentato al S. Padre una cospicua somma per l'obolo di S. Pietro.—Il S. Padre ha approvata la proposta presentata dalla S. C. di Propaganda, secondo la quale i Bulgari di rito greco avranno tre Vicarii apostolici; dei quali uno col titolo di Arciv., residente in Costantinopoli, e sarà Mons. Nilus gli altri due col titolo di Vescovi. Il S. Padre ha nominato Commendatore dell' Ordine di S. Gregorio Magno il Sig. Léon Andoche de Verdiére, presidente del Consiglio dell'Opera della Propagazione della fede, e il Cavaliere dello stesso Ordine il sig. Octave Jean Dueroy de Saint-Sixte, segretario del medesimo Consiglio. —Il 3 u. s. si pose la prima pietra d'una nuova Chiesa da erigersi in Madrid sotto il titolo di N. S. di Almudena. Il Card. Moreno, Arciv. di Toledo, compì il Sacro rito con intervento del re; delle due regine, e di tutta la famiglia reale con numeroso seguito di cavalieri e dame, del Nunzio Apostolico, e di altri Vescovi e Prelati.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Oscen. Distributionum—12 Agosto 1882—*Per summaria precum*—Nel Capitolo cattedrale di Huesca nella Spagna i beneficii consistono tutti in distribuzioni quotidiane. I Vescovi passati, per mancanza di sacerdoti, si avvalevano di alcuni capitolari per le lezioni del Seminario, le quali avevano luogo nelle ore libere dal coro. Questo metodo era causa di molti disordini; giacchè le lezioni doveano farsi nelle ore estreme, e fra le altre cose riuscivano monche, o spesso siomettevano del tutto. Di che il Vescovo attuale, desiderando la buona istituzione dei suoi alunni, ordinò che le lezioni si facessero ad ora conveniente. E poichè i professori non poteano così essere presenti al coro, fu chiesto alla S. C. se, stante la loro assenza pel detto motivo, potessero almeno percepire due terze parti delle distribuzioni.

La S. C., considerando—a) Che una evidente utilità della Chiesa può essere causa bastevole per l'assenza dal coro, giusta il *Cap. Consuetudinem de clericis non resident. in 6*, in cui Bonif. VIII stabilì che sieno privi delle distribuzioni gli assenti dal coro, « exceptis illis, quos infirmitas, seu iusta ac rationabilis corporis necessitas, aut evidens Ecclesiae utilitas excusaret »—b) Che ai professori di sacre scienze in ispecie si concede di assentarsi dal coro quando sono occupati all'insegnamento, senza perdere i frutti dei proprii beneficii giusta il *Cap. super specula lib 5, tit. 5 de magistris* §. *docentes*.—c) Che i Canonisti concordemente insegnano che nelle Chiese dove i beneficii consistono solo in distribuzioni avventizie, due parti di queste assumono la natura di prebenda, e la terza resta come sola distribuzione che si lucra dai presenti e si perde dagli assenti (Lucidi de Distrib. n. 29-Piton. *Discept. eccles. 34, n. 1*-Pignat. *Cousult. 115, n. 42, tom. 9*-Fagnan. *in cit. Cap. Super specula*)—d) Che la S. C. del Concilio suole concedere con facilità la chiesta grazia—il dì 12 agosto 1882 benignamente rescrisse:

Pro gratia, ad quinquennium, diebus quibus docent, amissa tertia distributionum parte.

II. Neapolitana. Visitationis—9 Sett. 1882—Il Conte Francesco Pignatelli, in forza di una Bolla di Leone X dell'anno 1697, ha il giuspatronato sulla Chiesa di S.ª Maria nella città di Napoli, per cui può nominare i rettori, può formarne e variarne gli statuti, e può ricevere i cadaveri dei congiunti, indipendentemente dall'Ordinario. Or essendo quell'Arcivescovo proceduto alla visita pastorale della detta Chiesa, il conte Pignatelli si credè leso nel suo diritto, e si rivolse alla S. Sede, chiedendo la esenzione perfetta dalla giurisdizione ordinaria.

L'Arcivescovo, interrogato, trasmise copia della citata bolla Leonina, e fece osservare che in essa si conteneano è vero i cennati privilegi, ma non vi era motto della pretesa esenzione.

Laonde la S. C. al dubbio: *An Ecclesia s. Mariae a iurisdictione et visitatione Archiepiscopi Neapolitani exempta sit in casu*—il dì 9 settembre 1882 rispose: *Negative et amplius.*

E con ragione; imperocchè:—a) Il privilegio della esenzione che possa vantare una Chiesa, non include la esenzione dalla visita dell' Ordinario,

se di questa espressamente non si faccia menzione (Lucidi *de visitatione ss. LL. T. II, p. 487, n. 244*--Barbosa *de off. et Potest. Episc. Alleg. 123, n. 30*-Paul. Fusch. *de Visit. lib. 2,c. 20,n. 10*—Piton. *de Controv. Patron. all. 23 n. 2.*-Rota *decis. 186 n. 2, p. 1 divers.*).—b) Perciò la S. C. del Concilio non ha mai riconosciuta la esenzione dalla visita dell'Ordinario, in quei sodalizii o in quelle Chiese che aveano altre esenzioni (26 Aug. 1851 *in Perusina*-30 ian. 1856 *in Regien*-18 iul. 1857 *in Civitatis Castelli*-18 dec. 1858 *in Bergomen*).—c) E ciò, quand'anche si tratti di giuspatronato laicale, giacchè in forza del Tridentino, tutti i luoghi pii possono visitarsi dal Vescovo, non esclusi quelli amministrati dai laici (Monacell. *Form. leg. t. 5, form. 1, n. 10*—Piton. op. cit. alleg.32, n. 5—Gonzalez de Benef. p. 1, co. 2, n. 104-S. C. C. 25 nov. 1692 *in Imolen*, 8 aug. 1772 *in Faventina*).—d) Nè vale eccepire la consuetudine in contrario, sì perchè non si dà prescrizione contro le leggi tridentine, secondo insegnano gravissimi autori; e sì perchè, trattandosi nella S. Visita di atti facoltativi, non si può indurre prescrizione, richiedendosi per questi atti la vera proibizione e l'acquiescenza, pel tempo abile a prescrivere, della parte avversa (Gloss. *in L. V. Commun. dividundo 6 de annali praescript.*— De Luca *de Benef. disc. 97, n. 13*-Rota, *decis. 253, n. 9. p. 3 recent.* etc.).—e) I Vescovi nella S. Visita usano non solo del diritto ordinario, ma ancora del delegato, e però quel che non possono compiere col primo, possono benissimo col secondo (Trid. *Sess. 7, c. 8, de ref.*).

Sacra Rituum Congregatio

I.

Novarcen

Non permittitur illuminatio ex gaz superaltaribus,etiam ad maiorem splendorem obtinendum peracta.

Usus invaluit in Dioecesi Novarcensi, ut super Altaria una cum candelis ex cera confectis lumina ex gaz accendantur ad maiorem splendorem oblinendum. Dubitans porro hodiernus Episcopus Novarcen. utrum id liceat, a Sacra Rituum Congregatione exquisivit: An super Altari, praeter candelas ex cera, tolerari possit, ut habeatur etiam illuminatio ex gaz, vel an usus praedictus prohiberi debeat? — Sacra vero eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, eiusmodi dubio rescribere censuit: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.* Atque ita declaravit et rescripsit. Die 8 Martii 1879.

Ita reperitur in actis et regestis Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis. In quorum fidem etc. Ex eadem secretaria hac die 13 Aprilis 1883.

Pro R.P.D.Laurentio Salvati Secretario

Ioannes Can. Ponzi substitutus.

II.

Ravennaten

Crux capitularis collocari nequit in cornu evangelii, neque cum eadem processionaliter peti potest sacrarium in Missa Rogationum,quae canitur a Beneficiatis sive Capellanis.

Metropolitanae Ecclesiae Ravennaten. Sacrarum Caeremoniarum Magister a Sacra Rituum Congregatione insequentium dubiorum solutionem, de consensu sui Rmi Archiepiscopi, humillime expostulavit, videlicet:

In quibusdam Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis die Sancti Marci, aliisque diebus Rogationum, post Nonam fit Processio, Litanias Sanctorum decantando. Hisce absolutis, unus e Beneficiatis, sive Capellanis, canit Missam Rogationum, in qua Crux Capituli adstat in cornu Evangelii. Post Missam capitulum et clerus redeunt in sacrarium cum Acolytis, absque Cruce, prouti diebus ferialibus. Quaeritur:

I. In Missa Rogationum, quae canitur a Beneficiatis, sive Capellanis, collocari ne potest Crux Capituli in cornu Evangelii, sicut fit in Missis Canonicalibus?

II. Absoluta Missa, reditus in Sacra-

rium fieri ne debet processionaliter cum Cruce?

Sacra porro eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario, auditaque sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, rescribendum censuit:

Ad I. *Negative, iuxta consuetudinem Sacrosanctae Patriarcalis Archibasilicae Lateranensis.*

Ad II. *Provisum in primo*-Atque ita rescripsit die 5. Januarii 1883.

D. Card. Bartolinius S. R. C. Praefectus
Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius.

Sacra Poenitentiaria Apostolica

Responsum respiciens tempus medium quoad ieunium naturale servandum et officium divinum Recitandum.

Die 19 Novembris 1882.

Hac sub die s. Tribunali S. Poenitentiariae Apostolicae sequens propositum fuit dubium:

«Utrum ubi horologia adhibentur, tempori medio accommodata, ipsis sit standum, tum pro onere divini officii solvendo, tum pro ieiunio naturali servando, vel debeat quis, aut saltem possit uti tempore vero? »

Sacra Poenitentiaria huic dubio respondit: *Fideles in ieiunio naturali servando et in officio divino recitando, sequi medium tempus posse, sed non teneri.*

COSTITUZIONE

DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

LEONE

PER DIVINA PROVVIDENZA

PAPA XIII

SULLA REGOLA DEL TERZ'ORDINE SECOLARE DI SAN FRANCESCO

LEONE VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO

A PERPETUA MEMORIA.

Il misericordioso Figliuolo di Dio che imponendo agli uomini un giogo soave e un peso leggiero provvide alla vita e alla salute di tutti, lasciò la Chiesa, da lui fondata, erede non solo della potestà ma altresì della misericordia sua, affinchè i beneficî da lui arrecati si propagassero con invariato tenore di carità a tutte le generazioni de' secoli. Per la qual cosa come in tutto ciò che Gesù Cristo nella sua vita mortale fece o prescrisse, rifulse sempre mite sapienza e grandezza d'invitta benignità; così in ogni istituto della Chiesa riluce tal maravigliosa indulgenza e mitezza, da far vedere che Essa ritrae anche in questo l'immagine di Dio ch'*è Carità.* (1) Di tal materna clemenza peculiarmente è proprio l'accomodar sapientemente le leggi, fin dove si possa, ai tempi e ai costumi, e usar sempre nel comandare e nell'esigere somma discrezione. Onde avviene che la Chiesa con siffatto temperamento di carità insieme e di sapienza congiunge l'immutabilità assoluta e sempiterna del domma con la prudente varietà della disciplina.

A questa ragione conformando Noi l'animo e la mente nell' esercizio del Sommo Pontificato, stimiamo debito del Nostro ufficio librare su di equa lance la natura de' tempi, e tutte considerare le circostanze, non forse abbiavi difficoltà che rattenga alcuno dalla pratica di salutari virtù. E ora Ci è piaciuto ragguagliare a questa norma il Sodalizio Francescano del Terz' Ordine Secolare, e ponderare diligentemente se sia mestieri temperarne alcun poco, per i mutati tempi, le leggi.

Noi gia quest'esimio Istituto del Patriarca S. Francesco alla pietà de' fedeli caldamente raccomandammo mercè la Nostra Enciclica *Auspicato*, pubblicata il 17 settembre dell'anno scorso. E la pubblicammo col desiderio e con l'unico intento di richiamare in tempo opportuno col Nostro invito quanti più si potessero all'acquisto della santità cristiana. Origine in vero precipua e dei mali che ci premono, e dei pericoli che ci minacciano è la negletta osservanza delle virtù cristiane. Ma rimediare a que' mali, e scongiurar questi pericoli per altra via gli uomini non potrebbero, che affrettando il ritorno degl'individui e della società a Gesù Cristo; *il quale può salvare in perpetuo quanti per suo mezzo si accostano a Dio* (2) Ora all'osservanza appunto dei precetti di Gesù Cristo mirano gli istituti di S. Francesco: imperocchè nient'altro il santissimo lor fondatore si propose, che aprire in essi una palestra in cui la vita cristiana con maggior diligenza si esercitasse. Certamente i primi due Ordini Francescani, addestrandosi alla scuola di grandi virtù, tendono a qualche cosa di più perfetto e divino. Ma questi due Ordini sono accessibili a pochi, vale a dire, a quelli solamente a cui per ispecial grazia di Dio è conceduto di aspi-

(1) I. Ioan. IV, 5.
(2) Hebr. VII, 25.

rare con alacrità singolare alla santità dei consigli evangelici. Il Terz' Ordine però è nato fatto pel popolo; e quanta efficacia esso abbia a formar costumi buoni, integri, pii, è chiaro per la cosa in sè, e pel testimonio dei tempi andati.

Dobbiamo riconoscere dall'Autore e aiutatore de' buoni consigli Iddio, che alle Nostre esortazioni le orecchie del popolo cristiano non rimasero chiuse. Anzi sappiamo da moltissimi luoghi, come si raccese la pieta verso il Patriarca d' Assisi, e si accrebbe via via il numero dei chiedenti ascriversi al Terz'Ordine. Laonde quasi per dar di sprone a chi corre, Ci risolvemmo di volgere il Nostro pensiero colà, onde codesto felice corso degli animi potesse sembrar impedito comechesia o ritardato. Prima di tutto esaminammo la Regola del Terz'Ordine, che dal Nostro Antecessore Nicolò IV venne approvata e confermata con la Costituzione Apostolica « *Supra montem* » del 18 agosto 1289, e la vedemmo non rispondere appieno ai tempi e ai costumi d'oggi giorno. Di qui non si potendo adempier gli accettati obblighi senza troppa molestia e fatica, bisognò finora, ad istanza degli ascritti, passar sopra a molti capi di quelle leggi; e ciò come non avvenga mai senza scapito della comune disciplina, è facile intenderlo.

Di poi v'era anche nello stesso Sodalizio un' altra cagione che richiedeva le Nostre cure. Vogliamo dire che i Romani Pontefici Nostri Antecessori, avendo accolto il Terz'Ordine fin dal suo nascere con somma benevolenza, largirono ai Terziari Indulgenze molte ed ample assai in espiazione delle colpe. Delle quali Indulgenze l'indole e la ragione divenne col corso degli anni ambigua e perplessa, onde soventi volte si fece questione, se in taluni casi l'indulto papale fosse certo, e in qual tempo e in qual misura se ne potesse far uso. Certamente la provvidenza dell'Apostolica Sede non si lasciò desiderare al bisogno, e notantemente Benedetto XIV P. M. con la sua Costituzione « *Ad Romanum Pontificem* » del giorno 15 Marzo 1761 tolse i primi dubbi che erano insorti. Non pochi tuttavia ne sorsero, come suole avvenire, in appresso.

Per la qual cosa Noi mossi dalla considerazione di tali incommodi, tra i Cardinali di S. R. Chiesa appartenenti alla S. Congregazione delle Indulgenze e sacre Reliquie ne deputammo alcuni con l' incarico di rivedere con ogni cura la primitiva Regola de' Terziari, e similmente, redatto l' elenco di tutte le Indulgenze e Privilegi, di prenderli ad esame e di riferire a Noi, dopo maturo giudizio, che cosa stimassero doversi, giusta la condizione de' tempi, ritenere od innovare. Fatto quanto avevamo ordinato, i Cardinali suddetti Ci proposero doversi piegare e accomodare all' odierna maniera di vivere le antiche leggi, modificandone alcuni capi. Intorno poi alle Indulgenze, per non lasciar luogo ad esitazioni, e per evitare il pericolo che alcuna cosa non vada a dovere, giudicarono che Noi saviamente e utilmente faremmo, se ad esempio di Benedetto XIV, richiamate ed abrogate le Indulgenze tutte che fin qui furono in vigore, altre di nuovo al Sodalizio stesso ne concedessimo.

Adunque, che torni in bene, che aumenti la gloria di Dio, ed accenda ognor più l'amore della pieta e delle altre virtù cristiane, Noi con questa Costituzione e con la Nostra Apostolica Autorita la Regola del Terz' Ordine secolare di S. Francesco nel modo che siegue rinnoviamo e sanzioniamo. Con che niuno pensi venga punto tocca l'intima natura dell' Ordine medesimo, la quale anzi vogliamo che rimanga inalterata ed intera. Vogliamo inoltre e comandiamo che tutti i Terziarii godano delle Indulgenze e privilegi che qui appresso si troveranno notati nell' elenco, annullate del tutto le Indulgenze e i Privilegi qualunque, che allo stesso sodalizio sieno stati da questa Sede Apostolica in qualsivoglia tempo, o nome, o forma fino a quest' oggi concessi.

REGOLA
DEL TERZ' ORDINE SECOLARE DI S. FRANCESCO

Cap. I.

Dell' accettazione, Noviziato, Professione

§ I. Non si accetti nel Terz' Ordine alcuno che non abbia passato l' eta di quattordici anni e non sia di buoni costumi, amante della concordia, e specialmente di provata fede nella professione cattolica e di provato ossequio verso la Chiesa Romana e la Sede Apostolica.

§ II. Le maritate non si amettano senza che il marito lo sappia e vi acconsenta, eccetto il caso che il Confessore giudicni doversi fare diversamente.

§ III. Gli ascritti al Sodalizio portino il piccolo scapolare e il cingolo secondo il costume: se nol portano, restano privi dei privilegi e diritti concessi.

§ IV. I Terziari e le Terziarie, accettati che sieno nell' Ordine, passino nel noviziato il primo anno: ammessi poi giusta il rito alla professione dell' Ordine stesso, promettano di osservare i comandamenti di Dio, di obbedire alla Chiesa, e se in alcun punto della loro professione mancheranno, di essere pronti a farne ammenda.

Capo II.

Della Disciplina

§ I. I Terziari e le Terziarie si astengano

in ogni cosa dal lusso e dalla raffinata eleganza, tenendosi a quel giusto mezzo, che si conviene alla condizione di ciascuno.

§ II. Stiano lontani con somma cautela dai balli e dagli spettacoli pericolosi e da ogni gozzoviglia.

§ III. Sieno frugali nel cibo e nella bevanda, e non si assidano nè si levino dalla mensa senza aver piamente invocato e ringraziato il Signore.

§ IV. Nella vigilia della Immacolata Concezione di Maria e della festa del Patriarca S. Francesco ciascuno osservi il digiuno: assai lodevoli, se inoltre digiuneranno ogni venerdì, e si asterranno dalle carni ogni mercoledì, secondo l'antica pratica de' Terziari.

§ V. Si accostino ai Sacramenti della Confessione e della Comunione in ciascun mese.

§ VI. I Terziari Ecclesiastici, da che ogni giorno debbono recitare le ore canoniche, per questa parte non hanno altro obbligo. I laici che non recitano nè l'ufficio divino, nè l'ufficio piccolo della B. Vergine, dicano ogni giorno dodici *Pater Noster, Ave Maria* e *Gloria Patri*, salvo che non sieno impediti da infermità.

§ VII. Quelli che per legge lo possono, dispongano per tempo con testamento delle cose loro.

§ VIII. In famiglia abbiano cura di esser di esempio agli altri, promuovendo esercizi di pieta ed opere buone. Non permettano ch'entrino loro in casa libri e giornali da cui possa temersi danno alla virtù, e ne interdicano la lettura ai loro soggetti.

§ IX. Abbiano cura di mantenere tra loro e con gli altri caritatevole benevolenza. Dove possano si adoperino ad estinguere le discordie.

§ X. Non facciano mai giuramenti, se non in casi di vera necessità. Fuggano ogni sconcio parlare, ogni scurrilità ed ogni lazzo. Facciano ogni sera l'esame non forse abbiano commesso alcun fallo; avendone commesso si pentano ed ammendino l'errore.

§ XI. Coloro che il possono, assistano ogni giorno alla S. Messa. Ad invito del Ministro intervengano ogni mese all'adunanza.

§ XII. Mettano in comune, giusta la possibilità di ciascuno, alcun che per sollevare, massime nelle malattie, i confratelli bisognosi, o per provvedere al decoro del culto.

§ XIII. A visitare i Terziari infermi i Ministri o vadano essi stessi, o mandino a compiere i dovuti uffici di carità. E se la malattia è pericolosa ammoniscano e persuadano il malato ad acconciare in tempo le cose dell'anima.

§ XIV. Ai funerali dei confratelli defonti i Terziari del luogo e i forestieri che vi si trovino, si radunino, e recitino insieme una terza parte del S. Rosario a suffragio del trapassato. I Sacerdoti nel divin sacrificio, i laici accostandosi, se possono, alla santa Comunione, preghino pii e volonterosi al defonto confratello l'eterna pace.

Capo III.

Degli Offici, della Visita, della Regola stessa.

§ I. I vari offici si conferiscano nelle adunanze dei confratelli. Gli offici durino tre anni. Nessuno senza giusta causa ricusi o eseguisca con oscitanza l'officio deferitogli.

§ II. Il Visitatore diligentemente indaghi se la regola viene osservata. A questo fine una volta l'anno, o più spesso se bisogna, visiti d'officio i sodalizi, convochi in generale adunanza i Ministri e i confratelli. Se il Visitatore ammonendo o comandando richiamerà alcuno al dovere, o se imporrà alcuna penitenza salutare, questi docilmente l'accetti, e non ricusi di farla.

§ III. I Visitatori si scelgano tra i Religiosi del Primo o del Terz'Ordine Regolare Francescano; e sieno designati dai Guardiani, quando ne siano richiesti. L'officio di Visitatore è interdetto ai laici.

§ IV. I Terziari insubordinati e di mal esempio vengano ammoniti dell'obbligo loro per la seconda e la terza volta: se non obbediscono, sieno espulsi.

§ V. Se nelle prescrizioni di quasta Regola alcuno viene a mancare, sappia di non incorrere per questo titolo in verun peccato, purché la mancanza non offenda le leggi di Dio e i precetti della Chiesa.

§ VI. Se alcuno per grave e giusta causa non può osservare qualche prescrizione di questa Regola, sia lecito dispensarlo per quella parte o fargliene prudentemente la commutazione. E su ciò i Superiori ordinari dei Francescani del Primo e del Terz'Ordine, come pure i Visitatori, abbiano pieno potere.

Elenco delle indulgenze e de'privilegi

Capo I.

Delle indulgenze plenarie

Tutti i Terziari dell'uno e dell'altro sesso, confessati e comunicati, potranno lucrare l'Indulgenza Plenaria nei giorni e per i titoli che seguono:

I. Nel giorno dell'aggregazione:

II. Nel giorno della professione:

III. Nel giorno che intervengono all'adunanza o Conferenza mensuale, purchè visitino devotamente qualche tempio od Oratario pubblico, e preghino secondo l'usato per i bisogni di santa Chiesa:

IV. Nel giorno 4 Ottobre festa del Patriarca S. Francesco; nel giorno 12 agosto festa della Madre S. Chiara d'Assisi; nel giorno 2 agosto festa della Sagra di S. Maria degli Angeli; nella festa del Santo Ti-

tolare della Chiesa in cui è eretto il Sodalizio de' Terziari, purchè visitino quella Chiesa e quivi preghino secondo l'usato pei bisogni di santa Chiesa:

§ V. Una volta al mese, in quel giorno che a ciascuno piacerà, purchè devotamente visitino qualche Chiesa o pubblico Oratorio e ivi per qualche spazio di tempo preghino secondo l'intenzione del Sommo Pontefice:

§ VI. Ogni volta che all'uopo di migliorare sè stessi si ritireranno a fare gli Esercizi Spirituali pel corso di otto giorni continui:

§ VII. In punto di morte, se invocheranno col labbro, o, avendo perduta la parola, col cuore, il santissimo nome di Gesù. Godano dello stesso favore anche quelli che non potendo nè confessarsi nè comunicarsi, si pentiranno con perfetto dolore delle loro colpe:

§ VIII. Due volte l'anno quelli che riceveranno la Benedizione Papale, se pregheranno per qualche tempo secondo l'intenzione del Sommo Pontefice: egualmente, con questa condizione medesima, coloro che riceveranno quella che chiamano *Assoluzione* ossia *Benedizione*, nei giorni che sieguono: I. Il Natale di Nostro Signor Gesù Cristo: II. la Pasqua di Risurrezione: III. la Pentecoste: IV. la festa del Santissimo Cuore di Gesù: V. dell'Immacolata Concezione: VI. di S. Giuseppe Sposo di Maria Vergine ai 19 di Marzo: VII. delle Stimmate di S. Francesco ai 17 di Settembre: VIII. di S. Luigi Re di Francia Patrono celeste dei Terziari ai 25 di Agosto: IX. di S. Elisabetta di Ungheria ai 19 di Novembre:

§ IX. Egualmente quelli che reciteranno cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria* per i bisogni di S. Chiesa ed uno secondo la mente del Sommo Pontefice, acquisteranno una volta al mese le stesse Indulgenze e remissioni che sono concedute a chi visita devotamente le Stazioni di Roma o fa divoto pellegrinaggio alla Porziuncola, ai Luoghi Santi, a S. Giacomo di Compostella.

§ X. Nei giorni delle Stazioni designati nel Messale Romano ogni Terziario che visiti il tempio o l'Oratorio del proprio Sodalizio, e quivi devotamente preghi secondo l'usato per i bisogni di santa Chiesa, goda in quel tempio o in quell' Oratorio e nei suddetti giorni delle stesse grazie e favori spirituali di cui godono in Roma i Romani e i forestieri.

Cap. II.

Delle Indulgenze Parziali

§ I. A tutti i Terziari dell'uno e dell'altro sesso che visiteranno il tempio o l'Oratorio in cui è eretto il Sodalizio, e quivi supplicheranno a Dio pe' bisogni della Chiesa, si concede Indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene nelle Feste della prodigiosa Impressione delle sacre Stimmate del Patriarca S. Francesco, di S. Lodovico Re di Francia, di S. Elisabetta Regina di Portogallo, di S. Elisabetta Regina d' Ungheria, di Santa Margherita da Cortona, e in altri dodici giorni a scelta di ciascuno, coll'approvazione del Ministro del Sodalizio.

§ II. Tutte le volte che i Terziari assisteranno alla Messa o ad altri divini uffici, o interverranno alle adunanze pubbliche o private de' confratelli: daranno ospizio ai poveri: comporranno discordie o procureranno sieno composte: andranno alle sacre processioni: accompagneranno il SSmo Sacramento, o non potendolo accompagnare, reciteranno, al segno della campana, un *Pater noster* e un *Ave Maria*: diranno cinque *Pater* e *Ave* pei bisogni di S. Chiesa, o in suffragio dei confratelli defonti: seguiranno alla sepoltura i morti: ridurranno al buon sentiero qualche traviato: istruiranno alcuno nei divini precetti e nelle altre cose necessarie a salute, o faranno altre simili opere di carità, potranno lucrare ogni volta e per ciascuno di questi titoli l'indulgenza di trecento giorni.

I Terziari, se vogliono, potranno applicare tutte e singole le sopraddette indulgenze, sia plenarie sia parziali, in suffragio de' fedeli defonti.

Capo III.

Dei Previlegi

I. I Sacerdoti ascritti al Terz'Ordine, dovunque celebrino, godano personalmente dell'Altare privilegiato, tre giorni di ciascuna settimana, purchè non abbiano ottenuto simile privilegio per altro giorno.

II. Quando i medesimi Sacerdoti celebreranno in suffragio delle anime de' Terziari defonti, l'altare sia per essi sempre dovunque privilegiato.

E tutte e singole queste cose, nel modo che sono state sopra decretate, così vogliamo restino ferme, stabili e rate in perpetuo: non ostante le Costituzioni, le Lettere Apostoliche, gli statuti, le consuetudini, i privilegi, le altre regole Nostre e della Cancelleria Apostolica e qualsiasi altra cosa in contrario. A nessuno pertanto sia lecito di violare in alcun modo o in alcuna parte le presenti Nostre Lettere: chiunque ciò osi, sappia che incorrerà l' indignazione di Dio Onnipotente, e de' beati suoi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma presso S. Pietro, l' anno dell' Incarnazione del Signore 1883, ai 30 di maggio, anno sesto del Nostro Ponteficato.

C. Card. Sacconi *Pro-Datario* — T. Card. Mertel.

VISTO

De Curia G. Dell'Aquila Visconti

Luogo del Sigillo

Regist. nella Segret. de' Brevi I. Cugnoni

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont. V. p. 25 di q. P.)

ARTICOLO VII.

PRELIMINARI DELL' ESAME IN CONCORSO

Convocazione nominale-Editto-Dritto d'intimazione - Pubblicazione-Rinnovazione-Affissione e sua durata-Proroga-Candidato-Termine per la iscrizione-Ammissione-Presentazione dei documenti-Chiusura ed avvertenza.

Convocazione nominale. La nomina e chiamata di molti all' esame è *forma de concursus*: abbastanza chiaramente lo mostrano le parole del Concilio: *idoneos clericos nominet*; per modo che se si nomina e chiama all' esame uno solo, quanto si voglia idoneo, il concorso è nullo. È risaputo in dritto: *quod ubicumque pluralitas pro forma exigitur, numquam resolvitur in singularitatem.*

Editto. È forse *de forma concursus* che per editto vi sieno chiamati tutti coloro che vogliono essere esaminati? L' è in arbitrio giusta il Tridentino: *Et si Episcopo aut synodo provinciali pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur qui volent examinari.* Se il sinodo provinciale però avesse così stabilito, il suo decreto deve essere osservato e la convocazione vuol essere fatta per pubblico editto giusta la decisione della S. C. presso Garcia (p. 9. c. 2. n. 36).

Dritto d' intimazione. Il Vescovo della Diocesi, cui appartiene la Parrocchia da provvedersi, ha solo il diritto d' intimare il concorso e celebrarlo. *S. C. censuit examen et edicta proponere, et alias provisiones facere iuxta c. 18. Sess: 24 spectare ad episcopum tantum, et non ad alium inferiorem, non obstante quacumque consuetudine etiam immemorabili, etsi inferior ex immemorabili haberet ius cumulative cum episcopo in loco suae jurisdictionis, dummodo in ipsius dioecesi parochialis posita sit. Cassinen. Febr. 1588. Theatina 26 Sept: 1615.* Se il prelato è *nullius*, si deve l' editto pubblicare dal vescovo viciniore, quante volte non avesse onnimoda giurisdizione quasi episcopale e facoltà di congregare il sinodo. *Quod si parochialis non sit intra fines dioecesis alicujus episcopi, et inferior episcopo omnimodam habet iurisdictionem episcopalem, nec alicui subdatur, sed est immediate subiectus Sedi Apost., nullius dioecesis proprium territorium habens; si habeat ius congregandi synodum, et legitime constet et illam congregasse et congregare, et elegisse ac eligere examinatores, poterit concursum instituere, examinare, et approbare, oeconomos vicarios deputare et alia facere, quae praescribuntur c. 18 Sess. XXIV. Episcopus vero debet manuteneri, donec dicta requisita abbas probaverit (Dec: cit.).*

Pubblicazione. Le lettere di convocazione possono essere pubblicate nel corso di cinque mesi e venti giorni, quando si tratta di Parrocchia di collazione ordinaria. Mette bene però di non aspettare l' ultimo momento del termine, potendo avvenire che niun candidato si presenti all' iscrizione o all' esame, ovvero che niuno degli esaminati riporti l'approvazione. L' editto indicherà il giorno preciso dell' affissione, il tempo conceduto ai candidati per farsi iscrivere, e si è solito fare espressa menzione del dì in cui sarà tenuto l' esame.

Rinnovazione. Non comparendo alcuno entro il termine prefisso, l'editto può essere rinnovato tante volte, quante parrà al Vescovo nel corso del semestre concessogli per conferire. Se non vi sarà che un solo candidato, si procede innanzi, e se sottoposto ad esame non riporta l' approvazione, si pubblica un secondo editto.

Affissione e sua durata. L' editto è da affiggere alle porte della Cattedrale e della Chiesa parrocchiale vacante, e rimanere dieci

giorni, facendosi quindi dal rispettivo sacrista l'attestato della seguita affissione e defissione. Ma tutto ciò è *de forma concursus?* La S. C. C. a 3 Marzo 1877 discusse il seguente dubbio: È legittimo il concorso ad un beneficio parrocchiale se prima del decimo giorno dalla data dell'affissione fu staccato dalle porte di quella Chiesa lo editto mentre che l'altro originale stette dieci giorni continui, affisso alle porte della Cattedrale? Rispose: *Affirmative.* Le parole del Tridentino bastantemente dichiarano non essere necessaria al concorso l'affissione dell'editto. Molto meno i canoni determinano il tempo alla durata dell'affissione nelle porte della Cattedrale e della Parrocchia (Monit. Eccles. vol. 1 p. 283).

Proroga. Il termine del concorso da tenersi, una volta stabilito, non può essere dal Vescovo prorogato oltre i venti giorni. La proroga non è di obbligo, ma facoltativa; può essere unica e molteplice fin che si completino i detti venti giorni. *Prohibentes etiam eisdem ordinariis, ne tempus decem dierum eisdem ordinariis et patronis ab eodem Concilio Trident. ad nominandum idoneos elericos coram deputatis exanimatoribus praefixum, ultra alios decem dies prorogare audeant vel praesumant. (In conferendis* § 5.°, La proroga può mai oltrepassare i venti giorni? *Prorogationem edicti pro habendo concursu ad ecclesiam parochialem factam ab episcopo esse sustinendam, cum facta fuerit; propterea quod ex paucis examinatoribus in synodo electis superstitibus aliquot iuste suspecti reddili essent ab examinandis; electis vero ab episcopo cum facultate Congregationis capitulum consensum praebere distulisset, neque eam prorogationem laedere. (Const: Pii V In conferendis Resp: S. C. in Capuana 21 Nov: 1739). Generaliter esse sustinendam prorogationem ultra 20 dies, si adsit iusta causa vel aliquod interiectum sit impedimentum, constat ex resp: S. C. in Portugallien 30 Mart: 1737-Si aliquot ex sacerdotibus in actis concursus descriptis, nondum elapso termino viginti dierum, in aegritudinem inciderint episcopum ad eorum instantiam aeque prorogare posse terminum, resp: in Cremonen. a. 1582. ad dub. I. II. III. Lucerina 26 Nov. 1661*

Candidato. Chiunque chiede di essere promosso ad un beneficio parrocchiale, altro riguardo non deve avere, nè altra intenzione che la maggiore gloria di Dio, l'utilità della Chiesa, e la salvezza propria, non che quella degli altri che gli saranno commessi. E però colui che l'ambisce pel fine dell'onore o delle temporalità, *vel vitae mollioris, otiosae et voluptuosae, non solum a Deo non est vocatus, sed, etiam mortaliter peccat. Quaerere et appetere hiusmodi curata principaliter propter honores et divitias, quae inde sequuntur hominibus, videtur esse mortale: et ratio est, quia est contra ordinem caritatis. Nam non solum dilectio Dei et proximi est in praecepto, sed etiam ipse ordo dilectionis; est autem de ordine dilectionis ut diligatur prius salus animarum, quam corporum; sed hunc ordinem talis pervertit praeferens temporalia, quae ordinantur ad corpus, scilicet divitias et honorem, saluti animarum, quae exercetur per curam* (1). Vi è il peccato mortale perchè il candidato opera contro l'ordine della carità in materia grave. Il fine del precetto è la carità *de corde puro et conscientia bona et fide non ficta:* nel candidato che opera contro un tale ordine non vi può essere mai nè cuore puro nè coscienza buona, nè fede vera; Egli si fa un doppio cuore, l'uno vorrebbe essere inchinevole *in testimonia Dei ad consulendum proximo*, l'altro poi vorrebbe, come difatto vuole il proprio comodo ed il proprio emolumento. Di che seguita che come è impossibile servire a un tempo Dio e Mammona, così non si può senza peccato, prefiggere altro fine che quello innanzi ricordato. Certamente quindi non deve pre-

(I) S. Antonin. p. 2 Summ. tit.3. c. 5 §. 4.

sentarsi candidato chi non si è fatto certo della divina vocazione e che consapevole della sua poca capacità vuol ascendere a quell' ardua posizione, *ars artium et disciplinarum*, che è governare gli altri per maodurli al Cielo.

Termine per la iscrizione. Il tempo utile ad iscriversi è de' 10 giorni indicati nell' editto, e spira a mezza notte, non al cadere del sole dell' ultimo dì. Che anzi è ben fondata opinione quella che afferma potersi ammettere i concorrenti anche pochi momenti prima di l'esame, cominciare *re adhuc integra*, cioè esame per concorso non ancora tenuto. Il che milita anche quando non vi fosse nell' editto la clausola che elasso il termine possano ammettersi quelli che vogliono concorrere, o si levasse opposizione per parte dei descritti nel tempo prefisso, ovvero non potesse il novello comparente allegare impedimento o ignoranza(1). Il Concilio all'effetto dell' esame, cioè perchè abbia vigore giuridico, richiede la sola descrizione di quanti vogliono concorrere, *oppositores*, e comanda che tutti siano esaminati (2).

Ammissione. 1° Sono ammessi all' iscrizione non solo gli ecclesiastici diocesani, ma ancora quelli di altra diocesi, qualora particolari statuti non riservino i beneficii ai soli diocesani. 2° Può essere ammesso il rettore di altra Chiesa parrocchiale o beneficio curato; e non è in potestà del Vescovo di non ammetterlo, non essendovi impedimento di dritto. 3° Al concorso per la provvista delle parrocchiali vacanti per resignazione fatta nelle mani del Vescovo, questi non può ammettere i consanguinei, gli affini, o i famigliari tanto suoi o degli altri collatori quanto del resignante. *Quaerit a S. C. Episc. Cremonensis an constit. Pii V. die 1. apr. 1568 (quae prohibet ne beneficia per resignationem per episcopum vel aliun collatorem etiam ex iusta causa admissam vacantia conferantur consanguineis vel familiaribus episcopi vel resignantis) habeat locum in ecclesiis parochialibus et beneficiis curam animarum habentibus et quae per concursum magis idoneis conferri debent ex decr. Conc. Trid. c. 18. Sess. XXIV ita ut si familiaris aliquis episcopi vel consanguineus resiguantis apparuerit, et in concursu ad hujusmod beneficium curatum, ut supra vacansi, cum aliis se examinari petierit, admitti non possit, et si admissus ad examen et ut idoneus ab examinatoribus relatus fuerit, ei beneficium conferri non possit? SS. D. N. Gregorius XIII, etiam ex sententia S. Congr. Conc., declaravit, locum habere, et ideo monendum episcopum, ne hujusmodi familiares aut consanguineos admittat ad concursum. Ex l. 1. Decr. p. 145 rel. a Bened. XIV Instit. XCII.* 4.° Non sono da ammettersi coloro che notati d' infamia o di mala vita non si peritano di presentarsi candidati. *Ad concursum non esse admittendum sacerdotem, qui propter commissum homicidii crimen, praesertim in loco parochiae vacantis, infamia sit notatus, quamvis crimen probatum non fuerit et ipse ab instantia absolutus, censuit S. C. in Vigilien. 23. Sept. 1673. Capuana 21 Nov. 1739 ad II. De nullitate concursus a quo sacerdos aliquis reiectus fuit ab episcopo eam ob causam, quod per inquisitionem episcopalis curiae de criminibus aliquot notatus fuerit, non constare, resp. S.C. in Tridentina 30 mart. 1743. Sacerdos quidam de concubinatu cum quadam muliere diffamatus fuit, negavit tamen se cum illa rem ullam habere atque diffamationem subsistere. Cum a concursu pro ecclesia aliqua parochiali faciendo ob eam causam esset repulsus, re integra et antequam fieret concursus appellavit. S. Congr. vero censuit concursum fuisse validum. Tarentina 7 Dec. 1720.*

Presentazione dei documenti. I candidati iscritti devono consegnare al cancelliere le prove giudiziali e stragiudiziali dei

(1) Barbosa de Parocho 22. n. 48.
(2) Pignatelli T. 1. c. 1. n. 42.

Cattedrale, il dì 23 maggio 1881 ne interrogò il Capitolo, il quale ben volentieri diede il suo consenso, ma sotto la espressa riserva che fossero salvi tutti i diritti, gli emolumenti e le preminenze, ed ogni ragione, spettanti al Capitolo, giusta le leggi canoniche. Il Vescovo, dopo ciò, fondò i due canonicati, ai quali assegnò l'annua prebenda di L. 210 per ciascuno, e il terzo di L. 200 per le distribuzioni quotidiane.

I novelli investiti, essendo stati ricevuti *in fratres* con la consueta forma del possesso, credevano aver comuni ed eguali diritti coi Canonici anteriori. Ma questi non opinavano in tal modo. E non volendo loro concedere la preminenza su di quelli che posteriormente sarebbero posti in possesso degli antichi canonicati ; nè la voce in capitolo, in quanto all'amministrazione dei beni capitolari ; nè la partecipazione alla massa comune, l'affare fu dedotto al giudizio della S. C.

La quale il dì 20 gennaio 1883 tolse a discutere i seguenti dubbii :

I An Canonici secundae erectionis gaudeant omnibus iuribus, atque emolumentis ceterorum Canonicorum in casu.

II An iidem Canonici frui debeant eadem praecedentia quoad stallum, uti ceteri Canonici in casu.

III An et in quibus negociis iidem Canonici ius habeant capitularibus sessionibus interessendi in casu.

E decise :

Ad I Quoad distributiones quotidianas, affirmative, quatenus et in quantum immiserint in massam communem distributionum. Quoad emolumenta provenientia ex dispositionibus relictis Capitulo ante erectionem novorum Canonicatuum. negative. Quo vero ad iura, providebitur in sequentibus.

Ad II Negative.

Ad III Affirmative in omnibus, exceptis iis, quae respiciunt interesse et iura particularia veterum canonicorum.

Si deduca:—a) È cosa certa in dritto che il Vescovo può erigere nuovi canonicati sì nella Cattedrale come nelle Collegiate, sempre però col consenso dei rispettivi Capitoli (Ceccoper. *lucubr. can.* l. 1, tit. 14 n. 32—S. C. C. 20 febr. 1677 *in Aquinaten ;* 14 apr. 1696 *in Sabinen*).—6) La quale erezione può compiersi o puramente e semplicemente, ovvero con alcune condizioni e riserve, apposte dal fondatore o dal Capitolo.—c) Ove la erezione sia fatta puramente e semplicemente, discordano i Dottori se i nuovi investiti debbano in tutto agguagliarsi ai primi, i quali si suppone che abbiano dato il consenso senza lesione dei loro diritti (V. Scarfant. ad Ceccoper. l. 1, tit. 14, n. 59 e seqq.—Tondut. *Quaest. benef.*, cap. 68, n. 15, che stanno per la sentenza negativa ; Car. de Luca *de Canon.*, disc. 37, n. 2—Panimoll. dec. 98, annot. 1, n. 6—Pignatell. *Consult. can.* 48, tom. 6, che stanno per l'affermativa).—d) I discordanti pareri possono però comporsi qualora si consideri se i nuovi Canonici abbiano prebende separate con emolumenti e frutti distinti, ovvero la loro sostanza si confonda con la massa del Capitolo : nel primo caso non possono i novelli canonici pareggiarsi agli anteriori ; possono invece nel secondo (De Luca *eod. tit.* disc. 6, n. 3—Piton. *de Controv. Patron.* alleg. 64, n. 5).—e) Qualora poi la nuova erezione ha luogo con riserve e limitazioni, la comune sentenza vuole che queste si osservino esattamente (Panimoll. l. c. n. 1 seqq. — De Luca l. c. disc. 6, n. 3—Ceccoper. *Lucubr. can.* l. 1, tit. 14, n. 35—S

C. C. 5 mai. 1703 *in Aretina*; 8 febbr. 1727 *in Alatrina*; 1 febr. 1767 *in Toletana*).—f) Lo stallo in coro e la voce in capitolo appartengono alla sostanza della canonia (Barbosa *de Can. et dignit.* c. 12, n, 1—Reiffenst. *ius Can.* tom. 3. *de Canon.*, n. 57): le riserve perciò che si facessero su di ciò nei nuovi canonicati, riguardano il modo, non la sostanza; altrimenti i nuovi canonici non sarebbero che meramente onorarii (Rota 3 iul. 1713 *in Novarien* cor. *Lancetta;* et 11 dec. 1713 *in confirmatoria cor. Barbadico*—S. C. C. 17 dec. 1836 *in Ventimilien*).—g) Possono farsi riserve sul diritto di partecipare alle distribuzioni e agli altri emolumenti del Capitolo, da cui possono escludersi i novelli (S. C. C. 26 mar. 1735 *in Nullius, seu Terrae Pontian.*—8 aug. 1820 *in Fabrianen;* 20 dec. 1851 *in Veliterna*).—h) Se non si escludono; parteciperanno alle distribuzioni ordinarie secondo la misura della parte da essi posta per le medesime (Barbos. *de Canon. et dignit.* c. 21, n. 25—Pignatell. *Consult.* 134, tom. 9, n. 35—Gallemart. *ad Conc. Trid.* ses. 21, c. 3, n. 8).—i) Circa le distribuzioni incerte ed avventizie, tutto che si facciano riserve, i novelli parteciperanno a quegli emolumenti che consistono in una certa e determinata porzione da darsi ai singoli, qualunque sia il loro numero (De Luca l. c. disc. 6, n. 14.—l). Anche circa la precedenza possono apporsi riserve; per cui saranno destinati sempre gli ultimi stalli ai canonici di nuova erezione, benchè altri posteriormente abbia il possesso dei primi canonicati (S. C. C. 5 dec. 1846 *in Pisana*; 18 febr. 1865 *in Romana*).—m) Con più ragione può apporsi la riserva di non aver voce in Capitolo in quelle cose che spettano all'amministrazione dei beni e ai diritti degli antichi canonici (S. C.C. 26 mar. 1703 *in Eugubina*; 24 nov. 1827 *in S. Miniati*).

S. Rituum Congregatio

Decretum, quo Festa Ss. Benedicti Abbatis, Dominici Gusmani et Francisci Assisiensis ad ritum duplicem maiorem evehuntur.

Urbis et Orbis

Saecularia solemnia magno cum Catholici populi gaudio, ob incliti Monachorum in Occidente Patris legiferi, et Assisiensis seraphici Patriarchae memoriam superioribus annis celebrata, plurimorum desiderium excitarunt, ut incrementi aliquid acciperet cultus per annos singulos ab Ecclesia universa impendi solitus his sanctis Caelitibus, ex quibus ingentem quandam beneficiorum vim in christianam civilemque rempublicam influxisse miramur. Id vel magis hodie convenire merito putaverunt, ne videlicet in posterum, ob immutatam Rubricam de Translatione Festorum, illorum officia, praecipue vero Monachorum praeclarissimi Parentis, saepe saepius ad modum simplicis ritus reduci, aut penitus omitti contingat. Sanctissimus autem Dominus Noster Leo Papa XIII pro sua speciali atque eximia erga utrumque admirabilem Institutorem pietate et religione, accedentibus etiam aliquorum Sacrorum Antistitum postulationibus sibi humillime porrectis, votis hisce prono ac libenti animo obsecundare decrevit. Voluit tamen ab hoc honore minime seiungi Sanctum Dominicum Gusmanum, qui cum Familiae Minoriticae Patriarcha amicitia arcto vinculo in caritate colligatus « integritatem caelestium doctrinarum tuebatur, pravosque haereticorum errores luce christianae sapientiae per eadem tempora depellebat, quibus ille, ad grandia ducente Deo, id impetravit, ut ad virtutem excitaret christianos homines, et diu multumque devios ad imitationem Christi traduceret. » (*In Ep. Encicl. SSmi Dni Nostri 17 Septembr. 1882*). Praecepit igitur Sanctitas Sua, ut festa Sanctorum Confessorum Benedicti Abbatis die 21 Martii, Dominici Gusmani 4 Augusti et Francisci Assisiensis 4 Octobris, in Kalendario universalis Ecclesiae hac-

tenus sub ritu duplici minori inscripta, ad ritum duplicem majorem evehantur. Mandavit praeterea de hoc per Sacrorum Rituum Congregationem praesens edi decretum, quod anno proxime insequente ubi vis erit executioni tradendum. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 5 Aprilis 1883

D. Cardinalis Bartolinius.

S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Laurentius Salvati S.R.C. Secretarius.

Sacra Poenitentiaria Apostolica

—

Istruzione della S. Penitenzieria Apostolica intorno al contratto che chiamano Matrimonio Civile (1).

1.° Ciò, che già da gran tempo temevasi, ed i Vescovi, o singolarmente, o collettivamente con rimostranze piene di zelo e dottrina, e persone d'ogni ordine colle loro erudite penne e lo stesso Sommo Pontefice colla autorità della sua voce procurarono di tenere lontano, vediamo pur troppo stabilito in Italia. Il così detto contratto civile di matrimonio non è più un male, che la Chiesa di Gesù Cristo debba deplorare oltre le Alpi, ma è un male, che trapiantato in queste contrade d'Italia minaccia coi suoi tristi effetti contaminare la famiglia, e la società Cristiana. E questi funesti effetti sono stati ravvisati da Vescovi ed Ordinarii dei Luoghi, altri de' quali con opportune istruzioni han già messo in guardia il loro gregge, e altri hanno fatto sollecito ricorso a questa Apostolica Sede per avere norme sicure onde regolarsi in affare così importante e pericoloso. E sebbene per comando del Sommo Pontefice questo S. Tribunale abbia già dato non poche risposte, ed istruzioni alle dimande particolari; tuttavia per soddisfare alle istanze, che di giorno in giorno si moltiplicano, il Santo Padre ha ordinato, che per mezzo di questo medesimo Tribunale sia inviata a tutti gli ordinarii dei Luoghi, dove è stata pubblicata la infausta legge, una istruzione da servire di norma generale a ciascuno di loro, per regolare i Fedeli e procedere concordemente a sostenere la purità dei costumi, e la santità del matrimonio Cristiano.

2.° Nell'eseguire però gli ordini del S. Padre, questa S. Penitenzieria crede superfluo di rammentare ciò che è domma notissimo della nostra Santissima Religione, essere cioè il matrimonio uno dei sette Sacramenti istituiti da Gesù Cristo e perciò alla Chiesa, cui lo stesso Gesù Cristo affidò la dispensa dei suoi divini misteri, appartenere solamente il regolarlo. Così ancora crede superfluo ricordare la forma prescritta dal Sacro Concilio di Trento sess: 24 Cap. 1. *de Reform. matrimonii*, senza l'osservanza della quale non potrebbe nei luoghi ove è pubblicato, contrarsi validamente il matrimonio.

3.° Ma da queste ed altre massime e dottrine cattoliche i Pastori delle anime devono formare istruzioni pratiche, con cui facciano bene intendere ai Fedeli quello, che la santità di Nostro Signore proclamava nel Concistoro segreto de' 27 Settembre 1852 cioè *inter fideles Matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit Sacramentum, atque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, praeter Sacramentum, conjunctionem, etiam civilis legis vi factam, nihil aliud esse, nisi turpem atque exitialem concubinatum.*

4.° E da ciò potranno facilmente dedurre, che l'atto civile avanti gli occhi di Dio, e della sua Chiesa non può essere considerato in conto alcuno non che di Sacramento, neppure di contratto, e che come la potestà civile è incapace a legare alcuno de' fedeli in matrimonio, così è incapace a scioglierlo, e che perciò, come questa S. Penitenzieria ha già dichiarato in qualche risposta ai dubbii particolari, ogni sentenza di separazione intorno ai conjugi uniti in matrimonio legittimo avanti alla Chiesa, pronunziata da laica potestà, sarebbe di niun valore, ed il coniuge, che, abusando di tale sentenza, ardisce di unirsi con altra persona, farebbe un vero adulterio, co-

(1) Crediamo far cosa utilissima ai Parroci con riprodurre questa interessante Istruzione.

me sarebbe vero concubinario chi presumesse di stare in matrimonio in forza del solo atto civile, e l'uno e l'altro sarebbe indegno di assoluzione finchè non rinsavisse, e sottoponendosi alle prescrizioni della Chiesa, non tornasse a penitenza.

5.° Quantunque però il vero matrimonio dei fedeli allora solamente si contrae quando l'uomo e la donna, scevri d'impedimenti, dichiarano il mutuo consenso avanti il Parroco e testimoni, giusta la citata forma del S. Concilio di Trento, ed il matrimonio così contratto abbia tutto il suo valore, nè abbia affatto bisogno d'essere riconosciuto, o confermato dalla potestà civile: tuttavia per evitare vessazioni e pene, e pel bene della prole, che altrimenti dalla laica potestà non sarebbe riconosciuta, e per allontanare ancora il pericolo di poligamia, si ravvisa opportuno ed espediente, che i medesimi Fedeli, dopo d'aver contratto legittimo matrimonio avanti alla Chiesa, si presentino a compiere l'atto imposto dalla legge, con intenzione però (come insegna Benedetto XIV, nel Breve del 17 settembre 1746, *Redditae sunt Nobis*) che presentandosi all'Ufficiale del Governo, non fanno altro, che una cerimonia meramente civile.

6.° E per le stesse ragioni, e non mai in senso di prestar mano all'esecuzione dell'infausta legge, i Parrochi non dovranno ammettere indifferentemente alla celebrazione del matrimonio avanti alla Chiesa quei fedeli, che, per essere proibiti dalla legge, non sarebbero poi ammessi all'atto civile, e quindi non riconosciuti per coniugi. In ciò devono usare di molta cautela e prudenza, sentire il parere dell'Ordinario, e questi non esser facile nell'annuire; ma nei casi più gravi consultare questo Sacro Tribunale.

7.° Che se è opportuno ed espediente che i fedeli col presentarsi all'atto civile si facciano conoscere per legittimi coniugi in faccia alla legge; non devono però mai compiere un tal atto senza aver prima celebrato il matrimonio avanti alla Chiesa. E se mai la coazione, od un'assoluta necessità, che non deve facilmente ammettersi, portasse d'invertire un tale ordine, allora deve usarsi di tutta la diligenza, affinchè quanto prima sia contratto il matrimonio avanti alla Chiesa, ed intanto i contraenti stiano separati. Ed intorno a ciò si raccomanda di attenersi alla Dottrina sviluppata da Benedetto XIV nel mentovato Breve, a cui Pio VI nel suo Breve ai Vescovi di Francia *Laudabilem majorum suorum* dei 20 Settembre 1791, e Pio VII, nelle sue lettere scritte gli 11 Giugno 1808 ai Vescovi delle Marche, rimettevano per istruzioni i Vescovi medesimi, che avevano chiesto norme per regolare i fedeli in simili contingenze di atto civile. E dopo tutto questo è facile vedere, che, non resta in alcuna maniera alterata la prassi fin qui osservata intorno al matrimonio, e segnatamente intorno ai libri Parrocchiali, sponsali, ed impedimenti matrimoniali di qualunque natura stabiliti, o riconosciuti dalla Chiesa.

8.° E queste sono le norme generali che in ossequio degli ordini del S. Padre questa S. Penitenzieria ha creduto di segnare, e sopra le quali gode l'animo di vedere, che molti Vescovi ed Ordinarii hanno già modellato le loro istruzioni, e si nutre fiducia, che altrettanto faranno tutti gli altri, e così mostrandosi pastori vigilanti, n'avranno merito da Gesù Cristo Pastore di tutti i Pastori (1).

Dato in Roma dalla S. Penitenzieria li 15 Gennaio 1866.

A. M. *Card.* CAGIANO P. M.
S. Peirano Segretario.

---

(1) Crediamo utile che i parroci sappiano le disposizioni della legge italiana sulla promessa del matrimonio civile e sulle condizioni necessarie per contrarlo. Le trascriviamo dal Codice civile:

SEZIONE I.

Della promessa di matrimonio

Art. 53. La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

54. Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore di età o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'uffiziale dello

DECRETI E DICHIARAZIONI
DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI
(Continuaz V. p. 21 di q.P.)

VIII. Officio

SOMMARIO—1. Della stola nel canto de'Vesperi— 2. Di alcune lezioni dubbie del Breviario. — 3. Le antifone maggiori e il *Magnificat*. — 4. I Vesperi quando occorrono le feste di un Patrono meno principale e di un Apostolo.— 5. La concorrenza di una feria dell'Avvento con la vigilia di S. Tommaso Ap.—6. Il capitolo di Terza nell'off. della Maternità e Purità di M. V.—7. La chiusa degli inni nell'off. del S. Cuor di Gesù.—8. Dell'off. di S. Gabriele Arc. e di S. Raimondo Nonnato.— 9. Dell'off. di S. Tito C.— 10. Concorrenza di due officii votivi *semel in hebdomada*. — 11. Chiusa dell'inno di Compieta nell'off. votivo del SS. Sacramento.—12. Vespri che si cantano *coram SS.mo exposito*.

1. Parochus Ecclesiae dictae *Volloires* in Dioecesi Maurianensi exposuit, quod in omnibus diebus Dominicis et festivis ibi Vesperae decantantur et sacerdos celebrans ab immemorabili, ut dicitur, tempore sine pluviali stolam superpelliceo imponere consueverit. Quaerit igitur:

I. An servari possit usus stolam deferendi?

II. Quid si annuntietur Verbum Dei in vesperis?

III. Quid si deferatur pluviale?

IV. Quid si in fine fiat processio, vel elargiatur benedictio cum SS. Sacramento?

Resp. 9 mai. 1857 in Maurianen, n. 5237:—«Negative in omnibus, et serventur decreta, ac praesertim generale diei 7 septembris 1816».

2.—I In omnibus fere Breviariis oratio Ss. Innocentium his concluditur verbis: *Per Dominum Nostrum Iesum Crhistum;* quaedam vero alia sunt in

---

stato civile, il promettente, che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno, in cui la promessa dovea essere eseguita.

SEZIONE II.

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

55. Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

56. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'art. 107. (cioè l'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio).

Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

58. In linea retta il matrimonio é vietato tra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.

59. In linea collaterale il matrimonio è vietato: 1.° tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2.° tra gli affini nel medesimo grado, 3.° tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

60. Il matrimonio è proibito:

Tra l'adottante l'adottato e i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi della stessa persona;

Tra l'adottato e i figli sopravvenuti all'adottante;

Tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante e il coniuge dell'adottato.

61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato.

62. Chi fu in giudizio criminale convinto reo, o complice di omicidio volontario commesso, mancato e tentato sulla persona di uno dei coniugi, non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa, ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

63. Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei genitori è morto nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo, che non ha compiuto gli anni ventuno; è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

64. Se il padre e la madre fossero morti nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

65. Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi, nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

66. La disposizione dell'articolo 63 è appli-

quibus eadem collecta hanc habet conclusionem: *Qui vivis et regnas etc.*

Quae praeferenda est conclusio?

II. In oratione S. Brumonis (6 oct.) discrepant inter se breviaria. In multis haec leguntur verba: *Ut qui Maiestatem tuam graviter delinquendo offendimus;* alia vero habent: *Ut qui Maiestatem iugiter offendimus.* Ex his duabus lectionibus quaenam retinenda est?

III. In festis omnium Sanctorum sic in pluribus breviariis legitur oratio: *Deus qui nos omnium Sanctorum merita sub una tribuisti celebritate venerari;* dum in aliis dicitur: *sub una tribuis.* De duabus istis lectionibus quae praeferenda?

IV. In Sequentia pro fidelibus defunctis sic pene in omnibus missalibus legitur strophe: *Rex tremendae maiestatis qui salvandos salvas gratis;* in quibusdam autem sic se habet haec strophe: Rex tremendae... *qui salvando...* Quae lectio admittenda est ut melior?

Resp. 9 mai. 1857 in Avenionen ad 3, n. 5246:—« Lectiones *Per Dominum nostrum* in oratione Ss. Innocentium mm.; *sub una tribuisti* in oratione Omnium Sanctorum; *qui salvandos salvas gratis* in sequentia pro fidelibus defunctis; *graviter delinquendo offendimus* in oratione S. Brunonis conformes esse authenticis Missalibus S. Pii V, Clementis VIII. et Urbani VIII; ideoque retinendas ».

3. Utrum canticum B.M.V. in feriali officio cantari debeat eodem solemni modo quo Antifonae maiores ante Nativitatem Domini; an vero cantu feriali?

Resp. ibid. ad 4:—« Standum consuetudini ».

4. Quando festum Patroni minus principalis, quod in Dioecesi agitur ritu duplici 2.ae classis cum octava, immediate sequitur festivitatem alicuius Sancti Apostoli, ex. gr. S. Iacobi, utrum dicendae sint primae Vesperae de Patrono cum commemoratione Apostoli, an potius secundae Vesperae de Apostolo cum commemor. Patroni?

Resp. 11. iul. 1857 in Briocen ad 1, n. 5248:—« Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

5. An concurrente feria quadam Adventus cum Vigilia S. Thomae Ap. Missa dici debeat de Vigilia cum commem. feriae; vel de feria cum commem. vigiliae?

Resp. ibid. ad 2:—« Affirmative ad primam partem; negative ad secundam: nisi vigilia S. Thomae incidat in quatuor temporibus, quo casu Missa erit de feria cum commem. vigiliae ».

6. In officio Maternitatis et Puritatis B. M. V. capitula in vesperis ponuntur propria, rubrica vero horarum minorum eorumdem officiorum sic se habet: *Omnia ut in officio B.M.V. in sabbatho.* Quaeritur proinde, an ad horam tertiae sumendum sit capitulum proprium vesperarum, vel aliud B. M. V. in sabbato?

Resp. 12 sept. 1857 in Taurinen. ad 1, n. 5252:—« Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

7. An hymni in Festo SS. Cordis Iesu concludi debeant per stropham *Iesu tibi sit gloria, qui natus etc.*

Resp. ibid. ad 2:—« Affirmative in officio cui respondet missa *Egredimini;* Negative vero in alio officio, cui respondet missa *Miserebitur*, in quo con-

---

cabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

67 Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia e di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell'interesse della figlia e del figlio maggiore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori nè di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farsi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

68 Il Re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59.

Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni dodici.

69 Le disposizioni dell'articolo 55, dei numeri 2 e 3 dell'articolo 59 e dell'articolo 67 non sono applicabili al Re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimonii dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del Re.

clusiones hymnorum minime variandae sunt.

8.—I In nonnullis breviariis hymni in festo S. Gabrielis Arch. leguntur cum omnibus strophis respicientibus Ss. Michaelem et Raphaelem Arch.; in aliis hae tantum strophae habentur quae ad S. Gabrielem spectant, prout fit in hymnis eiusdem S. Raphaelis: quaeritur ex his duabus variantibus breviarii editionibus quae servari et sequi debeat?

II. Quum in aliquibus breviariis in festo S. Raymundi Nonnati pro primo nocturno assignentur lectiones *Beatus vir*; in aliis vero lectiones primi nocturni indicentur de Scriptura: quaeritur quid in praxi servandum?

Resp. ibid. ad 5 et 6:—Ad I « Hymnum *Christe Sanctorum* in festo S. Gabrielis recitandum esse prout legitur in festo Dedicationis S. Michaelis Arch. » —Ad II « Lectiones primi nocturni recitandas esse de Scriptura occurrente ».

9. Ex decreto SS. D. N. Pii PP. IX, festum S. Titi Ep. Conf. celebrandum est in universali Ecclesia sub ritu duplici minori prima die libera post quartam Ianuarii. Quaeritur an, iuxta praescriptum S.R.C., praefato festo assignari debeat vel possit prima dies proxime non impedita iuxta uniuscuiusque Dioecesis Kalendarium, ita ut dies illa in posterum sit tamquam dies propria et fixa illius festi, an vero nulla propria et fixa die assignata, transferendum sit quotannis ad primam diem festo duplici vel semiduplici illo anno non impeditam, postposito quolibet alio officio, etiam maioris ritus similiter translato?

Resp. 6 febr. 1858 in Baltimoren ad 1, n. 5256.—« Festo S. Titi assignandam semel et fixe primam diem in kalendario dioecesano non impeditam post quartam ianuarii; et si fieri possit diem VI februarii ».

10. Si contingat ut in aliqua religiosa Congregatione occurrant eadem die recitanda duo officia votiva in singulis hebdomadis concessa, v. g. officium Ss. Sacramenti dioecesi concessum, et aliud officium similiter votivum praefatae Congregationi specialiter concessum; de quo faciendum erit? Utrum de Ss. Sacramento, vel de speciali officio?

Resp. ibid. ad 2:—« Fieri debere in casu de officio speciali ».

11. Si officium SS. Sacramenti, quod semel in singulis hebdomadis ex indulto apostolico recitatur, habet secundas vesperas integras, concludendus ne sit hymnus Completorii cum stropha *Iesu tibi sit gloria*, vel potius ut infra annum, ita ut officia hiusmodi votiva ad secundas vesperas terminari censeantur?

Resp. ibid. ad 3:—« Hymnum Completorii in casu concludendum per versiculum *Iesu tibi sit gloria* ».

12. An in vesperis coram SS. Sacramento exposito celebrandis addenda sit commemoratio de eodem, atque omittendus versus *Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace*?

Resp. 26 mar. 1859 in Tamovien ad 1, n. 5285—« Negative ad utrumque ».

DELLA COMPOSIZIONE

SUI BENI ECCLESIASTICI E DE' LUOGHI PII.

Siamo lieti di suggerire ai nostri lettori un altro mezzo, efficace assai, per mettere in regola le coscienze di coloro che acquistarono dal Demanio i beni ecclesiastici.

Fin qui non si conosceva che il solo mezzo della dichiarazione, prescritta della S. Penitenzieria, perchè un acquirente potesse venire assoluto dalle censure: dichiarazione che, sebbene non rechi pericolo alcuno a chi la fa, innanzi alla legge civile; da molti tuttavia non si vuol compiere, o perchè mal consigliati da chi ha sentimenti ostili alla Chiesa, o perchè non giungono a persuadersi del nessun timore in sottoscriverla.

Ma, posto pure che la si sottoscriva con le debite forme, cessa forse per ciò solo tutto l'obbligo e tutta la responsabilità di coscienza in un acquirente? Esaminiamone le condizioni.

In primo luogo il fondo si dee ritenere *ad nutum Ecclesiae*, e l'acquirente con ciò dichiara di voler essere solo depositario e amministratore del fondo, e però di non alienarlo, di non fargli mutar natura, di non deteriorarlo. Si fa tutto questo?

Inoltre il compratore si obbliga di soddisfare con esattezza ai pii legati ed ai pesi al fondo inerenti. Ma quanti si pigliano la briga di conoscere questi pesi? Quanti poi, conosciutili, si recano a coscienza di adempirli?

Finalmente ciè la sovvenzione da farsi alle cause pie, cui si appartengono i fondi: il che importerebbe l'obbligo di versare tutto il

lucro annuale che si ritrae dai fondi, dedotto il corrispettivo del capitale sborsato, le spese e un moderato compenso per le proprie fatiche. Ma ben si conosce come questa condizione per moltissimi sia lettera morta, con grave danno delle loro anime.

Se adunque si vuole un modo facile che allontani ogni timore e rechi piena tranquillità di coscienza ad un compratore di beni ecclesiastici, questo modo è la *composizione*.

La composizione consiste in ottener dalla S. Sede la venia di ritenere il fondo come assoluta proprietà, dietro un' equa offerta che si faccia al corpo morale che prima possedeva il fondo.

Questa offerta dovrebbe di stretto diritto essere ragguagliata al lucro fatto sul fondo medesimo nell' atto dello acquisto, tenuto conto altresì se il fondo sia stato soggetto a *conversione* ovvero sia appartenuto ad enti morali soppressi; ma la Chiesa, madre benigna, come in tutte le altre cose, così pure in questa, ha riguardo alle varie circostanze di tempi, di luoghi e di persone.

Circa la procedura da tenersi, si faccia la domanda al Vescovo, il quale dovrà interrogarne i rappresentanti della causa pia, cui si appartiene il fondo; e dopo ciò si avvanzino le istanze, per mezzo dell' Ordinario medesimo, alla S. C. de' Vescovi e Regolari per la composizione, e insieme per l' assoluzione dalle censure. Ricevuto il rescritto, e versata nelle mani del Vescovo la somma promessa, l' acquirente rimane assoluto padrone del fondo, non solo innanzi alla legge civile, ma sì ancora innanzi alla Chiesa, senza che più gli resti obbligo di sorta.

A conferma di quanto abbiamo asserito, e insieme a norma pei casi simili, diamo qui per intero un recentissimo rescritto di composizione, per non recarne altri di data anteriore.

« *Beatissimo Padre*

« Geremia d' Angelo di Napoli, umilmente espone quanto segue: Egli, senza conoscere pienamente la proibizione dell' autorità Ecclesiastica, e per una certa aberrazione, acquistò dal Demanio per la somma di Lire 32,672 e cent:78 un appartamento ed un quartino, di pertinenza de' PP. della Missione di S. Vincenzo de' Paoli in Napoli. In seguito avendo meglio appreso l' errore commesso, fece ricorso alla Curia Arcivescovile per essere assoluto dalle censure, se mai le avesse incorse, e per sottoporsi a quanto dalla S. Chiesa gli venisse ingiunto; ed in data del 13 Novembre 1869, accettando le condizioni della S. Penitenzieria, sottoscriveva una dichiarazione, con cui si obbligava osservarle con ogni esattezza. Quindi ripetutamente propose all' Arcivescovo ed alla Casa Religiosa anzidetta la cessione della detta proprietà, contentandosi di averne la stessa somma pagata, senza punto pretendere alcune spese fatte pel miglioramento arrecato allo stabile: ma una tale proposta non si credette accettare. Dopo questa veridica esposizione, non potendo egli credersi legittimo possessore, e dovendo provvedere al mantenimento di tre sue figlie rimaste ora orfane di madre, e molto più desiderando allontanare ogni ostacolo alla sua salvezza eterna ed a quella dei suoi, prega umilmente la S. V. che, non potendo aver luogo la detta cessione, come egli desiderava effettuare, voglia permettere una definitiva composizione, mediante una somma di denaro a fissarsi con equità dall'Autorità Ecclesiastica, che, ceduta a vantaggio della indicata Casa Religiosa, faccia rimanere libero l' acquisto della proprietà, che anche al presente non fa percepire una rendita proporzionata al capitale impiegato. Che etc.

« N.° 12182/12 Vigore specialium facultatum a SSmo Dno Nro concessarum, Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, audita relatione Archiep. Neapolitani, attentis peculiaribus circumstantiis, benigne Eidem facultatem tribuit permittendi Oratori, ut licite et libere retineat fundos, de quibus in precibus, dummodo libellis persolutis Millequinquaginta addat summam libellarum quingentarum quinquaginta, quae juxta prudens judicium Archiepiscopi Eiusdem etiam annuis ratis persolvi poterunt. Haec autem summa, cura ipsius Archiepiscopi investienda erit favore Causae piae, de qua agitur. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Romae 6 Iunii 1883. »

« I. *Card.* Ferrieri *Praef.*
« *I. Masotti Secr.* »

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO SECONDO
Dell' obbligo nel Clero di ovviare a tanto disordine.

(Continuaz. V. p. 43 di q. P.)

ARTICOLO III.

Obbligo specialissimo che ne hanno i confessori.

Adoprino pure gli altri sacri ministri, non esclusi i predicatori, le industrie tutte del più acceso, illuminato e costante zelo; la grande opera di salvare le anime dai sacrilegii sarà fatta meno che per metà, se non vi si aggiungano le caritative industrie del confessore. Dopo le prediche più incorag-

gianti, le argomentazioni più irrefragabili, le più vive esortazioni, il cuore di quei moltissimi cui il rossore chiude la bocca, resterà sibbene più bramoso di escire dal miserando stato, ma non per questo avrà forza di escirne in fatto, senza un aiuto più valido e più prossimo. Rassembra un povero infermo caduto, che, al sentirsi dire: — Su, fa cuore, levati da bravo,—nel contrasto della brama e della impotenza, guarda e tace, dicendo col suo silenzio:—Se non mi porgi la tua mano, da solo non sorgerò.—Ove però l'amica mano gli venga porta, ei quasi sempre vi si afferra e risorge.—L'esperienza continua prova questa efficacia e questa necessità dell'aiuto del confessore, anco posti tutti gli altri sussidii dello zelo ecclesiastico. Ma si presta siffatto aiuto da tutti i confessori? No; si presta da pochissimi: lo dimostrammo nell'articolo 4.° del cap. 1.° Ma perchè mai sì pochi lo prestano? Noi teniamo che ragione precipua, almeno per una gran parte, ne sia il non avvertirne abbastanza l' obbligo. Per la qual cosa reputiamo che metterlo in piena luce sia il punto di maggiore importanza fra quanti ne abbiam finora trattati. Lo faremo con le chiarissime parole del Catechismo del s. Concilio di Trento, con quelle del Rituale Romano, e con le più evidenti ragioni teologiche, roborate da gravissime autorità.

Il Catechismo *(de sacr. poen. n. 60)* alla domanda: *Quo modo iis consulet confessarius, qui peccata sua confiteri erubescunt?* risponde: *Perniciosior autem est illorum culpa existimanda, qui, stulta quadam verecundia impediti, peccata confiteri non audent. Iis igitur hortando animos addere oportet, monendique sunt, nihil esse, quod vitia sua aperire vereantur, nullique mirum videri debere, si intelligat homines peccare; qui quidem communis est omnium morbus, et in humanam imbecillitatem proprie cadit.* Si rifletta bene a quel *perniciosior*, a quell'*oportet* (non si tratta dunque di consiglio), e a tutte quelle industrie che il confessore dee adoprare all' intento.

Ancor più distintamente il Rituale ingiunge al confessore di usare ogni diligenza, così per indagare se il penitente tacque peccati nelle confessioni precedute, come per prevenire che nol faccia nella confessione che si compie. Eccone le parole risguardanti le confessioni passate: *Confessarius* INQUIRAT.... *num* (poenitens) *rite atque* INTEGRE *alias confessus fuerit.* « Si noti (osserva il Baccari, op. cit, par. 3, c. 3) che dice *inquirat* e non soltanto *petat;* altro è il chieder semplicemente, altro è il ricercare ed investigare.... Se vi contenterete soltanto di domandare se abbiano alcuno scrupolo o dubbio sopra le passate confessioni, non pochi.... vi risponderanno di vivere quieti e tranquilli, i quali poi si scoprono gravemente mancanti. Se adempirete quanto qui espressamente vuole il Rituale, toccherete con mano la necessità di tale ricerca, e conoscerete che la mancanza in ciò di non pochi confessori è fatale cagione per cui tante anime...si aggravano... di sacrilegii. »

Rispetto poi alla integrità della confessione presente, il Rituale prescrive: *Peccata sua exinde* (poenitens) *confiteatur, adiuvante, quotiescumque opus fuerit, sacerdote, qui confitentem non reprehendet, nisi finita... confessione...Proinde fiduciam ei praebeat, et humaniter suggerat, ut omnia peccata sua rite et integre confiteatur, remota stulta illa quorundam verecundia, qua praepediti, suadente diabolo, peccata sua confiteri non audent.* » Comentando le quali parole il citato autore, scrive: « È lo stesso che dire: aiuti il penitente ogni qualunque volta occorre, e perciò procuri di eccitare in esso confidenza e fiducia, *e singolarmente usi ogni mezzo ed industria* per isvellere dal cuore quello stolto rossore..... ne viene per conseguenza che siccome è obbligato...a porre la sua opera onde l'accusa sia esatta...così per l'istessa ragione debb'egli togliere di mezzo, per quanto può, questo ostacolo del rossore, perchè il sacramento non sia invalido. » Dal che poi a buon dritto inferisce che, quando il confessore, « per trascuratezza o per rincrescimento della necessaria fatica non usi alcuna industria per rimuovere da esso (penitente) come dice il Rituale, questo diabolico impedimento, egli (il confessore) pecca gravemente e di sacrilegio. »

Non crediamo vi sia chi voglia negare la forza apodittica di questi passi del Catechismo e del Rituale a provare il rigoroso e grave obbligo che ha ogni confessore di procurar nel penitente la riparazione dei sacrilegii forse commessi, e di prevenir col suo aiuto ch'ei taccia dei peccati nella confessione presente. Son parole che fissano le norme per assicurare la *validità* di un sacramento: è troppo chiaro perciò il peso che esse hanno e qual obbligo contengano pel confessore.

Nulla poi di più evidente che le ragioni teologiche di siffatto dovere. Se l'obbligo di ovviare a si luttuoso disordine corre, secondo che vedemmo nei precedenti articoli, per tutti i sacri ministri; s'è speciale pei banditori evangelici; chi non vede che specialissimo egli è pei confessori, *ministri* del sacramento della penitenza? E per fermo, tutti i dottori convengono nel dire che chiunque amministra nn sacramento, è tenuto con obbligo grave a fare quanto moralmente può per ischivare il pericolo, anche poco probabile, di amministrarlo invalidamente. Siccome dunque stretto dovere ci obbliga, quali ministri della Eucaristia, a rimuovere ogni pericolo di con-

sacrare materia non atta all'augusto Sacrificio; così, rigoroso dovere ci obbliga, quali ministri della Penitenza, ad allontanare ogni probabile pericolo di assolvere invalidamente.

Egli è vero che in questo sacramento, attesa la natura della sua *quasi materia*, non può intorno ad essa ricercarsi di più che una certezza morale larga, ciò è dire una prudente probabilità, senza prudente sospetto in contrario; ma questo sospetto prudente, prudentissimo sorge senza fallo in ogni confessore ben persuaso del fatto indubitabile delle volontarie reticenze che in confessione si commettono da tanti di ogni età, sesso e ceto. Questo fatto è il perno di tutta la presente trattazione. Ed appunto perciò noi lo volemmo assodare dal bel principio con una diligenza poco men che eccessiva. Ove esso si ammetta, l'obbligo di cui discorriamo, è una conseguenza incontrastabile. Come poi sia possibile dubitare ragionevolmente di un fatto attestato da tanti e sì gravi autori, anzi dal Catechismo e dal Rituale della s. Chiesa, noi non lo intendiamo davvero.

Aggiungiamo che nel nostro caso quest'obbligo del confessore come ministro della penitenza, riveste una speciale gravità per due ragioni. Primamente perchè qui non si tratta solo del pericolo di nullità, ma del pericolo di nullità e di profanazione insieme. Quindi, se pel primo pericolo, *grave* è l'obbligo di disporre i penitenti che soltanto non sembrino abbastanza contriti, *assai più grave*, pel secondo pericolo, è l'obbligo di aiutargli a vincere il rossore e confessarsi di tutto (1).

L'altra ragione si è, che trattasi di sacramento necessario per necessità di mezzo ai caduti dopo il battesimo. Onde la sua nullità e profanazione non è solo ingiuria al sacramento, ma è un lasciare le anime nell'abisso del peccato, anzi è un vie più profondarvele. Per forma che l'obbligazione di aiutarle è gravissima, anche per ragioni di carità.

Ma guardiamo più in particolare il compito di ogni sacerdote che prende ad amministrare la Penitenza. Egli assume due officî (a cui si riducono tutti gli altri che i dottori ravvisano in tale ministero): quello di medico e quello di giudice. Or sotto amendue tali rispetti egli *è tenuto* a riparare e prevenire le sacrileghe reticenze dei suoi penitenti. Lo insegna espressamente l'Angelico: « *Sacerdos* DEBET *perscrutari conscientiam peccatoris in confessione, quasi medicus vulnus et iudex causam.* » Merita poi massima considerazione la ragione di fatto che ne adduce, cioè: « *Quia* FREQUENTER, *quae prae confusione confitens taceret, interrogatus revelat.* » (in. 4, dist. 19 sup. Text.).

Or chi può porre in dubbio che primo dovere di ogni medico si è di accertarsi più che sia possibile della natura e dello stato dell' infermità che prende a curare? Senza di ciò egli si esporrebbe evidentemente a pericolo gravissimo di prescrivere medicine che invece di guarire l'infermo, gli tornino esiziali. Il che se delle volte fortunatamente non avrà luogo, altre volte assai si avvererà del sicuro. In simil guisa un confessore che, non adopri le necessarie industrie per aiutare i penitenti a superare la verecondia ed accusarsi con sincerità, certissimamente applicherà bene spesso il divino rimedio dell' assoluzione non a salute, ma a maggiore ruina delle anime. Tanto poi maggior sagacia vuolsi nel medico delle anime che non in quello dei corpi, in quanto che, dove le infermità corporali si espongono a questo con ogni chiarezza e diligenza, a quello per l'opposto si ha la più grande ripugnanza di aprire le piaghe mortali dello spirito. *Questo è il primo pericolo* (dice l'Autore del *Sacerd. Santif.* let. 1) *nelle spirituali infermità, che non si manifestino sinceramente.*

Nè meno perspicuo apparisce tal obbligo nel confessore come giudice. In qual modo potrà un giudice proferire costantemente, per quanto si può, sentenze giuste, s'ei non suole prendere con ogni accuratezza le necessarie informazioni sulle ragioni delle cause? Senza manco sentenzierà, sovente assai, ingiustissimamente; ed or condannerà innocenti, or assolverà rei. Dello stesso modo il confessore che suol trascurare le diligenti inquisizioni prescritte dal Catech. e dal Rit. oh quanto spesso sentenzierà: *Io ti sciolgo*, mentre Iddio sentenzierà: *Io maggiormente ti lego!* Ma in quella che più si lega l'anima del penitente, non si lega miseramente ancor l'anima del confessore che ha postergato il suo più grave dovere di ministro, di medico e di giudice? Con ragione perciò esclama l' Autore del *Battesimo laborioso*, par. 1, cap. 11 : « Oh ! quanti confessori lasciano i penitenti nelle braccia del demonio, perchè non s' industriano di far loro manifestare tutti i peccati ; ed anderanno poi ad accompagnarli nell'inferno, dove coloro malediranno il loro rossore, ed essi malediranno la poca cura tenuta di bene esercitare il loro ufficio ». Ed il celebre Jorio: « Non so capire, dice, perchè alcuni confessori (piacesse a Dio e fossero alcuni) non si curano di usare queste astuzie. O essi non sospettano, che i penitenti da loro conosciuti patiscano questo rossore,

(1) " Confessarius *tenetur* quantum potest ad disponendum suum poenitentem, qui indispositus accedit,... etiamsi multum temporis in hoc impendere debeat. „ (S. Alph. l. 6. n. 608). — " La disposizione che il confessore deve procurare al suo penitente, consiste *primo* nel provvedere all'integrità della confessione.. „ Così il Ciolli nel suo bellissimo *Direttorio pratico*, pag. 185.

questa è una sciocchezza. O vogliono sbrigarsi e non esser lunghi, specialmente in tempo di concorso, e questo è maggiore sciocchezza; perchè faticare con positivo demerito è pazzia somma. O finalmente stimano bastare una semplice domanda, che facciasi ad ognuno, che si confessa, cioè se abbiano per lo passato lasciato qualche peccato per rossore, senza usare le suddette astuzie, e questo è una superbia; poichè i concilii, i Pontefici e tutti i savii Istruttori dei novelli confessori esortano, doversi praticare una santa e prudente diligenza per far vomitare i peccati vergognosi, e dovere in ciò molto caritativamente e diligentemente affaticarsi il confessore; ed ognuno vede che è gran superbia, pretendere di sapere più di tutti i savii Operarii ed Istruttori». Dopo le quali parole il citato autore del *Batt. labor.* soggiunge: « Il confessore che legge non sia dunque nè sciocco, nè pazzo, nè superbo, e scanserà la sua ruina col procurare l'altrui salvezza.»

Deh! faccia l'Eterno Sacerdote che tutti i suoi coadiutori intendano bene quale strettissima obbligazione essi abbiano di soccorrere con vera, paterna ed industre sollecitudine alla debolezza delle anime ch'Egli tanto brama riammettere nella sua grazia; e come il praticare altrimenti sia un farsi reo di gravissimo peccato. « *Meminerint* (confessarii) *suscepti muneris partes* NON IMPLERE, *immo vero* GRAVIORIS CRIMINIS REOS ESSE *eos omnes, qui cum in sacro Pœnitentiæ Tribunali resident, nulla tacti sollicitudine, pœnitentes audiunt, non monent, non interrogant,* etc. « . Così il S. P. Benedetto XIV (Bulla *Apostolica*, 26 Iun. 1749). E s. Alf., l.c., parlando dell'obbligo di disporre gl'indisposti, dice non saper intendere come possano scusarsi da peccato quei confessori che rimandano « *nulla* AUT VALDE MODICA *præmissa diligentia ad eum* (poenitentem) *curandum* «.

(Continua.)

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 15.° Caso Morale

Satiro, congiunto da più anni con Latona in vincolo civile, non si vuole indurre a contrarre il matrimonio innanzi la Chiesa, perchè sdegna di accostarsi alla confessione. Polidoro suo parroco, affine di far cessare lo scandalo di quel concubinato civile, lo ammette a sposare, benchè non confessato.

Si chiede:

1.° È assolutamente necessaria la confessione prima di contrarre il matrimonio ecclesiastico?

2.° Che deve dirsi della condotta di Polidoro?

Al 1.° Per ricevere degnamente ed utilmente i Sagramenti de' vivi, è necessario negli adulti lo stato di grazia preesistente, perchè essi furono da G. C. istituiti per l'accrescimento della grazia: e se tal volta essi arrecano la grazia prima, ciò avviene solamente *per accidens*. Quindi peccherebbe gravemente chi temerariamente si attentasse di riceverli con coscienza gravata di mortale peccato. E la sua colpa sarebbe più enorme di quella, che pure commetterebbe chi, conscio del peccato, glieli amministrasse! Conciossiachè costui non solamente tratterebbe indegnamente i Sagramenti, ma li renderebbe vani, ponendo ostacolo alla grazia (S. Alfonso, L. VI, n. 86—Del Vecchio, v. 2, n. 430). Dunque, generalmente parlando, pecca pure

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cantisani Sac. Franc. Sav. di Lauria
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cutuli Sac. Raffaele di Monteleone.
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
De Vito Arcip. Francesco di Castro-valva
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Mariani P. Gaspare da Bettona M. O.
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Morgera Sac. Giuseppe di Casamicciola
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.
Scala Dot. Giov. Can. Pen. di Vico Equense
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto
Tavella P. Nicola da Monteleone Capp.

Al solo Caso Morale:

Letizia Sac. Raffaele di Napoli
Miele Au. Angelo di Cercemaggiore
Pautasso Teol. Luigi di Rivoli.

Al solo Caso Liturgico:

Carmicio Sac. Antonino di Mazara
Cavina Can.co Giuseppe di Faenza.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. dell' Aversana Pietro di Parete; del caso liturgico, il Sac. Cutuli Raffaele di Monteleone.

gravemente il ministro de'Sagramenti, il quale li amministra agli indegni. (1) Il Matrimonio è Sagramento, anzi gran Sagramento; però è da riceversi in istato di grazia, e, ordinariamonte parlando, premettendo ad esso la Confessione e la Comuniune. Il Parroco quindi deesi a tutt'uomo adoperare, affinchè gli sposi, prima del matrimonio, adempiano questi sacri doveri.

Ma quantunque lodevolissima cosa è premettere la confesssone al matrimonio, per maniera che chi lo celebra in peccato di nuova reità si rende colpevole, pure nessuna legge ecclesiastica impone assolutamente ai parrochi di esigerla prima della celebrazione di esso. Laonde male si condurrebbe quel parroco, il quale recisamente si negasse di assistere al matrimonio, solo perchè gli sposi sdegnassero di confessarsi, o non presentassero testimonianza della praticata confessione (Berengo, n. 126.—Berardi, Prax. Conf, n. 904.—Del Vecchio, v. 2, n. 1022). Conciossiachè, a riacquistare la grazia divina, è bastevole la contrizione de'commessi falli, come dichiarò la S. C. del Conc. il 28 ag. 1852.

Ma che cosa è a dire di quegli sposi, i quali son pubblici peccatori, e rifiutano di confessarsi? Può il parroco assistere al loro matrimonio? Il Layman, il Croix, il Lugo son di opinione, che esso parroco debba benedire le nozze de'pubblici indegni, purchè non abbia nulla antecedentemente omesso, affinchè potessero degnamente contrarre. Perchè, dicon essi, il parroco non è ministro del matrimonio, ma vi assiste in qualità di pubblico ministro; e, come tale, egli è tenuto a prestare la sua assistenza; e può bene altresì assistere in quanto che la sua cooperazione è meramente materiale. Ma non giudica allo stesso modo il De Liguori (lib. VI, n. 54), favorito dall' autorità di Benedetto XIV, il quale insegna (De Syn. Lib. 4, c. II:) *Quamvis iuxta communiorem magisque receptam sententiam non sit (Parochus) matrimonii minister, tamen in multis comparatur ministro, nec licite sua præsentia firmare potest contractum quem scit a contrahentibus sacrilege iniri*; tra perchè non è lecito ad alcuno cooperare all'altrui peccato, e perchè il parroco è obbligato da giustizia ad impedire, per quanto è in lui, i peccati delle sue pecorelle. — Non però di meno sonovi de'casi, ne' quali il parroco può lecitamente assistere ai matrimonii de' pubblici indegni. Ciò è quando, negandosi, potrebbero avvenire gravissimi danni a lui od ai medesimi contraenti, e tanto più se l'un di essi fosse innocente; ovvero per evitare o far cessare gli scandali, o per impedire che gli sposi contraessero solamente innanzi la potestà civile ecc. Laonde, supplicata la S. Penitenzieria a dare una norma di condotta intorno ai pubblici peccatori, annodati di censure, i quali volessero contrarre matrimonio, senza prima intendersi con la Chiesa, rispose: Che si adoperasse ogni maniera per poterli prima riconciliare in debito modo con la Chiesa; *Si recusent, et nisi matrimonium celebretur gravia damna imminere vidcantur, Parochus Ordinarium consulat, qui habita rerum et circumstantiarum ratione, omnibusque perpensis quae a probatis auctoribus, et praesertim a S. Alphonso Ligorio* (L. VI, n. 54) *traduntur, ea declaret quae magis expedire in Domino judicaverit, exclusa semper Missae celebratione (10 dec. 1860).*

Dunque per parte degli sposi è necessaria la confessione, o almeno lo stato di grazia, prima di contrarre il matrimonio: per parte

(1) Abbiamo detto *generalmente parlando*, perchè sonovi de'casi, ne'quali si è pure costretti di amministrare agl'indegni le cose santissime. Come, ad esempio, se la indegnità si conoscesse per confessione, ovvero se fosse occulta, e, col negare i Sacramenti, si farebbe pubblica ec. — Vedi per la buona erudizione su questo capo S. Alf. *Opus. mor.* L. VI, n. 47 e 49. — Scavini L. III, n. 202. — Del Vecchio, v. 2. n. 407, il quale per norma di condotta ne' casi pratici, resi assai difficili dalla iniquità de' tempi, reca all' uopo le seguenti parole di una lettera circolare del Card. Simeoni, del 28 gennaio 1878: *Attamen parochus ad difficultatibus occurrendum, et ne discrimini facile se committat, praestat ut in antecessum consulat Episcopum, qui normam indicet.*

del parroco poi, quantunque debba egli sempre inculcare la sacramentale confessione, non dee però fare sempre dipendere da essa il matrimonio.

Al 2.° Tutto quello, che siam venuti fin qui dicendo, dà le norme per la chiara intelligenza del secondo quesito. Il parroco Polidoro, se ogni sua industria avrà prima adoperato, affinchè Satiro facesse la sua sagramentale confessione, prima di contrarre il matrimonio, e non lo avrà potuto in conto alcuno ottenere, ei bene lo avrà ammesso a sposare, benchè non confessato. Perchè, sposandolo, vengono a cessare gli scandali del matrimonio civile, e però del pubblico concubinato, nel quale vive Satiro con Latona; perchè, non isposandoli, entrambi continuerebbero a perseverare nella colpa; perchè col matrimonio ecclesiastico verrebbe nella possibile maniera riparato l'onor di Latona, la quale, nel caso, non è poi rea della colpa di Satiro, che solo sdegna di accostarsi alla confessione ecc. Ed è poi risaputo che di nessuna colpa è reo quel parroco, il quale assiste ai matrimonii degli eretici ne' luoghi dove è in vigore cotesta consuetudine, ed ai matrimonii, che avvengono colà dove vivono gli eretici commisti ai cattolici, come nella Germania, nella Polonia, nella Inghilterra ecc., purchè sieno fatte salve talune condizioni, che possono di leggieri apprendersi nel Liguori (L. VI, n. 54 e 56), e nella comune de'moralisti.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 15 ° Caso Liturgico

Silvio parroco conserva il Santissimo non solo nell'altare maggiore della sua Chiesa, ma sì pure in altro altare quante volte vi celebra qualche novena. Anzi anche nella parte sottostante alla Chiesa, dove è il soccorpo, conserva il SS. Sagramento.

Si chiede:

1.° Il Santissimo si può conservare in più altari nella medesima Chiesa?

2.° Che deve dirsi della condotta di Silvio?

Al 1.° La S. C. de' Riti, e la S. C. dei Vescovi e Regolari hanno vietato di conservare nella stessa Chiesa, in differenti altari, il SS. Sacramento. Richiesta la S. C. de' Riti dal Vescovo di Augusta se fosse ciò lecito nella sua Cattedrale; cioè di conservare ad un medesimo tempo la SS.ª Eucaristia nell'altare del coro, e nell'altare di S. Giovanni Battista, a cagione di una parrocchia annessavi, rispose: « SS. Eucharistiam servandam esse in uno tantum altari designando ab Episcopo. » *Die 21 iul. 1696 Augustae Praet.* ad 3.m (3243). E così avea pure decretato la S. C. dei Vescovi il dì 13 ottobre 1620: « Santissimae Eucharistiae Sacramentum asservandum est uno tantum in loco cujuscumque Ecclesiae, in qua custodiri debet, potest aut solet. »

Al 2.° Silvio opera secondo le prescrizioni canoniche conservando il SS. Sacramanto nell'altare maggiore della sua Chiesa, nel caso che questa sia solamente parrocchiale. Non potrebbe poi conservarlo pure in altro altare, a norma de' decreti testè riferiti. Ma egli ciò fa solamente a cagione di qualche novena. Che è a dire della sua condotta? I decreti della Sede Apostolica, i quali vietano di conservare nella stessa Chiesa in due altari il SS. Sacramento, parlano della continuata conservazione in due altari differenti. Così la domanda del Vescovo di Augusta alla S. C. de'R. testè da noi riportata, alla quale fu risposto negativamente, riguardava la perpetua conservazione della Eucaristia SS. in due altari della stessa Chiesa: « *Eucharistiae* Sacramentum *continuo* retinetur in eadem Ecclesia super duplici altari. »(1) Dunque pare che

(1) Un decreto posteriore della S. C. dei Riti suona così: « Utrum ferri possit consuetudo plurium Ecclesiarum, praesertim Regularium, asservandi SS. Eucharistiam in duobus, aut tribus altaribus; et nonnunquam occasione novendialis aut alicuius festivitatis, trasferendi etiam ad aliud altare diversum ab illis, in quibus ordinarie asservatur?—Resp. Negative. Die 16 martii 1861 in S. Iacobi de Chile ad 13.» Ma questo non inferma il già detto. Giacchè qui si tratta della perpetua conservazione del SS. in due o tre altari ed, oltre a ciò, del trasferimento del medesimo in altro altare, in cui si celebra la novena.

non abbia la S. C. avuto in mira di vietarlo quando trattasi di riporla per poco tempo, *ad tempus*, altresì in diverso altare, come avviene nel caso di qualche novena. Potrebbe sì il parroco Silvio portare ogni volta dall'altare del Tabernacolo il SS.° all'altro altare dove celebra la novena; e poi, compiuta la funzione, riportarlo al sacro Ciborio; ma noi siam di credere, che maggior riverenza userebbe alla SS. Eucaristia, facendola rimanere i pochi giorni della novena nello stesso altare dove la celebra. Ed irriverenza a noi sembra se, dovendo Silvio esporre in altro altare il SS. Sacramento all'adorazione de' fedeli nell'ottavario del *Corpus Domini*, dovesse mane e sera portare all'altare della funzione, e riportare al Sacrario la SS. Eucaristia. Ben vero poi, che il parroco Silvio, dovendo lasciare nell' altare della novena la Eucaristia santissima, dee procurare che nulla manchi a quanto prescrivono i sacri canoni per la riverenza dovuta a tanto Sacramento, e perchè i fedeli comprendano, che in quell' altare è chiuso temporaneamente il Venerabile. Però deve egli coprire di conopeo o pallio il tabernacolo; far ardere giorno e notte più lampade, o almeno una, innanzi ad esso; chiuderlo a chiave, che egli medesimo dovrà custodire; celebrare in esso altare cotidianamente il S. Sacrificio, e via. E se tutto questo non potrà Silvio, per qual si voglia causa, praticare; giudichiamo che sia poi meglio riportare ogni giorno, dopo la funzione, al Tabernacolo, dove perpetuamente si conserva, la Eucaristia SS.ª

Non opera poi bene Silvio conservando il SS. Sacramento nel soccorpo della sua Chiesa, se pure non fosse nel caso di qualche funzione straordinaria o novena. La parte sottostante alla Chiesa, o soccorpo, non è che parte della stessa Chiesa. Così l'Arcivescovo di Torino, avendo nel passato anno interrogata la C. C. de' R. se potesse egli consacrare le parti sotterranee o soccorpi di alcune chiese della sua diocesi, si ebbe in risposta: *Non licere, utpote quod Ecclesia cum sua parte subterranea consacratur per modum unius.* (*Die 4 maii* 1882). Laonde, conservando Silvio il SS. Sacramento eziandio nel soccorpo della sua Chiesa, lo conserva in due altari della stessa Chiesa, il che è contro le prescrizioni della S. Sede. Però riprovevole è per questa parte la sua condotta.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Dom. di S. S.

Proposta del 18.° Caso Morale

Tiziano prete da più tempo ha smesso l'abito talare e si è unito in così detto matrimonio civile con una donna. Pentitosi intanto del suo fallo, si presenta a Teobaldo per confessarsi, e questo senz' altro lo assolve.

Si chiede:

1.° In quali pene cade un Sacerdote che smette l'abito talare.?

2.° In quali pene cade un Sacerdote che contrae il così detto matrimonio civile?

3.° Che dove dirsi della condotta di Teobaldo?

Proposta del 18.° Caso Liturgico

Liborio parroco, non solo nell' amministrazione dei sacramenti, ma del continuo, e in chiesa e nelle processioni, fa uso della stola, dicendo, questo diritto esser proprio dei Sacerdoti con cura d' anime.

Si chiede: Che deve dirsi della condotta di Liborio?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

I legati pii di messe perpetue e la soppressione—Le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, tutto che non autonome in senso proprio, in quanto i corrispondenti enti morali non si trovino provvisti di speciali beni destinati a dar loro vita, ma si trovino invece serviti da altri, obbligati comunque a fornire ad essi con le forze del proprio patrimonio i mezzi di sussistenza; non cessano per questo di essere vere entità morali, nè sfuggono pertanto più delle altre alla soppressione.

L'istituzione di una Messa quotidiana perpetua non sfugge quindi alla soppressione, benchè non abbia di addetto più di una annualità o ragione di credito anche d' indole meramente personale, se dalle clausole o modalità della istituzione apparisce che l' istituente non intese imporre ad altri l'onere di culto, ma intese creare un ente a sè col peso della Messa. (Cassaz. di Roma, Sent. 9 genn. 1883 — Finanze e fondo pel Culto e Peyrat Arconati—Boll. del Contenz. l. c. pag. 71).

I Ruoli esecutivi e le prestazioni—I quadri o ruoli esecutivi nelle provincie napoletane costituiscono un titolo obbligatorio per la corresponsione delle prestazioni dovute alle soppresse corporazioni religiose, ed ora dalla Amministrazione del fondo per il culto.

Il riconoscimento in un precedente giudizio della validità di un titolo per certe determinate prestazioni, se non può valere come cosa giudicata in modo specifico quando si disputa dell'obbligo di prestazioni diverse, vale però nel senso generico della propria validità intrinseca. (Cassaz. di Roma, Sent. 15. Genn. 1883 —Fondo per il culto, e Municipio di Civitella—Boll. del Contenz. l. c. pag 38).

Il suono delle campane e l'autorità comunale—Per costante ed uniforme giurisprodenza del Consiglio di stato, affermata, tra gli altri pareri, da quello emanato nell'adunanza 10 giugno 1868, eccede la propria competenza ed invade quella dell'autorità governativa il Comune che s'intromette a stabilire quando e come debba avere luogo il suono delle campane, essendo il suo intervento limitato a provocare disposizioni dell' autorità politica per impedire gli abusi che potrebbe farne l'autorità ecclesiastica.

Tanto meno può il Comune assegnare una tassa per il suono delle campane a favore della Congregazione di Carità locale. (Consiglio di Stato, parere del 7 ottobre 1882—Sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Moncucco Torinese 22 maggio 1881—Boll. del Contenz. l. c. par. 1 pag. 38).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Luglio 1883)

S. Ilariano — Il S. Padre ha ratificato un rescritto della S. C. dei Riti, che conferma il culto reso da tempo immemorabile a S. Ilariano, sacerdote della Diocesi di Rodez, martirizzato dai Saraceni nell' ottavo secolo.

Ven. P. Gesualdo da Reggio — Con decreto della S. C. dei Riti degli 8 Maggio, approvato il 10 dal S. Padre, è stato dichiarato constare della validità e rilevanza dei Processi Apostolici formati nella città di Reggio-Calabria relativamente alla fama di santità della vita, delle virtù e dei miracoli in genere del Ven. P. Gesualdo da Reggio, sacerdote professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini.

Ven. Suor Giuseppa M.ª di S. Agnese — La S. Congregazione dei Riti con decreto dei 5 Giugno, confermato ai 14 dal S. Padre, ha dichiarato constare della validità dei Processi Apostolici compilati nella città di Valenza (Spagna) relativamente ai miracoli della Ven. Suor M.ª di S. Agnese, Religiosa professa dell' Ordine dei Romitani Scalzi di S. Agostino, morta ai 21 Giugno 1866. Gregorio XVI ne dichiarò le virtù eroiche con decreto del 19 Agosto 1838.

Ven. Luigi M.ª Grignon di Montfort—Nella S.C. dei Riti si sta trattando la causa di Beatificazione di questo insigne Apostolo, fondatore dei Missionarii della Società di Maria o dello Spirito Santo e della Congregazione delle Figlie della Sapienza. Vennero presentati cinque miracoli in cambio dei due richiesti dalle Costituzioni Pontificie, in mancanza di testimoni oculari, essendo il Venerabile passato a miglior vita da tempo assai remoto.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha ristabilita la gerarchia cattolica nel nuovo Regno di Romania, innalzando Bukarest, città capitale, a sede Arcivescovile. Mons. Ignazio Paoli, Passionista, ne è il primo Arcivescovo.—Il S. Padre nei primi giorni dello scorso mese destinava la somma di Lire quindicimila per sovvenzioni a diversi Seminarii d'Italia che versano in gravi strettezze.-Mons. Campus, Vesc. di Ampurias e Tempio ha consegnato al S. Padre L. mille in oro per l'obolo di S. Pietro. La S. S. elargiva al detto Prelato L. duemila pe' bisogni dei giovani Sacerdoti della sua Diocesi. — Sono morti: Mons. Alessandro Basile Vesc. di Cassano al Jonio e Mons. F. Luigi M. Lembo dei M. O. Vesc. di Cotrone.

Mons. Vannutelli nell'ultima sua gita in Russia in colloquio col Sig. Tolstoi ed il Sig. De Giers riuscì a rimuovere le ultime difficoltà nella quistione religiosa tra la Russia e la S. Sede: si può ritenere conchiuso un trattato di pace tra le due parti.—Il Vesc. di Parà (America) ha fatto invito ai migliori architetti di America e di Europa per la costruzione di una nave cattedrale da chiamarsi il *grande Cristoforo*; e questa nave Chiesa dovrà navigare sul gran fiume delle Amazzoni. — Si annunziano nuove conversioni al cattolicismo nell'Oriente. Mons. Haggior scrive alla S. C. di Propaganda che seicento greci abiurarono lo scisma ed altri settecento nel villaggio Ainelicar. Da Karac 200 scismatici, ammaestrati dai sacerdoti inviati dal Patriarca latino di Gerusalemme, Bracco, vennero riammessi nell' unità cattolica.—Sono morti: Mons. Gio. Battista Purcell, Arcivescovo di Cincinnati in America; Mons. Lamazon, già Vesc. di Limoges, e recentemente nominato Vesc. di Amiens; Mons. Zanoli Vesc. titolare di Eleuteropoli, e Vicario Apostolico dell'Hupé Orientale in Cina;

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Dispensationis super defectu natalium—9 Sett. 1882—*Per summaria precum*—Francesco, figlio illegittimo di sacrilega unione, desideroso di applicarsi alla carriera ecclesiastica, fu promosso dall' Ordinario alla tonsura ed agli ordini minori. Volendo inoltre ascendere ai sacri ordini, si rivolse al S. Padre, supplicando per la dispensa dalla irregolarità *ex defectu natalium*.

Il Vescovo avvalorò col favorevole suo suffragio le istanze del supplicante, alle quali la S. C., ben vagliate le ragioni favorevoli ed avverse, il dì 9 settembre 1882 rescrisse benignamente:

Pro gratia dispensationis et habilitationis ad suscipiendos sacros ordines, usque ad presbyteratum inclusive; ita tamen ut si commode fieri possit, orator post ordinationem transferatur in aliquam diœcesis partem, in qua defectus penitus ignoretur, facto verbo cum SSmo.

Si raccolga: — a) I figli illegittimi sono affatto esclusi da sacri ordini (Cap. *Inter dilectos*, de excess. praelat.); e ciò per tre potissime ragioni: 1° a motivo della eccellenza e dignità de' sacri ministeri, i quali non debbono essere esercitati da persone vili e notate di turpitudine; 2° a detestazione ed esecrazione del paterno delitto, che vien punito nel figlio, affinchè la pena di questo ridondi sul padre (arg. l. *Isti quidem* §. fin. ff. *de eo quod metus causa* et 6 vergentis 10 de haereticis); 3.° pel timore che il figlio non imiti l'esempio del padre, giusta il comune adagio: *saepe solet similis filius esse patri* (Arg. Comm. *si gens*, dist. 56). — b) Molto più poi ne sono esclusi se traggono origine da persone incapaci di unirsi in matrimonio (D. Thom. in 4 sentent., dist. 25, q. 2, a. 1).—c) Nondimeno per giuste ragioni, come pel singolare ingegno e per l' ammirevole condotta di un giovane, per la scarsezza di sacri ministri, pel vantaggio della propria Chiesa ecc. la S. Sede suol concedere la dispensa.—d) Desidera però che un tal dispensato eserciti l'ecclesiastico ministero nei luoghi dove s'ignora il suo difetto (Trid. Sess. 25, Cap. 15).—e) Al figlio illegittimo si vieta qualsivoglia diritto nella Chiesa, dove il padre suol funzionare. (V. Const. *Circumspecta* di Gregorio XIV). E però la S. C. interrogata: « An filius illegitimus patris parochi iam defuncti possit audire confessiones in ecclesia, in qua pater fuit parochus, vel saltem esset locus dispensationi », rispose: « Non posse » (4 iul. 1645 *in Oritana*).

II. Cerinolen. Onerum—20 Gen. 1883—In Cerignola nelle Puglie trovavasi una sola parrocchia, della quale il Capitolo Cattedrale avea la cura abituale e l'Arciprete l'attuale. A fine di meglio provvedere ai bisogni delle anime, nel 1832, operatosi uno smembramento, due nuove parrocchie furono stabilite, una sotto il titolo della B. V. del Carmine, e l'altra sotto quello della B. V. Addolorata. Di amendue queste nuove parrocchie il Capitolo riservossi la cura abituale e molti altri emolumenti proprii dei parroci, con l'obbligo di pagare a ciascun Vicario parroco l'annua somma di L. 637,50. —In questi ultimi anni poi, cresciuto il numero dei fedeli, ciascun parroco dovè provvedersi di due cappellani coadiutori, con l'assegno di annue L. 153

per ognuno. Imposta poi dal Governo la tassa di *ricchezza mobile*, il Capitolo riteneva la somma di L. 87,50 sull'assegno predetto oltre la tassa così detta di *manomorta*. Di che i parroci vedendosi soverchiamente aggavati, e non bastando la rimanente somma pel loro sostentamento, supplicarono il S. Padre a costringere il Capitolo, presso cui risiede la cura abituale, di pagar gli stipendii e la tassa di ricchezza mobile.

La S. C. il dì 20 gennaio 1883 propose a discutere i seguenti dubbii:

I An Parochi vel Capitulum teneantur stipendia rependere Capellanis coadiutoribus in casu.

II An onus taxae, vulgo di ricchezza mobile, sustinendum sit a parochis vel a Capitulo in casu.

E risolse:—*Ad I Capitulum non teneri.—Ad II Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.*

Si deduca:—a) Gli oneri che riguardano la cura delle anime e l'amministrazione dei sacramenti, debbono soddisfarsi dal parroco che ha la cura attuale, se ha la congrua voluta dal dritto (Piton. *Discept. eccles.* 50 n. 40 et 50).—b) Fra questi oneri vogliono annoverarsi, generalmente parlando, le spese pei Coadiutori (S. C. C. 24 iul. 1875). — c) La tassa di ricchezza mobile deve pagarsi da colui che riceve l'emolumento; nel caso però si è aggiudicata al Capitolo, il quale intese costituir la congrua pei parroci in una certa e determinata somma.

S. Congr. S. R. U. Inquisitionis.

Dubia quoad interpretationem Const.

APOSTOLICAE SEDIS

BEATISSIME PATER,

Episcopus N. ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus exponit quod super interpretatione *clarae* illius Constitutionis quae incipit « Apostolicae Sedis moderationi » die 14 Octobr. 1869 emanatae, in hac Dioecesi aliqua dubia oborta sint, quae Apostolica solutione digna esse videntur.

Primo-Ac primum quidem per praedictam Constitutionem excommunicationi latae sententiae, episcopis sive ordinariis reservatae, subiacere declarantur « Clerici in sacris constituti vel Regulares aut Moniales post votum solemne castitatis, matrimonium contrahere praesumentes. » Quam censuram aliqui extendi etiam ad eos Clericos defendunt, qui civile, quod vocant, matrimonium contrahere attentant in locis, ubi Decretum — *Tametsi* — *Conc. Tridentini* (*Sess. XXIV cap.I. De reformat.matrim.*) prolungatum et in usu est. Haec vero sententia ab aliis reiicitur.

Quaeritur ergo: utri sententiae sit adhaerendum?

Secundo - Excommunicationi nemini reservatae subiacent, ex Constitutione, de qua quaeritur, ii « qui libros de rebus sacris tractantes sine Ordinarii approbatione imprimunt, aut imprimi faciunt. » Sed dum aliqui restringendam illam esse adstruunt ad libros sacrarum Scripturarum, nec non eorumdem adnotationes vel commentarios; alii e contra affirmant, libros quoscumque de rebus tractantes in genere, i. e. ad religionem pertinentibus tractantes, eâ censurâ comprehendi.

Quaeritur ergo iterum utrius sententiae sit adhaerendum?

Tertio - At dubia quamplura exorta sunt circa praefatae Constitutionis exequutionem ex apposita in fine eiusdem generali, imo plenissima derogationis formula « non obstantibus praemissis, aliisque quibuslibet ordinationibus, Constitutionibus, privilegiis, etiam speciali et individua mentione dignis, nec non consuetudinibus, quibusvis, etiam immemorabilibus, ceterisque contrariis quibuscumque. »

Infrascriptus Episcopus orator, ut difficultates haud parvas omittat, quae in exequutione Constitutionis « Apostolicae Sedis » nascuntur, ex eo potissimum quod iura Ecclesiae non sunt plene admissa, legesque et consuetudines variae

aic Constitutioni adversae vigeant, prin-paliora aliqua dubia quoad eius clau-lae vim et rationem proferre satagit.

1.°) Vi constitutionis praefatae, « Mo-ales e clausura exeuntes extra casus formam a S. P. PP. V. in Consti-it. « Decori » praescriptam, excommu-cationi latae sententie, Romano Pon-fici reservatae subiiciuntur. Sed in hac dioecesi, ut etiam in pluribus aliis om-no ab immemorabili conceditur iisdem gressus ex causis gravibus, ab Episco-o recognitis et probatis, iuxta Conci-um Tridentinum et nulla ratione ha-ta Constitutionis Pianae.

Queritur ergo utrum particolaris ea immemorabilis consuetudo per dictam ovam Constitutionem abrogata censeri debeat, an continuari possit?

2.°) In eadem Const. excommunica-ione Romano Pontifici reservata plec-untur « immunitatem asyli ecclesiastici asu temerario violare iubentes aut vio-antes. »

Hisce vero in regionibus lex asyli ec-lesiastici, secundum omnem suam ra-ionem a longissimo tempore in desue-udinem abiit, ita ut vix quisquam, nisi asu ad petendum eius patrocinium a-iimum intendat. Nihilominus movetur uaestio utrum, abrogata contraria con-uetudine, lex asyli denuo statuta in his uoque regionibus, sit saltem quoad sub-tantiam servanda nec ne?

3.° Tandem excommunicationi subia-cere declarantur alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica, absque beneplacito Apostolico ad formam Ex-travagantis « Ambitiosae » de rebus ec-clesiasticis non alienandis-Ex infaustis vero casibus quibus ab initio huius sae-culi bona ecclesiastica affligebantur, a-liasque ob causas subortae sunt vel prae-tonduntur, consuetudines sacro iuri con-trariae, quae nonnumquam privilegiis sat vetustis firmari videntur.

Circa haec igitur sequentia dubia pro-ferri liceat:

(A) An ipsa lex Beneplaciti Apostolici per Constitutionem saepe memoratam, licet haec ad limitandas censuras latae sententiae potissimum tum spectarit, quasi de novo promulgata est, ut sua vi generaliter omnes ligat, atque etiam ligaret si constitutio illa « Ambitiosae » (quam ceteroquin ratam firmamque declarat) vel alia similis non praecessisset? et si affirmative;

(B) An vi clausulae derogatoriae, vi novae Constitutionis appositae, revocata censeri debeant privilegia antiqua ab ipsa Apostolica Sede rite obtenta, alienandi, scilicet, absque Beneplacito Apostolico.

(C) An derogatio haec extendi etiam debeat ad consuetudines particulares legi de Beneplacito Apostolico latae contrarias, quamvis immemorabiles?

(D) Utrum cadat lex fundationis alicuius loci pii, vel instituti ecclesiastici, in quantum circa bona legata Beneplacitum Apostolicum una cum consensu Episcopi seu Ordinarii excludit, vel permittit eorum bonorum alienationem absque tali consensu et Beneplacito (ita quod Monacelli, in suo formulario, ex Cap.-Tua Nos-deduxit); an vero ista lex fundationis stare possit, saltem respectu Institutorum, quae sub immediata regum protectione sunt (Trid. Sess. XXII. cap. VIII. de Reformat.) regio titulo insignita, libertate legali vel facultate a regibus fundatoribus donata fuerint, faciendi de suis bonis quidquid sibi pro suis et Instituti totius necessitatibus decreto communi libuerit?

Haec principaliora sunt dubia quae, ut Sanctitas Vestra gratiosissime solvere dignetur, humillime hisce flagitatur.

Et Deus etc.

Feria IV, die 22 Decembris 1880.

Emi PP. DD. Quoad primam partem Instantiae Ad dubium Primum:

Clericos in sacris constitutos, vel Regulares aut Moniales post emissum solemne castitatis votum, praesumentes contrahere matrimonium, sic dictum, civile, in locis ubi lex Tridentina de clandestinitate viget, incurrere excommunicationem latae sententiae Episcopis seu Ordinariis reservatam.

Ad Secundum:

Censuram nemini reservatam, inflictam iis qui libros de rebus sacris tractantes sine ordinaria approbatione imprimunt, aut imprimi faciunt, restringendam esse ad libros sacrarum Scripturarum, nec non ad earumdem adnotationes et commentarios, minime vero extendendam ad libros quoscumque de

rebus sacris in genere, idest ad religionem pertinentibus tractantes.

Quoad secundam partem instantiae

Ad Primum:

Affirmative ad primam partem, *Negative* ad secundam: nempe quoad egressum Monialium a clausura servandam esse Constitutionem S. Pii V «Decori» contraria consuetudine non obstante.

Ad Secundum:

Affirmative et detur particula instructionis fer. IV, 1 Febr. 1871 ad rem faciens prout extat in V.° Cons.

Ad primum dubium sub littera (A), *Affirmative*.

Ad secundum dubium sub littera (B), quatenus privilegia de quibus agitur generalia sint, *Affirmative*; quatenus sint specialia et personalia *Negative*.

Ad tertium dubium sub littera (C), *Affirmative*.

Ad quartum dubium sub littera (D); Per recentem Constitutionem nihil immutatum esse quoad fundationes locorum piorum aliarumque ecclesiasticarum Institutionum, de quibus proinde iudicandum esse prout iudicabatur ante promulgationem huius Constitutionis.

S. Rituum Congregatio

—

I.

De officiis votivis ad libitum, deque aliis festis altioris ritus.

Decretum Urbis et Orbis

Per Apostolicas Litteras in forma Brevis die 28 Iulii superiore anno editas Sanctissimus Dominus Noster LEO PAPA XIII, sententiam confirmans specialis Sacrorum Rituum Congregationis a se constitutae, cum aliquot Sanctorum atque etiam Beatorum Officia Kalendario universalis Ecclesiae, nec non Kalendario particulari Urbis addidisset; *quo in utroque Kalendario habeantur sedes liberae ad nova officia introducenda*, Rubricam generalem Breviarii Romani *Tit. X de Translatione Festorum* immutandam praecepit, demptis videlicet translationibus Festorum Duplicium minorum (exceptis illis Sanctorum Ecclesiae Doctorum), et Festorum Semiduplicium. Itaque specialis ipsa Congregatio diebus 23 Iunii et 2 Iulii vertentis anni iterum coadunata est ad perficiendam, iuxta praefatam normam, textus Rubricarum corretionem. Nutu autem eiusdem Sanctissimi Domini Nostri, nonnulla insuper perpendere debuit immutatae Rubricae consectaria, quae novam aliquam opportunam dispositionem prorsus requirere censebantur. Compertum quippe est, coarctata translationum serie, superesse quidem, iuxta novae editae legis finem, sedes quamplures omnino liberas ad nova officia in Kalendariis introducenda; interim tamen haud leviter inde augeri onus Officiorum Ferialium; quod imminuto hodie Cleri numero, auctisque aliis eius oneribus, minime convenire exstimatur. Quemadmodum, praeterea nuper Sanctitas Sua, ad evitandum ne Officia Sanctorum Benedicti Abbatis, Dominici et Francisci Confessorum, vigore immutatae Rubricae, saepe ad simplicem ritum reduci aut penitus omitti debeant, illa, attenta etiam tantorum Fundatorum praestantia, ad ritum Duplicis maioris elevavit; ita pariter censetur providendum quoad Festa Commemorationis Sancti Pauli Apostoli, et Sanctorum Angelorum Custodum; perpensa peculiari utriusque Officii qualitate, nec non specialibus Rubricarum privilegiis, quibus ea hactenus gavisa sunt. Tandem animadvertere, hac oblata occasione, licuit, Commemorationem de Octava Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli impediri Festo Pretiosissmi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi ritus Duplicis secundae classis, ac Festo Visitationis Beatae Mariae Virginis ad eumdem ritum recenter elevato. Quod aegre ferendum Romae iure merito putatur, quam beatissimi Apostolorum Principes supra omnes mundi civitates tantopere nobilitaverunt, constituto ibi catholicae unitatis centro supremoque et indefectibili veritatis magisterio.

Sacra igitur specialis Congregatio, hisce omnibus maturo examine perpensis, de singulis, si Sanctissimo Domino Nostro placuerit, ita decrevit:

1. Detur Indultum Generale tam Capitulis et Ecclesiasticorum Communitatibus quibuscumque, quam singulis de utroque Clero, persolvendi Officia Votiva per annum loco Officiorum Feria-

ium, praeterquam in Feriis, Quarta Cinerum, totius tempore Passionis, ac Sancti Adventus a die 17 ad 24 Decembris inclusive: quoad choralem quidem recitationem, de consensu Capituli seu Communitatis ab Ordinario semel pro semper adprobando; quoad privatam vero recitationem, ad libitum singulorum de Clero. Officia autem huiusmodi Votiva per annum, Missis Votivis in Missali Romano positis fere respondentia, haec pro singulis hebdomadae diebus adsignantur, nimirum: pro Feria II de Angelis, Feria III de Sanctis Apostolis (Roma vero de Ss. Petro et Paulo), Feria IV de S. Ioseph Sponso Beatae Mariae Virginis, Catholicae Ecclesiae Patrono, Feria V de Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, Feria VI de Passione Domini Nostri Iesu Christi, Sabbatho de Immaculata Beatae Mariae Virginis Conceptione. Officia ipsa a Sacrorum Rituum Congregatione adprobanda erunt atque edenda. Firmis remanentibus aliis Votivorum Officiorum Indultis quibuscumque iam concessis:

II. Festa Commemorationis S. Pauli Apostoli die 30 Iunii, et Ss. Angelorum Custodum die 2 Octobris, a ritu Duplicis minoris ad ritum Duplicis maioris eleventur pro universa Ecclesia:

III. De festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli, die 29 Iunii, Romae agatur Commemoratio singulis Octavae diebus, quocumque Festo occurrente.

Facta autem de praemisis per infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostri LEONI PAPAE XIII fideli relatione, Sanctitas Sua hoc Sacrae ipsius Congregationis Decretum, indulgendo singula in eo contenta, in omnibus adprobavit et confirmavit, atque evulgari iussit. Die 5 eiusdem mensis Iulii et anni 1883.

D. CARDINALIS BARTOLINIUS
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Laurentius Salvati S. R. C. *Secretarius.*

II.

BEATISSIMO PADRE

L'Arciprete di N. N. espone... Evvi nella detta Chiesa l' Arcidiacono come prima dignità, e l'Arciprete seconda dignità, cui è affidata la cura delle anime, avendo a coadiutori tutti i Canonici, non escluso lo stesso Arcidiacono, e Primicerii, altre dignità della Chiesa medesima.

Per lunga ed immemorabile consuetudine si è costantemente praticato, che nelle processioni, e nelle preghiere col concorso del Capitolo Collegiale indossavano la stola tanto l'Arcidiacono prima dignità, quanto l' Arciprete seconda dignità, di cui è proprio distintivo, e nelle funzioni funebri, cioè associazioni indossavala il solo Arciprete seconda dignità. Così le cose procedevano, quando nel dì 31 Agosto 1880, mal soffrendo l'Arcidiacono di vedersi senza di tale sacro indumento nelle funebri associazioni, volle assumerlo di propria autorità ancor egli, in opposizione non solo dell' anzidetta consuetudine, ma ancora di quanto sta dichiarato da diversi decreti della Sacra Congregazione. Contro un tale abuso l' esponente fu sollecito di far ricorso al suo Ordinario perchè cessasse, e posteriormente, affinchè la cosa si avesse avuta una legale e canonica soluzione, produsse formale istanza presso la Curia Nuscana, conchiudendo o che si fosse tolto ad entrambi l' uso della stola nelle Processioni e nelle pubbliche preghiere, come più consentaneo a diverse decisioni della S. Congregazione, ovvero si fosse confermata l' antica consuetudine senza innovazione di sorta, rimanendo all' Arciprete solo il diritto d' indossarla nelle funebri associazioni. In seguito alla detta istanza il Vicario Generale della predetta Curia Vescovile con decreto 24 Marzo ultimo decise, che siccome nelle funebri funzioni è dritto esclusivo dell' Arciprete 2.ª dignità il deferire la stola, così nelle pubbliche preghiere, nelle processioni ed in tutte le funzioni sacre, ed altre dagli statuti volute, l'Arcidiacono qual prima dignità esclusivamente prendesse l' ornamento della stola, spogliandone sotto qualunque pretesto l'Arciprete Curato. Essendo un tal decreto pregiudizievole all'esponente, perchè lo spoglia di un dritto fondato nel proprio Uffizio, e sulla immemorabile consuetudine, ed ad allontanare gli abusi che potranno introdursi dall'Arcidiacono con disturbo delle sacre fun-

zioni, e con ammirazione dei fedeli, l'Esponente Arciprete supplica umilmente la S. V. perchè voglia degnarsi dichiarare e stabilire quanto crederà in proposito, avuto riguardo alla consuetudine mai sempre praticata. Che ecc.

Nuscana

Sacra Rituum Congregatio, audita relatione hujusmodi instantiae ab infrascripto Secretario facta, nec non voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus in casu mature perpensis, sic rescribere rata est: *Standum omnino Decreto Vicarii Generalis Dioeceseos Nuscanae diei 24 martii proxime praeteriti. Atque ita rescripsit ac decrevit die 1 Decembris 1882.* (1)

D.*Cardinalis* **Bartolinius** *S.R.C. Praef.*
Laurentius Salvati S. R. C. Secrius.

(1) Ecco il tenore del cit. decreto : « In nomine Christi. Amen. Nos Iulius Vaccaro in S. Th. et utroque iure Doctor in spiritualibus et temporalibus Vicarius G.lis huius Nuscanae Diœcesis. Visis supplicibus libellis a NN. Archidiacono et NN. Archipresbytero Ecclesiae NN. etc. Perpensis ex utraque parte adductis rationum momentis. Considerantes stolam esse indumentum proprium uniuscuiusque Sacerdotis, neque per se esse signum iurisdictionis, ac proinde eiusdem delationem non afferre *per se* neque praeeminentiam, neque praeiudicium uti ex pluribus documentis pontificiis apprime eruitur, praesertim ex decisionibus S R. C. ab auctore Cardellini illustratis ex constitutione Pretiosus Benedicti XIII. parag. 17 ex auct. Monacelli, Ferraris, Barbosa etc. ac proinde etiamsi stolam induit propter officium, praecedentiam obtinet super alios illam non gestantes: tamen nullam praeminentiam vel auctoritatem, vel iurisdictionem aut primatum praesumere et adrogare sibi potest: quemadmodum simplex Hebdomadarius paratus faciens officium in Ecclesia praecedit omnes Canonicos, omnesque Dignitates ipsumque Vicarium Generalem proprio habitu chorali incedentes, neque ex hac praecedentia accidentali seu melius occasionali aliquid iuris, iurisdictionis vel praeeminentiae ei obvenit.

Considerantes usum et delationem stolae esse determinatam tum a Rituali Romano, tum a Rubricis generalibus, neque pro lubitu ad vanam ostentationem quacumque occasione fas esse eam induere. Consideratis etc. decretamus:

« 1.° Quod Archidiaconus in Ecclesia etc. uti prima Dignitas sit iure et facto Archipresbytero, Primicerio, aliisque Canonicis dignior cum praecedentia honoris in voce, loco et administratione, ac proinde ei exclusive debeantur functiones a statutis designatae, et in publicis supplicationibus, et processionibus, aliisque sacris caeremoniis, quando occurrit iuxta praescripta S. R. C. delatio stolae, ipse solus, si facit officium, illam deferat, secluso quovis alio etiam Archipresbytero sub quocumque praetextu.

« 2.° Quod Archipresbyter utpote specialiter ad curam animarum deputatus, in associationibus defunctorum proprio officio fungens, solus deferat stolam non causa honoris, sed ratione officii, etiam concurrente Archidiacono, qui nullum detrimentum capit ex accidentali praecedentia alterius sacro indumento ornati.

« 3.° Praesens Decretum observari etc.

« Nusci die vigesima quarta Martii 1882.

« Iulius Vaccaro

« Cancellarius Ep.lis Angelus Zeta »

S. Congr. Indulgentiarum

Decretum, quo conceditur indulgentia 300 dierum recitantibus adnexam orationem.

BEATISSIME PATER!

Petrus Beckx Praepositus generalis Societatis Iesu, ad pedes S. V. provolutus quam humillime petit, ut infrascriptae orationi *Suscipe* ex s. Ignatii libello Exercitiorum desumptae, aliquam indulgentiam, ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus lucrandam, adnectere dignetur.

Pro qua gratia etc.

« Suscipe Domine universam meam « libertatem. Accipe memoriam, intel- « lectum atque voluntatem omnem. Quid- « quid habeo vel possideo, mihi largi- « tus es : id tibi totum restituo ac tuae « prorsus voluntati trado gubernandum. « Amorem tui solum cum gratia tua « mihi dones et dives sum satis, nec « aliud quidquam ultra posco. »

Sanctissimus Dominus Noster Leo XIII in audientia habita die 26 Maii 1883 ab infrascripto substituto Secretariae Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Chistifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote praefetam orationem recitaverint, indulgentiam tercentum dierum, semel in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem sac. Congregationis die 26 Maii 1883.

*Al.Card.*Oreglia a S.Stephano *Praef.*
Iosephus M. Canonicus Coselli
Substitutus.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO SECONDO

Dell' obbligo nel Clero di ovviare a tanto disordine.

(Continuaz. V. p. 68 di q. P.)

ARTICOLO IV.

Si sciolgono le obbiezioni che potrebbonsi fare contro la grande estensione dell'obbligo dimostrato nell'articolo precedente.

La estensione dell'obbligo dimostrato nel precedente articolo vie più si dilucida e si rafferma con le risposte alle seguenti riflessioni che altri potrebbe obbiettarci.

Obbiezione 1.ª—Non può negarsi in generale l'obbligo che ha il confessore, come ministro, medico e giudice, di riparare e prevenire le confessioni sacrileghe; ma sembra che le industrie prescritte dal Catechismo, dal Rituale e dai teologi debbansi adoprare solo allorchè particolari ragioni fan sospettare della sincerità del penitente; al quale del resto *credendum est pro se et contra se.*

Risposta. — Nè noi diciamo che abbiansi quelle industrie ad usare in *tutte assolutamente* le confessioni; e molto meno, che, quando sono da usare, sien da usarsi *sempre nella stessa misura.* Svolgiamo il nostro concetto.

Anzitutto voglionsi distinguere le confessioni dei penitenti soliti da quelle dei nuovi.

Rispetto ai penitenti soliti è da suddistinguere: o essi son frequenti assai al sacro tribunale, o raramente vi si accostano. Nel primo caso basta 1.° che le debite industrie siensi adoprate nelle prime confessioni, 2.° che appresso si adoprino solo di tanto in tanto, e molto più brevi, 3.° che alcune volte nell'anno essi si mandino *per ubbidienza* (1) a confessarsi da un altro a loro scelta. Ed ove queste tre cose non si sieno praticate per lo addietro, hannosi a praticare come se or fosse che si prendono a dirigere tali anime.—Con coloro poi che si confessano a lunghi intervalli di tempo, cioè una o poche volte all' anno, diciamo che quelle industrie hanno ad usarsi, più o meno insistenti, in *tutte* le loro confessioni: le prime volte che a noi si confessano, per prevenire le tristi conseguenze di quella timorosa incertezza che agita il cuore del penitente intorno alla impressione che faranno i suoi peccati al nuovo confessore; nelle altre volte, perchè, quantunque lor sia già nota la carità del confessore, proveranno sempre difficoltà a dover forse dichiararsi (com'è molto probabile in chi si confessa di rado) ricaduti in quelle gravi e turpi colpe dalle quali al medesimo confessore seriamente promisero di astenersi ad ogni costo.

Quanto poi ai penitenti nuovi, noi teniamo essere estremamente ràro il caso in cui una virtù specchiatissima e quasi straordinaria renda *certamente inutile* qualsivoglia industria per aiutare alla sincerità (1). Da questi rarissimi casi infuori (nei quali per altro sarà sempre lodevole almeno qualche parola che inspiri fiducia e franchezza), diciamo che coi penitenti nuovi quelle industrie debbono (in varia misura) praticarsi *sempre.* Per fermo, acciocchè si potesse farne a meno con alcuni, sarebbe d'uopo prima accertare in qual classe di penitenti non hanno punto luogo sacrileghe reticenze. Or qual sarà mai tal classe privilegiata? Saranno forse gli uomini adulti e serii? Ma S. Leonardo ci dice: « Ancora io da principio mi figurava che questo lasciarsi vincere dalla vergogna fosse proprio delle donne e dei giovinetti; ma l'esperienza mi ha fatto conoscere il contrario; mentre in *molte* missioni è stato *maggiore assai* il numero degli uomini che nel confessarsi ho scoperto che tacevano maliziosamente i loro peccati, che non è stato il numero delle donne. »—Saranno le anime di condotta edificante? Ma il Venerabile Sarnelli esclama: « O Dio, tu lo sai quante e quante volte nelle Comunità e fra i popoli che passano per *pii e devoti* si mietono a fascio i sacrilegii! » Ed il ch.mo P. Millet, nostro contemporaneo, attesta: « Si trovano *bene spesso* cristiani, i quali, *sebbene frequentino i sacramenti*, vivono per molti anni in uno stato deplorabile, perchè non osano confessare un peccato.... Quante volte non abbiamo noi veduto ai nostri piedi tali uomini, *la cui condotta esterna era edificante...!* »—Saranno almeno le persone sacre al Signore? Ma s. Alfonso scrisse nella *Monaca santa:* « Oh Dio! e quante religiose per questa maledetta vergogna ardono ed arderanno per sempre nell' inferno! » E l'autore della meritamente riputatissima operetta *Il Sacerdote Santificato* ne assicura che « al rossore di manifestar le colpe non sono soggetti i soli figliuoli e le figlie, ma ancora le persone più adulte, *ancora i sacerdoti e i religiosi.* » (2) Se dunque devesi conchiudere con

(1) S. Alfonso dice: " Loro *imponga* che qualche volta vadano ad altri. » *Istuz. e pratica*, c, ult., n. 44.

(1) Si leggano in fine dell' *Istruzione al popolo* di s. Alfonso parecchi esempii di anime credute di straordinaria perfezione, ma dannatesi per aver taciuto peccati al confessore.

(2) Appunto un sacerdote dotto e zelantissimo ci diceva a tal proposito: Come posso lasciar senza il mio aiuto tutti i penitenti, se io pel primo, dopo essere caduto nei difetti altre volte confessati, provo rossore nel doverli accusare di nuovo?

s. Alfonso che « *questo male accade spesso in tutte le parti* » e col Signor Mauro (scrittore dei nostri giorni), che questo è « *male comune a tutti ;* » chi non troverà giusta e prudentissima la conseguenza del citato Autore del *Sac. Santif.*: « Siate dunque in questo ben cauto con *chi che sia?* »

Senza dubbio *credendum est pœnitenti pro se et contra se;* ma purchè non osti un ragionevole motivo. Or nel nostro caso non è pur troppo evidentemente ragionevole cotal motivo di sospettare in contrario?— « Chi pretende e vuole esercitare il ministero con poca fatica (saggiamente scrive il Baccari, op.cit. par.3.ª, cap. 3.°), così tra sè discorrendo, tenta di persuadersi non esser necessaria tale ricerca. *A che,* dice, *prendersi tanti pensieri e brighe delle passate confessioni? Si deve supporre e credere che ognuno faccia il suo dovere.* Ma e non vedete voi che se questo vostro discorso conchiudesse, il confessore non avrebbe obbligo alcuno di esaminare i penitenti nè sui peccati nè sulle loro disposizioni, onde assicurare la validità del sacramento, nè di aiutarli nell'accusa delle loro colpe, nè di istruirli nelle loro ignoranze, perchè *si suppone,* dite voi, *che ognuno faccia il suo dovere?* Dunque sarebbero inutili e vane tante leggi del Rituale, direttrici nel gran negozio della salvezza delle anime e della validità di un sacramento, che per essere appunto sì frequente amministrato, è anche più esposto alla profanazione. È vero che di tutti deve supporsi che facciano il loro dovere; ma siccome la pratica insegna che non tutti lo fanno, che anzi vi mancano molti..., così con saggia provvidenza si vuole dalla Chiesa che dal confessore si domandi, e si ricerchi ecc. »

Dobbiamo dunque coi penitenti nuovi *sempre* adoperarci più o meno studiosamente a rimuovere il pericolo della nullità e profanazione del sacramento, e della ruina di tante anime.

Quando poi dopo le nostre industrie il penitente protesta di non aver altro da accusare, allora, regolarmente parlando, senza vessare imprudentemente noi stessi e lui, dobbiamo stare alla regola: *credendum est poenitenti pro se et contra se.* Dicemmo però *regolarmente parlando;* attesochè, ove particolari ragioni facciano continuare un prudente sospetto che il penitente taccia alcun peccato quantunque a parole asserisca di aver accusato tutto, gli si dovrà differire per alcuni giorni l'assoluzione, ingiungendogli che frattanto mediti spesso l'eternità, e preghi istantemente per impetrare grazia di confessarsi bene. Così usano i buoni confessori, e ne riportano la salvezza di anime non poche.

Istanza.—Varii autori però, discorrendo di quest'obbligo del confessore, par che suppongano non riguardare la generalità dei penitenti, benchè nuovi.—P. e., s. Alfonso nella *Pratica,* c.X, n.VI, dice: « Ai penitenti, *di cui può esservi sospetto* che abbiano taciuto qualche peccato per rossore (come ai rozzi, donne e figliuoli) domandi (il confessore) se hanno qualche scrupolo della vita passata, con far loro animo a dir tutto. Con tal domanda sogliono liberarsi molte anime dai sacrilegii. » Dunque pare non vi sia obbligo di far tali domande ed usare tali incoraggiamenti con *tutti* i penitenti nuovi.

R. — A noi sembra che cotesti autori non dicano espressamente che tal obbligo si ha verso *tutti i penitenti nuovi,* perchè non parlano precisamente di questi; parlano in generale, ed intendono fare quelle restrizioni che pur noi abbiam fatte di sopra, rispetto ai penitenti soliti, e a qualcuno di eccezionale virtù tra i nuovi. Dacchè, se essi medesimi ci dicono che il numero delle anime dominate dal rossore *è incredibile,* che questo disordine regna *dappertutto,* che vi van soggette persone di ogni stato, età, condizione, ed anche di ottima indole; come farà il confessore ad escludere il prudente dubbio nelle confessioni di alcune? Chi lo renderà *prudentemente certo* che quell'anima la quale per la prima volta viene a scoprirgli le proprie piaghe, non è soggetta alla miseria tanto comune di occultarne una parte?

Per ciò poi che si attiene all' obbiettato passo di s. Alfonso, primamente osserviamo che i rozzi, le donne e i figliuoli formano quasi la totalità dei penitenti. Ma, senza ciò, confrontandosi quel passo coi molti luoghi paralleli e relativi del santo Dottore, si vede chiaro doversi intendere di un obbligo *più speciale* verso quei tre generi di penitenti. Il che evidentemente rilevasi dal modo onde espresse tal obbligo nel *Confessore Diretto* (opera ch' ei scrisse ben sedici anni dopo la *Pratica*). In esso, al capo XXI, n. 40, dice così: « Dall'altra parte *non lasci* (il confessore) di indagare *dai suoi penitenti,* se mai hanno lasciato di confessare qualche peccato per vergogna, *specialmente* se sono donzelle, giovanetti, pastori di animali e moribondi, dai quali bisogna alle volte anche *per via di astuzie e raggiri* cercar destramente di strappare dalla bocca qualche peccato che tacciono » È chiarissimo pertanto che s. Alfonso vuole che si aiutino alla sincerità dell' accusa *tutti* i penitenti, ma con *ispeciale* zelo ed industria le classi che accenna. E noi lo abbiamo detto, ed aggiungiamo esser cosa di alta importanza, doversi proporzionare la misura delle industrie ai bisogni di ciascun penitente; risultando dall'esperienza di tutt' i dì, che con uno si ottiene lo scopo mediante poche parole di incoraggiamen-

to ed alle prime ricerche, laddove con un altro (ordinariamente delle classi menzionate dal santo Dottore) occorrono industrie ripetute, sagaci, pazientissime. Insomma prudentemente varia la misura dei mezzi, ma costante vuol esserne l'uso.

Obbiezione 2.ª—Dalla confessione di certi penitenti traspare tanta bontà di animo e sì ingenuo candore, che al tutto non è possibile dubitare di loro sincerità.

R.—Buono voi che così pensate! Noi ce ne appelliamo all'esperienza. Provatevi a supporre cariche di sacrilegii tali persone, animatele, interrogatele, sorprendetele con domande suggestive (tutto con delicatezza e prudenza); e vedrete quante di esse son daddovero quali le supponeste per ipotesi. Oh quante volte alle prime interrogazioni mostrano la più schietta veracità! Alcune rispondono:—Ma, Padre, se volevo lasciar peccati, non sarei venuta a confessarmi per nulla.—Altre:—Posso dimenticare qualche colpa, e così sarà potuto accadere in altre confessioni; ma lasciar peccati a posta, mai no.—Altre, al sentirsi esortare a dir tutto con franchezza, affettano quasi meraviglia, ed esclamano:—Ma vi pare! Se avessi più peccati, certo li direi come ho detto gli altri.—Se ne incontra financo tra quelli che son tenuti da tutti per scrupolosi, e che da veri scrupolosi si accusano delle più esigue minuzie. Per fino tra i fanciulli spessissime volte. — Insomma se sapremo con carità e destrezza ricercare le coscienze di quanti a noi si presentano, noi resteremo assai sovente *trasecolati* al pensare come mai con l'anima avvinta da lunga catena di sacrilegii si possa simulare tanta schiettezza e veracità, tanta calma, tanta diligenza nell'accusa, volontariamente dimezzata, delle proprie colpe.

Obbiezione 3.ª—Almeno nelle grandi città par che i confessori non abbiano troppo a darsi pensiero del pericolo di confessioni sacrileghe; perocchè, quando i penitenti trovano difficoltà di aprirsi ai confessori soliti, possono a lor piacimento andare a confessarsi da altri che non li conoscano.

R.—Quand'anco il mutar confessore sia (che non è) sufficiente franchigia dalla vergogna, il fatto è che eziandio nelle grandi città i fedeli, per lo più, si confessano sempre agli stessi confessori, e difficilmente, in ispecie le donne, si portano da altri. Il che avviene per due ragioni: primamente perchè temono che, recandosi da altri, farebber nascere dei sospetti nelle persone di famiglia, nei vicini ecc.; secondo, perchè sventuratamente pur in molte grandi città non è sempre facilissimo di essere ascoltato da un confessore straordinario; stantechè ciascun confessore ha i penitenti suoi, e non ha tempo, dice, di confessarne altri! (mentre in verità, quando sediamo nel sacro tribunale, non solamente dobbiamo ascoltare chiunque ci si presenta, ma può dirsi che dobbiam *preferire* i penitenti nuovi, venuti forse da noi appunto per manifestarci colpe che non hanno coraggio di accusare al confessore ordinario). Donde segue che ancor nelle grandi città abbondando i sacrilegii, il confessore vi è parimenti tenuto ad aiutare molto le anime alla integrità dell'accusa.

Obbiezione 4.ª—Se non altro in tempo di quaresimale, di novenarii, di esercizii spirituali, soprattutto di missioni, il ministro della penitenza (massime se forestiero) può star più tranquillo su questo punto.

Rispondono a ciò s. Alfonso e s. Leonardo da P. M. che anche in tempo di missione *molti* per vergogna si confessano sacrilegamente, tuttochè sappiano e veggano che i confessori son forestieri, e che partiranno domani da quel luogo per non tornarvi forse più mai. « I missionarii, dice s. Alfonso M.ª, son tenuti dai popoli per santi. » Alcune anime perciò (chi il crederebbe?) ne hanno più forte soggezione.—Come potrò affacciare (dicono) a quest'uomo di Dio sì brutte lordure? Che se ciò avviene nelle missioni, in cui le anime sono scosse sì fortemente dal timor di Dio, e sono illuminate ed incoraggiate da tante istruzioni a confessarsi bene, molto più avviene negli altri esercizii menzionati. Senza dubbio in tali occasioni il confessore dovrà faticar di meno per ottenere lo scopo (se la predicazione vi è veramente apostolica, secondochè dicemmo nell'articolo 2.° di questo capo); ma se egli trascura affatto le industrie richieste dal Catechismo e dal Rituale, stia sicuro che, con tutta la più apostolica ed efficace predicazione, sarà *scarso assai* il numero delle anime che toglierà dalla stato di sacrilegio o preserverà dal cadervi. E quelle che vi resteranno dopo tali opportunità, assai più difficilmente ne uscirano poi, come ben avverte s. Alfonso. Bisogna dunque persuadersi che delle innumerabili anime dominate dal rossore molte, anche nelle occasioni di maggior fervore, non accusano le colpe vergognose nemmeno a confessori sconosciuti, se questi non le aiutano nei modi più volte accennati, e che, col favor di Dio, ampiamente esporremo nel capo 3.°

Che se a confortare vie più questa verità piace ai nostri lettori di aggiungere alle autorità di s. Leonardo e di s. Alfonso qualche altra più moderna, eccone due modernissime e gravissime. Il Mach, nel *Tesoro del Sacerdote*, vol. 2.°, pag. 283, scrive: « Predicando..... in una certa città che aveva avuta una lunga missione di quattro settimane, data da tre zelantissimi missionarii, trovai tanta moltitudine di peccati taciuti

per vergogna nella missione medesima, che in un solo giorno dovetti rinvalidare *ventisette* confessioni di questa classe.» (1)

Il ch. Ciolli nell'eccellente *direttorio Pratico del confessore novello*, pubblicato pochi mesi or sono a pag. 91 dice: «Nell'ascoltare le confessioni, anche in tempo di missioni, esercizii, ottavarii, mesi santificati, ed altri tempi di eccitamento di fervore, non creda facilmente il confessore che tutti quelli i quali vogliono od hanno bisogno di fare la confessione generale, vengano preparati in modo da esser sicuri che non vorranno lasciare apposta alcun peccato, e che perciò il confessore medesimo sia di regola dispensato dall'usare le sovraccennate cautele: no; perchè *pur troppo l'esperienza mostra il contrario.*» Tralasciamo per brevità altre simili testimonianze. Dal che si pare quanto malamente adoperino quei confessori forestieri i quali, allorchè loro si presenta un'anima assidua ai sacramenti, al sentire che si è confessata appena da pochi giorni, ed all'osservare che si accusa di sole imperfezioni, tosto la giudicano di delicata coscienza, la sbrigano in un baleno, e talvolta querelandosi che sia venuta a confessarsi al forestiero, il quale deve aiutare le anime più bisognose. No, no, venerabili fratelli; accogliamo volentieri ancora coteste anime; usiamo con loro incoraggiamenti e caritative domande sulle loro passate confessioni, e vedremo col fatto quante anime di tal sorta si trovino,le quali confessatesi molte volte con altri forestieri, ed anche con missionarii, perchè non aiutate han sempre seguitato a tacere gravi colpe, ed allungare così la catena dei loro sacrilegii.

Sembraci dunque poter conchiudere che l'estensione dell'obbligo di che ragioniamo è vastissima; perciocchè, se non vogliamo trasandare il nostro strettissimo officio, dobbiamo aiutare in ogni luogo ed in ogni tempo con molto industriosa carità a confessarsi interamente, tutt'i penitenti nuovi, tutti i penitenti soliti che si confessano di rado, ed altresì (coi tre mezzi accennati dapprincipio) quelli che di frequente si accostano al sacro tribunale.

(Continua.)

(1) Eranvi stati però due sconci: confessavano anche sacerdoti del luogo; e si usava far le riprensioni secondochè si accusava ciascun peccato. Le missioni riparano sacrilegii moltissimi; ma purchè vi si osservino a puntino le regole prescritte dai sommi maestri, precipuamente da S. Alfonso Maria.

Casi Morali e Liturgici(1)

Soluzione del 17.° Caso Morale

Tarsicio, avendo ereditato un fondo ecclesiastico, che fu acquistato dal Demanio italiano, per esserne assoluto da Barnaba suo confessore, s'induce a sottoscrivere la dichiarazione prescritta dalla S. Penitenzieria, con riserva però di pretendere in ogni evento il prezzo delle molte migliorie, che vi ha fatte. Barnaba non ha difficoltà di consentire.

Si chiede:

1°. Chi eredita un fondo ecclesiastico, acquistato dal Demanio, che deve fare per mettersi in piena regola di coscienza?

2°. Può nella richiesta dichiarazione apporsi la riserva del caso?

3°. Che deve dirsi della condotta di Barnaba?

Al 1°. Colui, il quale consiegue beni ecclesiastici per diritto di successione o di eredità, non incorre in alcuna censura, se il testatore avea di già ottenuto facoltà dalla S. S. di acquistarli; ovvero, avendoli comperati senza venia Apostolica, erasi poi riconciliato con la Chiesa, ottemperando a tutte le prescrizioni all'uopo emesse dalla medesima.In ambo questi casi basta solo che l'erede

(1) Han risposto ad amendue i casi Morale e liturgico:
Cantisani Sac. Francesco Saverio di Lauria.
Cavina Can. Giuseppe di Faenza
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
Gentiloni P. Ettore M. R. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Mariani P. Gaspare da Bettona M. O.
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Minenna Sac. Michele di Bitonto
Nicolemo Sac. Giuseppe di Napoli
Laghi Sac. Paolo di Faenza
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto
Tavella P. Nicola Capp. in Monteleone
Al solo caso Morale:
Ciappi Parr. Gaetano di Colmurano.
Al solo caso Liturgico:
Carmicio Benef. Antonino di Mazara.
Pel premio del caso Morale la sorte ha favorito Mariani P. Gaspare da Bettona; pel premio del caso liturgico il Sac. Margiotta Leonardo di Reggio Calabria.

adempia gli obblighi sottoscritti dal testatore, e tutto quello, che gli fu prescritto dalla S. Penitenzieria. L'acquirente compra per sè e suoi; e l'erede rappresenta il suo autore. Se poi il testatore acquistò senza il beneplacito Apostolico; nè curò in seguito d'intendersi con la S. Sede, l'erede, per mettersi in buona regola di coscienza, è tenuto di ricorrere incontanente alla medesima, per ottenere facoltà di possedere i fondi. La quale facoltà gli verrà conceduta, dopo di avere consegnato nelle mani dell' Ordinario, o di chiunque potrà essere da costui designato, il chirografo, col quale dichiari di soggiacere egli e suoi successori a tutti gli obblighi e le condizioni prescritte dalla S. Penitenzieria, per gli acquirenti e possessori de' beni ecclesiastici immobili, alienati dal Demanio (1). Che se l'erede non curasse d'impetrare dalla S. S. la facoltà di poter possedere cotesti beni ecclesiastici, venutigli in eredità, egli resterebbe annodato delle censure fulminate dal Tridentino contro coloro, ai quali, per qual si voglia modo, pervennero i beni della Chiesa: *Quomodocumque, etiam ex donatione suppositae personae pervenerint* (*Sess.* 22. cap. 11 *de Ref.*).

Al 2°. Ora cotesto erede, che nel caso ha nome Tarsicio, dopo alcun tempo, che si ebbe posseduto un fondo ecclesiastico, pel quale è a supporre, che nessuna dichiarazione, nel modo prescritto dalla S. Penitenzieria, fosse stata fatta dal primo compratore, domanda di conciliarsi con la Chiesa. E perchè il suo confessore, prima di assolverlo, gl'impone l'obbligo della nota dichiarazione, Tarsicio volentieri vi consente, ma pretende, che in essa fosse fatta riserva delle molte migliorie da lui fatte al fondo; delle quali, per ogni evento, vuole riserbarsi il diritto a ripetere il valore.

Non è in facoltà di alcuno aggiungere, togliere o mutare a quello, che è prescritto dalla S. Sede. La dichiarazione dee senz'altro esser fatta nel modo ordinato dalla S. Penitenzieria, e se, per giuste cause, si crede di poter meritare una modificazione a ciò che venne da lei comandato, bisogna che si faccia ricorso alla medesima, la quale nella sua alta sapienza vaglierà quello, che è giusto moderare, temperare o mantenere nelle sue prescrizioni. Così non sarà mai permesso ad alcuno di apporre da sè nella imposta dichiarazione la riserva delle migliorie: per farlo, è duopo pria impetrarlo dalla S. penitenzieria, la quale, avendo sempre in mira di provvedere nel miglior modo possibile alla spirituale salute delle anime, noi sappiamo che oggidì lo concede volentieri; e tanto più nel caso di Tarsicio, cui il fondo pervenne per eredità, se costui possedette in buona fede. Conciossiacchè è molto ragionevole, che il possessore di buona fede; ed eziandio chi da segni di vera resipiscenza, abbia diritto di rendere sè stesso indenne delle migliorie necessarie ed utili, le quali tendono a conservare i fondi, e ridondano a vantaggio della Chiesa (1).

Al 3°. Da quello, che abbiamo ragionato, torna chiaro, che male Barnaba confessore ha consentito al suo penitente Tarsicio di sottoscrivere la dichiarazione prescritta dalla S. P. con la giunta della riserva delle molte migliorie da lui fatte al fondo. Ciò non era in sua facoltà. Avrebbe in vece dovuto consigliare ed animare il suo penitente a far ricorso alla S. Sede, per ottenere la grazia.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Dom. di S. S.

(1) Come debba esser fatto cotesto chirografo e quali sieno le condizioni e gli obblighi imposti dalla S. Penitenzieria possono leggersi a pag. 192 del vol. 1.° ed a pag. 86 del vol. 2.° part. 3 di questo periodico.

Soluzione del 17.° Caso Liturgico

Nella Chiesa parrocchiale di C. è consuetudine che la mattina della festa del Santo Patrono si cantino due Messe, una alla pri-

(1) La S. Penitenzieria, con venerato rescritto del 4 luglio 1874, concedea al Vescovo di Policastro la grazia, che un suo diocesano domandava per suo mezzo, di avere diritto, in qual si fosse evento, al rimborso delle spese occorrenti per ristauri di una casa, di patrimonio ecclesiastico, la quale minacciava ruina, e la quale egli avea acquistata dal demanio, senza la debita licenza (v. Monit. Eccl. v. 1, p.240).

ma ora, e l'altra verso mezzo giorno, e si facciano due processioni, una la mattina e l'altra la sera.

Si chiede: Che deve dirsi di questa consuetudine?

Due messe cantate del medesimo Santo non possono in un solo giorno cantarsi nella stessa chiesa. La S. C. de' R. avea in questo senso parecchie volte dato fuori i suoi decreti. Alla richiesta venutale dalla città di S. Angelo de' Lombardi: « An in diebus semiduplicibus possint cum cantu celebrari duae Missae votivae de eodem Sancto? » Rispose: *Negative, iuxta alia decreta. Die II sept. 1847 in Angelopolis Lomb. ad* 18^m, dec. 4941.—Il Clero secolare di Pistoia avea inoltre domandato i lumi della S. C. de' R. intorno a questi due dubbi: « 1°. Godendo egli, per indulto della S. S. di poter celebrare nel dì 20 settembre solennemente la Messa propria della SS. Vergine sotto il titolo *della umiltà*, anche occorrendo altro ufficio di rito doppio; accadendo nel predetto giorno la festività e l'ufficio de' Dolori della Vergine SS. doveasi celebrare una sola messa cantata? e quale? quella della Umiltà, o quella de' Dolori?—2°. Ed accadendo nel 3 ottobre, nel qual giorno, per vetusta consuetudine si celebra con canto la Messa della SS. Vergine *votiva de tempore*, la solennità del SS. Rosario, la messa dee cantarsi del SS. Rosario, ovvero *votiva de tempore?* » La S. C. de' R. non permise di potersi cantare due messe, ma rescrisse: *Ad 1.^m detur decretum in una Bahien die 26 jan. 1793 ad secundum dub., nimirum celebrandam esse Missam festivitatis, tanquam non votivam. Ad 2. ut in praecedenti. Die 12 nov.* 1831.—Anche più recisi sono intorno a così fatto divieto i recenti decreti della S. C. de' R.-La città di Tortosa domandò: « Cum decretis S. R. C. diei 3 aug. 1652 in una Asten et in una Mediolanen dicatur *non licere canere eadem die eademque in Ecclesia duas Missas eiusdem Sancti*, quaeritur num verba ista ita literaliter intelligenda sint, ut duae *missae* eiusdem Sancti, de quo festum peragitur, cantari prohibeantur, in eadem Ecclesia sive Cathedrali, sive quavis alia, in quocumque Altari, seu Cappella ambae vel alterutra cantentur, etiam ante vel post divina officia, adeo ut praeter unam cantatam, sive conventualis sit, sive non sit, non liceat aliam eiusdem festi cantare? » E la S. C. de' R. rispose: *Juxta decreta non licere.* 3 jul. 1869 *in Derthusen.* ad 1^m, n. 5441,—E la medesima risposta fu poscia data al Vescovo di Zacatecas, il quale avea domandato: « Nulla ratione, nullisque in circumstantiis licetne cantare duas missas de eodem festo in ipsa die, absque gratia speciali et expressa Sanctae Sedis? » Resp. *Negative, iuxta decretum in Asten 3 aug.* 1652, *et in Mediolanen 3 aug.* 1652. (21 *mart.* 1874 *in* de Zacatecas ad 4, p. 5581).

Laonde riprovevole reputiamo la consuetudine della Chiesa parrocchiale di C. di cantarsi nella festa del S. Patrono due messe, l'una alla prima ora e l'altra verso il mezzodì, e come tale deesi eliminare.

Parrebbe che anche riprovevole dovessimo dichiarare l'altra consuetudine della medesima Chiesa, di celebrare cioè due processioni, una la mattina e l'altra la sera nella festa del S. Patrono. E ciò a norma di un decreto della S. C. de' R., riferito dal Ferraris (vol. IX, n. 1474): *Nullo modo sunt permittendae duae Processiones de eodem festo in eodem loco.* S.C. D.R. 9 apr. 1662. Ma qui noi siam di credere che la S. C. abbia inteso di vietare, che potessero farsi due processioni ad un medesimo tempo ed in uno stesso luogo da due differenti Sodalizii. Il quale nostro giudizio trova sostrato in un precedente decreto della medesima S. C., riferito eziandio dal Ferraris (ib. n. 1473): « Tam Minores Conventuales, quam Observantes Reformati S. Francisci possunt in propriis suorum Ordinum Ecclesiis, solemnizare festum S. Antonii Patavini ea ipsa die, in quam inciderit, dummodo Reformati a Processionibus abstineant *in eodem loco*. » E che possano farsi nello stesso gior-

ho più processioni dalle diverse Congregazioni di Regolari, purchè avvengano ad ore distinte, bene lo dichiarò Innocenzo XII con la sua Costituzione *Sua Nobis,* nella causa fra i PP. Domenicani, e i FF. Minori, dove vien confermata una decisione della S. C. de' R. del 24 marzo 1696, espressa a questo modo: « Licere PP. Franciscanis facere Processionem die Dominica infra Octavam Sanctissimi Corporis Christi: sed PP. Ordinis Praedicatorum de mane; PP. vero Minoribus de sero; et ita decrevit et servavi mandavit etc. » E simigliantemente fu risoluto dalla S. C. de' Vescovi e Regolari, per dubbi insorti intorno alle Processioni nella città di Tricarico, il 17 aprile 1714, e 4 aprile 1717, con perentorio Rescritto: *Affirmative, dummodo Processiones fiant distinctis horis* (1).

Dunque non è vietato che si facciano in un medesimo giorno due Processioni, purchè avvengano in ore distinte. E per fermo le processioni non sono che pubbliche preghiere e supplicazioni, istituite dalla Chiesa, le quali fannosi dagli ecclesiastici e dalle divote persone, andando in ordinanza attorno alla Chiesa e per le vie della città, cantando salmi, inni, litanie ecc., vuoi per eccitare la pietà de' fedeli, vuoi per meritare la misericordia del Signore; sia per ottenere il divino soccorso, sia per rendimento di grazie per gli ottenuti beneficii, sia per onorare la memoria o le Reliquie di qualche Martire o Santo Patrono della città. E non ripugna per nulla al culto divino, che così fatte pubbliche preghiere sieno due volte ripetute in uno stesso giorno ed in ore distinte, nella occasione di dover onorare la festa di un S. Patrono. Purchè poi tutto sia fatto con quell' ordine, con quella gravità e riverenza che a così fatte religiose e pie azioni sono massimamente dovute. Però non è per questa parte riprovevole la consuetudine della Chiesa parrocchiale di C. di onorare la festa del S. Patrono con due processioni, che celebra una la mattina e l' altra la sera. Ma qui vogliamo aggiungere che sarà sempre bene, che il Parroco s' intenda col proprio Ordinario intorno alla processione serotina, perchè non avvengano disordini o sconcezze; e tanto più, perchè spetta al Vescovo l' indicare e il regolare le processioni e le altre pubbliche preghiere, come decretò il Concilio di Trento nella Sess. XXV, cap. 6, *De Ref.* (1).

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

(1) Ecco al proposito altro decreto della S. C. de'R. « Occurrente festo S.Antonii de Padua in Dominica infra Octavam Corporis Christi, quamvis PP. Dominicani in dicta die peragunt Processionem SS. Sacramenti; nihilominus potest a Franciscanis fieri Processio de dicto Sancto; dummodo fiat diversa hora, et data praelatione temporis PP. Dominicanis de mane vel de vespere. » S. R. C. *in Placentina* 30 apr. 1701;— *et in Aliphana* 18 mart. 1702.

(1) Le Processioni, dice il Marangoni (Delle Cose gentilesche e profane trasportate ad uso delle Chiese, pag. 97), ebbero origine dalle divine Scritture e dal Vangelo. Egli afferma che l' ordine di Dio agli Ebrei nell' accompagnare l' Arca, nel trasportarla da luogo a luogo, fu senza dubbio di processioni, in una delle quali Davide precedea cantando i suoi salmi. E di queste processioni ne avveniano parecchie in un solo giorno. Già con la medesima Arca sette processioni in un solo giorno eransi fatte intorno alle mura di Gerico. Modello delle nostre processioni fu poi il solenne ingresso di G. C. nella città di Gerusalemme coi suoi discepoli, accompagnato dalle turbe, che coi rami di palma cantavano gli osanna. Ne' primi tempi, quando il Vescovo solea condursi a celebrare il servizio divino alla Chiesa cattedrale, e soprattutto alle tombe de'martiri, ne' giorni delle loro feste, i cleri delle varie Chiese della città vi andavano in processioni, seguiti dal popolo. Ciocchè chiamavasi ancora *Stazioni.* In Roma furono istituite Confraternite, per accompagnare il SS.mo Sacramento processionalmente agl'infermi, pure per Viatico. Ed ora i parrochi della cattolicità son tenuti ad ordinare che si dieno alcuni tocchi di campana per chiamare i confratelli dei Sodalizii istituiti per l'accompagnamento della SS. Eucaristia, quante volte al giorno occorra di recarla agl'infermi. In molti luoghi, fra il popolo cristiano, è in costume di onorarsi alcuni giorni solenni, che ricordano i misteri di nostra credenza con parecchie processioni, che le varie Congregazioni celebrano separatamente in uno stesso dì, come avviene nel Giovedì santo in cui varie Confraternite della città si recano distintamente alla Chiesa parrocchiale per adempire all' obbligo del Precetto Pasquale, e nel Venerdì santo, nel qual giorno, con diverse processioni, si celebrano i misteri della Passione del Redentore. Perchè dunque, quando tutto proceda con ordine, non potrà una Chiesa parrocchiale onorare la festa del suo Santo Patrono con due processioni, una la mattina, e l' altra la sera?

Proposta del 19.° Caso Morale

Teobaldo vuole un interesse del 10 per cento sui suoi capitali, che offre a mutuo, per la ragione che oggidì essendo cresciuto il prezzo di ogni merce, reputa giusto che anche le cose fungibili abbiano a rendere più del passato. Nè osta, aggiunge, la legge civile (titolo ammesso dalla Chiesa), che lascia all'equo arbitrio dei contraenti lo stabilire l'interesse nel mutuo; nè la consuetudine del luogo, in cui generalmente il danaro si suol collocare alla detta ragione.

Si chiede:

1.° In che consiste propriamente il titolo della legge civile per coonestar l'interesse nel mutuo?

2.° Può esser valido titolo la ragione dell'aumento del prezzo di merce?

3.° Può esser valido titolo l'usanza generalmente invalsa in un comune?

4.° Che deve dirsi della pratica di Teobaldo?

Proposta del 19.° Caso Liturgico

Fausto vuol celebrate da Lucio e da Massenzio le Messe così dette di S. Gregorio. Il primo si ricusa, credendole superstiziose. Il secondo le accetta, ma con condizione di celebrarle con tutto agio e quando gli pare.

Si chiede:

1.° Che deve dirsi delle Messe di S. Gregorio?

2.° Che deve dirsi della condotta di Lucio e di Massenzio?

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1883)

Provvista di Chiese.—La Santità di N. S. la mattina del 9 Agosto 1883 ha tenuto Concistoro segreto, nel quale si è degnato proporre quanto appresso:

Chiesa Patriarcale di Lisbona, per Monsignor Giuseppe Sebastiano Neto, promosso dalla Sede di Angola.

Chiesa Metropolitana di Torino, per l'Emo e Rmo signor Cardinale Gaetano Alimonda, del Titolo di Santa Maria della Traspontina.

Chiesa Metropolitana di Braga, per Monsignor Antonio Giuseppe de Freitas Honorato, traslato della Chiesa titolare Arcivescovile di Mitilene, e dal Suffraganeato di Lisbona.

Chiesa Metropolitana di Otranto, per Monsignor Rocco Cocchia, de Minori Cappuccini, Delegato Apostolico di S. Domingo, Haiti, e Venezuela, Vicario Apostolico della arcidiocesi di S. Domingo, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Sirace.

Chiesa Arcivescovile titolare di Mira, per Monsignor Stefano Marrilley, già Vescovo dimissionario di Losanna e Ginevra.

Chiesa Metropolitana di Bordeaux, per Monsignor Amato Vittore Francesco Guilbert, promosso dalla Sede di Amiens.

Chiesa Metropolitana di Gorizia, per Monsignor Luigi Zorn, traslato dalle Sedi unite di Parenzo e Pola.

Chiesa Cattedrale di Limoges, per Monsig. Francesco Beniamino Giuseppe Blanger, traslato della sede di Guadalupa.

Chiesa di Sinaloa, recentemente eretta da **Sua Santità** *in Cattedrale nel Messico*, per Monsignor Giuseppe di Gesù e Maria Vriarte, traslato dalla Sede di Sonora.

Chiesa Cattedrale di Viseu, per Monsignor Giuseppe Dias Correia de Carvalho, traslato dalla Sede di S. Giacomo al Capo Verde.

Chiesa Cattedrale di Guarda, per Mons. Tommaso Gomes de Almeida, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Teia.

Chiesa Cattedrale di Portalegre, per Monsig. Giuseppe Maria da Silva Ferrao de Carvalho Martens, traslato dalla Sede di Braganza.

Chiesa Cattedrale di Braganza, per Mon. Emmanuele Bernardo de Sousa Ennes, traslato dalla Sede di Macao.

Chiesa Cattedrale di Barcellona, per Monsig. Giacomo Català y Albosa, traslato dalle unite sedi di Cadice e Ceuta.

Chiesa Vescovile titolare di Elenopoli, per Monsig. Flaviano Simoneschi, Vescovo dimissionario delle unite Sedi di Terracina, Piperno e Sezze, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiese Concattedrali unite di Terracina, Sezze e Piperno, pel R. D. Tommaso Mesmer, di Anagni, Canonico di quella Cattedrale, Vicario Generale, Esaminatore pro-Sinodale ecc. ecc.

Chiesa Cattedrale di Segni, pel R. D. Biagio Sibilia, Canonico della Cattedrale di Anagni, Rettore e Professore di eloquenza in quel Seminario, Esaminatore pro-Sinodale e e Primicerio della Confraternita di Maria SS. di Loreto.

Chiesa Cattedrale di Comacchio, per Monsig. Tullio Sericci, Canonico Penitenziere della Cattedrale di Ancona, ivi Rettore della Confraternita di Maria Vergine, Lettore di teologia dommatica in quel Seminario, Cameriere d'onore di **Sua Santità** e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Cassano, pel R. P. Raffaele Danise, Prefetto Provinciale in Napoli della Congregazione dei Chierici Regolari Ministri degl'infermi, e Lettore di filosofia e sarca teologia.

Chiesa Cattedrale di Beia, pel R. D. Antonio Saverio de Souza Monteiro, Canonico della Cattedrale di Coimbria, Professore di diritto canonico in quel Seminario, e Baccelliere formato in diritto.

Chiesa Cattedrale di Fortalezza, pel R. D. Gioacchino Giuseppe Vieira, Canonico della Cattedrale di S. Paolo nel Brasile.

Chiesa Cattedrale di Antioquia nella Columbia, pel R. D. Gesù Maria Rodriguez, Canonico di quella patria Cattedrale, Vicario generale della stessa diocesi, e nel seminario Professore di teologia morale e di diritto canonico.

Chiesa Cattedrale di Sonora nel Messico, pel R. P. Fra Giuseppe Rico, de' Minori Osservanti di S. Francesco, arcidiocesano di Mechoacan, ivi Provinciale in S. Pietro e S. Paolo, Guardiano in Queretaro e Maestro dei novizii del suo Ordine.

Chiesa Vescovile titolare di Magida, pel R. D. Bernardino Callaioli, diocesano di Montalcino, ascritto al clero di Pienza, della cui Cattedrale Canonico teologo, Professore di filosofia e teologia, non che Rettore supplente in quel seminario, Esaminatore pro-Sinodale, Dottore in filosofia e sacra teologia, e Deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giovanni Battista Balsini, Vescovo di Grosseto.

Chiesa Vescovile titolare di Rosis, pel R. D. Gennaro Portanova, Esaminatore del clero, Professore nel liceo arcidiocesano di Napoli, addetto a varie accademie di Roma, Bologna e Napoli, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Francesco di Nicola, Vescovo d' Ischia.

Chiesa Vescovile titolare di Sinita, pel R. D. Bernardo Gaetani d' Aragona, Patrizio di Formia, dell' Ordine Benedettino-Cassinese, Archivista, Bibliotecario, e Protonotaro Apostolico, Priore—Amministratore ed Estensore delle Appendici del Codice Diplomatico nella Badia di Cava dei Tirreni, ecc. ecc. e deputato Coadiutore con futura successione di Monsig. Antonio La Scala, Vescovo di San Severo.

Chiesa Vescovile titolare di Argos, pel R. D. Bernardo Antonio de Riso, di Catanzaro, dell' Ordine Benedettino-Cassinese, Abbate di S. Pietro in Perugia, ove e nella Badia di Cava dei tirreni Esaminatore pro-Sinodale, Abbate Visitatore della provincia romana, Lettore nel gius-canonico, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsig. Raffaele De Franco, Vescovo di Catanzaro.

Chiesa Vescovile titolare di Irina, pel R. P. Raffaele di Nonno, diocesano di Bojano, della Congregazione del SSmo Redentore, ove ha disimpegnato gli officii attribuitigli, assiduo alla predicazione ed alla sacramentale confessione, Dottore in sacra teologia e deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Vincenzo Bisceglia, Vescovo di Termoli.

Chiesa Vescovile titolare di Tranopoli, pel R. P. Fr. Tommaso Càmara Castro, dei Romitani di S. Agostino, diocesano di Calahorra, Professore nel Collegio di Valladolid, ecc. ecc. e deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo sig. Cardinale Giovanni Ignazio Moreno, Arcivescovo di Toledo.

Chiesa Vescovile titolare di Calidonia, per Mons. Lodovico Caracciolo de'Principi di Castagneta, da Napoli, Protonotaro apostolico e Prelato Domestico di **Sua Santità**, Canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranese, Prete assistente della Cappella Pontificia, ecc. ecc. e designato Ausiliare di Mons. Domenico Zelo, Vescovo di Aversa.

Chiesa Vescovile titolare di Alabanda, per Mons. Giuseppe Francesco Nava, de' Baroni di Bontifè, da Catania, aggregato al clero di Caltanisetta, Prelato Domestico di **Sua Santità**, Canonico onorario e Pro-Vicario Generale in Caltanisettsa ec.ec.e deputato Ausiliare di Mons. Giovanni Guttadauro Regio dei Principi di Reburdone, Vescovo di Caltanisetta.

Chiesa Titolare Vescovile di Ippa, pel R. D. Francesco Maria Kersuzan, diocesano di Vannes, Canonico onorario della metropolitana di Porto Principe, Vicario Generale arcidiocesano, pel cui Arcivescovo Mons. Alessio Giovanni Maria Guilloux è destinato Ausiliare.

Chiesa Titolare Vescovile di Tanes, per Monsignor Francesco Sniegon, Parroco di Teschen sua patria, Prelato Domestico di **Sua Santità**, Canonico onorario di Breslavia, Vicario Generale di quel Vescovo Monsignor Roberto Herzog, cui è deputato Ausiliare per la parte della diocesi soggetta all'Impero d'Austria.

Ha poi **Sua Beatitudine** notificata l'elezione delle seguenti Chiese eseguita per Breve:

Chiesa Metropolitana di Bukareet, eretta da **Sua Santità** *nella Vallachia*, per Monsignor Ignazio Paoli, traslato dalla Sede di Nicopoli.

Chiesa Metropolitana di Utrecht, per Monsignor Pietro Mattia Snickers, traslato della Sede di Harlem.

Monsignor Nilo Iszworoff Vescovo di rito Greco-Bulgaro, Amministratore Apostolico dei Bulgari dello stesso rito fu elevato al grado di Arcivescovo.

Chiesa Titolare Arcivescovile di Adrianopoli, pel R. D. Giacomo Thomas della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, eletto apostolico Delegato della Persia.

Chiesa Arcivesc. titolare di Cabaso, pel R. D. Patrizio Guglielmo Riordan, Rettore di S. Giacomo in Chicago, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giuseppe Sa-

doc Alemany, Arcivescovo di S. Francisco nella California.

Chiesa Vescovile titolare di Augustopoli, per Monsignor Raimondo Maria Moreno y Castaneda dei Carmelitani Scalzi Vescovo dimissionario di Chiapas.

Chiesa Cattedrale di Nashville, pel R. D. Giuseppe Rademacher, Rettore della chiesa di S. Maria nella città di Fayette, diocesi di Fort-Waine.

Chiesa Cattedrale di Nicopoli, pel R. P. Ippolito Agosto, della Congregazione de' Passionisti, già Missionario Apostolico nella Bulgaria.

Chiese Cattedrali unite di Galway e Kilmaduagh, con l'amministrazione perpetua di Kilfenora, pel R. D. Tommaso Carr, Professore nel Collegio di Maynooth.

Chiesa titolare Vescovile di Abdera, per Monsignor Pietro Lamberto Goossens, Vicario Generale in Malines, Prelato Domestico di **Sua Santità**, deputato Coadjutore con futura successione del Vescovo di Namur nel Belgio Teodoro Giuseppe Gravez, cui defunto in seguito è succeduto.

Chiesa titolare Vescovile di Cucusa, pel R. D. Giovanni Giacomo Ionckau, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Giovanni Battista Brendel, Vescovo di Vancouver.

Chiesa Vescovile titolare di Licopoli, pel R. D. Antonio Tommaso da Silva Leitao e Castro arcidiocesano di Goa, Vicario Generale di Bombaim e della diocesi di S. Tommaso di Meliapor, Prelato di Mossambico.

Chiesa titolare Vescovile di Ebron, pel R. D. Michele Petkoff, di rito Bulgaro, Deputato Vicario Apostolico dei Bulgari nella Provincia di Tracia.

Chiesa Vescovile titolare di Satala, pel R. P. Lazzaro Mladenoff, della Missione, e Vicario Apostolico dei Bulgari nella provincia di Macedonia.

Chiesa Vescovile titolare di Pacando, pel R. D. Leone Livinac, dei Missionarii di Algeri, Vicario Apostolico del nuovo Vicariato di Vittoria-Nyanza, eretto da **Sua Santità** nell' Africa Equatoriale.

Chiesa Vescovile titolare di Massimianopoli, pel R. P. Giovanni Battista Orsi, dei Carmelitani Scalzi, Amministratore Apostolico di Quilon.

Quindi l'Emo e Rmo signor Cardinale Alimonda, ha postulato il Sagro Pallio per la Chiesa metropolitana di Torino, come anche si è fatta al Santo Padre la postulazione del Sagro Pallio per le Sedi Patriarcale di Lisbona, e Metropolitane di Braga, Otranto, Bordeaux, Gorizia, Bukarest, Utrecht e Cincinnati, alla cui Chiesa è non ha guari succeduto Monsignor Guglielmo Enrico Elder.

In fine l'Emo Eletto alla Chiesa Metropolitana di Torino ha emesso nelle mani di **Sua Santità** il solito giuramento, dopo il quale, baciato il piede e la mano, è stato ammesso da **Sua Beatitudine** al duplice amplesso e con quest'atto si è posto termine al S. Concistoro.

NOTIZIE COMPENDIATE

La S. C. dei Riti ha tenuta una sessione per esaminare e risolvere parecchie quistioni relative a processi di beatificazione del Ven. Giovanni Tudes, Miss. Apost. fondatore della Congregazione di Gesù e Maria nella Diocesi di Bayeux, e del Ven. Antonio Silvestri Receveur, prete fondatore del Ritiro cristiano nella Diocesi di Besançon.—È prossima l' introduzione della causa di un gran numero di martiri irlandesi che sparsero il loro sangue per la fede durante la persecuzione di Errico VIII, Elisabetta e Cromwell.—Con biglietto della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato Consultore della S. C. del Concilio il R.mo P. Maestro Alessio Biffoli dell'Ordine dei Servi di Maria, Parroco di S. Marcello ed Esaminatore del clero Romano. Ai 28 u. s. alle 9, una terribile scossa di tremuoto adeguò al suolo Casamicciola, e i luoghi vicini, danneggiando tutte le località dell'Isola d' Ischia. Il numero delle vittime si calcola a 5000. Il disastro è immenso, indescrivibile. Tutt'i giornali hanno aperte soscrizioni per gl'infelici superstiti. Il S. Padre ha inviate L. 20,000. Tutte le città e le pie istituzioni gareggiano in mandar sussidii, i quali giungono pure dall'estero. Fra le innumerevoli vittime è a deplorarsi la perdita di Mons. Mennella Vesc. coad. d' Ischia. Mons. Arc. di Napoli é andato due volte sul luogo del disastro, prodigando soccorsi materiali e morali a quegli sventurati, ed ha sempre visitato i feriti raccolti negli ospedali e nei ricoveri di Napoli. — La Contessa di Chambord ha fatto pervenire al S. Padre L. 10, mila in oro. Suo marito è gravemente infermo. La stessa S. S. ha espresso vivo rammarico per la sua malattia, gli ha inviate speciali benedizioni, assicurando che ogni giorno pregava per la sua guarigione — Sono morti: Mons. F. Giuseppe Caiazzo dell' Ordine Agost.° Vesc. di Otranto; Mons. Giuseppe Papardo dei Principi del Parco Arciv. di Monreale in Sicilia; Mons. Domenico Fanelli Vesc. di Diano, e Mons. Mennella Vesc. coadiutore d'Ischia.

Una nuova Chiesa venne inaugurata a Mattlock (Inghilterra). Un altra Chiesa dedicata a S. Michele fu aperta in East Harpee a Clifton.—Nella giurisdizione di Lung-Kang-Hsien in Cina il missionario francese P. Terrasse con sette cristiani, e molti indigeni convertiti sono stati massacrati da una banda di 200 malfattori chinesi.—Sono morti: Mons. Teodoro Giuseppe Graveze Vesc. di Namur nel Belgio; Mons. Mac Mullen Vesc. di Davenport negli Stati Uniti di America, e Mons. Giovanni Stain, Arciv. di S. Andrea ed Edimburgo, primo titolare di quella Sede Metropolitana.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Florentina. Pensionum.—16 Dic. 1882.—Per decreto dell'Arcivescovo Martino, nel 1782, sulla prebenda parrocchiale di S. Maria di Fagna nell'Archidiocesi di Firenze, furono imposte talune pensioni a favore di otto parroci, che sempre furono soddisfatte. L'ultimo Parroco vi si ricusò, per la ragione che quel peso fu imposto dall'Ordinario, senza l'autorità della S. Sede, e il Vescovo non può imporre una pensione perpetua.—L'Arcivescovo attestò che negli archivii della Cancelleria fu ritrovata solo una dimanda alla S. Sede circa le dette pensioni; ma nessun decreto Pontificio; e il Vescovo nell'imporre la pensione rescrisse: *auctoritate nostra ordinaria et quocumque alio meliori modo.* Da ciò inferiva che l'Ordinario ottenne la venia Apostolica; ma non potè farne menzione nella bolla per causa della tristizia di quei tempi.

La S. C. il dì 16 dicembre 1882 tolse a discutere il dubbio: *An Parochus Materassi teneatur persolvere pensiones ex decreto Archiepiscopali anni 1782, favore octo Parochorum impositas in casu?*—E rispose: *Affirmative et amplius.*

Si raccolga:—a) Non è in potestà del Vescovo imporre pensioni su beneficii parrocchiali, richiedendosi assolutamente il beneplacito Apostolico (Fagnan. Comment. in III lib. Decretal. Innoc. III, C. *nisi essent;* Cap. 26 *de praebend. et dignit.*)—b) Una prescrizione centenaria nondimeno giuridicamente provata, in quanto alle pensioni, può tener luogo del detto beneplacito (Rota *in Praenestina* 23 mar. 1819 par. 3 coram Marco—S. C. C. 24 apr. 1875 *in Spoletana*).—c) Nel caso non solo fu provata la centenaria prescrizione, ma sì ancora la presunzione del giusto titolo dal costante pagamento fatto, senz'alcuna difficoltà, dai parroci di S. Maria. Nè si può dire assolutamente mancarvi il beneplacito Apostolico, del quale potè facere l'Ordinario per le prudenti ragioni cennate più sopra.

II. Sponsalium.—20 Genn. 1883.—Teresa Musani, bramando congiungere in matrimonio Cristina sua figliuola con Giacomo Bianchi, pregò un tale Andrea Scagnetti che col Bianchi era amicissimo, ad indurlo al connubio. Andrea gliene parlò, e potè riferire alla Teresa che il Bianchi, contentissimo della proposta, avea promesso, anche con giuramento, di sposarsi con Cristina, cui mandava in segno di affetto alcuni piccoli regali, con condizione però che la cosa rimanesse occulta. Teresa, piena di gioia, credè già conchiuso il trattato, e in tale persuasione rimase per un anno e mezzo, benchè Giacomo mai non fosse entrato nella casa della sposa, nè le avesse mai parlato o mandate lettere. Però, come seppe che Giacomo, violata la promessa, era già per contrarre gli sponsali con la figlia di un certo Francesco Somma, subito si rivolse alla Curia Arcivescovile, chiedendo che venisse costretto a star con sua figliuola. Il Vescovo coadiutore senza por tempo in mezzo intimò al Somma di non promettere la figlia a Giacomo, mentre pendeva l'impedimento *nihil transeat* interposto dalla Musani; ma tal divieto non fu osservato, essendosi dopo due giorni conchiusi quei novelli sponsali. Fu formato il processo in Curia, e udito il parere del difensore

matrimoniale, e del solo testimone giurato Andrea Scagnetti, benchè Giacomo non fosse comparso in giudizio e con lettere avesse dichiarato esser del tutto false le cose asserite dallo Scagnetti, fu nondimeno proferita sentenza in contumacia contro Giacomo, dichiarandosi validi gli sponsali contratti con Cristina, e vietandosi allo sposo di contrarre con altre, senza che se ne adducessero gravi ragioni. Saputosi ciò dai parenti di Giacomo, che nulla conoscevano delle cose di lui, questi, fortemente sdegnati, mossero appello presso la stessa Curia, minacciando diseredare il figlio, laddove volesse contrarre quelle nozze. Di qui nacquero contese e litigi gravissimi fra le due famiglie e chiedevasi instantemente la dissoluzione di quegli sponsali che erano causa di tante discordie. Laonde il Vescovo, non giovando nessun mezzo per ovviare a tali sconcerti, credè conveniente di richiamare ad esame la controversia e convocati i medesimi giudici presenti alla prima causa, si arbitrò di emettere una sentenza opposta affatto alla prima, dichiarando sciolti gli sponsali e per l' avversione di Giacomo verso quella donna e pel dissenso e le minacce dei genitori di lui.

La madre di Cristina da questa sentenza appellò alla S. C.; la quale maturamente discussa la controversia, al dubbio: *An constet de sponsalium validitate inter Iacobum Bianchi et Christinam Musani in casu.* —il dì 20 Gennaio 1883 rispose: *Negative et amplius.*

Eccone le precipue ragioni.—a) Perchè gli sponsali possano giudicarsi validi, fa mestieri di argomenti solidi e convincenti, trattandosi di grave obbligazione.—b) Non basta perciò la testimonianza di un solo, di qualunque condizione esso sia; giacchè nel Deuteron. (XVII, 15) sta detto; « Non stabit testis unus contra aliquem »—e nel Dritto canonico (Can. *Admonere* 8 caus. 22, q. 2) si dichiara: « Nec Evangelium, nec ulla divina humanaque lex unius testimonio etiam idoneo quempiam condemnat vel iustificat ». (Vide etiam ius civile L. *Iurisiurandi* S. Cod. de testib.—Rota dec. 8, n. 23. cor. Arguel.).

III. **Fulden. Consuetudinis et facultatis adservandi SS. Eucharistiam.**—17 Febbr. 1883.—*Per summaria precum.*—Il Vescovo di Fulda espose al S. Padre che da più secoli si introdusse il costume in quella Diocesi di conservarsi il SS. Sacramento nelle Chiese filiali, in cui un sacerdote spesso suol celebrare, massime nei giorni festivi. Aggiunse che essendo stati quei luoghi più volte visitati dai Nunzii Apostolici, si può supporre che siesi per ciò conseguito qualche indulto pontificio. Inoltre disse che parecchie cappelle si erano costruite nella prefata Diocesi, ed altre si sperava costruirne, sopratutto nelle parti degli eretici, nelle quali un sacerdote due volte al mese avrebbe celebrato per confortare i fedeli quivi sparsi, ed aiutare gl'infermi. Sarebbe stato perciò desiderio di tutti che anche in dette cappelle si fosse conservato il Santissimo. Laonde chiedeva la venia Apostolica sì per le chiese filiali, come per queste cappelle.

La S. C., dopo matura ponderazione, il dì 17 febbraio 1883 rescrisse: *Pro gratia, iuxta petita; ita tamen ut in Sacellis, tam erectis quam erigendis curet ut Missa, saltem semel in hebdomada, celebretur, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga.—a) L'eucaristia devesi conservare nelle sole Chiese parrocchiali, da dover servire sopratutto per gl'infermi (Can. Presbyter dist. 2 de consecr.) — b) Nelle Chiese non parrocchiali non si può ritenere senza l'Apostolico indulto, o una immemorabile consuetudine che induca la pre-

sunzione di questo indulto (Bened. XIV, Const. *Quamvis iusto*, 30 April. 1749, §. 24).—c) Laddove la S. C. per giuste cause lo concede, come sarebbero il concorso del popolo e la distanza dalla chiesa parrocchiale, suol procedere con molte cautele non solo per ovviare alla facile irriverenza, ma sì pure allo sconcio di conservare il SS. Sacramento in luogo meno principale (Card. Petra in Comm. ad Const. I Urbani IV, n. 37).

IV. **Castrimaris. Nominationis**—5 Magg. 1883—Con pubblico testamento Antonio Bolognese nel 1701 fondò un canonicato nella Cattedrale di Castellammare a favore del Capitolo, col giuspatronato, e con la condizione che si dovesse eleggere un laureato in sacra teologia o in diritto civile; e in mancanza di un laureato, uno degli eddomadarii potesse dal Capitolo venir presentato.

Avvenne che, vacata quella prebenda, non si ritrovavano nella detta città che due soli laureati, giovani assai. D'altra parte vi erano degli eddomadarii attempati che da 30 e più anni aveano prestato servizio nel coro. Il Capitolo perciò richiese alla S. Sede che, almeno per questa volta, gli fosse lecito presentare alla detta prebenda uno de'prefati eddomadarii. Il Vescovo ratificò col suo favorevole suffragio la dimanda.—Le ragioni che si adducevano erano le seguenti: 1.° Il Governo laico avea ridotti i canonici al numero di 12 e però avea soppresso il detto canonicato—2.° Di tal soppressione il patrono dovea sopportarne tutto il peso, giacchè egli si era riservato il dominio diretto della dote, e « illius est periculum rei, cuius est sors » (§. 3 Inst. *de locat. et cond.* et L. 1. C. *de iure emphyt.*) — 3. Il Capitolo divideva il tenue assegno del Governo non fra 12 solamente, ma con lodevolissimo esempio, fra altri sette canonici e sei eddomadarii, e però si credeva sciolto dalle leggi di fondazione.

Con tutto ciò la S. C., esaminata ponderatamente la cosa, il dì 5 maggio 1883, al dubbio: *An ad vacantem canonicatum pro hac vice nominandus sit unus ex hebdomadariis, vel potius sacerdos laurea doctorali insignitus in casu.*—rispose: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

Corollarii.—a) I beneficii, le cui prebende furono incamerate dal Demanio, non vanno più soggetti al diritto di patronato (S. C. C. 12 aug. 1882 V. Mon. Eccl. q. P. pag. 33).—b) Nel caso nondimeno sembra che la S. C. non riputò estinto il canonicato di Bolognese, dal perchè le prebende di quel Capitolo non sono distinte tra loro, ma tutte formano, non escluso il detto Canonicato, una sola massa comune. Or la soppressione del resto delle prebende non ha recato la estinzione delle medesime, ma solo una diminuzione dei beni della massa; il che porta una diminuzione su tutte quante le antiche prebende, senza che alcuna di queste sia venuta meno.

S. Congr. Episcopor. et Regularium

—

Circa domus et Ecclesias Regularium a Gubernio suppressas.

Beatissimo Padre

Il Vescovo N. N. umilmente espone alla S. V. che ritrovandosi nove monasteri di religiosi soppressi dalle ultime leggi eversive d'Italia nella sua Diocesi, i rispettivi locali sono stati dal Governo ceduti ai Municipii per opere di pubblica utilità, e sono adibiti ad Ospedali, a scuole, a ricoveri di mendicità, o ad asili d'infanzia: opere dirette in varii luoghi e con molto zelo dalle benemerite Figlie di S. Anna. Le chiese poi sono officiate per lo più da Sacerdoti secolari, col consenso dei medesimi

Municipii. Ora desiderando che nella sua Diocesi tutto proceda con regolarità e con quel maggiore accordo che è possibile tra le autorità amministrative ed ecclesiastiche (accordo sommamente vantaggioso agl' interessi della Religione), supplica la Santità Vostra di volerlo abilitare a permettere con l' Apostolica venia le predette cose, salvi sempre i diritti dei Regolari, cui le case o le Chiese si appartengono. Che ecc.

« Sacra Congr. E. morum ac R. morum « S. R. E. Cardinalium negotiis ac consul- « tationibus Episcoporum et Regularium « praeposita, attentis expositis, censuit « rescribendum, prout rescripsit: *In « praesenti rerum statu tolarendum, « salvis iuribus Religiosorum.* Datum « Romae ex Secretaria S. Congregationis « praelaudatae hac die 25 Iunii 1883 »

« I. *Card.* Ferrieri *Praef.*
« *I. Masotti Secret.* »

Sacra Rituum Congregatio

—

I.

Circa consecrationem calicis et patenae.

Policastren

A Rmo Dno Iosepho Maria Cione Episcopo Policastren insequentia dubia enodanda Sacrae Rituum Congregationi proposita sunt, nimirum:

Quum in consecrandis altaribus ex declaratione Sacrae ipsius Congregationis in una S. Florii diei 9 februarii 1807 Pontifex bina crucis signa dextero pollice, oleo Cathecumenorum inuncto facere debeat supra quinque partes a Pontificali Romano praescriptas, quumque ab eodem Pontificali (Tit. de Patenae et Calicis consecratione) praecipiatur a Pontifice signandam esse pollice sancto chrismate peruncto patenam ab *ora in oram* et calicem *a labio in labium*, quaeritur:

Dubium I. In consecratione Patenae et Calicis debetne Pontifex pollice Sancto chrismate inuncto binas cruces vel unam tantum signare super patenam et calicem, interim dicens *Consecretur et Sanctificetur?*

Dubium II. Et quatenus affirmative ad primam partem, possunt ne haberi valide consecrati calices cum patenis, super quibus unum tantum crucis signum cum pollice impressum fuit?

Dubium III. Et quatenus negative ad secundam, invalidae censendae sunt sacrorum ministrorum ordinationes, in quibus Calices cum patenis haud valide ut supra consecrati adhibiti sunt?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, auditaque sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, hisce dubiis accurate perpensis, sic rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

Ad II. *Affirmative.*

Ad III. *Provisum in praecedenti.*

Atque ita rescripsit die 1 decembris 1882.

II.

Circa consecrationem Altarium.

Avenionen

Rmus Dnus Franciscus Eduardus Hasley Archiepiscopus Avenionen insequentis Dubii declarationem a Sacra Rituum Congregatione humiliter exquisivit, videlicet:

In Pontificali Romano, ubi de consecratione altaris sive fixi sive portatilis, legitur, faciendas esse in tabula, sive cum aqua gregoriana, sive cum oleo sancto, sive cum chrismate crucem in medio tabulae et quatuor cruces in quatuor cornibus seu angulis altaris dicendo *sanctificetur et consacretur* etc.

Sed *Martinucci* in septimo libro sui operis liturgici dicit: « Peragens unctiones Episcopus *duas* pollice signabit cruces *unam* ad verbum *sanctificetur* et alteram ad verbum *consacretur.* »

Hinc quaeritur an ita interpretanda sit Rubrica Pontificalis Romani, ut, dum dicitur *Sanctificetur*, Pontifex incipiat primam partem crucis, et dum dicitur *consacretur* secundam partem crucis efformet?

Sacra vero Rituum Congregatio, referente infrascripto Secretario, audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, sic declarandum censuit: *Standum esse Rubricae Pontificalis Romani, simul et decretis latis in una Civitaten, diei 11 Martii*

1820, et in una Sancti Flori diei 9 februarii 1867 (1). Atque ita declaravit et servari mandavit die 4 Maii 1882.

III.

Circa benedictionem cum pixide, cantum plurium missarum, administrationem Baptismi et confirmationis, et functionem pro defunctis cum SSmo exposito.

Conversanen

Rmus Dnus Casimirus Gennari, hodiernus Episcopus Conversanen, Sacrae Rituum Congregationi insequentia dubia pro opportuna solutione humillime subjecit, nimirum:

Dubium I. Pluribus in locis memoratae Dioeceseos benedici consuevit populus cum Pixide parvo conopoeo contecta absque usu veli humeralis. Quaeritur num huismodi usus possit tolerari?

Dubium II. In aliquibus festis popularibus in honorem Beatae Mariae Virginis vel alicuius Sancti, absoluto chorali officio et post Missam Conventualem fieri solet Processio, ac deinde alia Missa cantari de Sancto. Saepe etiam vel ex oblatione alicuius fidelis expetentis vel ob onera Capituli adimplenda post cantum Missae Conventualis altera missa decantatur in honorem festi currentis. Demum plures Missae de Requie eadem die saepe cantantur ut oneribus satisfiat. Quaeritur, num expositae consuetudines licite continuari valeant?

Dubium III. In Rituali Romano pro administrando Baptismate infantibus initio tantum insinuatur variandum esse genus (*ab eo* vel *ab ea*) pro diverso sexu infantis, ac deinde nihil dicitur. Quæritur, num in singulis locis variandum sit?

Dubium IV. In administrando confirmationis Sacramento debetne ab Episcopo simul et ab adstantibus recitari *Credo Pater* et *Ave*: vel sufficit ut Episcopus patrinos moneat de obligatione docendi Confirmatos eas preces, uti praescribitur in Pontificali Romano?

Dubium V. In Ecclesia matrice et Collegiata loci Rutigliano nuncupati, iampridem in Octiduo Fidelium Defunctorum initio mensis Novembris, et per tridum post Dominicas Septuagesimæ et Sexagesimae, ex quodam legato post Completorium exponi solet Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum a Sacerdote pluviali albi coloris induto, et post cantum hymni *Pange lingua*, et factam thurificationem, velo quodam cooperitur Sanctissimum Sacramentum. Tunc a Sacerdote pluviale assumitur nigri coloris, et Vesperae Defunctorum decantantur: ac post absolutionem tumuli cum cantu *Libera me, Domine*, rursus Sacerdos induit pluviale albi coloris, et detegitur Sanctissimum Sacramentum. Quo demum post cantum *Tatum ergo* benedictio Fidelibus impertitur. Quaeritur, num liceat huiusmodi praxim servare?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus mature perpensis, ita rescribendum censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Satisfaciant celebrando Missam lectam de Sancto unam vel plures extra Chorum; Quoad Missas Defunctorum, Affirmative, servatis rubricis: et facto verbo cum Sanctissimo.*

Ad III. *Affirmative.*

Ad IV. *Consuetudinem ea recitandi, utpote laudabilem, servandam.*

Ad V. *Affirmative; dummodo Sanctissimi Sacramenti expositio fiat absoluto Defunctorum officio, ac remoto, si fieri potest, tumulo, vel saltem extinctis candelis circa illum accensis.* Atque ita rescripsit ac declaravit die 13 Iulii 1883.

Facta autem Sanctissimo Domino No-

(1) Il primo decreto degli 11 marzo 1820 suona così: «In verbis *Sanctificetur* et *consecretur* sunt quinque crucis signa in Pontificali, et Rubrica dicit quod Pontifex facit crucem pollice, sufficit ne facere unam tantum crucem pollice et unam tantum benedicendo manu quoties haec verba proferenda sunt in qualibet ara? S. R.C. respondit: Negative, sed signa crucis cum pollice et manu benedicendo toties facienda sunt, quoties cum signo crucis adnotatur forma *Sanctificationis* et *Consecrationis*, quam proferre debet Episcopus iuxta praescriptum Rubricae prius in medio Tabulae, deinde in quatuor cornibus illiusmet Tabulae, et idem successive facere et repetere super singulis lapideis Tabulis consecrandis».

Nel secondo decreto del 9 febb. 1867, ad una simile domanda la S. C. rispose: «Consulat Rubricam Pontificalis Romani, quae praescribit duo signa Crucis esse facienda cum pollice in medio et in quolibet cornu».

stro *Leoni Papae* XIII per infrascriptum Secretarium relatione de secundo Dubio, Sanctitas Sua relationem Sacrae Congregationis ratam habuit et confirmavit die 14 Augusti anno eodem.

Pro Emo et Rmo Card. Dominico Bartolini S. R. C. Praefecto,

C. CARD. DI PIETRO EPISC. OSTIENS. ET VELITERN.

Laurentius Salvati S.R.C. Secretarius.

IV.

Decretum quo constituitur S. Vincentius a Paulo patronus omnium societatum charitatis, quae in Gallia vigent et ab eodem promanarunt.

Galliarum

Praeclarum misericordiae erga pauperes exemplar et christianae charitatis operibus late provehendis veluti ducem insignem dedit divina Providentia Sanctum Vincentium a Paulo, qui ad hoc omnibus omnia factus pertransiit benefaciendo, et Presbyteros a se institutae Congregationis Missionis, Puellasque a Charitate nuncupatas sui spiritus uti haeredes effecit. Hisce dein sese adiunxerunt laicis perplures, qui eodem beneficentiae amore acti, Vincentii patrocinio suffulti in pauperum et infirmorum sublevationem eximia misericordiae tam spiritualis quam corporalis opera, nullis neque laboribus, neque curis neque impensis parcendo alacriter aggressi sunt.

Ex quibus derivavit illud insigne Sodalitium, vulgo *Conferentiae* vocatum, quod anno MDCCCXXXIII Parisiis ortum, fere per totum orbem, quo catholicum pervenit nomen, mirifice diffusum est, uberesque edidit salutares fructus. Itaque huiusce Sodalitii socii annum quinquagesimum a fundatione sua modo recolere gestientes sibi in votis etiam esse significarunt, ut Sanctus Vincentius, quem iam proprio veluti iure tamquam magistrum et protectorem habent, Apostolicae Sedis auctoritate sibi daretur et constitueretur. Hisce votis sua conniungentes Rmi Dioecesum Gallicarum Praesules a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII idipsum efflagitarunt: favore omnium huiusmodi Societatum charitatis operibus in Galliae regionibus incumbentium. Sanctitas porro sua, referente subscripto sacrorum Rituum Congregationis Secretario, preces istas et postulata peramanter excipiens, Sanctum Vincentium a Paulo seu pecularem Societatum omnium charitatis ab eodem, ut supra, quomodocumque promanantium, earum scilicet tantum quae in Galliae ditione vigent, apud Deum Patronum declarare et constituere dignata est: iussitque praeterea de hoc Apostolicas litteras in forma Brevis expediri.

D. *Card.* BARTOLINIUS *Prefectus*
LAURENTIUS SALVATI *S.R.C.Secretarius.*

ANCORA DELLA COMPOSIZIONE

SUI BENI ECCLESIASTICI E DEI LUOGHI PII.

Perchè l'articoletto sulla composizione dei beni ecclesiastici e dei luoghi pii, pubblicato a pag. 64 di questa Parte non dia luogo ad equivoci e ad ingiuste pretensioni, è bene chiarire alquanti concetti quivi accennati.

Quando asserimmo che l' obbligo di sovvenire i corpi morali da chi sottoscrive la dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria si estende *a tutto il lucro che si percepisce dalle rendite, detratto il corrispettivo del capitale, le spese e un moderato compenso delle fatiche,* ciò dicemmo poggiati sull'autorità d' insigni personaggi e sul principio che chi acquistò beni ecclesiastici dopo la dichiarazione di ritener quei beni *ad nutum ecclesiae,* di ben custodirli, di adempiere tutt'i pesi ad esso inerenti, non deve considerarsi che come un semplice amministratore dei prefati beni, ed è risaputo che il lucro netto di un fondo amministrato non è di chi l'amministra ma del padrone. Confessiamo del resto non esser questo fino ad ora se non privato parere che vale quanto vale la ragione su cui si poggia, e perciò lo esprimemmo con parole tali da non indicare una assoluta certezza. La S. Penitenzieria nulla ha dichiarato su tal proposito di preciso, tranne solo l'obbligo *subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis, seu locis piis, ad quæ de iure pertinent.* E però non sarebbe da condannare chi si persuadesse che il detto luogo possa interpretarsi diversamente, come noi stessi lo interpretammo altra volta (Vol. II Par. 1. pag. 73.) con dire che la detta quantità si rimette alla volontà ed all'equità dell'acquirente, il quale potrà regolarsi in ciò secondo gli utili che ricava dal fondo acquistato, potendo in ciò regolarsi col consiglio del Confessore o dell'Ordinario, ad evitare il pericolo di allucinazione.

In quanto poi alla quantità dell' offerta che si deve fare per ottenersi la composizione, si è detto che di stretto diritto dovrebbe essere ragguagliata al lucro riportato nell' atto dello acquisto. Ma questa regola può soffrire molte eccezioni per le circostanze molto varie che si posson dare. Così non varrebbe per chi non ha fatto lucro alcuno perchè volle acquistare a prezzi alti per qualche suo particolare vantaggio, o per gare, o per capricci; ed in genere quando l'ente morale, a cui si appartiene il fondo, e la cui conservazione altresì ha in mira la Chiesa nel concedere la composizione, non abbia a riportarne un equo vantaggio. Si vuol pure aver riguardo ai pesi che gravano sul fondo (che colla composizione ritornerebbero a carico dell'ente morale), all' utile dell' acquirente ed a molte altre cose che non possono qui tutte enumerarsi. Laonde ciascuno si rimetta all'equo giudizio dell'Ordinario, il quale, nello stabilire la quantità dellla offerta, dovrà esaminare attentamente tutte le circostanze di tempi, di luoghi e di persone (1).

LETTERA ENCICLICA

DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

LEONE PAPA XIII

A TUTTI I PATRIARCHI PRIMATI ARCIVESCOVI E VESCOVI DEL MONDO CATTOLICO AVENTI PACE E COMUNIONE COLLA SEDE APOSTOLICA.

Dall' ufficio che esercitiamo del supremo Apostolato e dalla condizione durissima di questi tempi siamo ogni dì più stimolati e quasi sospinti a provvedere con tanto maggior sollecitudine alla sicurezza e incolumità della Chiesa, quanto più essa è da gravi calamità travagliata. Il perchè mentre Ci sforziamo, quant'è da Noi, di difendere in tutti i modi le ragioni della Chiesa, e di prevenire e respingere i pericoli che o sono imminenti o ci circondano, mai desistiamo d'implorare i celesti soccorsi, dai quali unicamente Ci possiamo promettere che le Nostre cure e fatiche raggiungano il desiderato scopo. Ad ottener questo, nulla stimiamo esser più valido ed efficace che di renderci degni con peculiari uffici di pietà, del favore della gran Madre di Dio, Maria sempre Vergine, la quale come mediatrice della nostra pace presso il Signore, e dispensatrice delle grazie celesti, è in cielo collocata nel più eccelso grado di potestà e di gloria, perchè sia larga del suo patrocinio agli uomini, che fra tanti perigliosi e duri combattimenti si sforzano di giungere alla felicità della patria sempiterna.—Per la qual cosa essendo prossima omai la solennità in cui si celebrano i moltissimi e sommi beneficî compartiti al popolo cristiano per le preghiere del Santissimo Rosario, vogliamo che queste medesime preghiere siano in quest' anno con singolare ardore di pietà innalzate in tutto l' orbe cattolico alla gran Vergine, acciocchè per la sua intercessione possiamo avventurosamente conseguire che sia alla fine placato il suo Divin Figliuolo e mosso a compassione dei nostri mali. Pensammo pertanto di dover indirizzare queste lettere a Voi, Venerabili Fratelli, affinchè, conosciuti i Nostri intendimenti, usiate delle vostre autorevoli premure per eccitare le vostre devote popolazioni a mandarli pienamente ad effetto.

Fu in ogni tempo lodevolissimo ed inviolabile costume del popolo cristiano ricorrere nei trepidi e dubbiosi eventi a Maria e riposarsi tranquillamente in seno della sua materna bontà: prova senz' altro solenne di quella, più che speranza, certissima fiducia che la Chiesa cattolica nella Madre di Dio ebbe sempre meritamente riposta. Imperciochè essa l' immacolata Vergine, preservata dalla colpa d' origine, prescelta per Madre del divin Verbo e per ciò stesso associata all'opera dell'umana Redenzione, ha presso il Figliuolo tanta grazia e potere, che maggiore non fu e non può essere mai nè in umana nè in angelica creatura. Ed essendo a Lei medesima sopra ogni altra cosa dolce e soave il soccorrere e consolare chiunque la domandi di aiuto, non è a dubitarsi che ella voglia molto più volentieri, anzi goda in certa maniera di porgersi favorevole ai voti di tutta quanta la Chiesa.

Ma questa così ardente e fiduciosa devozione verso l' augusta Regina del cielo più chiaramente apparve allorquando o la prevalenza di errori largamente diffusi, o la corruzione strabocchevole de'costumi, o l'impeto di potenti nemici, parve mettere in forte rischio la militante Chiesa di Dio.—Le istorie antiche e moderne, e i sacri fast

(1) Crediamo però indispensabile aggiungere che in questa materia devesi tener molto conto della natura dell' Ente Morale, se cioè sia di quelli che si ritengono soppressi dalle leggi civili, ovvero degli altri, che quantunque *conservati*, pure sono stati sottoposti alla legge di *conversione;* con questi secondi potrebbe ottenersi una composizione a condizioni più agevoli, stantechè essi in cambio degli stabili venduti han ricevuto iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico quasi la metà dell'antica rendita; mentre i primi vanno a finire colla morte degli attuali investiti, estinguendosi le pensioni che le leggi eversive han dichiarate vitalizie.

della Chiesa ricordano le pubbliche e private preghiere e i voti alla gran Madre di Dio, e del pari i soccorsi per lei largiti e la pace e la tranquillità per essa medesima da Dio conceduta. Quindi que'titoli insigni co'quali i popoli cattolici a gara la salutarono Ausiliatrice de'cristiani, Dispensatrice di grazie, Consolatrice, Arbitra dei successi guerreschi, Trionfatrice, Apportatrice di pace.

Tra i quali titoli vuolsi in primo luogo ricordar quello così solenne del Rosario, con cui furono a perpetua ricordanza consacrati i sommi beneficî di Lei verso l' intera cristianità. — Niun di Voi ignora, Venerabili Fratelli, quanto travaglio e lutto apportassero alla santa Chiesa di Dio, in sullo scorcio del secolo XII, gli eretici Albigesi, i quali generati da recenti Manichei, riempirono di perniziosi errori le contrade meridionali della Francia, ed altre regioni del mondo latino: e recando in tutti i luoghi il terrore delle armi, s'argomentavano a forza di stragi e ruine di stabilire largamente la loro tirannide. Contro a siffatti nemici crudelissimi il misericordioso Iddio, com'è noto, suscitò un santissimo uomo, l'inclito padre e fondatore dell'Ordine Domenicano. Grande egli per la purezza della dottrina, per la santità della vita, per le fatiche dell' Apostolato, prese a pugnare intrepidamente per la Chiesa, fidando non nella forza, nè nelle armi, ma più di tutto nella devozione del Rosario, che egli stesso istituì, e che egli per sè e per gli alunni del suo Ordine da per tutto propagò. Giacchè per lume ed impulso divino ben egli era certo che i nemici della fede, da quella preghiera, come da poderosissima arma, vinti e sbaragliati, sarebbero costretti a cessare dalla loro empia e stolta audacia. Il che si sa in fatti essersi appieno verificato. Conciossiachè, come venne quella maniera di pregare adottata ed usata a dovere secondo l'istituzione del patriarca San Domenico, cominciarono a rinvigorire la pietà, la fede, la concordia, e a cader disfatte per tutto le macchinazioni e l'arti degli eretici: oltracciò moltissimi erranti furono richiamati a salute; e le armi impugnate dai cattolici a rintuzzare gli assalti, valsero a reprimere il furore degli empi.

L'efficacia e la forza della stessa preghiera apparve eziandio luminosamente nel secolo sestodecimo, quando le sterminate torme de'Musulmani minacciavano di sottoporre al giogo della superstizione e della barbarie quasi tutta l'Europa. Allora il sommo Pontefice Pio V, esortati i principi cristiani a difendere una causa che era a tutti comune, s'adoperò anzi tutto con ogni zelo perchè la potentissima Madre di Dio, chiamata colle preghiera del Rosario in aiuto, accorresse propizia al soccorso. Uno spettacolo veramente nobilissimo si offerse in quei giorni al cielo e alla terra, e rivolse a sè le menti e gli animi di tutti. Perocchè da una parte i fedeli, non lungi dall'istmo di Corinto, pronti a dare la vita ed il sangue per la salvezza della religione e della patria, aspettavano intrepidi il nemico: dall'altra inermi, in pie schiere di supplicanti, Maria chiamavano al soccorso, Maria ripetutamente salutavano colle alterne preci del Rosario, affinchè guidasse i combattenti alla vittoria. Rispose Ella alle preghiere: dappoichè, ingaggiata a Lepanto la pugna, la flotta de'cristiani, senza gran perdita dei suoi, battuto e sgominato il nemico, ebbe una splendidissima vittoria. Per la qual cosa lo stesso santissimo Pontefice ad eternare la memoria del beneficio, decretò che il giorno anniversario della famosa battaglia si celebrasse con solennità in onore di Maria delle Vittorie: il qual giorno Gregorio XIII consagrò poi col titolo del Rosario.

Similmente nel secolo scorso altre gloriose vittorie si ebbero dei Turchi, a Temeswar nell'Ungheria, e presso l' isola di Corfù, in due giorni consacrati entrambi in onore della gran Vergine, e dopo molte preci a Lei offerte secondo il pio rito del Rosario. Per la qual cosa Clemente XI Nostro Predecessore volle che, a significazione di grato animo, la solennità del Rosario si celebrasse ogni anno in tutta quanta la Chiesa.

Essendo dunque questa formula di preghiere tanto cara alla Vergine, e piena di tanta efficacia per la difesa della Chiesa e del popolo cristiano, e per impetrare da Dio pubblici e privati beneficii; non è a stupire che anche altri Pontefici Nostri Predecessori si studiassero d'onorarla ed esaltarla con parole d'altissimo encomio. Tra essi Urbano IV attestò che *pel Rosario piovono ogni giorno benedizioni sul popolo cristiano:* Sisto IV poi affermò, questo modo di preghiera *tornar opportuno sì ad onorare Iddio e la Vergine, sì a tener lungi gli imminenti pericoli del mondo:* Leone X lo disse *istituito contro gli eresiarchi e le imperversanti eresie;* e Giulio III lo chiamò *ornamento della Chiesa Romana.* Del medesimo ragionando San Pio V, dicea, che *al propagarsi di questa devozione i cristiani accesi dalla meditazione dei misteri, infiammati da quelle preghiere, cominciarono a mutarsi ad un tratto in altri uomini, le tenebre delle eresie a dileguarsi, e a diffondersi la luce della cattolica fede.* Finalmente Gregorio XIII dichiarò *il Rosario essere stato dal B. Domenico istituito per placare lo sdegno di Dio e per implorare l' intercessione della B. Vergine.*

Mossi da queste considerazioni e dagli esempi de'nostri Antecessori, riputiamo sommamente opportuno di ordinare al presente

pubbliche supplicazioni, affinchè, invocata colle preci del Rosario la Vergine augustissima, possiamo ottenere da Gesù Cristo suo Figliuolo soccorsi uguali ai bisogni. Vi sono ben note, Venerabili Fratelli, le gravi calamità e le lotte incessanti ond' è afflitta la Chiesa. La pietà cristiana, la moralità pubblica, la stessa fede, bene precipuo e fondamento delle altre virtù, si veggono esposte a pericoli ogni giorno maggiori. La difficile Nostra condizione e le molteplici angoscie dell'animo Nostro. Voi non solamente le conoscete, ma per lo strettissimo vincolo di carità che a Noi Vi unisce Voi stessi le risentite dolorosamente con Noi. È poi cosa sommamente triste e lacrimevole che tante anime riscattate col sangue di Gesù Cristo, travolte dal turbine di questa età traviata, precipitano sempre in più cieco abisso e corrano a morte sempiterna. Il bisogno dunque del divino aiuto certo non è oggi minore di quello che v'era quando il glorioso S. Domenico, a risanare le piaghe della società, introdusse l'uso del Rosario. Egli illustrato da lume superno conobbe non esservi ai mali dell'età sua rimedio più efficace che ricondurre gli uomini a Cristo, il quale è *via, verità e vita*, mercè la considerazione frequente dei misteri della Redenzione; ed interporre mediatrice appo Dio quella Vergine che ha potere di *spegnere tutte le eresie*. Quind'egli compose in modo la formola del santo Rosario, che si venissero considerando per ordine i misteri della nostra salute, e a questa meditazione s'intrecciasse come un mistico serto composto della salutazione angelica, interpostavi l'orazione a Dio Padre del Signor Nostro Gesù Cristo. Noi dunque cercando ad un male non dissimile lo stesso rimedio, non dubitiamo che questa medesima preghiera, introdotta dal santo Patriarca con tanto vantaggio dell'orbe cattolico, sia per tornare altresì efficacissima ad alleviare le calamità de' nostri tempi.

Per la qual cosa non pure facciamo le più calde esortazioni a tutti i fedeli, affinchè o in pubblico, od in privato ciascuno nella sua propria casa e famiglia, si studino di praticare la devozione del Rosario, senza mai tralasciarne l'uso; ma vogliamo ancora che L'INTERO MESE D'OTTOBRE DEL CORRENTE ANNO sia dedicato e consacrato alla celeste Regina del Rosario. — Decretiamo pertanto e comandiamo che in questo stesso anno la Solennità della Vergine del Rosario sia celebrata con ispeciale devozione e splendore di culto in tutto l'orbe, e che dal primo giorno del prossimo ottobre sino al dì secondo del seguente Novembre, in tutte le chiese parrocchiali del mondo, e, se gli Ordinarii dei luoghi lo stimeranno utile ed opportuno, anche in altre chiese ed oratorii dedicati alla Vergine, si reciti divotamente almeno una terza parte del Rosario, aggiungendovi le Litanie Lauretane. Desideriamo poi che quando il popolo fedele interviene alle dette preghiere, o si offra il santo Sacrificio della Messa, ovvero esposto alla pubblica adorazione l'Augusto Sacramento, si dia quindi coll'Ostia sacrosanta alla pia adunanza la benedizione. — Sommamente approviamo che conforme alla pia costumanza tramandataci dai maggiori, i sodalizii del Rosario, a pubblica dimostrazione di religione, incedano con solenne pompa per le vie della città. Ma in quei luoghi, dove per la tristizia dei tempi questo non è forse permesso, tutto ciò che per questa parte fu tolto di splendore al pubblico culto, si compensi colla maggior frequenza ai sacri tempii; e il fervore della pietà si manifesti e risplenda nell'esercizio più diligente delle cristiane virtù.

A favore poi di quelli che faranno quanto sopra abbiamo ordinato, apriamo volentieri i celesti tesori della Chiesa; nei quali essi abbiano a trovare al tempo stesso stimoli e premii alla loro pietà. A tutti quelli pertanto che dentro l'indicato spazio di tempo interverranno alla pubblica recita del Rosario colle Litanie e pregheranno secondo la Nostra intenzione, per ciascuna volta concediamo l'indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene. Del quale beneficio potranno essere partecipi anche tutti coloro che legittimamente impediti di assistere alle pubbliche preghiere sopra dette, faranno privatamente lo stesso pio esercizio, pregando anch'essi secondo la Nostra intenzione. — A quelli poi che nel tempo sopra detto, almeno dieci volte, o in pubblico nelle chiese, ovvero per giusti motivi nelle proprie case, praticheranno lo stesso divoto esercizio, accordiamo l'indulgenza plenaria, purchè debitamente abbiano ricevuto i sagramenti della Confessione e della Comunione. — Questa plenissima remissione delle loro colpe la concediamo eziandio a tutti quelli i quali o nel giorno stesso della solennità del Rosario, o in uno qualunque degli otto giorni consecutivi, si saranno parimente accostati al tribunale di penitenza ed alla mensa del Signore, e in qualche chiesa avranno, pur secondo la Nostra intenzione, supplicato a Dio ed alla Vergine pei bisogni della santa Chiesa.

Or dunque, Venerabili Fratelli, per quanto avete a cuore e l'onor di Maria e il benessere della società, studiatevi di alimentare la divozione, di accrescere la fiducia dei popoli verso la Vergine santissima. Riconosciamo come un tratto particolare della bontà divina l'essersi, anche in tempi così torbidi per la Chiesa, mantenuta salda e fiorente la divozione all'augusta Vergine nella massima parte del popolo cristiano. Ora poi

eccitati da queste Nostre esortazioni e infervorati dalla vostra voce, con trasporto ognora crescente corrano i fedeli a porsi sotto il valevolissimo patrocinio di Maria: e sempre più costantemente si tengano fedeli alla pratica del Rosario, che i nostri maggiori solevano considerare non solo come aiuto efficace nelle calamità, ma anche come nobile contrassegno della pietà cristiana. Ascolterà benigna le suppliche concordi ed umili dei preganti la celeste Patrona dell'umana famiglia; e agevolmente otterrà che i buoni si levino a maggiore virtù; che gli erranti rientrino salutarmente in se stessi e si ravveggano; che il Signore Iddio, vindice delle colpe, piegato omai a misericordiosa clemenza, cessi ogni pericolo e renda la sospirata pace alla Chiesa e alla società.

Affidati a questa speranza, con tutte le forze dell'animo Nostro innalziamo i più fervidi voti al Signore, affinchè per Colei, nella quale egli ripose la pienezza di ogni bene, spanda sopra di Voi, Venerabili Fratelli, tutta la maggior copia delle celesti grazie; in auspicio ed in pegno delle quali a Voi medesimi ed al Clero vostro ed ai popoli che sono alla cura di ciascun di Voi raccomandati, impartiamo con affetto l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro il dì primo Settembre 1883, Anno Sesto del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII

RISPOSTE AI QUESITI A PREMIO

INTORNO LA ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI.

Ecco i nomi di coloro che han risposto ai quesiti a premio sulla istruzione religiosa dei fanciulli, non pochi dei quali con molta dottrina e senno pratico. Pubblicheremo in fine l'esito del sorteggio e poi qualche dissertazione delle già ricevute.

Cavina *Can.* **Giuseppe** di Faenza.
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro.
Intino *Sac.* **Paolo** di Cerignola.
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro.
Montuori *Arcip.* **Giuseppe** di Trinitapoli.
Mariani P. Gaspare M. O. da Bettona.
Massei Aurelio Parr. in Montefalco.
Martinenghi Luigi Parr. di Cascine Bovati.
Molgieri *Mons.* **Giovanni** Arcip. di Bagnoli, membro dell'Almo. Collegio de' Teologi di Napoli.
Nicodemo *Sac.* **Giuseppe** di Napoli.
Resch *Sac.* **Giuseppe** Maestro municipale di Venezia
Rossi *Sac.* **Giambattista** di Lauria.

Essendosi proceduto con le forme legati al sorteggio la sorte ha favorito il Parr. Massei Aurelio di Montefalco.

A questo è stato spedito subito un Vaglia diL. 50 con una magnifica Oleografia.

CASI MORALI E LITURGICI[1]

SOLUZIONE DEL 18.° CASO MORALE

Tiziano prete da più tempo ha smesso l'abito talare e si è unito in così detto matrimonio civile con una donna. Pentitosi intanto del suo fallo, si presenta a Teobaldo per confessarsi, e questi senz'altro lo assolve.

Si chiede:

1.° In quali pene cade un Sacerdote, che smette l'abito talare?

2.° In quali pene cade un Sacerdote, che contrae il così detto matrimonio civile?

3.° Che deve dirsi della condotta di Teobaldo?

Al 1.° quantunque, ripetiamo col Tridentino (Sess. 14, can. 6), l'abito non faccia il monaco, è appunto per la decenza e serietà

Han risposto ad amendue i casi morali e liturgico:

Cantisani Sac. Franc. Sav. di Lauria
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Cavina Can.co Giuseppe di Faenza
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Gentiloni P. Ettore Vic. dei Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio-Calabria
Minenna Sac. Michele di Bitonto
Masellis Sac Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto

Al solo Caso Morale.

Letizia Sac. Raffaele di Napoli

Al solo Caso Liturgico

Carmicio Sac. Antonino di Mazara

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli; pel premio del caso liturgico il Sac. Margiotta Leonardo di Reggio-Calabria.

delle vesti esteriori che hanno i preti a palesare la intrinseca purità de' loro costumi: *Ut per decentiam habitus extrinseci, morum honestatem intrinsecam ostendant* (Trid, ib.). E le vesti talari sono pe' Sacerdoti continuo incitamento a virtù e ad integrità di vita. Laonde i sacri Canoni spessissime volte tornano a ricordare ai Chierici l' obbligo delle vesti convenienti al proprio stato (1). E il Concilio di Trento non esenta da mortale peccato quei chierici beneficiati, od ordinati *in sacris*, i quali per un tempo notevole abbiano smesso l' abito talare. Che anzi, se costoro ammoniti su questo capo dai loro Ordinarii, non ne ascoltassero i richiami, prescrive che fossero puniti di sospensione dagli ordini, dagli ufficii, dal beneficio e frutti del medesimo. E se, una volta richiamati e puniti a questo modo, tornassero alla stessa colpa, fossero senz' altro privati degli ufficii e de' beneficii: *Tanta autem hodie aliquorum inolevit temeritas, religionisque contemptus, ut propriam dignitatem et honorem clericalem parvipendentes, vestes etiam deferant publice laicales, pedes in diversis ponentes, unum in divinis, alterum in carnalibus. Propterea omnes ecclesiasticae personae, quantumcumque exemptae, quae aut in sacris fuerint, aut dignitates, personatus, officia aut beneficia qualiacumque ecclesiastica obtinuerint, si postquam ab Episcopo suo moniti fuerint honestum habitum clericalem... non detulerint, per suspensionem ab ordinibus, ac officio, et beneficio, ac fructibus, redditibus, et proventibus ipsorum beneficiorum; necnon si, semel correpti, denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem officiorum et beneficiorum coerceri possint et debeant* (2).

(1) *Cap.* PORRECTUM *et cap.* EX PARTE— *Cap. penult.* DE VITA ET HONEST. CLER.— *Cap.* CONTINGIT, 45 DE SENT. EXCOMM.—*Conc. I matisconense cap.* 5.—*Constit. Sisti* V CUM SACROSANCTAE *anni* 1588, *et alia* PASTORALIS *ann.* 1589. —*Constit. Clementis* V QUONIAM, *etc. etc.*

(2) Abbiam qui fatto parola di soli *Chierici beneficiati e ordinati in sacris*, i quali per tempo notevole abbiano smesso l'abito talare; conciossiachè tutti o pressochè tutti i teologi convengono, che i chierici *in minoribus* non pecchino gravemente se non indossano l'abito ecclesiastico; non essendo ciò loro imposto dai sacri canoni. Nè godono essi, come stabilì il Concilio di Trento, del privilegio del foro (Sess. 9): *Is privilegio fori non gaudeat, nisi... clericalem habitum et tonsuram deferens, alicui ecclesiae de mandato Episcopi inserviat; vel in seminario, aut aliqua schola de licentia Episcopi versetur.*

Sisto V con la sua Costituzione *Cum Sacrosanctae*, data fuori il gennaio 1588, fulmina la sospensione dai beneficii e da ecclesiastica dignità contro que' chierici, che avessero smesso l'abito talare. E quantunque sembri, che cotesta sospensione sia stata abrogata, per virtù della Costituzione *Apostolicae Sedis*, pure S. Alfonso (lib. 6, n. 827) è di parere, che, pel Capo *Contingit* (43, *De Sent. excomm.*), quegli ecclesiastici, che han deposto l'abito clericale, se, per tre volte ammoniti dal proprio Vescovo, non l'abbiano ripreso, rimangono privati del privilegio del foro e del canone. Per una recente dichiarazione poi della S. Congregazione della Immunità, pubblicata il 20 settebre 1860, quell'ecclesiastico, il quale è privato del beneficio del foro, perde al tempo stesso tutti gli altri privilegi ecclesiastici; per modo che è assimilato alla condizione di *persona laica*.

Una più recente risoluzione della S. Penitenzieria (20 febb. 1867) contro quei preti, che han deposto l'abito; e, favoriti dalle attuali vicende, non danno ascolto ai richiami de' proprii Ordinarii, stabilisse: « Praemissis admonitionibus, agendum prout prudentia dictaverit iuxta Ss. Canones contra eos qui non incedunt habitu et tonsura. Si autem Ordinarium non audierint recurrendum esse ad S. Concilii Congregationem. »

Siam poi di credere, che, se non fosse per cagione di scandalo, o per disprezzo, non si renderebbe reo di colpa grave quell'ecclesiastico, che indossasse pubblicamente vesti lai-

cali per un tempo brevissimo. Giudicano a questa maniera il Layman (cap. 12, n. 26), il Sanchez (lib. 7, c. 1, dubb. 49), il Barbosa (alleg. 9, n. 11), S. Alfonso (lib. 6. n. 825), Del Vecchio (v. 1, n. 245), il Berardi (*Prax. Conf.* n. 598), il quale è poi di parere, che peccherrebbe gravemente se, per cinque o sei giorni continuati, vestisse abito laicale. Ma non commetterebbe per fermo colpa veruna quell' ecclesiastico il quale nelle presenti difficoltà e tristizie de' tempi mutasse abito, se infierisse persecuzione contro i chierici, ovvero viaggiasse per luoghi, dove i Sacerdoti non osano di mostrarsi in pubblico con vesti ecclesiastiche, ed altresì per qual si fosse altra giusta e ragionevole causa.

Al 2.° Alessandro III con la sua Bolla *Si quis de Clericis*; Clemente V nel Concilio di Vienna *De Consang. et Affin;* e Pio IX con la sua Costituzione *Apostolicae Sedis* fulminarono la sconunica contro i chierici ordinati *in sacris*, i quali attentassero di contrarre matrimonio; *matrimonio contrahere praesumentes.* Ma colui, che fa il così detto matrimonio civile contrae veramente un matrimonio? — È indubitato che il matrimonio, civilmente contratto, anzicchè di matrimonio cristiano, presenta la forma di un semplice contratto naturale: *Is enim*, dice il Bonacina, *non dicitur matrimonialiter contrahere qui in absentia parochi et testium contrahit* (*Acta S. Sedis*, tom. XI, pag. 40). Nel Sillabo fu condannata la 73.ª proposizione, che afferma: « *Vi contractus mere civilis posse inter christianos constare veri nominis matrimonii.* ». Ed inoltre Pio IX, nell' Allocuzione del 27 settembre 1852, chiamò il matrimonio civile *turpem et exitialem concubinatum.* La S. Penitenzieria, d'ordine del medesimo Pontefice, dichiarò poscia: « L'atto civile avanti agli occhi di Dio e della sua Chiesa non può essere considerato in conto alcuno, non che di sacramento, neppure di contratto ». (Istr. della S. Penit. data in Roma a 15 genn. 1866). E ricordò nella medesima Istruzione la forma prescritta dal Tridentino (Sess. 24, c. 1, De Reform. matrim), « senza l'osservanza della quale, ne' luoghi dove esso Concilio è pubblicato, non potrebbe validamente contrarsi il matrimonio ».

Dunque il prete, che fa matrimonio civile, non contrae vero matrimonio, perchè esso manca della forma solenne prescritta dal Tridentino; la quale è costituita dalla presenza del parroco e dei testimonii.

Ma lo sciagurato prete, che si unisce con donna in matrimonio civile, avvegnachè non contraesse vero matrimonio, non però di meno, quali si fossero state sin' ora le varie opinioni de' teologi, egli è oramai certo, che ne' luoghi, dove è promulgata ed è in vigore la legge del Tridentino intorno al matrimonio clandestino, incorre nella scomunica *latae sententiae*, riservata al proprio Ordinario. La S. R. U. Inquisizione, rischiarando con la sua alta sapienza alcuni dubbii, che le furon mossi intorno alla Costituzione *Apostolicae Sedis* il dì 22 dicembre 1880, decretò: *Clericos in sacris, vel Regulares, aut Moniales post emissum solemne castitatis votum, praesumentes contrahere matrimonium, sic dictum, civile, in locis ubi lex Tridentina de clandestinitate viget, incurrere excomunicationem latae Sententiae Episcopis seu Ordinariis reservatam* (v. Monit. Ecc. v. 3, part. 2, pag. 75). Ed, oltre la predetta censura, può egli, come pubblico concubinario *in sacris*, resosi incorreggibile, essere eziandio privato del benificio, per sentenza dell'Autorità ecclesiastica, a mente del Tridentino; Sess. 21, c. 6, *De Ref.*

Qui poi non vogliamo tralasciare di fare aperta una nostra opinione, la quale trova sostrato nel Concilio di Trento, Sess. 9, cap. 24, *de Ref. Matrim.* Che se l'empio prete, cioè, fosse spinto a contrarre il così detto matrimonio civile da una pertinace persuasione, che esso fosse vero e valido matrimonio; nè fosse in potestà della Chiesa di dichiararlo nullo, e vero concubinato, per ciò solo egli incorrerebbe pure in tutte le

censure e pene comminate contro gli eretici.

Al 3.° Dalle esposte cose torna chiaro, che non vi esistendo canoni, che puniscono di censure *latae sententiae* il prete, che smette l'abito talare, Tiziano, che se ne rese colpevole, ora veramente pentito, potrebbe bene essere assoluto del suo peccato, e bene Teobaldo avrebbe fatto ad assolverlo, se di altro più grave misfatto, punito di scomunica, Tiziano non fosse stato e non si fosse confessato reo. Però Teobaldo era inabilitato ad assolverlo; avrebbe dovuto pria indirizzarsi al suo Vescovo e fornirsi della debita facoltà; e solamente dopo di avere Tiziano, a norma de' consigli, che verranno dati dall' Ordinario, o dallo stesso confessore, riparato gli scandali, che la sua depravata condotta avrà cagionato, e dato non dubbii segni di resipiscenza, potrà meritare di essere assoluto: *Reparationem scandali esse necessariam de jure divino, eamquem faciendam esse meliori modo, quo potest, prudenti judicio Ordinarii, seu Confessarii.* Ciò innanzi tutto impose la S. Penitenzieria il 10 dicembre 1860, perchè potessero rimanere assoluti coloro, che, in questi malagurati tempi, a cagione de' loro eccessi, restarono annodati di censure.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 18.° Caso Liturgico

Liborio parroco, non solo nell'amministrazione de' sacramenti, ma del continuo, e in chiesa e nelle processioni, fa uso della stola, dicendo, questo diritto esser proprio de' Sacerdoti con cura d' anime.

Si Chiede: Che deve dirsi della condotta di Liborio?

I Sacerdoti debbono, secondo le prescrizioni del Rituale romano, usar la stola ogni volta che fanno o amministrano i Sacramenti; o compiono qualche ufficio, pel quale è indispensabile l' uso della stola; come nella esposizione e benedizione del SS. Sacramento, nel far l'acqua benedetta, negli esorcismi, nelle esequie, nella benedizione della donna dopo il parto, delle case nel sabato santo, delle chiese, de' cimiteri, e generalmente in tutte le benedizioni contenute nel Rituale e nel Pontificale romano, ed altresì nell' annunziare la divina parola dal pergamo in quei luoghi, dove fosse consuetudine immemorabile di predicar con la stola. Ciò fu prescritto dalla S. C. de'R. con decreti del 7 settembre 1658 (*in Alexanen del* 1769), del 4 agosto 1663 *(in una Dalmatiarum)*; ed altresì con decreto generale del 17 settembre 1816 (n. 4374), confermato il 10 settembre dello stesso anno dalla Santità di Pio VII; col quale decreto fu ordinato e pubblicato: *Stolam non esse adhibendam, praeterquam in collatione et confectione Sacramentorum; ideoque consuetudinem in contrarium esse abusum, per locorum Ordinarios omnino eliminandam* E, conforme al riferito, altro generale decreto pronunziò la S. Sede il dì 26 Aprile 1834.

Nuovi dubii furono mossi intorno all' uso della stola presso la S.C. de' R., e simiglianti risposte furon poscia rendute. Chiese prima Verona: « Num celebrans, ubi non est obligatio chori, in Vesperis festivis vel votivis, possit stolam induere, quum sit veluti praeeminentiae signum, in choro, maxime in ecclesiis ruralibus?» E fu risposto: *Negative, juxta alia decreta* (Die 11 sept. 1847, decr. 4950). Domandò di poi: « An retineri possit immemorabilis consuetudo, quod in vesperis festivis, et matutinis tenebrarum celebrans utatur stola, non obstantibus decretis id prohibentibus?» E fu parimenti risposto: *Eliminandam consuetudinem veluti decretis oppositam, praesertim in Alexamen. diei 7 sept.* 1658; *in Dalmatiar. 4 aug.* 1663; *Nullius Farfen. 7 sept.* 1816, *unde Decretum generale prodiit 26 april.* 1834; *in Bitunt.*, 16 *mart.* 1833. (Die 7 sept. 1850 in Veronen ad 9.^{m}) (1). Altri simili decreti

(1) Il Sacerdote, che, secondo le norme del Rituale, vestito di cotta e stola, accompagna il cadavere alla chiesa, può ritenere la stola, recitandosi immediatamente dopo il matutino e le lodi. Eccone il decreto: « An Sacerdos, qui

riguardanti l'uso della stola possono leggersi nel Ferraris,nel Gardellini, nel *manuale Ecclesiasticorum p.*192, nei *Decreta Authentica* pubblicati dagli Scrittori della Bibliot. Catt. di Napoli p. 274 e 275, nel monit. Eccl. v. 2, p. 8, pag. 42.

Ma il parroco Liborio,risoluto di non voler mai deporre la stola quando è in chiesa, e in tutte le processioni perchè, come ei dice, la stola è diritto proprio de' Sacerdoti con cura d'anime, oppone che tutti cotesti decreti non lo riguardano ; riguardano sì bene i preti generalmente, non mica il Parroco e l' Arciprete.Ed ora, ad istruzione di Liborio, ecco i decreti,che particolarmente gli concernono. Venne proposto alla S. C. de' R. il sequente dubbio: « An in Ecclesia parochiali Cartriniani Alexamen. dioecesis, hebdomadarius possit uti stola in canendis divinis officiis, quamvis Archipresbyter ejusdem Ecclesiae iis assistens illam deferre consuevit? « Fu risposto: *Neutri licere in casu praedicto deferre stolam, quam tantum in Sacramentorum administratione et confectione adhiberi debet* (7 sept. 1658 *in Alexamen.* dec. 1768). Ed ecco altro decreto, che meglio chiarisce questo punto. Fu esposto alla S. C. de' R. dal Sac. Angelo Fiordiponte Arciprete e Parroco della chiesa di S. Lorenzo e S. Maria la nuova di Toffia (*Nullius Farfen*) quello, che qui trascriviamo: « Ex antiquo more, Archipresbyteros Eccclesiae S. Laurenti et S. M. Novae *Toffiae*, consuevisse in omnibus ecclesiasictis functionibus,nimirum in choro,in processionibus,in administratione Sacramentorum uti stola, quam quidem consuetudinem ad haec usque tempora hodiernus Parochus servavit.Verum quum in praesentiarum ab hujusmodi pacifica possessione deturbetur, optimum duxit nihil immutare, inconsulta hac. S. S. Apostolica; ac propterea a S.C. enixe petiit declarari: An sibi liceat uti stola in omnibus ecclesiasticis functionibus,quemadmodum semper servatum est, vel an debeat stolam assumere tantum in administratione Sacramentorum?» Fu risposto: *Serventur decreta, nimirum stolam adhibendam solummodo in Sacramentorum administratione* (26 *apr.* 1834 *Nullius Farfen*).

Non ostanti i citati decreti, dove sia un'antica e costante consuetudine di adoperarsi la stola dai Curati nelle sacre funzioni, tal consuetudine può tollerarsi, giusta un' ultima dichiarazione della S. C. de' Riti. Eccone il documento:

Syracusana.

« Perillustriss. ac Rev.me Domine uti frater.—Exposuit Amplitudo Tua huic Sacrae Rituum Congregationi in concredita sibi Dioecesi perveterem vigere consuetudinem, qua parochi in cunctis sacris functionibus stola utuntur. Quum hoc a liturgicis legibus minime sit comprobatum, quaesivit Amplitudo Tua, num eiusmodi usus tolerandus sit ? Sacra vero eadem Congregatio, omnibus mature perpensis, rescribendum censuit: *Praefatam consuetudinem posse tolerari.* Quae dum pro mei muneris ratione Amplitudini Tuae significo, Eidem ex animo diuturnam felicitatem adprecor.

« Romae die 3 Decembris 1881

« Amplitudinis Tuae uti frater addictissimus

« D.*Card.* Bartolinius S. *R.C. Praefectus* ».

Dopo ciò, è chiaro che il parroco Liborio possa continuare la sua pratica, se l' abbia preceduta un' antica e costante consuetudine (1).

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

juxta Rituale, superpelliceo et stola indutus praefuit elationi corporis,debeat retinere stolam, dum praeest matutino et Laudibus, quæ immediate sequuntur? Saltem si in hac functione utatur pluviali, quum in eo casu non possit deponere stolam,quin alinquantisper pluviale exuat?» Resp. *In utroque casu licere* (Die 12 aug. 1854, in una Dubior.ad 58m.).Il Cerimoniale de'Vescovi lib. 2, c. 10 ha queste prescrizioni:*In vesperis diei defunctorum praesente Episcopo et non celebrante, canonicus hebdomadarius pluviali nigro supra cottam erit indutus, aut saltem stola nigra.*

(1) È lecito in *alcune* processioni indossar la

Proposta del 20.° Caso Morale

Sisinnio parroco ha consuetudine di conferir sempre il battesimo sotto condizione ai fanciulli battezzati dalle levatrici, quando non ci siano testimonii fededegni che lo tolgano d' ogni dubbio; giacchè dice rari essere i casi, nei quali si possa star sicuri del battesimo validamente conferito da una donna.

Si chiede :

1°. In quali casi può conferirsi il battesimo sotto condizione ?

2°. Quali avvedimenti deve usare il parroco circa le levatrici ?

3°. Che deve dirsi della condotta di Sisinnio ?

Proposta del 20°. Caso Liturgico

Titiro e Tolomeo disputano tra loro circa le croci da farsi dal Sacerdote con l' Ostia consacrata sul corporale alle parole : *Deo Patri* ✠ *omnipotenti, in unitate Spiritus* ✠ *Sancti, omnis honor et gloria.* Amendue convengono che bisogna cominciar le croci dal livello della estremità superiore del calice ; il primo però vuole che l' Ostia si tenga tutta nella parte superiore del detto livello ; il secondo sostiene che debba tenersi dalla parte inferiore.

Si chiede : Chi ha ragione de' due ?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

Di varie Chiese Parrocchiali unite al Capitolo Cattedrale *aeque principaliter*—Ritenuta l'unione, *aeque principaliter,* al Capitolo Cattedrale di varie Chiese parrocchiali, non è inconseguente la Corte che riconoscendo in esse la distinzione di popolazione, di fonte battesimale, di amministrazione dei Sacramenti e di officiatura a mezzo di altrettanti canonici in qualità di vicarii del Capitolo, nega tuttavia la pluralità delle parrocchie e dichiara individualizzata la parrocchialità di tali Chiese nel Capitolo e nell'unica quota curata di massa, stata separata dai beni capitolari per costituire un unico beneficio parrocchiale.

La congrua curata di massa, complessivamente liquidata per l' officiatura delle varie Chiese riunite al Capitolo va quindi soggetta, al pari di ogni altro beneficio parrocchiale, alla tassa di annuo concorso, non ostante che facendosi il reparto della relativa rendita fra le chiese da officiarsi, le corrispondenti quote non raggiungano il minimo imponibile di Lire 2000. (Cassazione di Roma, Sent. 10 Agosto 1882—Capitolo di S. Severino Marche e Fondo pel culto—Boll. del Cont. Ana. 11. Par. 11. pag. 76).

Un Vescovo con la cura abituale di una Parrocchia—Quando sia informato da errati criteri di dritto è incensurabile il giudizio della corte di merito sulla portata di una Bolla Pontificia emanata nell' interesse particolare di una Mensa vescovile.

Il Vescovo che per avvenuta soppressione di chiesa parrocchiale ed annessione di tutti i beni di questa e di quelli della sua mensa, trovasi investito della cura con obbligo però di nominare un vicario curato per l' esercizio della cura istessa, non ha più della cura abituale, essendo propria del vicario, sebbene amovibile, la cura attuale.

In questo caso non si può pretendere di esimere dalla conversione i beni già della chiesa parrochiale, divenuti proprii della mensa vescovile. (Cassaz. di Roma, Sent. 26 febb. 1683—Mons. Trucchi Vesc. di Forlì, e Finanze—Boll. del Contenz. 1. c. pag. 82).

Un Convento legatario soppresso- L' onere della celebrazione di messe ingiunto ad un convento legatario non costituisce condizione, ma modo del legato. Quindi, tuttochè il convento legatario avesse l'obbligo di fornire la prova dell' adempimento dell'onere, come il diritto al compenso del legato risiedeva nel convento; così, per la soppressione del medesimo, lo stesso dritto si è trasferito al Fondo pel culto, il quale non è tuttavia tenuto alla detta prova, per conseguire il pagamento delle relative annualità.

A fronte di un legato modale invano si deduce la caducità per il disposto dell'art. 853 del Codice Civile, il quale riguarda il caso di condizione sospensiva.

È contraria alla legge, e perciò annullabile, quanto al capo corrispondente, la sentenza che nella sua parte dispositiva non contiene parola sulla eccepita prescrizione, e che non dette nella sua parte razionale sufficiente motivazione sulla prescrizione stessa. (Cassaz. di Roma, Sent. 6 Marzo 1883—Mazzeo e Fondo pel Culto—Boll. del Contez. 1. c. pag 83)

Il Fondo pel culto e gli oneri de-

---

stola, come in quelle del SS.Sacramento, da colui che lo reca ; e dal parroco nelle esequie de' morti. S. R. C. 11 *mart.* 1871. *in Burgi S. Domnini.*—Non è lecito indossar la stola ricevendo il Vescovo all'ingresso della chiesa, e porgendogli l' aspersorio S. R. C. 5 *dec.* 1868 *in Syren* ad 2.^{m}— È tollerata la immemorabile consuetudine della diocesi di Sire, che i cappellani di alcune pie associazioni le accompagnino nelle processioni, precedenti con la propria Croce, con cotta e stola 5 (*dic.* 1868 *in Syren*, ad 3.^{m}—Vedi Mon. Eccl. v. 2, part. 3, p. 42).

gli enti soppressi— Il Fondo pel culto non è obbligato a rispondere dell'adempimento degli obblighi religiosi nel modo e nella forma specificamente voluta dai pii istitutori o fondatori, ma coerentemente allo scopo dell'alto suo istituto, con propria personalità giuridica è destinato appunto a surrogare con norme e regolamenti speciali gli enti e le corporazioni religiose soppresse, come nei diritti patrimoniali, così negli adempimenti degli obblighi religiosi (Cassaz. di Roma Sent. 3 Aprile 1883—Finanze e Martorana—Boll. del Contez. l. c. pag. 89)

CRONACA RELIGIOSA
(30 Settembre 1883)

Il S. Padre all'Arcivescovo di Vienna — Ad occasione del secondo centenario celebrato il dì 12 sp. per la liberazione di Vienna dalla invasione musulmana, il S. Padre Leone XIII ha diretta una splendida Lettera all'Arcivescovo di Vienna con data del 30 agosto 1883, nella quale non solo approva le magnifiche feste che ivi si preparavano, ma commemora il fatto glorioso di quella vittoria, dalla quale tanto si vantaggiarono gl' interessi della Religione e della civiltà. « Neque enim, dice, de imperio solum rebusque publicis ; sed de ipsa Religione fideque catholica ad Vindobonam dimicabatur. Hostiles illi discursus eo nimirum spectabant, ut, deleto Evangelio christiano, Mahumedana superstitio per Europam propagaretur: quo semel facto, refugit animus easque dicere reformidat ruinae, quibus esset oppressus Occidens ».—E qui ricorda la rilevantissima parte avuta nella prefata vittoria dal Romano Pontefice Innocenzo XI , il quale non solo si rivolse a Dio con pubbliche preghiere, ma procurò un accordo tra l'Imperatore Leopoldo I, e Giovanni Sobieski re di Polonia, che accorse col suo esercito in buon punto a liberare quella città. E soggiunge che i pericoli d'oggidì non sono meno temibili di quelli : oggi la Chiesa è combattuta da nemici non tanto esterni quanto domestici, i quali si spingono fino ad impugnare la potestà dei principi ed a sconvolgere la cosa pubblica. Ed è perciò che fa mestieri a quanti amano la Chiesa Cattolica di sorgere in difesa della comune Madre e di adoperare le armi medesime con le quali la combattono i nemici. « Quoniam vero, segue a dire, usitatum inimicis scriptis praesertim quotidianis ad nocendum abuti , intelligant catholici viri quanti referat ut in hac dimicationis forma non segnior defensio quam oppugnatio sit. Ex multae tuendæ religionis rationibus haec nobis videtur valde probabilis et omnino accomodata temporibus , scripta scriptis refutare, et insidiosa adversariorum artificia convincere ».

NOTIZIE COMPENDIATE

Nella sala del Trono in Vaticano ai 19 u. s. festa di S. Gioacchino, tutt' i Vescovi presenti in Curia, diversi Collegii Prelatizii, una Deputazione del S. M. O. Gerosolimitano, i Capi degli Ordini religiosi, e molte deputazioni di Accademie, e Società Cattoliche, con altri cospicui personaggi trovavansi riuniti, per offerire al S. Padre i loro augurii, che con singolare affetto erano da Lui accolti, di unita a quelli del Sacro Collegio e della sua Nobile Corte.— In tal fausta ricorrenza il S. Padre ha dato L. 3,000 pei bisogni speciali di quei Sacerdoti che in Roma attendono alla istruzione del popolo e ad altre opere di carità; ed ha messo a disposizione del novello Vescovo di Segni trenta letti in beneficio di famiglie povere della detta città. La prefata S. S. ha diretta una dottissima lettera agli Emi Cardinali De Luca, Pitra, ed Hergenroether intorno agli studii storici. Ci occuperemo nel seguente fascicolo di questo importante documento pontificio —Nel 31 u. s. il S. Padre nella Sala degli Svizzeri riceveva l'Arciconfraternita per l'Obolo di S. Pietro con le 7 Prefetture stabilite in Roma. Presentarono con nobile indirizzo la somma raccolta nell' ultimo semestre di circa L. 27,000.—Il defunto Conte di Chambord ha legato in testamento pel S. Padre L. 400 mila, ed altre considerevoli somme per diverse Opere pie.—È morto Mons. Raffaele de Franco, Vescovo di Catanzaro.

Nella Siria dieci famiglie scismatiche del villagio di Alhassan, nove del villaggio di Hatgialetann, dugento persone di Tarmicha, presso il lago di Tiberiade, sono ritornate alla Chiesa cattolica. — La celebre stigmatizzata di Bois d'Haine nel Belgio, Luisa Lateau, è morta: tremila persone assisterono ai suoi funerali, che si celebrarono modestamente secondo la intenzione e la condizione della piissima donzella. Nella Repubblica Argentina in America progredisce a gran passi il cattolicismo. Nell'anno scorso si stabilirono in Buenos-Ayres i Passionisti, i Missionarii di Terra Santa, le Suore della Visitazione, le Suore del SS. Cuore e quelle dei SS. Nomi di G. e M. Le processioni pubbliche e le feste religiose si fanno con pompa straordinaria: i fanciulli accorrono numerosi in tutte le parrocchie per la dottrina cristiana, e si è istituita pure una Società di Missionarii per dare esercizii in tutt'i Villaggi e le borgate.—La Regina Vittoria ha mandata la decorazione del merito al R. P. Emmanuele Kenners, missionario francescano in Alessandria per i servigii da lui prestati all'umanità sofferente nella guerra dello scorso anno e durante il cholera che ha fatta tanta strage recentemente in Egitto.— Sono morti : Mons. Luigi Lion, Arciv. di Damiata, Delegato Apostolico della Mesopotamia, Kurdistan, ed Armenia minore ed Amministratore Apost. dell'Archidiocesi di Babilonia; Mons. Amherst, già Vesc. di Northampton, in Fieldgate House Kenilworth (Inghilterra), Mons. Suter, già Arciv. di Tunisi e di Ancira in Ferrara; e Mons. Giuseppe Ippolito Salas Vescovo della SS. Concezione nel Chilì (America), fondatore dell' Università di Santiago, e della Società di S. Vincenzo de Paoli.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Murana et Potentina. Jurisdictionis.—17 Febbr. 1883—Nel territorio della Diocesi di Muro, e propriamente là dove questa confina con la città di Avigliano in Diocesi di Potenza, sorge una Cappella dedicata a S. Cataldo, in cui, sopratutto nel tempo dei bagni, sogliono celebrarsi le sacre funzioni dal Clero di Avigliano. Questo, per certi antichi titoli di giuspatronato su quella chiesetta, volevasi attribuito il diritto, di esercitarvi perfetta giurisdizione e di ascoltarvi le confessioni dei fedeli, senz'alcuna venia dell'Ordinario del luogo. Di che querelandosi il Vescovo di Muro, si rivolse alla S. Sede chiedendo che si definisse col supremo suo oracolo la controversia.

La S. C. il dì 17 febbraio tolse a discutere la quistione, ed al dubbio: *An et cuius favore constet de iurisdictione in casu*—Rispose: *Affirmative favore Episcopi murani, firmo tamen remanente iure Cleri avilianensis peragendi functiones iuxta solitum, exceptis confessionibus, pro quibus accedere debeat eiusdem Episcopi facultas, et amplius.*

Si raccolga :— a) E fondata nel dritto la giurisdizione del Vescovo in tutte le chiese della sua Diocesi (Bened. XIV Const. 76 *Apostolicæ servitutis*) , al quale solamente si appartiene la potestà di visitarle (Cap. I. *Romana* § *Hanc*: De censib. in 6).—b) Nondimeno una immemorabile consuetudine che equivale ad un privilegio o ad un indulto apostolico (Card. de Luca *de benef.* disc. 32 n. 2 et 4), può autorizzare un Clero a celebrar le funzioni sacre in chiese di aliena giurisdizione.—c) Ciò che si dice delle funzioni, non va detto parimenti della confessione sacramentale, per cui si richiede sempre la venia del Vescovo del luogo (Cap. *Si Episcopus* 2, de poenit. et remiss. in 6).—d). E però quando non si abbia o l'ordinaria giurisdizione o la delegata sui penitenti, saranno nulle le assoluzioni che loro si daranno (Trid. Sess. 23, cap. 17 de ref.).

II. Taurinen. Dismembrationis et erectionis.—17 Mar. 1883—Nell'Archidiocesi di Torino è una Chiesa parrocchiale nel luogo detto *Cornalense* , che abbraccia varii rioni, fra cui *Vallongo* con circa 385 anime. Questo rione dista un qualche tratto dalla Chiesa parrocchiale; e però sorse in mente al Canonico Penitenziere della Cattedrale di Torino che ivi nacque e fu educato nella sua fanciullezza, di provvedere al maggior bene spirituale di quegli abitanti, con erigervi di suo danaro una nuova parrocchia, con una conveniente abitazione pel parroco, e con assegnare una congrua dote pel costui sostentamento.

L'Arcivescovo, interrogatone dal Canonico, annuì, e nel giorno 14 maggio 1882 pubblicò un editto *contra praetendentes*, nel quale, fra le altre cose, determinò i confini della nuova parrocchia da erigersi.

Il parroco di Cornalense si affrettò subito a protestare contro la nuova erezione, e con lui si unirono altresì il patrono di quella chiesa parrocchiale, conte Eugenio de-Maistre, ed alcuni filiani. Il Can. Penitenziere, volendo che la quistione fosse risolta inappellabilmente dal Supremo Tribunale, si rivolse

alla S. Sede, alla quale l'Arcivescovo riferì ch'egli riconosceva in questo fatto tutti gli estremi voluti dai sacri canoni per la erezione di una nuova parrocchia.

Con tutto ciò la S. C., discussa maturamente la controversia, il dì 16 marzo 1883, al dubbio: *An sit locus dismembrationi paroeciarum locorum* Cornalense *et* Casanova, *et erectioni novae Paroeciæ loci* Vallongo *in casu*— rispose: *Negative.*

Ed eccone le precipue ragioni: — a) È vero che giusta ragione per lo smembramento di una parrocchia è la distanza dalla Chiesa parrocchiale (almeno di due miglia), per cui non vi si possa accedere, sopratutto nei mesi invernali, senza grave incomodo (S.C.C. 10 mar. 1862 in Verulana—Pyrhing *in jus canon.* c. 16, n. 31—Reclus. *de re paroch.* p. 1. c. 12, n. 87). *b*) Nel caso nondimeno non si potè provare questo grande incomodo, trattandosi di un terzo d'ora di cammino per larghe strade che a parrocchiani agricoltori non offre molestia.—c) Inoltre ci era un lascito per la istruzione religiosa dei fanciulli, che non poteano patirne difetto per la lontananza del luogo.—d) Il numero stesso delle anime, di 680 appena per tutta la parrocchia, non consigliava dividerla con perderne più della metà.—e) Vi si opponeva pure il conte de-Maistre, il quale avea il giuspatronato su tutta la parrocchia e soccorreva i parrocchiani: il che non avrebbe fatto per quelli che si fossero separati.—f) E vi si opponevano non pochi dei cittadini che aveano emesse proteste in contrario. Per tutte le quali ragioni fu deciso, come sopra, negativamente.

III. **Andrien. Sponsalium.**—17 Mar. 1883—Pacifico e Maria fecero gli sponsali, e per tre anni durarono nel proposito di contrarre matrimonio. Come però Maria venne a conoscere che Pacifico era infetto di un certo morbo, e che perciò i suoi genitori mal volentieri avrebbero consentito al matrimonio, gli mandò lettere con cui ritirava la data promessa. Pomponio, sapendo che Maria trattava di matrimonio con altri, oppose subito presso la Curia l'impedimento degli sponsali. Si compilò sommariamente il processo e la sentenza fu avversa a Maria, dichiarandosi la giuridica esistenza dell'impedimento degli sponsali tra Pacifico e Maria.

Quest'ultima, senza por tempo in mezzo, fè ricorso alla S. Sede, chiedendo l'annullamento della sentenza vescovile, e nel caso negativo, la dispensa Pontificia dagli sponsali, per queste tre ragioni: 1.° Perchè essa ignorava che da una privata promessa dovea seguirne un impedimento pubblico pel matrimonio; 2.° Perchè credeva di aver ottenuto l'assenso da Pacifico alla dissoluzione degli sponsali; 3.° Perchè Pacifico avea contratta una malattia, per la quale i genitori non avrebbero consentito al matrimonio.

Il Vescovo, nel trasmettere gli atti processuali, espresse il voto per la dispensa Apostolica, che si chiedeva, sì per le addotte cause, e sì perchè Maria poteva essere indotta al matrimonio civile; siccome lo stesso Vescovo attestò essere avvenuto dopo pochi giorni.

La S. C. il dì 17 marzo 1883 prese a discutere i seguenti dubbii:

I. An sententia Curiæ Episcopalis Adrien sit confirmanda vel infirmanda in casu.

Et quatens affirmative ad primam partem, negative ad secundam;

II. An sit consulendum Ss.mo pro dispensatione in casu.

E risolse: *Ad 1 Providebitur in secundo.—Ad 2 Affirmative, prævia*

separatione per tempus Ordinario benevisum, et imposita salutari poenitentia.

Corollario:—Allorchè dal matrimonio si preveggono gravi mali e disordini, la S. Sede suol concedere la dispensa dagli sponsali benchè forse validi. Imperocchè giova talvolta permettere un minor male per evitarne maggiori; ed è maggior male produrre scandali e perpetue scissure, anzichè venir meno alla promessa sponsalizia. Molto più poi quando si fosse contratto il così detto matrimonio civile con altri, ch'è un vincolo fortissimo, da non potersi sciogliere per autorità privata.

II. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum—18 Magg. 1883 pubbl. a 17 agosto 1883—La S. C. condanna e mette nell'Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Aubé B. professeur de philosophie au Lycée Fontanes. Histoire des persécutions de l'Eglise jusqu' à la fin des Antonins. Paris 1876. *Decr. 15. Dec. 1882.*

—Histoire des persécutions de l'Eglise—La polémique Paienne à la fin du II.me siècle. Paris, 1878.

—Les Chrétiens dans l'Empire Romain de la fin des Antonins au milieu du III.me siècle. Paris, 1881.

Auctor (Regaldi G.) *Operis cui titulus:* La Bibbia, canti, *prohib. Decr.7 Dec.1852, ante mortem laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.*

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz.—V. p. 64 di q. P.)

—

IX. Officio (Segue.)

Sommario — 1. Del Titolare di una parrocchia eretta in un altare della Chiesa Cattedrale. —2. Circa la traslazione della festa della Immacolata Concez. di M. V.—3. Della vigilia della festa de'Ss. Simone e Giuda.—4. Delle lezioni del 1.° nott.nella festa di S. Ireneo—5. Un Capitolo Cattedrale che risiede in altra Chiesa deve celebrare con proprio rito il Titolare di questa Chiesa?—6. Circa le antifone e le lezioni del 3.° notturno della Notte di Natale.—7. Del sorgere nel coro alla intonazione delle antifone e alle benedizioni.—8. Se ne'vesperi solenni, oltre l'altare corale, debbasi incensare pur quello del SS. Sacramento. — 9 Circa le preci feriali e le orazioni che seguono. — 10. Se al Canonico celebrante competa il leggio col tappeto.

1. Circa festum Titularis Parœciae erectae in quodam altare Ecclesiae Cathedralis Quebecen, S. R. C. rescripsit: —« Titularem altaris, ubi instituta est Parochia, non gaudere privilegio duplicis primae classis cum octava, nec maiori ritu a parocho eiusque vicariis esse celebrandum, quam celebratur in Cathedrali Ecclesia, excepta tantum eiusmodi Tituli commemoratione in suffragiis, quam a parocho eiusque vicariis addi convenit » (14 Aug. 1858 in Quebecen, n. 5268).

2. Circa festum SS. Conceptionis B. M. V.s.m. Pius PP. IX praecepit: « ut quibus annis praedictum festum occurrerit in Dominica secunda Adventus, transferendum sit in feriam secundam immediate sequentem, quocumque festo, etiam aequalis, non tamen altioris ritus in eam incidente ».(Decr.Urbis et Orbis, 24 maii 1860, n. 5295).

3.—I An occurrente festo Patrocinii B. M. V. ritu duplici 1.ae Cl. cum octava ultima octobris Dominica cum festo Ss. Apostolor. Simonis et Iudae, translatoque iuxta Rubricas eorumdem Apostolorum festo,die praecedenti,scilicet 27 octobris, fieri debeat officium de vigilia Ss.Simonis et Iudae, ac si eorum festum translatum minime fuisset?

II Et quatenus negative, an dicta die 27 octobris fieri debeat de officio votivo Immaculatae Concept. B. M.V.pro Sabbatis intra annum concesso exceptis vigiliis?

Resp. 14 mar. 1860 in Beverlacen, n. 5298:—«Ad I Affirmative.—Ad II Provisum in praecedenti ».

4. Utrum in festo S. Irenaei Ep. Mart. sub ritu duplici minori lectiones primi nocturni legi debeant de Scriptura occurrente, vel potius esse debeant de Epist. B. Pauli Apost. ad Timotheum, uti habetur in appendice Breviarii Romani?

Resp. 1 aug. 1860 in Montis Pessulan, n. 5307: — « Lectiones primi nocturni in officio S. Irenaei esse proprias, nimirum de Epistola secunda B. Pauli Apost. ad Timotheum ».

5. Capitulum Cathedralis Ecclesiae Carcassonen, sub invocatione Ss. Nazarii et Celsi Titularium prioris Ecclesiae, nunc residet ex dispositione s. m. Pii PP. VII, in Ecclesia parochiali S. Michaelis Arch. — Quaeritur ergo: I An Capitulum dictae Ecclesiae Carcassonen debeat celebrare festum S. Michaelis Arch. cum octava?

II An addenda sit commemoratio S. Michaelis Arch. suffragiis communibus ante vel post commemorationem Ss. Nazarii et Celsi Dioecesis Patronorum?

Resp. 14 mar. 1861 in Carcassonen, n. 5314: — « Ad I Affirmative—Ad II Affirmative, et commemorationem S. Michaelis Arch. praecedere debere etiam illam Ss. Apostolorum Petri et Pauli ».

6.—I In matutinis sacratiss. Noctis Nativitatis Domini an debeant praeintonari antiphonae?

II Quinam debeant cantare septimam et octavam lectionem tertii nocturni in praefatis matutinis, interveniente Episcopo?

Resp. 7 sept. 1861 in S. Marci ad 8 et 9, n. 5315:—Ad I « Affirmative » —Ad II « Spectare ad duos assistentes Episcopo ».

7. — I An hebdomadarius et ceteri omnes existentes in Choro teneantur surgere, quando a Dignitatibus Canonicis et presbyteris participantibus intonantur antiphonae?

II In benedictionibus lectionum hebdomadarius et omnes alii de choro tenenturne surgere?

Resp. 22 mar. 1862 ad 2 et 3, n. 5318: —Ad I « Omnes debere surgere, praeter hebdomadarium paratum, nisi adsit consuetudo, ut una pars tantum assurgat ». —Ad II « Servandum decretum in Triventina diei 5 augusti 1663 ad IV » (1).

8. An ad Vesperas solemnes, praeter altare chorale, ubi SS. Sacramentum non existit, thurificari debeat altare Ecclesiae, in quo SS. Sacramentum asservatur?

Resp. ibid. ad 6:—« Affirmative quando Episcopus vesperas non persolvit ».

9.—I Preces feriales ad Vesperas et ad laudes diebus ieiuniorum dicendae, debent ne concini per depressionem vocis a *fa* ad *re*; vel hebdomadarius debetne uti voce uniformi?

II Hebdomadarius debetne surgere, et stare in recitandis orationibus, quae dicuntur post preces feriales?

Resp. ibid. ad 8 et 9:—Ad I « Detur decretum in una Montis Politiani diei 9 maii 1739»—Ad II «Affirmative » (2).

10. Canonicus solemniter celebrans vesperas et laudes, debetne habere coram se scamnum vel legile ornatum tapete cum libro, in quo intonet antiphonas, hymnum et canat capitulum?

Resp. ibid. ad 20:—« Affirmative et servetur Coeremoniale ».

LETTERA

DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

LEONE PAPA XIII

AI DILETTI FIGLI NOSTRI I CARDINALI DI S. R. C. ANTONINO DE LUCA VICE-CANCELLIERE DI S. R. C., GIOVANNI BATT. PITRA BIBLIOTECARIO DI S. R. C., GIUSEPPE HERGENROETHER PREFETTO DEGLI ARCHIVI VATICANI

LEONE PAPA XIII

DILETTI FIGLI NOSTRI SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE.

Considerando sovente a quali mezzi principalmente si affidino coloro, che si sforzano di accumulare sospetti e odii sopra la Chiesa e il Romano Pontificato, avevamo assai bene compreso come i loro assalti sia-

(1) Ecco il tenore del cit. decr: « An in benedictionibus lectionum hebdomadarius, et omnes alii de choro teneantur surgere? Resp. Tenetur hebdomarius semper surgere, et alii de choro tenentur, quando solemniter cantatur ».

(2) Il cit. decr. è come segue: — « Non esse attendendam consuetudinem concinendi preces feriales ad vesperas et ad laudes in diebus jeiuniorum per depressiones vocis a *fa* ad *re*, sed utendum tono, ac voce uniformi per simplicem *fa* ».

no gagliardemente e scaltramente rivolti contro la Storia Ecclesiastica, massime contro quella parte che tocca i rapporti del Papato coll'Italia.—Alla qual cosa avendo pure posto mente alcuni Vescovi italiani, se ne mostrarono impensieriti come per i funesti effetti già prodotti, così per il timore dei futuri danni. Imperocchè fanno opera ingiusta e pericolosa ad un tempo i nemici del Papato che al proprio malvalento danno più ascolto che alla verità, coll'evidente scopo di tirare la storia, falsificandola, a servigio della rivoluzione in Italia.— Pertanto da che è nostro ufficio difendere da ogni ingiuria con gli altri diritti della Chiesa la sua medesima dignità e il decoro dell'Apostolica Sede, standoci a cuore che alla fine trionfi pure una volta la verità, e il popolo italiano conosca d'onde e abbia ricevuto in passato e possa sperare in appresso i maggiori benefizii, abbiamo risoluto, diletti figli Nostri, di comunicare a Voi sopra un argomento di sì alta importanza i Nostri intendimenti, e commettere alla vostra sapienza di recarli ad effetto.

La storia, studiata nelle sue vere fonti con animo sgombro di passione e di pregiudizii, riesce spontaneamente per sè stessa la più splendida apologia della Chiesa e del Papato. Conciossiachè scorgesi per essa la genuina natura e grandezza delle istituzioni cattoliche; in mezzo a forti combattimenti e ad inclite vittorie splende la forza divina e la virtù della Chiesa; e alla testimonianza irrepugnabile de' fatti appariscono evidenti i benefizii, che i sommi Pontefici conferirono in copia grande a tutte le nazioni, vie più grande però a quella, nel cui grembo la Provvidenza di Dio pose l'Apostolica Sede. Per la qual cosa coloro che con ogni sforzo tolsero a combattere il Pontificato, non potevano lasciare intatta la storia, testimone di glorie sì grandi. Si posero infatti all'opera di menomarne l'integrità, e vi si posero con tanto di accorgimento e di ostinazione, da rivolgere ad offesa l'arma stessa che in altre mani non avrebbe dovuto servire se non a difesa.

A codesto genere di attacco si appigliarono innanzi agli altri, tre secoli fa, i Centuriatori di Magdeburgo, i quali vedendo tornati a vuoto gli sforzi dei riformatori contro i validi presidii del domma cattolico, si diedero con nuova strategia a combattere la Chiesa nel campo delle quistioni storiche.— L'esempio dei Centuriatori fu seguito da quasi tutte le scuole eterodosse, e, quello che di gran lunga è più lamentevole, vi si segnalarono eziandio alcuni scrittori cattolici ed italiani. Col proposito che dicemmo si frugarono i più piccoli avanzi dell'antichità; si rovistarono minutamente gli archivi; si disseppellirono scempie favole; e leggende, cento volte confutate, cento volte si ripeterono. Mutilando sovente o trascurando maliziosamente di mettere in risalto le linee maestre degli eventi, si stimò sorvolare tacendo su fatti gloriosi e meriti insigni, per la smania di cogliere ed esagerare ogni più piccolo manco di attenzione, ogni azione men rettamente eseguita, quasi la difficoltà di evitar tutti anche i menomi difetti non sia maggiore di quella che la umana natura comporta. Che anzi si giudicò lecito spingere l'occhio indiscreto e maligno negli incerti arcani della vita domestica, raccogliendo e ponendo in pubblico piccanti aneddoti a scandalo insieme e sollazzo del volgo, proclive sempre a denigrare.

Dei sommi Pontefici, anche i più rispettabili per eccellenza di virtù spesso vennero censurati e vituperati come principi ambiziosi, superbi, dispotici: quando non si potè rapir loro la gloria di grandi imprese, ne furon calunniate le intenzioni: e mille volte fu udito stoltamente ripetere essere stata la Chiesa al progresso e alla civiltà de' popoli nemica. Segnatamente però contro il principato civile de' Papi, costituiti non senza disegno provvidenziale ad assicurare la loro libertà e dignità, il più legittimo nelle sue origini e memorabile per innumerevoli benefizii, i dardi i più velenosi di villanie e di false accuse furono scagliati.

A trama di tal fatta si ricorre anche oggidì, tantochè se mai in altri tempi, certo nel nostro si può veracemente asserire, esser la storia una congiura contro la verità. E di fatti rinnovellate comunemente quelle viete accuse, vediamo serpeggiare sfacciatamente la menzogna nei grossi volumi come nei brevi opuscoli, nei volanti fogli delle effemeridi come per mezzo alle studiate seduzioni dei teatri.—E troppi son coloro che perfino la ricordanza di antichi eventi vogliono far complice di bassi oltraggi.—Recente è il saggio che se ne vide in Sicilia, dove, colta l'occasione di una sanguinosa rimembranza, menarono a strapazzo il nome di alcuni de' Nostri Antecessori, perpetuando eziandio in durevoli monumenti ingiurie selvagge. Simile avvenne non guardopo, allorchè furono resi pubblici onori a quel da Brescia, che per ispirito di sedizione e per animo fieramente avverso all'Apostolica Sede passò famigerato ai posteri. Imperocchè allora si tornò da capo a ridestare ire popolari e lanciare ai Papi vampe di vitupero.—Che se altri ricordi storici si succedettero evidentemente gloriosi per la Chiesa, rispetto ai quali i più sottili dardi della calunnia rimarrebbero spuntati alla sfolgorante luce del vero, pure coll'attenuare e dissimulare si fece prova di compartir-

ne ai Papi il meno possibile di lode e di merito.

Più grave è però, che questa maniera di trattar la storia abbia invaso le stesse scuole. Imperocchè spessissimo si danno in mano ai giovanetti libri di testo seminati di fallacie; ai quali essi attenendosi, massime se vi si aggiunga la viva parola di un insegnamento corrotto e superficiale, s'imbevono facilmente di superba avversione alla veneranda antichità e d'inverecondo disprezzo verso le cose e le persone più sacre. Usciti dalle prime classi di letteratura s' incontrano di frequente in pericoli anche maggiori. Perciocchè nell'insegnamento superiore, dalla narrazione dei fatti si risale alle cause generatrici di essi: e dalle cause si traggono a talento leggi e teorie storiche spessissimo opposte ai dettami della rivelazione, ed unicamente intese a dissimulare e nascondere la grande e salutare influenza che ebbero le istituzioni cristiane nella vita sociale e in tutto il succedersi degli umani eventi. E questo modo si tiene da moltissimi, pe' quali poi nulla fa mostrarsi incoerenti, cadere in contraddizioni, ravvolger di tenebre inestricabili la filosofia della storia. In somma, per non trattenerci ne' particolari, tutto l'insegnamento della storia è indirizzato a questo scopo, render sospetta la Chiesa, malvisti i Pontefici, e sopra tutto far credere al popolo esser funesto alla incolumità e alla grandezza d'Italia il principato civile de' Papi.

Eppure non vi è asserzione più falsa di questa, per guisa che pare incredibile che accuse siffatte, da tante testimonianze e con sì gran vigore dissipate, abbiano tuttavia potuto farsi strada nella mente di molti.— E per fermo la storia ha già registrati a perpetua memoria de' posteri gl'immensi benefizii che il Romano Pontificato fruttò alla società civile Europea e segnatamente all'Italia, la quale, com' era naturale, colse dall'Apostolica Sede, a preferenza delle altre nazioni, vantaggi segnalatissimi. Fra i quali è da porsi in primo luogo l'aver potuto gl'Italiani conservare inalterata l'unità religiosa; supremo bene dei popoli, il quale appresta a chi ne è in possesso il più saldo fondamento di pubblico e privato benessere. —E per toccare qualche cosa di speciale, niuno ignora come sul cadere dell'impero romano la più vigorosa resistenza alle spaventevoli invasioni de' barbari fu opposta dai Papi; e mercè il senno e la costanza loro, non poche volte raffrenato il furore de' nemici, l'italico suolo fu salvo dalle stragi e dagl'incendii, la città di Roma dallo sterminio. E in quella età che gl' imperatori d'Oriente teneano rivolte altrove tutte le cure e pensieri loro, in quell' estremo abbandono dove trovò l'Italia protezione e difesa, se non fu nei Pontefici Romani? E le loro paterne sollecitudini in mezzo a quelle calamità moltissimo valsero, con altri titoli che vi si aggiunsero, a porre gl'inizi del loro civile principato. A gloria del quale può ben dirsi che fu perenne sorgente di grandi utilità sociali; imperocchè se venne fatto all'Apostolica Sede di promuovere ogni buona coltura e civiltà, di estendere con efficacia la sua azione benefica anche agli ordini civili, ed abbracciare ad un tempo i più grandi interessi sociali, certamente se ne deve obbligo grandissimo al principato civile de' Papi, il quale, offrendo loro libertà di azione e opportunità di mezzi, li pose in grado di compiere le tante e grandi opere che compirono. Che anzi essendo stati costretti per debito grandissimo di coscienza a difender dalla cupidità de' nemici i diritti della propria sovranità, con ciò stesso impedirono che gran parte del suolo italiano fosse assoggettato a straniere signorie. Se ne ebbe esempio anche in questo secolo, allorchè la Sede Apostolica non chinò la fronte alle vittoriose armi del grande conquistatore, e potè dai principi alleati ottenere la restituzione di tutti i suoi stati.—E non fu meno insigne benefizio per l'Italia, che i romani Pontefici spesse volte a viso aperto si opposero al maltalento dei suoi principi; e che, strette in alleanza le forze dell'Europa, con invitta fortezza sostennero gl'impeti furibondi de' Turchi che tornavano a più sanguinosi assalti. Due grandi battaglie, con irreparabile sconfitta dei nemici d'Italia e della cristianità, una a Legnano, l'altra a Lepanto, furono per opera e sotto gli auspicii dell'Apostolica Sede intraprese e combattute. La potenza e la gloria marittima delle repubbliche italiane seguì le Crociate, delle quali i Pontefici furono l' anima: e dalla sapienza dei Papi attinsero leggi, vita e costanza i Comuni.—A merito dell'Apostolica Sede tornano in gran parte le glorie letterarie ed artistiche onde è celebrato nel mondo il nome d'Italia. Sarebbe forse perita la romana e la greca letteratura, se i Papi e gli uomini di chiesa non avessero come da naufragio raccolti e salvati gli avanzi di sì nobili opere. Più alto però che altrove parlano in Roma le cose quivi intraprese e compiute: parlano i monumenti vetusti con ingenti spese conservati; i nuovi, arricchiti delle più splendide creazioni dell'arte; i musei e le biblioteche; le scuole e le cospicue Università: ragioni tutte, per le quali Roma a questo vanto pervenne di essere comunemente considerata qual madre delle belle arti.

Da queste e molte altre cose tanta luce raggiando, vede ognuno come il gridare in-

fausto al nome italiano o il Pontificato in sè medesimo, o il dominio temporale de' Pontefici, vale lo stesso che voler mentire in cose chiare ed evidenti. Pessimo proposito è questo d' ingannare scientemente, e convertire in micidiale veleno la storia: assai più riprovevole però in cattolici e italiani ad un tempo, i quali più che ogni altro dovrebbero per gratitudine, per onore della propria fede e per carità di patria esser mossi non solo a riconoscere su questo argomento la verità, ma eziandio a farla trionfare. In veder poi come tra gli stessi Protestanti molti dei più perspicaci ed imparziali si siano spogliati di non pochi pregiudizi, e vinti alla forza del vero non abbiano esitato di render giustizia al Pontificato romano, qual fautore di civiltà e apportatore dei grandissimi beni agli Stati, è cosa indegna mirare all'incontro molti de'nostri pretendere l'opposto. I quali nello studio e nell'insegnamento della storia sono invaghiti de'sistemi venuti dal di fuori e tra gli scrittori stranieri sieguono e levano a cielo chi più maltratta le istituzioni cattoliche, avendo in dispetto quei sommi fra gl'istoriografi italiani, che nel dettare i loro celebrati volumi non vollero scompagnare l'amore del proprio paese dall'ossequio e dall'amore verso la Sede Apostolica.

(Continua)

CASI MORALI E LITURGICI[1]

SOLUZIONE DEL 19° CASO MORALE

Teobaldo vuole un interesse del 10 per cento su i suoi capitali, che offre a mutuo, per la ragione che oggidì, essendo cresciuto il prezzo di ogni merce, reputa giusto che anche le cose fungibili abbiano a rendere più del passato. Nè osta, aggiunge, la legge civile (titolo ammesso dalla Chiesa), che lascia all' equo arbitrio dei contraenti lo stabilire l'interesse nel mutuo, nè la consuetudine del luogo, in cui generalmente il danaro si suol collocare alla detta ragione.

Si chiede:

1.° In che consiste propriamente il titolo della legge civile, per coonestare l'interesse nel mutuo?

2.° Può essere valido titolo la ragione dell'aumento del prezzo di merce?

3.° Può essere valido titolo l' usanza generalmente invalsa in un comune?

4.° Che deve dirsi della pratica di Teobaldo?

Scabroso tema pe'teologi, canonisti, pubblicisti e giureconsulti è stato mai sempre il contratto del *Mutuo* (1), per la usura, che da esso s' ingenera (2). Numero senza fine di scrittori cattolici e non cattolici scrissero sul grave argomento, e non mai, o raramente, si accordarono (3).

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico:

Bucciglioni Can. Gioacchino di Acquapendente
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza.

Al solo Caso Morale:

Leonardo Sac. Margiotta di Reggio Calabria.

Al solo Caso Liturgico:

Carmicio Benef. Antonino di Mazara.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Domenico Sabella di Pescolamazza; pel premio del Caso Liturgico il Benef. Antonino Carmicio di Mazara.

(1) Dal trasferire il dominio della cosa propria alla persona, cui si presta, *ex meo fit tuum*, questo contratto fu chiamato *mutuo* (*Iust. Imper, l. Mutuum 2, De rebus creditis, ff. si certum petatur.*—E P. Menochio, t. 3, cap. q. 3).

(2) La voce *usura*, nel suo proprio significato, esprime l'uso e il godimento di una cosa: « Obsecro vos, judices, disse Cicerone, ut huic optimo viro usuram hujus lucis ne eripiatis »(Pro Rab. Post.). Per metonimia si adopera pel frutto, che proviene da qualche cosa: *Terra*, disse lo stesso Oratore Romano, *nunquam sine usura, reddit, quod accepit* (*De Senect.* c. 15.). Ma più specialmente cotesta voce si adopera per l'interesse, cui frutta il danaro dato a mutuo, come rilevasi dallo stesso Tullio: « Cum Senatus publicanos usura saepe juvasset, Magistratus a publicanis pecuniam pro usuris auderet auferre? » (In Verrem, 72).

(3) Di questi autori qui ne piace menzionare alcuni de'più reputati. Leotardi, « De usuris et contractibus » Venetiis 1761.—Cardinale Gerdil, *Dell'usura*, Roma 1832.—Marco Mastrofini. *Le Usure*, Roma 1831.—Anonimo, « Osservazioni pacifiche sopra di un'opera intitolata, *Le Usure* stampata nel 1831, Roma 1834. » — Anonimo, « Analisi ragionata e critica de' libri tre sulle Usure dell'Ab. Mastrofini » Napoli 1835.—Abb

È indubitato, che l'eccesso dell' usura, la quale in molti luoghi provocò la fondazione de' monti di pietà (1), è stata sempre severamente condannata dalle leggi di natura (2) e divine (3), dalle Costituzioni Pontificie, dal diritto canonico (1) e civile (2), e per fin la condannarono i filosofi pagani. (3)

Moralet, « Réponse au livre de M. Mastrofini intitulé *Discussion sur l'usure*, » Lyon, 1836. Cav. Drack, « Lettre sur une question d'usure» Rome 1834—Etienne Pages, « Dissertation sur le prêt a intérêt,» Lyon e Paris 1838.—« Le prêt d' après les Pères, par un Prête Chanoine honoraire d'Aire, Toulouse. »—Muratori, *Dissertazioni*, dissert. 76—Ab. A. Genovesi, *Lezioni del Commercio.*—Martino Chemnizio, *De locis theol.* tom. 2.—Anonimo, *Dell'impiego del danaro.*—Abate Galiardi, *Della Moneta.*—Francesco Saverio Muzj, *Omonia Danizonica*, ovvero « la concordanza delle discordanti opinioni sul prestito della moneta. » Udine 1842.—P. Biagio Panzuti del SS. Redentore, « Confutazione dell'opuscolo del Can.° F. S. Muzj intitolato, Omonia Danizonica, Napoli 1843, e via.

(1) Luoghi di depositi di denaro e vettovaglie, come frumento, farina, olio ecc. destinati ad essere dati a prestito ai poveri contro qualche pegno e con piccolo pagamento d'interesse. Sorsero verso la metà del XV secolo, per frenare le esorbitanti usure degli ebrei e di altri ingordi, ad istanza de'Papi, dai quali furono privilegiati. E primi vennero istituiti quello di Orvieto, che ebbe la sanzione Apostolica nel 1464; quello di Perugia, approvato da Paolo II nel 1467; e fu poi celebre quello di Roma eretto da Paolo III nel 1539, con la sua Bolla, *Ad sacram beati Petri sedem.*

(2) L'usuraio vende quello, che non è suo, e toglie quello, che non gli appartiene: Gesù Cristo ce lo indicò in quelle parole di S. Luca (c. 19) « Homo austerus, tollens quod non posuit, et metens quod non seminavit. »—Benedetto XIV scrisse: « Omne lucrum ex mutuo, praecise ratione mutui... omni jure, *naturali scilicet*, divino et ecclesiastico illicitum esse, perpetua fuit et est Catholicae Ecclesiae doctrina, omnium Conciliorum, Patrum et Theologorum unanimi consensione firmata (lib. 7, de Syn. c. 47).—Plus accipere quam dederis, injustum est (Lactantius, De div. iust. l. 4, c. 18). »

(3) « Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, usuris non opprimes eum » (Esod. 22. 25).—« Nec accipias usuras, nec amplius quam dedisti » (Levit. 25, 36).—« Pecuniam tuam non dabis eis ad usuram;et frugum superabundantiam non exiges » (ibid. n. 37).—« Ad usuram non commodaverit,et amplius non acceperit» (Ezech. 18, 8)—« Ad usuram dantem, et amplius accipientem; numquid vivet? non vivet » (Ezech. 18, 13)—« Domine quis habitavit in tabernaculo tuo?.. Qui pecuniam suam non dedit ad usuram» (Sal. 14.)—« Mutuum date, nihil indi sperantes, et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi » (Luc. 6.).

(1) Gli usurai sono detestati dalla Chiesa più che i ladri. S. Agostino dice, che chi riceve usura in modo ingordo, commette rapina. Ed allo stesso modo ne ragiona S. Tommaso, e con lui tutti i SS. Padri e i Dottori. Il Diritto Canonico fulmina sovente le sue pene contro gli usurai: Innocenzo IV, Rubr. *De usuris.*—Urbano III, cap. *Consulti.*—Alessandro VII, prop. damn. die 18 mart. 1679. prop. 42.—Innocenzo XI, prop. damn. die 2 mart. 1676, n. 24 e 42. Gregorio IX, cap. Naviganti. » — Concilio Lateranese sotto Leone X, sess. 20. — Declaratio de Prop. Fide ab Innoc. X adprobata.—Bened. XIV, Bulla *Vix pervenit.* — Jus Can. cap. *De Usuris.* — Clementina, *De Usuris* cap. *Sane* etc etc.

(2) « Quandoque jus positivum permittit aliquid dispensative, non quia sit justum id fieri, sed ne Communitatis majus incommodum patiatur » (Div. Thom. 2. 2. q. 3, *dist.* 4. *ad* 5)—« Ius Civile usuras tolerat, non quasi existimans esse secundum justitiam, sed ne impediantur utilitates multorum » (Div. Thom.2.2.q.78, art.1).

(3) Gli antichi Romani punivano più severamente l'usuraio che il ladro; questo, con la restituzione del doppio; quello, del quadruplo. Le leggi delle XII tavole prima permettevano una oncia per cento, a titolo di usura; dipoi stabilirono mezz'oncia; finalmente la vietarono del tutto: « Sane vetus Urbi foenebre malum, et seditionum discordiarumque creberrima causa: eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. Nam primo duodecim tabulis sanctum, ne quis unciario foenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium agitaretur, dein rogatione tribunicia ad semuncias redacta, postremo vetita versura » (Tacit. Ann c. 16).—Narra Tito Livio, che la grande statua di bronzo, che raffigurava la lupa, con le colossali di Romolo e Remo, ed altre moltissime furono fatte dalle somme, alle quali erano stati condannati alcuni usurai.—Scrisse Catone che

Pensano non pochi, che rappresentando il danaro la casa, il terreno, e qualunque cosa, che si possa acquistare, e che renda un lucro, ne siegue, che, come da dette cose acquistate col danaro ricavasi lucro, ed essendo il danaro il rappresentante delle stesse cose, se ne possa trarre un moderato frutto. Con più ragione poi se nel prestito del danaro vi concorre alcuno di quei titoli, che rivengono, non già per la mera ragione del mutuo *vi mutui*, ma che sono del tutto *estrinseci* ad esso (1). Noi senza qui prendere a discutere la quistione scientifica; e dai ripetuti decreti, che dalla S. Sede, per mezzo della S. Penitenzieria, e delle Congregazioni del Concilio e del S. Ufficio furono pubblicati dall'anno 1822 all'anno 1872, risultando, che, non sono ad inquietarsi i fedeli, che in buona fede fanno contratti di mutuo, ricevendo un interesse, che le leggi civili consentono, purchè *sieno veramente disposti a* stare ai mandati ed alle decisioni, che fosse per emettere la S. Sede, ci facciamo a dichiarare i particolari quesiti, che intorno al mutuo ci offre il presente caso.

Al 1.° È indubitato che il titolo della legge civile, dopo le varie risoluzioni della S. Sede, è ormai giusta e bastevole ragione a poter riscuotere qualche interesse nel mutuo. Interrogata la Sede Apostolica, se i Confessori possano permettere ai loro penitenti di esigere nel mutuo un moderato lucro, che pareggi l'interesse determinato dalla legge civile, rispose per l'organo della Congregazione del S. Ufficio il 28 febbraio ed il 18 dicembre 1872: *Iuxta responsiones alias datas, dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis, non esse inquietandos* (1). Però esso titolo civile consiste nella tassa legale; che nel mutuo permette e stabilisce il governo; la quale tassa in materia civile è del cinque per cento, ed in materia commerciale è del sei per cento (Cod. Civ. art. 1831). Dunque chi nel mutuo riceve, per questo titolo, il 5 o il 6 per cento, secondo che il contratto è in materia civile o di commercio, sta bene in coscienza, *dummodo paratus sit stare mandatis S. Sedis.*

Ma il diritto civile distingue l'interesse legale dal convenzionale; quello è determinato dalla legge, questo dalla libera volontà dei contraenti; ma che la legge ratifica di sua sanzione. Ora l'interesse convenzionale è pur esso un titolo della legge civile? ossia un giusto titolo a coonestare *il lucro nel mutuo*? — Fu mosso alla S. Sede dal regno subalpino il seguente dubbio: « La S. Penitenzieria ha più volte dichiarato non doversi molestare coloro, i quali esigono nel mutuo il lucro fissato dalla legge civile, cioè il 5 per cento. Ora essendo stato dal nuovo codice italiano stabilito, che le parti possono liberamente convenire intorno all' interesse nel mutuo, a mo' di esempio, il quindici o il venti per cento, può ciò permettersi in coscienza? » E la S. C. del Santo Ufficio, il 18 agosto 1858, rispose: *Quoad fructus le-*

---

l' esercitare l' usura era lo stesso che uccidere l'uomo.—Aristotile disse (lib. 1, *De republ.* cap: 10), che la natura stessa ha in massimo orrore *maxime omnium abhorret* il lucrare con le usure.—I beni di male acquisto non accrescono ricchezze, ma pericoli, lasciò scritto Isocrate: « Injusta lucra ne existimate auctura esse divitias, sed periculum allatura.» (Orat. ad Nicodem.) Cui facendo eco il morale filosofo, disse, che delle proprietà male acquistate appena ne gode il terzo erede: « De male partis vix gaudet tertius haeres » (Senec. in Medea, act. 2.).

(1) I titoli più ragionevoli, che i dottori recano, per coonestare nel mutuo qualche lucro sopra la sorte, e che trovansi alla distesa discussi in ogni trattato morale sono: 1. danno emergente, 2. lucro cessante, 3. pericolo della sorte, 4. pena convenzionale, 5. titolo della legge civile.

(1) La condizione *dummodo sint parati* non induce obbligo nel confessore d' interrogare i penitenti di questa disposizione, tra perchè ciò non s'impone nelle risposte della S. Sede, e perchè questa buona disposizione si presume nei penitenti, quando nulla osta in contrario. Giudicano a questo modo il Gury, il Bouvier, il Kerinck, il Del Vecchio ecc. e vedi Monit. Eccl. v. 1, pag. 401, in nota.

gales provisum per decreta aliàs data (ossia non son da molestarsi coloro, che li riscuotono); *quoad fructus conventionales eorumque titulos provisum per Encycl.* Vix pervenit (1); *quoad quantitatem eorum fructuum conventionalium, et fructus de fructibus rationem habendam esse in singulis casibus, habito respectu ad omnes et singulas circumstantias locorum, personarum et temporum, juxta regulas a sacris canonibus et a probatis auctoribus traditas. Et dentur decreta 15 jan. 1780, et 26 mart. 1840* (2). Ora per la costituzione di Benedetto XIV è lecito l'interesse convenzionale quando giusti titoli, estranei al mutuo, vi concorrono.

Le giuste ragioni poi per rendere legittimo l'interesse convenzionale, senza le quali la semplice convenzione non varrebbe, sono: il lucro cessante, quando cioè il mutuo apporta al mutuante cessazione di lucro; il danno emergente, se pel mutuo riviene a lui un danno qualunque, p. e. se, avendo dato a mutuo il suo danaro, comprar dovesse a più caro prezzo le derrate; il pericolo di perdere il capitale; le fatiche e le possibili vessazioni per ricuperarlo; un'equa pena convenzionale, per togliere nel mutuatario la negligenza nel restituirlo a tempo stabilito. Ed eziandio, con questi titoli, si richiede inoltre che l'interesse sia dalla legge naturale approvato; che non sia smodato; che non ecceda il danno, che possa rivenire al mutuante; nè la legge generale de'prezzi, la quale siegue la ragion composta della diretta de'bisogni dello Stato e della inversa della quantità della moneta: e che dai tempi e dalla voce pubblica viene determinata. Quando l'interesse convenzionale eccede tale proporzione, è riprovato dal diritto di natura, e degenera in usura.

Al 2.° Essendo oggidì cresciuto il prezzo di ogni merce, è giusto che le cose fungibili abbiano a rendere un interesse proporzionatamente maggiore. Abbiam detto che l'interesse, per reputarsi equo, debba essere proporzionato alla legge generale de'prezzi; se i prezzi delle merci aumentanto, debbonsi altresì in proporzione elevare gl' interessi pel danaro e per le cose fungibili *quibus proxima est pecunia* (1). Giudica a questo modo il dottissimo Vescovo di Caristo Mons. d'Annibale (*Summa Theol. Moral*, p. 2, n. 520); il quale poi, per la pratica, ritiene di essere sempre lecito, per titolo civile, l'interesse del 5 o del 6 per 100; e se titoli estrinseci vi concorrono, eziandio del 7 per 100. Eccesso di usura reputa ogni lucro, che va di là dal 10 per 100. Ciocchè poi dee vagliare l'utile, che al mutuante vien meno, per

---

(1) Benedetto XIV, con la sua celebre Costituzione *Vix Pervenit* del novembre 1745 sanzionò: 1. Essere il mutuo un contratto nel quale nulla è permesso di esigere in più di quello, che è stato dato. 2. Essere usura quando, a cagione del mutuo, alcuna cosa si esige sopra la sorte. 3. Essere permesso di riscuotere qualche cosa, oltre il capitale, nel mutuo, non *vi mutui* ma quando vi concorrono altri titoli estrinseci ad esso, e non più di quello, che i detti titoli consentono.

(2) Il primo decreto permette un lucro nel mutuo, se vi fosse pericolo di perdere il capitale, non già un pericolo in genere, ma speciale nel caso. Ed il compenso da riceversi dev'essere proporzionato al pericolo.— Il secondo decreto riguarda il caso di un figlio, il quale, venuto a cognizione, che il suo morto genitore, uomo per altro di provata virtù, mutuava il suo danaro all'otto per cento, quando il governo civile permetteva il dieci; ed ignorando se suo padre ciò esigesse per titoli estrinseci al mutuo, supplica la s.Sede a dichiarare, se egli fosse tenuto, pel padre, ad alcuna restituzione. La Congregazione del S. Ufficio risponde: « Quoad usuras in genere consulat decreta jam lata. Quoad excessivitatem fructuum consulat Episcopum, qui expendat facti circumstantias et praxim, quae vigebat apud viros timoratae conscientiae, et provideat » (v. Scavini, lib. 4, n. 234;—Del Vecchio, v. 2. n. 180; in nota;—Monit. Eccl. v. 1, p. 399 e 400;—Civil. Catt. Ser. 10, tom. 10. F. X. « Se i capitalisti sien ladri o parassiti. »

(1) L'Imperatore Giustiniano, parlando delle cose « quae usu consumuntur, dice: quibus proxima est pecunia numerata; namque ipso usu assidua permutatione quodammodo extinguitur.

cagione del prestito, sono il lucro cessante, il danno, il pericolo di perdere il capitale, le difficoltà di riaverlo.

E qui non vogliamo rimanerci dell'avvertire, che se taluno riscuote per questi titoli un interesse conveniente nel mutuo, non è poi lècito esigere eziandio l'interesse legale. Ciò ripugnerebbe alla equità naturale, alla intenzione del legislatore ed al fine della legge. (V. Giury, t. I, n. 877.—Del Vecchio, v. 2, n. 179 in nota.—Monit. Eccl. v. I, p 401 in nota).

Al 3.° La pratica generalmente invalsa in un luogo intorno all'aumento dell' interesse nel mutuo, sembra una ragione non disprezzevole per coonestarlo. Ma bisogna che così fatta usanza sia stata introdotta e mantenuta, non da ignoranti e noti usurai, ma sia seguita e praticata da persone oneste e di timorata coscienza. In questi sensi ha reso più volte i suoi oracoli la S. Sede. Così interrogata: *An hodie sint inquietanda illa pia loca, moniales, et monasteria, quae exigunt sex pro quolibet centenario ex illorum pecuniis, cum hodie id communiter et tribuatur et acceptetur*? La Congregazione del S. Ufficio, a 28 febbraio 1872, rispose: *Iuxta responsiones alias datas, dummodo sint parata stare mandatis S. Sedis, non esse inquietanda.* E conformi a questa erano state le altre decisioni della medesima Congregazione del 13 gennaio 1780, de' 26 marzo 1840, e de' 18 agosto 1858 da noi innanzi accennate; per l'ultima delle quali era domandato se la liceità potesse giungere sino a riscuotere nel mutuo il 15 o 20 per cento. E la S. Congregazione rispose: *Quoad quantitatem fructuum.... rationem habendam esse in singulis casibus, habito respectu ad omnes et singulas circumstantias locorum, personarum et temporum.* Dunque le circostanze de' tempi, de' luoghi, delle persone; l'uso generalmente invalso in un comune e seguito da persone probe e di timorata coscienza sembrano bastevole ragione a determinare un aumento nel mutuo ed a coonestarlo.

Al 4.° Da quello che abbiamo dichiarato torna facile giudicare della pratica di Teobaldo. Se egli riscuote un interesse ne' suoi mutui, non per la sola ragione del mutuo *vi mutui*, ma per titoli estrinseci ad esso, lecitamente opera. E se le circostanze di tempo, di luogo e di persone; se l' incarimento delle merci, e la usanza invalsa nel suo comune lo consentono, non dee condannarsi, nè molestarsi se ne' suoi capitali, che offre a mutuo, pretenda un interesse del dieci per cento (1).

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 19° Caso Liturgico

Fausto vuol celebrate da Lucio e da Massenzio le Messe così dette di S. Gregorio. Il primo si ricusa, credendole superstiziose. Il secondo le accetta, ma con condizione di celebrarle con tutto agio e quando gli pare.

Si chiede:

1.° Che deve dirsi delle Messe di S. Gregorio?

2.° Che deve dirsi della condotta di Lucio e di Massenzio?

Al 1.° La pia usanza delle Messe, dette di S. Gregorio, ebbe origine nella seguente maniera. Essendo passato di questa vita, a tempi di S. Cregorio Magno, un certo monaco, a

(1) Perchè sapientemente operino sempre i Confessori in così fatta materia, per quanto malagevole, altrettanto comunissima, non è fuor d'opera qui ripetere quello, con che il Monitore Ecclesiastico (v. I. p. 397) fornisce le sue discussioni intorno al mutuo ed all'usura. Dopo di aver richiamato alla memoria de' Confessori quel di Benedetto XVI (Encycl. Vix Pervenit.) che in questa materia « ab extremis, quae semper vitiosa sunt, longe se abstineant, » ricorda pure quello, che dai più sani teologi è accuratamente avvertito ed insegnato, che non condanni, cioè, il confessore a restituzione il penitente, se la sua ingiustizia non sia veramente certa; che « condannandosi alla restituzione un penitente quando l'obbligo di restituzione è solo dubbio, è tenuto il Confessore a risarcirlo di quel pagamento ».

nome Giusto, ordinò il Santo ad un altro monaco, chiamato Prezioso, che celebrasse tostamente trenta mese, in trenta giorni di seguito, in suffragio dell'anima di quel defunto: *Vade itaque ab hodierna die diebus triginta continuis offer pro eo Sacrificium; stude ut nullus prætermittatur dies, quo pro absolutione illius Hostia salutaris non offeratur.* È lo stesso sommo Pontefice che ciò ne racconta al capo V del libro IV de' suoi Dialoghi. Ora avvenne, che fornita la celebrazione delle trenta Messe dal Frate Prezioso, l'anima di Giusto apparve, tutta splendida e gloriosa, ad un altro monaco, nominato Copioso, e gli disse che in quel momento usciva di Purgatorio e givasene ai gaudii di paradiso. Fatto poi calcolo, fu trovato il giorno della liberazione dalle pene purganti essere stato il trigesimo dalla sua morte, nel qual giorno erasi celebrata l'ultima delle trenta messe in suffragio di Giusto. *Fratres vero,* prosiegue S. Gregorio, *sollicite computaverunt dies, et ipse extiterat, quo pro eo trigesima oblatio fuerat impleta.*

Ci narra poi Uldarico, Monaco Benedettino, nelle *Consuetudini del Monastero di Clugnì* (lib. 3, c. 29), che la divota pratica, di far celebrare le trenta messe per trenta giorni continuati, fu prima abbracciata da quel celebre monastero, e poi via via propagata con molta pietà in mezzo ai fedeli di secolo in secolo.

Ma questo potente suffragio per le anime defunte è oramai pressochè andato in disusanza. Forse è ciò derivato dall'insegnare, senz'altro, di alcuni moralisti, che le messe di S. Gregorio sono dalla S. Sede proscritte. Forse pure a cagione di un decreto della S. C. de'Riti del dì 8 aprile 1628, il quale suona a questo modo: «.... missas, quae circumferuntur a S.C. Rit. non approbatas, *S.Gregorii pro vivis et defunctis, XV Auxiliatorum et de Patre Aeterno,* et quascumque alias, exceptis iis, quae sunt permissae Regularibus tantum, veluti *Rosarii, S. Mariae de Carmelo,* et alias, sicut etiam officia ab eadem non approbata, prohibuit, rejecit omnino, et damnavit respective, et pro prohibitis, rejectis, et damnatis haberi vult. Quae omnia decrevit, statuit, et mandavit sub poenis contentis in Bulla Pii V initio Breviarii et Missalis positis, quod scilicet non satisfaciant muneri recitandi Divini officii, quo vero ad utentes supradictis missis, sub aliis poenis, contentis in Indice librorum prohibitorum ex Decreto S. Concilii Tridentini edito. Facta demum relatione SS. D. N. Urbano PP. VIII idem SS.mus decreta laudavit, approbavit, atque ab omnibus ubique sub praedictis poenis servari praecepit. In quorum fidem manu et sigillo Illmi et Rmi Dni Card. Deti praesens Decretum signatum et munitum fuit. »

Ma qui corre un equivoco, che importa bene il rilevare.

Fu persona, la quale, di sua sola autorità, compose trenta messe, che chiamò le messe di S. Gregorio; e queste riempì di molte inettezze e superstizioni; le quali sono riferite e severamente esaminate e reiette dal Tiers nel suo *Trattato delle Superstizioni* (tom. 2, lib. 4, c. 4;—e vedi Silvio part. 4, q. 83).

Queste appunto sono le messe di S. Gregorio proibite e fulminate di censure dalla S. C. de' Riti. La quale d'altronde non ha mai avuto in animo di torre l'antico pio costume, promosso da S. Gregorio magno, di offerire trenta messe in trenta giorni consecutivi per l'anima di chi muore. E per fermo essendo stato proposto alla S. C. del Concilio un dubbio intorno allo stipendio delle 30 messe, dette di S. Gregorio, nulla ebbe ad osservare circa la pietosa istituzione (1).

(1) « Cum Cardinalis Corradus in testamento jussisset celebrari singulis annis Missas 30, in Ecclesia in honorem S. Gregorii, Deo dicata, a sacerdote eligendo a Rectore domus Professae S.I. cui solvi mandaverat pro elemosyna scuta decem annua ex reditibus suae haereditatis, expensum fuit hoc dubium: An sacerdos sic electus a P. Rectore possit dare alteri sacerdoti ad hoc ut celebret dictas Missas in praefata Ecclesia S. Gregorii, juxta eleemosynam consuetam, retento

Al 2.° Torna chiaro da quello, che abbiamo riferito, che se Fausto vuol celebrate da Lucio quelle tali messe di S. Gregorio, composte arbitrariamente da chi si fosse stata la sconsigliata persona, coteste messe sono superstiziose e vietate dalla Chiesa, e Lucio fa bene a rifiutarsi. Che se poi Fausto intende di far celebrare trenta messe in suffragio dell'anima di un defunto al modo come furono istituite da S. Gregorio, e Lucio fa male a non prestarsi. Massenzio poi, sempre nella intelligenza che le messe a celebrare sieno secondo la mente del gran Pontefice, non opera rettamente accettandole con la condizione di celebrare a tutto agio e quando gli pare. La istituzione di S. Gregorio fu: 1.° che le 30 messe si hanno a celebrare in trenta giorni di seguito; 2°, che non occorra che le 30 messe sieno tutte di Requie, che se accadono giorni, in cui queste non possono celebrarsi, si celebrino le messe correnti e si applichino pel defunto; 3°, cadendo ne' 30 giorni gli ultimi 3 della settimana santa, si supplisca ne' giorni. che sieguono. (V. Consuetudine di Clugnì, libr. 3. — Bollandisti, tom. 7, Maggio *in Paralipomenis*, p. 54, n. 11.—Il Clericato, *de Sacr. missae*, dec. 14, n. 19.—Gavell. Opus. *de Casib. Coscient.* cas. 16.—Bened. XIV, op. t. I, p. 168, n. 21; e Serm. 20 sul Purg.)

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Proposta del 20.° Caso Morale

Giovenale parroco, chiamato a confessare Faustino moribondo, benchè sappia che questi pubblicamente acquistò fondi ecclesiastici senza l'Apostolica venia, pur credendo ch'egli si trovi in buona fede, e temendo che la correzione non sia per giovare, lo assolve, e, morto, gli dà la ecclesiastica sepoltura.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi il Confessore chiamato presso un moribondo che acquistò illecitamente beni ecclesiastici?

2.° Come deve regolarsi il parroco circa la ecclesiastica sepoltura del medesimo?

3.° Che deve dirsi della condotta del Giovenale?

Proposta del 20.° Caso Liturgico

Tarquinio parroco, nella Visita quotidiana al Santissimo, non suole incensare la Pisside, nè suole coprirla col velo omerale quando con essa benedice il popolo, allegando la consuetudine immemorabile invalsa in quella Parrocchia.

Si chiede: Che deve dirsi della detta consuetudine e della condotta di Tarquinio?

BIBLIOGRAFIA

CIOLLI ALESSANDRO — Direttorio pratico del confessore novello, per Alessandro Ciolli, sacerdote di Firenze. Siena, Tip. all'ins. di s. Bernardino, 1883. In 16, di pagine 788.

Fu sempre nostra opinione che intorno alla *pratica* di moderare le coscienze nel sacro tribunale siasi finora scritto assai poco al confronto di quanto si è scritto intorno alla teoria delle dottrine teologico-morali; eppure in fin dei conti è la pratica che importa il più, anzi, a dir vero, che importa tutto. Diamo pertanto assai di cuore il benvenuto a questo nuovo lavoro del chiaro Parroco Ciolli: lavoro che noi reputiamo veramente prezioso

Esso contiene, può dirsi, la parte più pratica di tutta la teologia morale (1), esposta con ordine e chiarezza mirabile. A leggere questo bel manuale, si ravvisa di tratto essere il frutto non pur di profondi studii, ma

(1) Ci piace trascrivere l'indice dei soli capi 6. e 7., tuttochè sotto ciascuna rubrica siano raggruppate materie ben molte. Cap. VI. Direzione degli occasionali,— degli abituati e recidivi,—delle persone divote, — delle persone di straordinarie comunicazioni,—delle persone infestate dal demonio,—degli scrupolosi,—dei moribondi, dei fanciulli e dei giovani,-delle donne —degli ecclesiastici,-delle persone religiose,-dei fidanzati,—dei coniugati,—delle persone curiali, —del reo nelle carceri,—delle persone obbligate a restituire,—delle persone aventi odio, —delle persone aventi roba di Chiesa, — delle persone erranti nella fede, — delle persone obbligate a denunziare, — riguardo alle astinenze ecclesiastiche,—ai testamenti,—alle usure,—alle cattive letture,—ai voti,—ad altri casi particolari. Cap. VII. Notizie diverse utili al confessore. Notizie intorno al giubileo,—dichiarazioni delle facoltà della Penitenzieria,—facoltà degli Ordinarii, dichiarate,—facoltà dei Regolari,—del ricorso ai tribunali ecclesiastici,—pratiche nozioni intorno ai gradi di parentela, — formulari diversi per occorrenze del confessore, ecc.

---

sibi eo, quod superest? » S. C. rescripsit, *Negative. Die 17 julii 1688 in Romana.*

eziandio di un esercizio lungo e santo dei ministeri apostolici. Vi si trovano norme eccellenti per esercitare con facilità e con inestimabile vantaggio proprio ed altrui l'uffizio di confessore. Vi sono trattati con soave unzione tutti i punti pratici più delicati ed importanti, ma pur da molti non bene avvertiti: a cagion di esempio, il dovere di aiutare il penitente alla integrità e sincerità dell'accusa; la cautela somma che occorre nello interrogare i peccati contro il sesto precetto; l'obbligo di eccitare con vive riflessioni il dolore nel penitente, anco quando si creda dovergli differire l'assoluzione, ecc. ecc. Parimenti tutte le moderne questioni vi hanno il loro posto. L'egregio Autore insomma ha inserito in questa bell'opera il più ed il meglio di quanto s'è detto dagli antichi e dai moderni sulla pratica di ben ascoltare le confessioni, aggiungendovi ciò che gli ha insegnato la lunga sua esperienza. Ed ha potuto racchiudere il tutto in un sol giusto volume; perchè possiede il raro pregio di essere, senza verun nocumento della perspicuità, grandemente rapido, dimorando per altro abbastanza lungamente sui punti di maggiore rilievo.

La dote però che, a nostro vedere, più che ogni altra, rende pregevolissimo questo *Direttorio*, è la bontà e sicurezza della dottrina. Il chiaro Ciolli è ligoriano puro e schietto. Egli deplora che da alcuni moderni le dottrine del s. Dottore siensi allargate di molto; e fa opera di propugnarle in tutta la loro purezza. « È a lamentare, ei dice, che, in questi ultimi tempi, da taluni, certo per zelo e con sante intenzioni, si sia di troppo abusato dei principii di s. Alfonso, o per snervare la sua stessa dottrina, o per promuovere una soverchia condiscendenza contraria affatto allo spirito del Vangelo, non che alla mente ed ai principii del s. Dottore...io ho cercato appunto in questa operetta di seguire fedelmente il sistema, i principii, lo spirito ed anco, per quanto è possibile, le opinioni del s. Dottore, poichè solo in qualche raro caso si troverà che questo *Direttorio* si discosta dalle opinioni di lui, i cui scritti la s. Chiesa ha proclamato potersi percorrere *inoffenso prorsus pede* ». Del che il libro tutto è una continua riprova. L'Autore infatti ammette bensì le nuove teorie e conclusioni pratiche risultanti dai progressi della fisiologia e della medicina, dalle nuove condizioni dei tempi, dalle recenti risoluzioni della s. Sede ecc. ecc. Ma quando certe opinioni, senza motivi evidenti, si dilungano dalle dottrine o dai principii del s. Dottore, egli d'ordinario le impugna con ragioni, in generale, limpide e forti. Così si oppone al Frassinetti ed a quegli altri moderni che insegnano potersi assolvere i recidivi, guardando solo ai probabili segni *presenti* di disposizione, senza metterli in alcun modo a raffronto con la condotta tenuta dal penitente dopo le passate confessioni, e senza far troppo conto del maggior orrore ch' esso acquisterebbe al peccato nel vedersi differire l'assoluzione. Così contro l'Avanzini ecc. sostiene la illiceità della embriotomia. Contro il Berardi propugna la sentenza comunissima del doversi esigere bontà positiva e *provata* in chi vuole ordinarsi *in sacris*, e non deversi assolvere, se, abituato in qualche grave vizio, intenda ordinarsi senza premettere un tempo considerevole di prova, quale che sia la necessità della diocesi per lo scarso numero dei sacri ministri (1). E così intorno

(1) Confessiamo che appena leggemmo nella *Praxis* del chiarissimo Berardi la sua singolare opinione, ne restammo dolorosamente maravigliati, e sappiamo che uguali sensi ne provarono dotti ed egregi Ecclesiastici. Noi abbiamo ravvisato nelle opere di questo illustre Autore una diligenza, un acume, un senno pratico davvero mirabili, e ci siamo perciò recato a dovere di farne più volte in questo periodico i meritati elogii. Ma appunto perchè l' Autore è tanto grave, noi pensiamo che quella sua opinione potrebbe produrre non piccol danno.

Nelle condizioni dei tempi in che versiamo, a noi pare trovarsi delle ragioni speciali perchè in questa materia si abbia piuttosto a stringere di più (come han fatto il Gousset, lo Scavini e financo il benignissimo Frassinetti, pur lamentando l'odierna scarsezza di sacerdoti) anzichè allargare. A noi sembra indubitabile 1.° che chi abbraccia lo stato sacerdotale senza bontà positiva, e quindi, aggiungiamo, senza vocazione, non può tornare che nocevolissimo alla Chiesa: onde nè per estrema penuria di ecclesiastici, nè per qualsiasi altra ragione al mondo si può permettere mai ad un vizioso di ascendere agli ordini sacri, eccetto il caso rarissimo e al tutto straordinario contemplato da S. Alfonso. 2.° Che le vocazioni al sacerdozio le fa Iddio; e ne fa senza dubbio almen quante ne sono *necessarie* alla sua Chiesa: lo insegna espressamente l'Angelico, (Suppl: q. 36, art. 4); cotalchè l'uffizio del confessore e di ogni altro ecclesiastico, a tal riguardo, è doppio: aiutare con ogni sollecitudine i giovanetti vocati a corrispondere alla vocazione, ma insieme, e forse più, impedire che i non vocati arrivino agli ordini sacri. 3.° Che ad amendue questi ufficii è atto soltanto il sacerdote fervoroso; ed all'opposto il cattivo sacerdote è atto solamente a far perdere la vocazione ai giovani che l'hanno, ed aiutare a farsi preti quei che non l' hanno. Epperò, chi guardi sottilmente, la cagione potissima dell' odierna scarsezza di veri sacri ministri forse è stata la troppa facilità di permettere la sacra ordinazione a non vocati; come il mezzo sovrano per far crescere rapidamente il numero de' buoni sacerdoti, è l'usare il necessario rigore nell'assicurarsi della vera vocazione degli ordinandi. 4. Finalmente, che questo è uno dei casi (forse il più grave di tutti) in cui, secondo i principii di S. Alfonso, bisogna praticamente attenersi alle opinioni più rigide. — Nel rimanente noi, siccome siam certi

ad altre opinioni, discordanti dalle dottrine ligoriane.

Con che non intendiamo già apporre alcuna nota a chi creda di non poter sempre accettare per irrefragabili le ragioni ivi addotte, e voglia seguire altre opinioni da quelle di s. Alfonso M.ª. Finchè la Chiesa non condanna formalmente, *unusquisque in suo sensu abundet.* Veneriamo la dottrina e le sante intenzioni di tutti gli autori che la Chiesa tollera. Se però avessimo ad esprimere il nostro sentire, diremmo che ancor più veneriamo la dottrina profonda del nostro s. Dottore, il suo zelo straordinario, la lunghissima sua sperienza. Ma ciò che poi *immensamente di più* fa peso sull' animo nostro, sono le lodi affatto singolari e continue che ne han fatte *tutti* i Successori di Pietro, dal suo contemporaneo Benedetto XIV, che dicea: *Avete il vostro Liguori, consultate lui,* sino al regnate XIII Leone, che ha scritto ai Padri Dujardin e Jacques: «...*Ne quid dicam de Morali Theologia* (s. Alph.) *ubique terrarum celebratissima*, TUTAMQUE PLANE PRAEBENTE NORMAM QUAM CONSCIENTIÆ MODERATORES SEQUANTUR: » per nulla dire della celebre risposta della s. Penit. del 5 Luglio 1831, e del continuo inviare che fanno ad Alfonso le sacre Congregazioni Romane. Ecco quello che ci fa dire: la morale dunque di s. Alfonso è, in un certo senso, la morale della Chiesa. Ecco quello che ci fa esclamare col Cardinal Monico: « *Piacesse a Dio che questo* (la Morale di s. Alfonso) *fosse il punto di unione, in cui si accordassero tutti i Direttori di anime; e cessassero così una volta per sempre tante controversie, che non fanno altro che dividere gli animi con pregiudizio del Clero e del popolo!* » Ecco finalmente ciò che, rispetto alla nuova opera sopra annunziata, ci fa scrivere, con la dotta Civiltà Cattolica (del 5 Mag. 1883): « La raccomandiamo assai non solo ai giovani confessori, ma anche ai provetti, perchè tutti vi potranno molto imparare, massime per tenersi nella pratica in quel giusto mezzo che evita i due eccessi contrarii, l'uno della soverchia rigidità, e l'altro di una troppo facile indulgenza. »

Prezzo L. 4. Rivolgersi, col costo in vaglia postale o lettera raccomandata, direttamente all'Autore in Firenze, Via s. Remigio, N. 4. Chi ne prende copie 5, ha la 6.ª *gratis*, rivolgendosi esclusivamente all' Autore medesimo.

---

che l'egregio Berardi ha proposto quella nuova opinione con fine rettissimo e lodevolissimo, così confidiamo che dopo più maturo esame voglia riformarla, secondo che i più dotti e santi autori fecero di tante opinioni loro.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1883)

—

Il Clero ed il Popolo Italiano ai piedi del S. Padre—Nel 26 u. s. la Roma dei Papi presentava un sublime spettacolo di fede e di unione cattolica. Presso a cinquemila Sacerdoti, rappresentanti centonove Diocesi d'Italia, capitanati da molti Arcivescovi, e Vescovi ed accompagnati in ispirito dalle altre migliaia di confratelli rimasti nei proprii paesi per l'esercizio del culto divino, accorsero al Vaticano per attestare al Padre comune dei fedeli la loro devozione a nome di tutto il Clero italiano. Dopo la messa celebrata da Mons. Arcivescovo di Firenze, ed un discorso di opportunità detto da Mons. Pampirio, Vescovo di Alba, si recarono nell'aula che sovrasta il Portico della Basilica Vaticana, ove nel mezzodì furono ricevuti dal Sommo Gerarca, il quale, rispondendo ad un magnifico indirizzo dell'Emo Card. Alimonda, presidente del pellegrinaggio, dichiarò che il Clero italiano si mostra vero amico del proprio paese, con opporsi risolutamente all'opera funesta di chi osa attentare all'unità religiosa, e lo confortò a vincere il male col bene, a non cedere alle lusinghe o alle minacce, e non temere l'odio del mondo perchè non mancherà dal Cielo l' aiuto opportuno colla mediazione di Maria SS. del Rosario, alla quale attualmente si presentano preghiere in tutto il mondo cattolico. Impartì a tutti l'apostolica Benedizione, ricevendo gli omaggi della Presidenza, l' obolo dei Sacerdoti, gl'indirizzi de' Vescovi, e l'Album autografo di tutt'i pellegrini.

Ai 9 sp. ebbe poi luogo il ricevimento dei laici nella Basilica Vaticana. In fondo alla Cappella dei SS. Precesso e Martiniano era eretto il Trono Pontificio, ov'era assiso il S. Padre, circondato dagli Emi. Cardinali, da molti Arcivescovi, Vescovi e Prelati. Il Conte Viancino, presidente del Comitato regionale dell'opera dei Congressi Cattalici di Torino, lesse un nobile ed affettuoso indirizzo. Il S. Padre, levatosi in piedi, pronunziò uno stupendo discorso, ed impartì a tutti l'apostolica benedizione. Il numero dei pellegrini si fa ascendere oltre i 15 mila. Nei giorni seguenti vi furono ricevimenti particolari delle Diocesi, ed anche una udienza particolare per quelli che si recarono al Congresso Cattolico.

Sesto Congresso Cattolico Italiano—Dal giorno 10 al 14 sp. si celebrò a Napoli, nella Chiesa di S.ª Maria degli Angeli a Pizzofalcone, il sesto Congresso Cattolico Italiano. La presidenza onoraria fu tenutà da quell' Eccmo Arcivescovo di quella

città; la effettiva del Principe di Bisignano, in luogo del Salviati, impedito di recarvisi. Molti Vescovi del Napoletano vi presero parte e moltissimi altri di ogni provincia italiana o vi furono rappresentati o mandarono adesioni. Gli onori furono renduti dalla benemerita Associazione giovanile di S. Alfonso. I socii aderenti e gli uditori si adunarono in numero considerevolissimo.

Dopo la messa bassa Pontificale inaugurò il Congresso l'Illmo Arcivescovo di Napoli con un nobile discorso in mezzo agli applausi generali. Mons. Marinangeli Vescovo di Foggia, Mons. Capecelatro Arcivescovo di Capua, Mons. Vicentini Arcivescovo di Aquila, Mons. Sarnelli Vescovo di Castellammare con altri insigni oratori Sacerdoti e laici lessero eloquentissimi discorsi applauditi fragorosamente dall'assemblea. Il S. Padre mandò un affettuoso Breve ed un telegramma di benedizione al Congresso, che furono letti fra la generale commozione.

Molte e importanti risoluzioni furono prese, massime per ovviare ai danni dell'emigrazione all'estero, e della cattiva stampa in Italia, e per propagare le buone effemeridi ed il terz'Ordine Francescano; per fondare officii di avvocatura cattolica; per istituire scuole gratuite; per provvedere all'obolo di S. Pietro, con eccitare i veri cattolici a legargli qualche somma nelle più sicure forme legali.

Il Congresso, riuscito importantissimo pel numero degl'intervenuti, e per le materie discusse, fu chiuso con un stupendo discorso dell'Eccmo Arcivescovo di Napoli, il quale impartì su quella eletta moltitudine la Pastorale Benedizione.

Ven. Suor Teresa Eustochio Verzeri—La S. C. de' Riti ha segnata la commissione per l'introduzione della causa di beatificazione della Ven. Serva di Dio Suor Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice dell'Istituto delle figlie del S. Cuore, approvato da Gregorio XVI agli 11 Giugno 1841. Nacque in Bergamo nel 1801, e morì in Brescia nel 1857.

Cardinale defunto—Il 29 u. s. cessò di vivere l'Emo Card. Vittore Augusto Isidoro Dechamps, Arciv. di Malines. Apparteneva alla congregazione del SS. Redentore ed era stato prima Vescovo di Namur. Insigne porporato per dottrina e per zelo, è stato da tutti compianto. Faceva parte delle sacre congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio, della Propaganda, e dell'Indice.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

La S. C. della Propaganda in quest'anno, oltre i soccorsi ai bisogni dell'Egitto e dell'Africa Centrale, ha somministrato alla Missione dell'Oceania, rovinata da un ciclone, L. 10 mila, a quella di Mangalor nell'India L. 10 mila a quella di Colombo nel Ceylan L. 10 mila, a quella del fiume Zambese nell'Africa Equatoriale L. 10 mila, in America a quella di Honduras L. mille, a quella di Costantinopoli L. 6 mila, a quella di Salonicco L. 25 mila, a quella di Siria L. 4 mila. Ma ciò è quasi nulla in confronto degli urgenti bisogni. Un disastro orribile ha rovinato parte delle Missioni di Batavia: la guerra diserta quelle del Tonkino e della Cina: le Missioni dell'Africa sono in via di meraviglioso aumento, ed i mezzi per porgere aiuto ai predicatori del Vangelo mancano in gran parte. Il S. Padre ha fatto rimettere al Card. Vicario la somma di L. 10 mila per distribuirsi ai poveri di Roma. Ha nominato con biglietto della Segretaria di Stato Mons. Vannutelli, Arc. titolare di Sardia, Nunzio Apostolico presso il Re di Portogallo.—È morto il P. M. Giovanni Belluomini, Generale dell'Ordine Romitano di S. Agostino.

I pagani del Chantung in Cina appesero ad un albero il R. Anzer del Seminario delle Missioni straniere di Steil in Olanda, lo tormentarono con moltissime battiture sul corpo ignudo, e credutolo già morto lo lasciarono. Altri più umani lo staccarono dall'albero semivivo e lo trasportarono in un villaggio per farlo curare. Si aspetta ora in Roma.—Il Governo prussiano ha ristabilito gli assegni soppressi al Clero ed ha dato alla S. Sede le dimostrazioni più formali delle sue pacifiche intenzioni.—L'Abate Marchal, cattolico liberale, e curato nella Svizzera, dopo un pellegrinaggio alla Vergine di Lourdes, è rientrato nella Chiesa Cattolica Romana, facendo una pubblica ritrattazione dei suoi errori: condanna l'opuscolo da lui scritto col titolo *di spirito consolatore*, e dichiara solennemente di aderire a tutti i dommi della Religione.—La contessa di Chambord si è ritirata nel Convento delle Carmelitane di Gratz.—Negli Stati Uniti di America, ove i negri sorpassano i sette milioni, appena centomila sono cattolici. Sotto la protezione di S. Giuseppe, si è costituita una società di Sacerdoti secolari, che fanno il voto di consecrarsi alla evangelizzazione dei negri. Dodici di essi amministrano sei parrocchie, in cui si battezzano oltre 70 mila bambini. Alcune congregazioni femminili attendono assiduamente alle scuole di donne.-A Madrid, protetto dall'Arcivescovo di Toledo e dagli altri Vescovi della Penisola, si è costituito un comitato di nove dame per raccogliere elemosine a favore della pia Opera della Propagazione della fede.—Una nuova chiesa si sta edificando a Te Hagy a Pimaey. A Glascow le Missioni dei Passionisti e dei Francescani vennero coronate da gloriose conquiste.—Una nuova Chiesa pure si sta costruendo in Birmingham, ed un'altra a Windermen nel distretto dei Laghi: nella piccola città di Ratho presso Edimburgo Mons. Smith, Vicario Capitolare, ha aperta al culto una Chiesa, dedicandola al Nome Ss. di Maria.—È morto Mons. Nicanore Corona, Vescovo di S. Luigi Potosi nel Messico.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Jurisdictionis Parochialis—20 Magg. 1882.—Da tempo immemorabile si apparteneva alla parrocchia di S. Agata, in Dioc. di Como, il cenobio di S. Lorenzo e il sobborgo di S. Giuliano, con un amplissimo campo che vi confina. Nel 1788 un decreto imperiale, con la venia del Vescovo, soppresse talune parrocchie e formò nuove circoscrizioni delle antiche, per cui furono addette alla parrocchia di S. Agostino il cenobio e il sobborgo precitati, senza farsi menzione del vasto campo. Avvenne che nel 1879 nel detto campo sorse un edifizio per Monache infermiere, ed ecco un'accesa lite tra il parroco di S. Agata e quello di S. Agostino, amendue contendendosi la giurisdizione di quel luogo. Il Vescovo, formato il debito processo, definì a favore del parroco di S. Agostino la giurisdizione di quella casa. Ma il competitore, non soddisfatto di tal sentenza, ne mosse appello alla S. Sede.

La causa fu trattata da insigni avvocati e discussa in S. C. il dì 20 maggio 1882; ed al dubbio: *An sententia Curiae Ecclesiasticae C. sit confirmanda, vel infirmanda in casu*—fu risposto: *Sententiam esse confirmandam.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Qualsivoglia città, o borgata, non solo costa di edifizii, ma sì pure dell'annesso territorio; il quale però spetta alla giurisdizione a cui quella si appartiene (Gregor. X in Cap. *Ubi periculum* 3 de elect. in 6°—Card. de Luca disc. 21 *de Benef.* n. 11—Cuiac. t. 7, edit. Prati, col. 1689—Card. Mantica *de Coniect.* l. 7, t. 2, n. 35 seq.).—b) Altrimenti si darebbe ansa a confusioni ed a continui litigii, laddove il territorio non avesse una determinata giurisdizione.—c) Quand' anche sia incerta la giurisdizione di un luogo, sta al Vescovo il determinarla, come al Vescovo si appartiene il dritto di erigere e di dividere le parrocchie (Trid. Cap. 13, Sess. 24 de ref.-Ferraris v. *Parochus* a. 2, n. 10).—d) Il solo Vescovo è parroco di quei luoghi, la cui giurisdizione non è ancor chiarita, e vi esercita la cura per mezzo d'idonei sacerdoti (Annot. ad Buratt. decis. 402 in 6.—de Luca *de Regular.*, disc. 1, § 3, n. 43 ac disc. 12, n. 10).—e) Nel caso, è vero che la circoscrizione fu fatta d'ordine del principe secolare, ma v'intervenne l'approvazione del Vescovo, che la sanò.

II. Dismembrationis territorii—4 Agosto 1883.—*Per summaria precum*—Il predetto parroco di S. Agata in Dioc. di Como, piegando il capo alla cit. decisione della S. C., rivolse suppliche al Sommo Pontefice per ottenere almeno lo smembramento di dodici pertiche comensi dal prefato campo, aggiudicato alla parrocchia di S. Agostino; e ciò perchè un Istituto di ragazze povere (sito nella sua parrocchia di S. Agata), che avea acquistato quelle pertiche, vi disegnava erigere un nuovo locale per altre ragazze che non aveano posto in quel primo. Or in tal caso avverrebbe che di questi edifizii, appartenenti amendue ad un solo istituto educativo, il primo dipenderebbe dalla giurisdizione del parroco di S. Agata, il secondo da quella del parroco di S. Agostino.

Con tutto ciò, la S. C., chiarito che i lamentati disordini non erano rilevanti, non riputò accogliere la petizione del parroco di S. Agata, ed il dì 4 agosto 1883 rescrisse: *Lectum.*

III. **Feretrana. Dismembrationis et erectionis Paroeciae**—4 Agosto 1883.—Il borgo di S. Marino, capo della Repubblica di questo nome, in Dioc. di Montefeltro, forma una sola parrocchia con 2400 anime. La chiesa parrocchiale è sita sulla vetta di un monte con 650 anime: il resto della popolazione è sparso nel sobborgo sottostante, che si divide in due parti, in orientale ed occidentale: la prima con 1100 anime, la seconda con 700.—Or la parte orientale, distante 5 o 7 chilometri dalla Chiesa parrocchiale, fece istanze per lo smembramento, chiedendo che una parrocchia fosse eretta nella Chiesa di S. Antimo che sorgeva in quel sobborgo ed era di fresco ristaurata, nella quale due Confraternite ivi stabilite offrivano una conveniente congrua pel novello parroco. Il Vescovo il quale commendò molto la proposta, aggiunse che alla detta somma poteasi unire altresì l'altra di L. 150 che l'Arciprete di S. Marino solea pagare ai Cappellani di S. Antimo, e che non sarebbe mancata una decente abitazione pel parroco, nè altre oblazioni di più persone.

A questo progetto si oppose l'Arciprete parroco di S. Marino. La controversia fu agitata presso la S. C. il dì 4 agosto 1883, ed al dubbio: *An et quomodo dismembrationi paroeciae S.Marini et erectioni S. Anthimi annuendum sit in casu*—fu risposto: *Negative in omnibus et amplius.*

Eccone le principali ragioni:—a) Lo smembramento importa un'alienazione, ed è odiosissimo in dritto. Non può perciò concedersi se non in casi di vera necessità (de Luca *Annot. ad S. C. Trid.* disc. 16, n. 2.—Rota *in Leodien* 1 febr. 1812 cor. Falconieri—Fagnanus in lib. 7 Decret. c. *Ad audientiam,* n. 14—Bouix *de Paroch.* p. 2., c. 4, prop. 1). — b) La distanza dalla Chiesa parrocchiale è forse l' unica causa ammessa dal dritto per lo smembramento. Ma non qualunque distanza basta; « sed ea, dice l'Antonelli, quae praebet difficultatem parochianis accedendi cum magno incommodo ad percipienda Sacramenta et divina officia audienda » Antonell. *de rec. Eccl. Episc.* l. 1, c. 2, n. 9.—Rebuff. *Prax. benef.* p. 1, n. 1).—c) Ed oltracciò richiedesi che nel luogo da dismembrare non si ritrovi qualche pubblico oratorio, in cui possano esercitarsi, anche per un sostituto , gli officii parrocchiali (Antonell. l. c. — Ricci *Praxis aurea quotid.* p. I, resol. 486.—Menochius Consil. 477, n. 9—Costa *de Remed. subsid.* rem. 76—Barbosa *de Off. et potest. Episc.*, p. 3, all. 68.—d) Nel caso, la distanza non era considerevole, e aveansi larghe vie per accedervi anche in carrozza—e) Nè vi mancava la Chiesa, nella quale l'Arciprete promettea di stabilire un vicario curato *ad nutum* con tutte le facoltà parrocchiali. — Per queste ed altre ragioni locali, la S. C. rescrisse come sopra.

IV. **Delationis insignium**—4 Agosto 1883.—Nel 1863 , dietro istanze del Municipio di A., il Re ed il Vescovo, con proprii decreti concessero ai Capitoli delle Chiese Collegiate della SS. Annunziata e di S. Maria Maggiore « la cappa breviore di seta cremisi con armellino, il fiocco al cappello, il collaro e le calze di color cremisino *ad instar Ecclesiae Cathedralis* ».

Di questa concessione si risentì il Capitolo della Chiesa Cattedrale , vedendo in ciò lesi i proprii diritti e privilegii, ed emise giuridica protesta. I Canonici della SS. Annunziata non vollero far uso della concessione, ma ne chiesero la venia dalla S. Sede. I Canonici di S. Maria Maggiore credettero da principio valida la concessione e se ne valsero ; ma poi, senza smettere le insegne, ricorsero essi pure alla S. Sede per la sanatoria. Il Capitolo Cattedrale si oppose alle costoro dimande, volendo la debita di-

stinzione tra i Canonici della Cattedrale e quelli delle Collegiate; e nel caso che la S. Sede credesse annuire, chiedeva per sè l'uso della cappa magna.

Il Vescovo appoggiò con calde commendatizie le suppliche, mostrando il merito dei Canonici, i servigii da essi prestati alla Chiesa, l'utile e il decoro che ne verrebbe al culto, il desiderio delle più cospicue famiglie della città, e d'altra parte i molti e gravi sconci che ne seguirebbero nel caso di un rifiuto. Proponeva perciò che ai Canonici delle Collegiate si concedessero le insegne loro indebitamente attribuite dal Vescovo predecessore, e a quelli della Cattedrale o la Cappa magna, o almeno la mantelletta.

La causa fu discussa più volte in S. C.—Il dì 24 aprile 1875 fu rimandata con la solita formola *Dilata*, ma insiememente fu fatto conoscere al Vescovo che le suppliche non poteano venire accolte: « ne protrahatur ac quodammodo honestari videatur abusus insignium huiusmodi, qui longe lateque in Ditione Neapolitana invaluerat, ob civilis potestatis praeposteras opiniones ». Si comandava perciò al Capitolo di S. Maria Maggiore di deporre le illegittime insegne.

Il Vescovo e il detto Capitolo ricorsero di nuovo alla S. C., il primo mostrando i serii disturbi che da tale esecuzione nascerebbero, il secondo ricordando i molti sacrifizii sostenuti pel bene di quella Chiesa presso i tribunali e le liti ancora in pendenza.

Ma la S. C. il dì 4 settembre del detto anno, ventilata la causa in plenario consesso, di nuovo rescrisse *Dilata*.

Finalmente, dopo circa 8 anni, il Vescovo rinnovò più caldamente le istanze al Supremo Gerarca, e la terza volta la causa fu proposta in S. C., ma, dopo matura discussione, al dubbio: *An et quomodo excipiendae sint preces tum collegiatarum, tum Cathedralis Ecclesiae in casu* — il dì 4 agosto 1883, uscì la sentenza definitiva: *Negative in omnibus et amplius.*

Corollarii:—a) È ovvio in dritto che il Capitolo della Chiesa Cattedrale può vietare al Capitolo di una Collegiata di usare le medesime insegne, dovendoci essere distinzione fra una Cattedrale e una Collegiata (Scarfant. *ad Ceccop.* l. 1, tit. 7, n. 27—Piton. *Discept. Eccles.* 49, n. 4—C. *Ut Apostolicis de Privil.* in 6.) (1).—b) La S. Sede non suol concedere insegne a quelle Chiese Collegiate che non siano veramente insigni (Corrad. *in Prax. benefic.* lib. 2, c. 14, n. 3, 4 et 14—Ceccop. *Lucubr.* canon. l. 1, n. 91—Piton. *discept. cul.* 49, n.1.).—c) Il Vescovo non ha potestà veruna circa gli abiti e le insegne de'canonici e neanco sul lor colore, essendo tutto ciò riservato al Rom. Pontefice (Scarfant. ad Ceccoper. *Lucubr. canon.* l. 1, t. 6, n. 3—Ricc. *Decis.* 332 n. 3—S. R. C. 1 Sept. 1612 *in Hydruntina;* 16 ian. 1620 *in Placentina;* 10 Sept. 1705 *in Troiana*).

---

(1) Vuolsi però osservare che non corre di stretto rigore questa regola laddove la Collegiata non si trovi nello stesso luogo della Cattedrale. Si ascolti su tal proposito il Pitonio (*Discept.* 49, n. 6): « Haec procedunt si Cathedralis et Collegiata sint in eodem loco, sed utrum si distent inter se, et per multum tractum milliarium Cathedralis sit remota a loco Collegiatae, possit concedi idem habitus Collegiatae, qui per Canonicos Cathedralis gestatur cum limitatione, quando uterque Clerus non conveniat in functionibus, ego negativam reportavi in *Trojana Indulti Cappae canonicalis.* Sed contrarium sustineri posset non obstante contradictione Cathedralis; nam tali ope cessat indecentia et incongruentia ob distantiam utriusque Cleri, ac etiam ex eo quod ubi simul conveniunt canonici utriusque Ecclesiae, illi Collegiatae non possunt eundem habitum deferre limitatum ut supra, ex qua limitatione in congressibus satis obviatur indecentiae, et demonstratur maioritas Cathedralis, ut probat *text.* in dict. *cap. Ut Apostolicae* in 6. ».

Sacra Rituum Congregatio

—

I.

Circa officium votivum infra octavam et circa primas lectiones in festo S. Dominici.

Ostien et Veliternen

Hodiernus redactor Kalendarii pro usu Dioeceseos Ostien, et Veliternen a S. Rituum Congregatione haec declarari humillime expetivit, nimirum :

1.° Quotiescumque infra octavam alicuius festi eam habentis non occurrat duplex vel semiduplex, neque ullum festum ob tramitem novarum rubricarum reponendum sit, fieri ne prorsus debet de octava, aut licitum est recitare officium votivum respectivum prouti ex Decreto Urbis et Orbis diei 5 Julii vertentis anni indultum fuit ?

2.° In festo Sancti Dominici confessoris nuper a SSmo Dno Nostro Leone Papa XIII ad ritum duplicem maiorem erecto, quaenam lectiones in officio legendae sunt ?

Et sacra eadem congregatio ad relationem infrascripti Secretarii sic rescribendum censuit :

Ad 1^m *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

Ad 2^m *Legendae sunt lectiones de communi confessoris non pontificis secundo loco :* Beatus Vir.

Atque ita declaravit, rescripsit et servari mandavit die 13 augusti 1883.

II.

Circa cultum vulgo della Madonna della Salette.

Taurinen

Perill. et Revme Domine uti Frater,

Quum apparitio Beatae Mariae Virginis, sub vulgari appellatione De la Salette, Apostolicae Sedis approbatione nullatenus gaudeat, haud licet illius imaginem sub typo iampridem expressam publico cultui exibere. Verumtamen novus eiusdem Deiparae typus anno 1879 ab hac ipsa Apostolica Sede approbatus fuit ; quapropter nihil obstat quominus sub hac forma ipsius imago publicae fidelium venerationi exponi possit; notandum vero quod titulus ecclesiasticus Eidem tributus est *Reconciliatrix peccatorum* (1). Quae dum Amplitudini tuae significo, respondens petitioni per litteras a tuo Provicario generali signatas, eidem diuturnam ex animo felicitatem adprecor. Amplitudinis tuae

Uti frater addictissimus
D. *Card.* **Bartolinius** *S. R. C. Praefectus.*

Romae die 13 Januarii 1882
Perill. et Revmo Dno uti Fratri Archiepiscopo Taurinensi.

S. Poenitentieria Apostolica

—

Circa facultatem dispensandi a duplici impedimento occulto.

Parochus quidam ab Ordinariatu suo petierat facultatem dispensandi cum sponso super duplici occulto impedimento affinitatis in primo gradu ex copulis illicitis, quas idem tum cum matre tum cum sorore sponsae suae habuerat, quum omnia iam parata essent ad nuptias, haeque sine periculo magni scandali differri non possent ut dispensatio a Sede Apostolica obtineretur, ordinariatus dispensationem petitam concessit, vi facultatum quinquennalium. Quaeritur utrum valida sit dispensatio an non.

S. Poenitentiaria die 30 Julii 1873 respondit :

« Affirmative, hoc est facultatem dispensandi pro foro conscientiae tantum in matrimoniis contrahendis super impedimento occulto affinitatis ex copula illicita quando omnia parata sunt ad nuptias, et deest tempus recurrendi ad Apostolicam Sedem, valide et licite exerceri, etiamsi praedictum impedimentum multiplex sit.»

---

(1) Nel nuovo tipo approvato dalla S. Sede vengono del tutto esclusi i pastori, ai quali apparve la BB. Vergine; e chiesta di nuovo la S. C. se si possa almeno in una posizione inferiore mettere a lato della Madonna la statuetta dei prefati pastori, la risposta fu : *Negative et desistant omnino.*

LETTERA

DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

LEONE PAPA XIII

AI DILETTI FIGLI NOSTRI I CARDINALI DI S. R. C. ANTONINO DE LUCA VICE-CANCELLIERE DI S. R. C., GIOVANNI BATT. PITRA BIBLIOTECARIO DI S. R. C., GIUSEPPE HERGENROETHER PREFETTO DEGLI ARCHIVI VATICANI

(Continuaz. e fine—V. p.111 di q.P.)

—

Intanto però appena è credibile il danno capitale che è la cortigianeria della storia, quando si pone a servigio dei partiti e delle varie cupidigie umane. Essa diventerà senz'altro non maestra della vita nè luce della verità, quale a buon diritto sentenziarono gli antichi che la dovrebbe essere, ma adulatrice de' vizi e ministra di corruzione; e ciò particolarmente in danno de' giovani, le menti de' quali empirà di opinioni insane, allontanandone gli animi dall'onestà e da ogni ingenuo sentimento. Imperocchè la storia colpisce d'irresistibili attrattive la vivace e fervida immaginazione della gioventù; e il ritratto dell'antichità e le sembianze di que' personaggi che porge loro il racconto pressochè redivivi e presenti, sono abbracciate con trasporto dai giovanetti e ritenute nell'animo profondamente scolpite. Perciò tranguggiato nella prima età il veleno, fia nulla del trovar poi un rimedio che valga. Imperocchè non è a sperare, che col crescer degli anni acquisteranno più retto discernimento, disimparando quel che da principio impararono: conciossiachè pochi si danno a studiare a fondo e posatamente la storia; e giunti all'età più matura, nel corso ordinario della vita s' avverranno in occasioni forse più valevoli a ribadire in capo gli errori, che a correggerli.

Laonde importa sommamente ovviare ad un pericolo sì urgente, e vedere a ogni costo che gli studî storici tanto nobili in se stessi, non abbiano più lungamente a essere tramutati in fomite di sì grave danno per la società e per i privati. Bisogna che uomini di coscienza, profondamente versati in codesto genere di studî, si pongano a scrivere la storia col proposito e l' intento di far conoscere la verità nella sua schiettezza, e di rispondere con abili e opportune confutazioni alle ingiuriose accuse già da troppo tempo accumulate contro i romani Pontefici. Ai nudi racconti si opponga la faticosa e paziente investigazione; alla leggerezza del sentenziare la maturità de' giudizi; al capriccio delle opinioni la saviezza della critica. I fatti travisati o supposti si faccia il possibile a fin di restituirli alla vera luce col ricorrere ai fonti; e a questo in ispecial modo gli scrittori pongano ben mente « *esser primaria legge della storia, « non osare dir nulla di falso, nè tacere « nulla di vero; che niun sospetto appaia « nello scrivere di favore, niuno di odio.* » — È inoltre di urgente necessità la compilazione di manuali compendiosi da potersi usare nelle scuole senza pregiudizio della verità, senza pericolo dei giovani, e con avanzamento delle stesse storiche discipline. A tal uopo, fatti i lavori di maggior lena sulla testimonianza de'documenti più sicuri che si abbiano, altro non si richiederà che estrarne i punti più notabili, e distenderli con chiarezza e brevità: còmpito invero non malagevole, ma fecondo di grandi vantaggi, e degnissimo perciò che vi si spenda intorno la diligente opera degl'ingegni eziandio più eletti.

E non si entra nuovi in siffatta palestra: vi si scorgono anzi già impresse non poche orme di uomini sommi. Poichè la storia, dagli antichi considerata più che altro come cosa sacra, fin dal principio fu diligentemente coltivata nella Chiesa. Fra mezzo alle sanguinose procelle che involsero gli esordî del cristianesimo, furon salvati moltissimi atti e documenti. Quindi allo spuntare di tempi migliori cominciarono tosto a fiorir nella Chiesa gli studi storici; e l'Oriente e l'Occidente potè vedere in questo genere i dotti lavori di Eusebio Panfilo, di Teodoreto, di Socrate, di Sozomeno e di altri. E al disciogliersi del romano impero avvenne alla storia quello che alle altre nobili discipline, cioè di non trovar asilo che nei monasteri, e di non aver quasi altri cultori che gli ecclesiastici; tanto che, se gli abitatori de' chiostri non avessero pensato a scrivere delle cronache, ci mancherebbe quasi ogni notizia eziandio delle cose civili per un lungo periodo di tempo. — Degli altri poi all'età nostra più vicini, basti rammentarne due soli, non superati da alcuno, Baronio e Muratori: il primo de' quali all'altezza dell'ingegno e all'acume del giudizio accoppiò un'erudizione incredibile; e l'altro, tuttocchè ne' suoi libri *vi abbiano molti punti censurabili* (1), pure ad illustrar la storia e le vicende d' Italia adunò tanta dovizia di documenti, che mai la maggiore. E si potrebbe agevolmente noverarne parecchi altri rinomati e grandi, tra i quali Ci

(1) Benedetto XIV, *Ep. ad supremum Hispaniae Inquisitorem*, 31 luglio 1748.

è grato rammentare Angelo Mai, lustro e decoro del nobilissimo vostro Collegio.

La stessa filosofia della Storia fu ideata e recata a perfezione primo fra tutti dal gran Dottore della Chiesa Agostino. Quanti son venuti dopo di lui, degni di essere ricordati in codesto ramo di studi, presero per autore e duce lo stesso Agostino, ritraendo quanto più poterono dalle speculazioni e dagli scritti di lui. Per contrario quanti si scostarono dalle orme di sì grand'uomo, furono tratti in inganno da molteplici errori, perchè nel tener dietro all'andamento e alle vicende degli stati, non ebbero la vera intelligenza delle cause, che regolano il corso degli umani eventi.

Se adunque la Chiesa ha sempre ben meritato degli studi storici, faccia il medesimo al presente, tanto più che vi è chiamata dalla condizione stessa de' tempi in cui viviamo. Traendosi, come dicemmo, principalmente dalla storia i dardi nemici, fa mestieri che la Chiesa combatta ad armi eguali, e vegga di raddoppiare le ragioni della difesa dove più veemente ferve l' assalto.

Con questo intendimento Noi abbiamo già disposto, che per il maggior bene della religione e della scienza si tragga partito, quanto è possibile, dei Nostri Archivi: ed oggi similmente decretiamo, che all'uopo di eseguire i lavori storici summentovati sia concesso l'uso di quanto la Nostra Biblioteca Vaticana può opportunamente fornire.— Non dubitiamo, diletti figli Nostri, che l'autorità del vostro ufficio e la rinomanza dei vostri meriti personali facilmente chiamerà intorno a Voi uomini dotti ed esercitati negli studi storici e nell' arte dello scrivere, ai quali ben possiate, a misura della loro abilità, assegnare a ciascuno il suo còmpito, conforme al disegno che verrà sottoposto alla Nostra sanzione.—Fin da ora incoraggiamo quanti prenderanno effettivamente parte con Voi a cosiffatti lavori, e li assicuriamo della Nostra particolare benevolenza. Trattasi invero di cosa degna di tutto il Nostro favore e patrocinio, nella quale collochiamo grandissima speranza di buon successo. Imperocchè innanzi ad argomenti di salda tempra è forza che ceda l'arbitrio dell'opinare; e i lunghi conati contro la verità saranno vinti e annientati per opera della verità stessa, la quale può bensì per qualche tempo restar oscurata, estinta non mai.

Così piacesse a Dio che moltissimi venissero infiammati dalla brama d' investigare la verità storica, e ne prendessero utili ammaestramenti. La storia infatti dice alto e chiaro, essere Iddio quegli che con ineffabile provvidenza governa l'andamento delle cose umane, e le fa servire, vogliano gli uomini o no, ad incremento della sua Chiesa: così pure il Papato esser mai sempre uscito vittorioso dalle lotte e dalle persecuzioni patite: laddove gli oppugnatori suoi, perduta la speranza di vincerlo, furono a sè stessi cagione d'irreparabile rovina.—Nè meno apertamente proclama la storia quali sono stati sempre fin dall'origine i disegni della Provvidenza su Roma: questa fu destinata ad essere perpetuamente domicilio e sede de' successori di S. Pietro, perchè di qui, come da centro, potessero con piena indipendenza provvedere al governo della Chiesa in tutto il mondo. E chiunque ha voluto opporsi a tal disegno della divina provvidenza, vide tosto o tardi riuscire a nulla i suoi sforzi.

Tali sono i fatti, che ognuno può contemplare quasi visibilmente scolpiti in cospicuo monumento, e confermati dalla testimonianza di diciannove secoli. Nè si creda, che siano per esser dissimili quelli che il tempo ne darà a vedere in appresso. Adesso per verità le prevalenti sètte, nemiche a Dio e alla sua Chiesa, tutto osano contro il Pontefice romano, spinta la guerra fin dentro il luogo della sua Sede. Con che essi hanno in mira d'indebolire l'azione e sopraffare la sacra potestà de'romani Pontefici, distruggere anzi, se fosse possibile, il Papato in sè stesso. Quello che qui si è operato dopo l'occupazione di Roma, e quello che vi si opera tuttora, non lascia alcun dubbio su i biechi intendimenti di coloro che architettarono e condussero il movimento rivoluzionario. A costoro si unirono, forse non col medesimo scopo, moltissimi, presi all'idea di costituire la nazione e farla grande. Così crebbe il numero dei combattenti contro la Sede Apostolica, e il romano Pontefice fu ridotto a quella miserevole condizione, che le nazioni cattoliche concordemente deplorano. Certo gli odierni suoi nemici non saranno più fortunati di tanti altri, che con lo stesso proposito e con uguale audacia li precedettero. Ma per ciò che spetta al popolo italiano, questa violenta guerra ingiustamente e sconsigliatamente intrapresa contro la Santa Sede è origine d'immensi danni e in casa e fuori.

Vero è che, ad alienare gli animi della gente, si volle rappresentare il Papato come contrario agl' interessi italiani: ma a smentire l'iniqua e dissennata accusa, basta pure ciò che ricordammo dianzi. Esso per contrario, come ognora in passato, così in avvenire non sarà per l' Italia che un prezioso pegno di prosperità e di salute, poichè la natura del Papato è in ogni tempo la stessa, universalmente generosa e benefica. Per la qual cosa non è da uomini che ben proveggano alle ragioni pubbliche

privar l'Italia di questa grande sorgente di benefizi; nè è degno d'italiani far causa comune con coloro, che altro non agognano se non la rovina della Chiesa. Similmente non è nè utile nè prudente mettersi in conflitto con un potere, a cui le promesse di Dio e la testimonianza della storia assicurano la perpetuità; con un potere, che è altamente venerato da tutti i cattolici del mondo, i quali hanno altresì interesse a sostenerlo in ogni modo possibile; e che gli stessi potentati sono costretti di riconoscere ed apprezzare ad alto segno, massime in questi trepidi tempi, in cui veggonsi per poco vacillare gli stessi fondamenti sui quali si sostiene l'umano consorzio. Tutti coloro adunque che sentono sincero amor di patria, se hanno senno e veggono le cose nel vero aspetto, pongano ogni studio ed ogni cura a rimuovere le cause di questo funesto dissidio, e far sì che alla Chiesa cattolica ne' suoi giusti richiami e nella rivendicazione de' suoi sacrosanti diritti rendasi omai la ragione che le si deve.

Del rimanente ciò che Noi maggiormente desideriamo si è, che le cose da Noi toccate, come sono consegnate nei monumenti della storia, così restino profondamente impresse negli animi dei fedeli. A questo fine sarà vostra cura, o diletti figli Nostri, mettere in opera la maggior industria e alacrità che possiate.—Ed affinchè le vostre fatiche e quelle di coloro che vi daranno mano, riescano più feconde di frutti, a Voi e ad essi tutti impartiamo con sommo affetto nel Signore, a pegno del patrocinio celeste, l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro il giorno 18 Agosto 1883, anno sesto del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

—

CAPO SECONDO

Dell' obbligo nel Clero di ovviare a tanto disordine.

(Continuaz.V.p.82 di q.P.)

ARTICOLO V.

Si risponde alle obbiezioni possibili contro la grande e particolare diligenza, con che soventi volte il confessore è tenuto aiutare i penitenti alla sincerità dell' accusa.

Mostrammo nel 3° articolo di questo capo che il confessore è tenuto per obbligo *strettissimo*, come ministro del sacramento, e come giudice e medico delle anime, ad usare le industrie richieste per riparare e prevenire le confessioni sacrileghe; mostrammo nell'articolo 4° che tal obbligo dee compiersi, benchè in vario modo e in varia misura, verso *tutti* i penitenti; resta ora a porre in evidenza come l'adempiere quest'obbligo richieda non di rado *grande e particolare diligenza:* con la quale dimostrazione, mentre daremo compimento a questo secondo capo, verremo in un tempo a farci strada pel terzo. Vero è che più volte accennammo a tal diligenza; ma poichè sta qui il principale scopo cui miriamo in questa disquisizione, è indispensabile chiarirne bene lo stretto ed impreteribil dovere. Lo faremo anche a modo di obbiezioni e risposte.

Obbiezione 1ª.—Non sembra doversi dal confessore nel prestar questo aiuto al penitente impiegare gran fatica; perocchè in fin dei conti l'obbligo dell'accusa è di questo, non di quello. E poi, perchè non dovrebbe bastare una piccola diligenza?

R.—Diciamo *gran diligenza,* e neghiamo al tutto ch'essa costi *gran fatica,* conforme apparirà dal metodo che esporremo nel 3.° capo. Un poco ne costa solo al principio. Dopo breve pratica diviene cosa levissima, anzi deliziosa al mirarsene gli ubertosissimi frutti. Secondo poi che accennammo nel precedente articolo, moltissime volte neppure ricercasi al nostro scopo gran diligenza, bastando una diligenza anche men che mediocre. Ma quando molta n'è d'uopo (p. e. con le persone di poca età, con le coscienze nuove poco istruite e poco timorate, coi moribondi ecc. come meglio verrà determinato nel capo 3°), pur troppo siam tenuti ad impiegarvela: dacchè, se l'accusa è obbligo del penitente, salvare il sacramento da nullità e da profanazione, pronunziar sentenza vera, e non rovinar l'infermo invece di guarirlo, è obbligo del confessore.

La ragione poi per la quale spesso non basta una piccola diligenza, si è che quest'obbligo del confessore, siccome è il più grave di quanti ei n'ha, conforme già vedemmo, così non raramente è fra tutti il più scabroso e difficile. Anche dei doveri di un giudice temporale, il più difficile è lo assodar l'esistenza, la natura e le qualità del reato; dopo di che l'applicazione della legge è facile cosa. Parimenti il compito più malagevole di un medico sta nell'accertare la vera indole del morbo; ben conosciuto il quale, facile n'è la cura. Ma senza confronto più difficile è il compito del giudice delle coscienze, del medico delle anime; e ciò per due chiarissime ragioni.

Primamente, noi bene spesso dobbiamo aver l'abilità di strappare dalla bocca del reo, senza alcun aiuto di testimoni, l'accusa di quei falli ch'egli ha somma ripugnanza di manifestare, ed ha perciò deliberato di

occultarci: il che quanto sia difficile ad ottenere, non ha chi nol vegga.

Secondamente, il confessore, nel cercar di scovrire piaghe che forse non esistono, se nol fa con destrezza somma, può egli stesso aprirne delle esizialissime. Per fermo, le colpe che più si ha difficoltà di confessare, sono senza dubbio le turpi; onde su queste dobbiam rivolgere le più accurate ricerche, massime con le coscienze nuove, salvo, come dicemmo, alcun caso raro. Or bene, questo è il punto più spinoso in tutto l'esercizio del confessare, cioè far le domande su quella materia in guisa tale, che se il penitente vi è reo, gli facciamo accusare le commesse colpe, anche quando egli abbia volontà di occultarcele; e se è innocente ed ignaro di tali materie, resti nella stessa stessissima salutevole ignoranza in cui era prima della confessione. Ed oh! quanto ci è difficile in ciò schivare Scilla senza naufragare in Cariddi: chè basta talvolta omettere una parola, per non ottenere l'accusa intiera e lasciar l'anima in un abisso di peccati e di sacrilegii; e tal'altra basta ancora una parola per rovinare un'anima, facendole apprendere o ponendola in curiosità di apprendere ciò che fortunatamente ignorava (1).

Se dunque è cosa ad un'ora supremamente importante e supremamente difficile, quanto studio, qual diligenza non richiede dal confessore? Cosa difficilissima a cui si riesca con piccola diligenza, è contraddizione. E poichè noi siamo strettamente tenuti al fine, troppo è chiaro che siamo con egual rigore tenuti (quando occorre) al mezzo di una grande e particolare diligenza.

Gran diligenza dobbiamo al certo usare eziandio per gli altri officii del confessore, come ne avverte il Rituale: « Sanctum Poenitentiae Sacramentum.., *eo diligentius* administrandum est, quo frequentior est eius usus, et quo plura requiruntur ad illud recte digneque tractandum »; ma in questo officio dobbiamo al bisogno usarne ancor di più: perciò abbiam detto *grande e particolare*. Tre sono infatti, se ben ci avvisiamo, i punti che richiamar debbono in modo peculiare l'attenzione di un buon confessore: aiutare il penitente a vincere la natural ripugnanza in accusare i peccati; aiutarlo, mercè la vivace esposizione dei motivi, a dolersene davvero e proporne con efficace risoluzione l'emenda; aiutarlo infine a non ricadere, suggerendogli i mezzi preservativi più proficui ed acconci al suo stato. Or di cotali officii quale esige maggior sagacia ed attenzione? Senza fallo il primo: non solo perchè molte volte assai più difficile, ma eziandio perchè, mentre gli altri due debbonsi esercitare solo al termine della confessione, quello dev'esercitarsi in tutta la durata di essa; gli altri due si praticano mediante formole precise e quasi sempre identiche, laddove il primo richiede destrezza *varia* quanto son varie le condizioni e le indoli dei penitenti; ed in fine se non raggiunge suo scopo il primo officio, talchè il penitente rimane ostinato nella volontaria reticenza, gli altri due si eserciteranno pressochè indarno.

Obbiezione 2.ª—Nessuno vorrà pretendere che per tale scopo sia il confessore obbligato a fare più di quel che esigono il Rituale ed il Catechismo Romano. Or ciò riducesi ad incoraggiare con bei modi il penitente a dir tutto, e a non ammonirlo prima che sia finita l'accusa di tutte le colpe; il che certo non richiede gran diligenza ed attenzione. Il far di più potrà essere lodevole consiglio, non già stretto dovere.

R. — Protestiamo di non trattare qui di consigli, sibbene di obblighi veri e stretti. Nei primi due articoli di questo capo, l'impegno di veder tutti i nostri confratelli cooperare alla cessazione di tanta rüina, potè spingerci la penna a qualche espressione più parenetica che teologica; ma in questi altri che riguardano i confessori, ci si creda, noi abbiam pesata ogni parola a tutto rigore di teologia morale: e se non ci siamo apposti, bramiamo venirne avvertiti (1). Potrà per avventura un semplice prete opporre a quanto dicemmo nel primo articolo:

---

(1) La viva raccomandazione di evitare tali due scogli egualmente perniciosissimi, si legge invero presso tutti i Teologi. Ma *le maniere pratiche* ad ottenere appieno lo scopo senza inconveniente veruno (senza scandalezzare, senza offendere, senz'annoiare, senza spenderci gran tempo), da pochi autori si accennano, ed assai rapidamente. Donde proviene che non pochi confessori, ordinariamente fra i più timorati, per ottenere l'integrità dell'accusa fanno interrogazioni talora nocevolissime; e molti altri, il cui poco zelo trova oppurtuno pretesto nel pericolo di dare scandalo ai penitenti, tralasciano domande necessariissime, e così fan marcire le povere anime nel fondo delle iniquità. Questo pertanto è ciò che con ogni sollecitudine procureremo, aiutandoci Dio, nel terzo capo: suggerire ai nostri venerati confratelli il più e il meglio che siasi insegnato su tal punto dagli autori più riputati, colmandolo con le riflessioni e con le norme pratiche dettateci dalla nostra studiosa e non breve esperienza. Con che speriamo di render loro un aiuto non ispregevole nel compimento di sì grave e difficile dovere.

(1) Risponderemo col favor di Dio in un prossimo articolo alle osservazioni favoriteci da un anonimo contro la frequenza delle confessioni sacrileghe. Per grazia del Signore non cerchiamo che la verità; epperò gradiamo sommamente le osservazioni dei nostri amatissimi confratelli.

lo lavoro per altro modo alla salute delle anime ed alla gloria di Dio; non mancano miei fratelli che vi attendono prestando diretto aiuto alla regolare ricezione dei sacramenti. Potrà fors'anco alcun predicatore far le sue eccezioni, più o meno ragionevoli secondo le circostanze, su quanto dicemmo nel secondo articolo. Ma qual cosa mai potrà opporre un confessore? Se alla validità del sacramento non si provvede da lui, al quale G. C. ne ha affidata l'amministrazione, chi rimarrà che possa provvedervi? In somma l'obbligo di ovviare alle confessioni sacrileghe è più largo, meno concreto, meno individuale pei predicatori ed in ispecie pei semplici sacerdoti. Ma pei confessori è obbligo assolutamente *stretto*, e *personale* a ciascuno di essi, e da compiersi (benchè in diversissimi modi e proporzioni) verso ciascuno dei penitenti.

Or a compiere siffatto rigoroso dovere noi sosteniamo che spesso non basta punto una tenue diligenza (diciamo *spesso*, quando il confessore ascolta, com'è suo dovere, *chiunque gli si presenta*, e predilige di aiutare le anime più bisognose). L'obbiezione desunta dalle parole del Rituale e del Catechismo sarebbe al più un argomento negativo, che lascerebbe inconcussa la forza apodittica della ragione teologica. Ma non è altrimenti vero che quelle parole non prescrivano la grande diligenza che noi pretendiamo essere non di rado strettamente necessaria. Non la prescrivono in questi espliciti termini; ma ben la prescrivono in termini generici, che abbracciano tutto. Ed infatti, per nulla dire del Catechismo, il Rituale, quanto alle confessioni passate, dice *inquirat* (non già *petat*), e quanto alla confessione attuale, dice: « *Peccata sua exinde* (poenitens) *confiteatur, ADIUVANTE, QUOTIESCUMQUE OPUS FUERIT, SACERDOTE.* » Or non è detto tutto in queste brevi parole? Il Rituale contiene, come dire, in germe le regole per l'amministrazione dei sacramenti; lo sviluppo di esse devesi cercare nei Teologi. Se bastasse il solo Rituale a ben amministrare i sacramenti, potremmo lasciare da parte un buon terzo della teologia morale. Ascoltiamo il Rituale stesso (*de Sacr. Poen.*): « Ut ergo recte (confessarius) iudicare queat... et tamquam peritus medicus animarum morbos.... curare... sciat, quantam potest maximam ad id scientiam... *ex probatis auctoribus*..... studeat sibi comparare. » Quei germi però son fecondissimi. Così nel nostro caso, quando il Rituale ha detto:—Il confessore deve *inquirere* sulla validità delle confessioni passate, deve *aiutare* il penitente ad accusarsi, *tutte le volte che occorre*,—ha detto a bastanza: il modo concreto e particolareggiato di eseguir tutto ciò, dobbiamo apprenderlo dai Dottori e dai Trattatisti. Or bene questi ci dicono che tale *inquisizione* e tale *aiuto* debbono essere sempre accurati e sovente *accuratissimi;* senza di che moltissime volte non si raggiugnerebbe lo intento. Ascoltiamone alcuni dei più autorevoli.

S. Agostino *(De vera et fal. poenit.)* scrisse: « *Diligens inquisitor et subtilis investigator, SAPIENTER ET QUASI ASTUTE interrogat a pœnitente quod forsitan... præ verecundia velit occultare.* » — S. Tommaso (in 4. dist. 19 sup. Text.). insegna: « *Sacerdos debet PERSCRUTARI coscientiam peccatoris in confessione, quasi medicus vulnus et iudex causam; quia frequenter, quæ præ confusione confitens taceret, interrogatus revelat.* » —Veggasi *Il Confessore Istruito* del Segneri, al capo 2°, di cui, per esser troppo lungo, ci contenteremo di riferire la sola seguente esclamazione: « Ma in questo medesimo *quanta avvertenza ci vuole per non errare!* » — Anche il P. Da Bergamo è molto energico nell'esporre in varii luoghi dell'*Uomo Apostolico al Confessionale* la necessità di *grande industria* nel confessore per aiutare i penitenti a superar la vergogna.—S. Alfonso (*Conf. Diret.*, capo 21) dice: « Bisogna alle volte *anche per via di astuzie e raggiri* cercar destramente di *strappare* dalla bocca qualche peccato che tacciono (specialmente, secondo il s. Dottore, le donzelle, i giovinetti, i rozzi, le donne e i moribondi). » — Dell'Autore del *Battesimo Laborioso* è notevolissimo tutto il capo 11° della prima parte. Ne trascriviamo solo ciò che segue: « Ogni confessore dunque dee stare in questa giusta prevenzione, esser cosa facilissima, che i penitenti gli nascondano qualche grave colpa, ed esser cosa *difficilissima* il fare, che niuna ne celino, e che si accusino di quelle celate per l'addietro... questa necessaria prevenzione l'indurrà ad usare *tutte le opportune industrie* per muovere i penitenti a manifestare sinceramente le loro iniquità... Oh! quanti confessori lasciano i penitenti nelle braccia del demonio, perchè *non s'industriano* di far loro manifestare tutti i peccati; ed andranno poi ad accompagnarli nell'inferno.. ». E nel capo XVI della parte 2ª riferisce un sentimento del Collet, il quale dice che *non mai il confessore ha bisogno di maggiore saviezza* e di maggior aiuto dello Spirito Santo, che quando ha da esaminare i penitenti intorno alla impudicizia.—Il celebre Missionario Iorio, tratta questo punto con molto calore: «Non so capire, dice, perchè alcuni confessori non si curano di usar queste *astuzie*...O finalmente stimano bastare una semplice domanda, che facciasi ad ognuno che si confessa, cioè se abbiano per lo passato lasciato qualche peccato per rossore, senza usar le suddette *astuzie*, e questo è una superbia;

poichè i Concilii, i Pontefici e tutti i savi Istruttori dei novelli confessori esortano doversi praticare una santa e prudente diligenza per far vomitare i peccati vergognosi, *e dovere in ciò molto caritativamente e diligentemente affaticarsi* il confessore; ed ognuno vede, che è gran superbia, pretendere di sapere più di tutti i savi Operai ed Istruttori; *nè può giudicarsi prudente quella piccola diligenza, la quale COLL'ESPERIENZA SI CONOSCE NON ESSERE BASTEVOLE PER OTTENERE IL FINE CHE SI DESIDERA.*» Segnatamente coi fanciulli e coi moribondi vuole si usi una diligenza specialissima. « I fanciulli (scrive) quasi tutti nascondono peccati, se non incontrano un confessore, ché... non mostrando severità nè asprezza, *con santa malizia* strappi loro dalle viscere i peccati vergognosi. » E dei moribondi dice: « In quell'ultimo di vita non si facciano *secche* le domande, ma *con varie interrogazioni, con vari motivi, CON TUTTA L'ARTE, con tutta la confidenza* per istrappare dalla bocca qualche peccato nascosto, in quel punto, donde dipende l'eternità. Nè si curino i confessori, che la maggior parte dei moribondi dicano, non aver mai lasciato peccati per rossore, perchè io posso attestare che chi usa *queste industrie* in confessare i moribondi, incontra questi casi; e certamente non avrebbero vomitato quel peccato, se loro non fosse stata usata una *sopraffina industria* per istrapparlo loro dalla bocca, e *sarebbero morti indisposti, ed impenitenti.* »—Nella *Pratica del Confessionale* del Baccari, p. 3.ª c. 10, leggesi: « Il primo mezzo (per ottenere il nostro scopo) si è di usare *saggezza ed astuzia.* Se il confessore in questa parte non è *saggio e destro e insieme paziente, POCHE VOLTE OTTERRÀ L'INTENTO....* Per spiegarci meglio ci serviremo della viva espressione che troviamo nel Sinodo di Ravenna del 1794 ed in altri; ivi si dice: *Qua in re nihil intentatum relinquat confessarius, donec obstetricante manu eius educatur coluber tortuosus, et qui peccarunt confiteantur.* Osservate l'espressione: *nihil intentatum relinquat.* È d'uopo far di tutto... fa di mestieri, quando occorra, usare talvolta interrogazioni volgarmente dette suggestive, e fare come da fiscale... Anche presso i confessori diligenti, dotti e zelanti non è raro il caso che qualche solito penitente taccia per rossore o per altro motivo dei peccati; e credetemi che è così. Però, se voi sarete *diligente e attento osservatore delle seguenti regole,* mi lusingo che poche volte possa accadervi un tal disordine. »—L'Autore del *Sacerdote Santificato,* let. 1.ª n. 19, dice al confessore: « Anzi la vostra *destrezza* sappia scoprir tutto il male non solo da ciò che già (il penitente) incomincia a dire, ma *anche quando nulla ancor ne dice; anzi quando ei nega...* » E più diffusamente dice lo stesso nei n. 102 e 103. Monsignor Trucchi nel *Metódo Pratico ec.* lez. 3ª: « Le interrogazioni, dice, si han da fare... *con iudustria.* Sì, con industria, perchè v'ha di molti penitenti che nel confessarsi si fan predominar dal timore e dalla vergogna. » E, dopo aver accennati alcuni mezzi al nostro uopo, soggiunge: « Ed oh quante anime tornerà un confessore per queste *industrie* a Dio! »—Finalmente, a non allungarci di troppo, il Padre Mach, nel *Tesoro del Sacerdote,* vol. 2.° pag. 281, scrive: « Non si aspetti il confessore che il penitente venga a digli: Padre, taccio peccati per vergogna; vorrei fare la confessione generale. Questo succederà pochissime volte; QUASI SEMPRE DOVRÀ EGLI CAVARLI CON INGEGNOSE INDUSTRIE. »

Queste autorità, d'ogni eccezione maggiori, crediamo bastino a confermare che una lieve diligenza farà *poche volte* ottenere il fine; e che a raggiungerlo, non diremo sempre, che non è sperabile, ma il più delle volte, è spesso *necessaria* una diligenza grande e molto industriosa: grande nello studiare anticipatamente quest'arte; grande, ove occorre, nell'atto stesso di ascoltare le confessioni. E se è *necessaria,* è *strettamente doverosa* pel Ministro della Penitenza; il quale perciò, ove la trascuri, manca gravemente. Ed il Rituale R. che ingiunge di *inquirere* sulle confessioni passate, e di *aiutare* il penitente ad accusarsi *quotiescumque opus fuerit,* pur troppo con ciò stesso la prescrive. A qual pro infatti un aiuto che, per essere troppo scarso, non valesse a far toccare la meta? Il Rituale dunque senza dubbio vuole che diasi al penitente un aiuto efficace, *sufficiente* allo scopo. E questa appunto è la interpretazione che gli Autori danno alle dette parole. Riportiamone solo due. Il Baccari, riferite le parole testuali, soggiunge: « È lo stesso che dire: aiuti ogni qualunque volta occorre, e *perciò* procuri di eccitare in esso (penitente) confidenza e fiducia, ma *singolarmente usi ogni mezzo e industria* per isvellere dal cuore quello stolto rossore ec. »—Monsignor Trucchi, l. c., scrive al nostro proposito: « Impone *siffatta obbligazione* il Rituale, lorchè parlando dell'accusa del penitente, quasi a dar *una regola generale,* aggiunge le seguenti parole: *Aduvante quotiescumque opus fuerit Sacerdote.* »

(Continua.)

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 20.° Caso Morale

Sisinnio parroco ha consuetudine di conferir sempre il battesimo sotto condizione ai fanciulli battezzati dalle levatrici, quando non ci sieno testimoni fededegni, che lo tolgano d' ogni dubbio; giacchè dice rari essere i casi, ne'quali si possa star sicuri del battesimo validamente conferito da una donna.

Si chiede:

1.° In quali casi può conferirsi il battesimo sotto condizione?

2.° Quali avvedimenti deve usare il parroco circa le levatrici?

3.°Che deve dirsi della condotta di Sisinnio?

Al 1.° Alessandro III. (cap. 2, *de Baptismo et ejus effectu*) decretò di non aver luogo la forma condizionale nel battesimo, se non quando insorgessero prudenti dubbii o intorno alla collazione, o intorno alla validità di esso: *De quibus dubium est, an baptizati fuerint, baptizantur his verbis praemissis: Si baptizatus es, non te baptizo; sed, si nondum baptizatus es, ego te baptizo.* E chi opera altrimenti e senza il dovuto esame, il Catechismo del S. Concilio di Trento (1) insegna commettere sacrilegio, ed incorrere nella irregolarità (2). Il che viene ampiamente dichiarato e confermato da S. Carlo Borromeo nelle sue *Istruzioni sopra il Battesimo* (3). Di qual valore

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cantisani Sac. Francesco Saverio di Lauria
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Minenna Sac. Michele di Bitonto
Marlianici Can. Giulio Vic. For. di Sondrio
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto

Al solo Caso Morale:

Ciappi Gaetano Pievano Parr. di Colmurano
Mollo Sac. Domenico di Napoli.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Minenna Michele di Bitonto; pel premio del caso Liturgico P. Carlo Cardinali di Pesaro.

(1) Il Catechismo Romano (par.2, *De Sacram. Baptismi*, n. 57), parlando della forma condizionata del Battesimo,si esprime a questo modo: *Ea Baptismi forma ex Alexandri Papae auctoritate in illis tantum permittitur, de quibus, re diligenter perquisita, dubium relinquitur, an Baptismum rite susceperint; aliter vero nunquam fas est, etiam cum adiunctione, baptismum alicui iterum administrare.*

(2) Non si accordano i Teologi a stabilire se chi battezza sotto condizione, ma senza giusta e ragionevole causa, incorra nella irregolarità. Alcuni, come il Suarez, (3 *par.* 3, *quaest.* 71, *disp.* 31), il Layman (*Theol-mor. tom 1, trac.* 5), il Gobat (*t.* 1, *tract.* 2, *sect.* 3), il Navarro (*Manual. tom.* 1, *cap.* 27, *n.* 246), il Bonacina (*Oper. Moral. tom.*1, *Tract. de Censuris disp.* 7), il Tamburini (*Oper. Moral. tom.* 2. *lib.* 10, *trac.* 4), il Leandro (*Oper. Mor. tom.* 1, *tract.* 2, *disput.* 18), il Diana (*tom.* 5, *tract.* 5 *resol.* 20), il de Magistris (*Prax. Fori Eccl. tom.* 2, *lib* 1, *tit* 8), il Castropaolo (*Opus Mor. tom.* 6, *disp.* 6), e via, negano, che s' incorra nella irregolarità; giudicando che, chi battezza a questa maniera, non ribattezza veramente, perchè l'apposta condizione sospende l' atto, nè intende di ribattezzare se non quando il primo battesimo non è stato dato validamente. Ma il Salzedo (*Dir. in Praxi Can. cap.* 13), il Sairo (*De Cens. lib.* 7, *cap* 8), l'Ugolino (*De Irreg.* c. 35), il Barbosa (Cap. *De quibus,* n. 3, *de Bapt.*), il Fernander (*De Sac. Bapt.p.*4 *dub.*1, *n.* 4), ed altri con Benedetto XIV (*Syn.Dioec. tom.* 1, L. 7, *c.* 6, — e *Notif.* 8, *n.* 6) sono di contrario parere; e questa loro opinione confermano il Catechismo Romano, ed il Concilio di Milano tenutosi a tempi di S. Carlo Borromeo. Conciossiachè, essi dicono, chi ribattezza sotto condizione un fanciullo, quando non ha prudente e probabile dubbio della validità del primo battesimo, la condizione non rimuove il consenso dell'atto, e quindi si appone in frode della legge, ed è da giudicarsi come non apposta. A noi pare, che la prima opinione non vada sfornita di buon fondamento; ma la seconda, avuto riguardo alle gravi autorità, sembra più probabile.

(3) Ecco le parole di S. Carlo Borromeo: «Qua

poi debbano essere cotesti dubbii intorno alla validità del battesimo, perchè sia lecito ribattezzare sotto condizione, ce lo insegna Estio con la seguente istruzione: *Sciendum est, non quamcumque levem in contrarium suspicionem, vel scrupulum, debere sufficere ad hoc, ut sub conditione quis hoc pacto baptizetur, sed requiri dubitationem probabilem... Ea autem probabilis dubitatio est, quae, facta etiam diligenti indagine, discuti non potest, ita ut nec moralis certitudo facti haberi queat (Æst. in 4, dist. 4, par. 15).*

Dunque la Chiesa, la quale ha sempre ritenuto come dogma di fede *unicum esse Baptisma*, secondo quel dell'Apostolo agli Efesi: *Unus Dominus, una Fides, unum Baptisma*, in conclusione di che, una volta ritualmente conferito, non si possa, senza grave peccato, reiterare (come è chiaro dal Canone 47 *Apostolorum*; dal can. 3 del Concilio di Valenza dell'anno 374, e dal can. 38 del Concilio Cartaginese 3.° dell'anno 397, coi quali gravissime pene son comminate contro i ribattezzatori, ed eziandio la privazione della ecclesiastica comunione) ha di poi insegnato e prescritto, che, per quelli, dei quali si dubita se fossero veramente stati rigenerati in Gesù Cristo, si amministri incontanente il battesimo sotto condizione (1).

Ma avviene sovente che si trovino bambini con al collo una scheda, che annunzia di essere stati battezzati, e se ne incontrino ancora di altri, che non recano annunzio veruno. Debbono, e come, essere battezzati cotesti fanciulli? Nel 3.° Concilio di Milano, sotto San Carlo Borromeo, al titolo *De Baptismo infantium* si legge: *Infans expositus, licet appensum collo scriptum habeat, quo ille baptizatus significetur, si tamen, re diligenter perquisita, quemadmodum a Catechismo Romano expressum est, adhuc dubium sit, eum baptizatum esse, ea conditionis forma baptizetur: Si tu es baptizatus, ego te iterum non baptizo; et si nondum baptizatus es, ego te baptizo.* Ed alla stessa maniera ne parlano il Concilio Provinciale di Aix, tenuto nell'anno 1583; quello di Tolosa del 1590; e l'altro di Narbona del 1609.—Il dì 28 dicembre del 1723 fu poi proposto alla S. C. del Concilio dal Parroco dell'Ospedale di S. Spirito di Roma il seguente dubbio: « Quomodo se gerere debeat Parochus S. Spiritus in Saxia in collatione Baptismatis infantibus, qui ad Archihospitale deferuntur, sive iidem habeant schedulam de baptismo testantem, sive non habeant, et etiam si ex colore et caeteris corporis qualitatibus deprehendatur, eosdem esse constitutos in aetate sex, aut decem mensium, vel etiam unius anni

« forma utitur, cum infans, aliusve, qui Bapti-
« smo offertur, re diligenter perquisita, dubium
« relinquitur, aut certe non apparet, eum ba-
« ptizatum esse, ut de expositis, inventisque
« parvulis dubitari, atque ignorari saepenumero
« solet. Quod si re accurate investigata, explo-
« ratum habuerit, illum, forma servata, bapti-
« zatum esse, caveat omnino, ne hanc sub con-
« ditione baptizandi formam adhibeat, cum sa-
« crilegium committat, si contra fecerit, et illud
« impedimentum contrahat, quod sacri canones
« irregularitatem vocant.

(1) Vedi S. Cipriano *Epist.* 76 *ad Magnum* — Concilio Cartaginese V, anno 401, can. 6; dove è detto: « Placuit de infantibus, quoties non in-
« veniuntur certissimi testes, qui eos baptizatos
« esse, sine dubitatione testentur, neque ipsi
« sunt per ætatem idonei de traditis sibi Sa-
« cramentis respondere, absque ullo scrupulo eos
« esse baptizandos, ne ista trepidatio eos faciat
« Sacramentorum purgatione privari. »—Sinodo Africano dello stesso anno 401. — Altro Conc. Cartaginese dell'anno 525.—Leone Magno a Rustico Narbonese Vesc. di Ravenna. — Gregorio II, presso Bonifacio Vescovo di Cartagine, *Epis.* 2, *n.* 9, *tom.* 3.—Giovanni XXII presso Odorico Rainaldo, *Ad annum* 1333, n. 42.

La condizione: *Si nondum es baptizatus* ecc. sino al secolo VIII.° soleasi solo concepire con la intenzione. In questo secolo poi la forma condizionata cominciò ad esprimersi con le parole. La quale disciplina, posta in pratica in molte Chiese, Alessandro III.° non solo l'approvò, ma la prescrisse.—V. Bened. XIV, Sin. 17 c. 6.

cum dimidio ? » Ed ai 15 gennaio 1724 la S. Congregazione rispose: *Esse baptizandos sub conditione in omnibus casibus expositis juxta instructionem.* La istruzione è poi che si tralasci il battesimo, anche sotto condizione, nel caso che la scheda rechi la certezza del battesimo validamente conferito. A mo' di esempio, se la carta manifesta colui, che l'ha scritta, o chi l'ha battezzato, o chi vi è stato presente... E, con tale notizia, trovatasi la persona essere di fede degna, si può senz'altro rimaner tranquillo, conciossiachè, con l'assicurazione di un testimone, è ben provato il conferito battesimo, giusta il Can. *Pueros* 120; il Can. *Cum itaque* 112, *De Consacr. dist.* 4; ed il Can. *Nuper*, *de Festibus.*

Occorrono poi parecchi altri casi, ne'quali è prescritto il battesimo in forma condizionata; e questi possono di leggieri apprendersi dal Rituale Romano al titolo *De baptizandis pueris,* ed all'altro *De baptismo adultorum* (1).

Al 2.° S. Carlo Borromeo, esimio ristauratore della ecclesiastica disciplina, prescrisse con molta sapienza ai parrochi ed ai suoi vicarii quali e quante debbano essere le diligenze e gli avvedimenti, acciocchè si riconosca se le levatrici, che di sovente si trovano nella necessità di dare battesimo ai bambini, sappiano tutto quello, che è indispensabile per bene amministrarlo. Ne piace qui riferire tutte intere le sue parole, che togliamo dagli *Atti della Chiesa di Milano*, stampati a Lione l'anno 1682, tom. 1, pag. 178. « Obstetrices tribus post hujus Decreti promulgationem mensibus, poena arbitratu Episcopi proposita, officium ne praestent, nisi per Vicarium foraneum...scripto probatae sint idoneae ad Sacramentum Baptismi, cum necesse erit, ministrandum. Quae autem probata est, cum baptizabit, curet, quoad fieri potest, ut duae saltem mulieres, ac mater praesertim, si potest, testes praesentes adsint, quae, in baptizando, verba ab ea prolata audiant. Parochus vero cum perquiret ex Decreto provinciali, an infans baptizatus sit, diligenter obstetricem et testes etiam de verbis prolatis interroget, ut sibi constet, an baptismi forma recte adhibita sit, an vero secus, quamobrem oporteat, infantem a se baptizari. »

Non diversi sono i prevedimenti, imposti ai parrochi dal Sommo Pontefice Benedetto XIV, da usarsi circa le levatrici: « Vogliamo e comandiamo, egli dice, che veruna donna possa proseguire nell'impiego di comare dei putti, o essere ammessa nell'esercizio di detto impiego, se nell'esame non sarà stata ritrovata idonea per bene amministrare il Sagramento del battesimo. Dovrà l'esame farsi e per la materia e per la forma, sopra l'applicazione della forma alla materia, e circa l'intenzione; nè dovrà tralasciarsi l'interrogare ancora sopra alcuni di quei casi, che sono esposti nel Rituale Romano *de Sacramento baptismi*, sotto il titolo *de baptizandis pueris;* e particolarmente di quello, che pur troppo spesse volte avviene, dell'infante, che mette fuori la testa, o qualche altro membro, temendosi, che non possa uscir vivo... L'esame poi delle comari de' putti dovrà farsi dal parroco, alla cui parrocchia è sottoposta la donna, che vuol proseguire, o intraprendere l'impiego di comare de' putti: *Curare debet Parochus*, sono parole del Rituale romano, *ut fideles, praesertim obstetrices, rectum baptismi ritum probe teneant et servent...* E vogliamo e comandiamo, che questo esame si debba fare ogni anno; e che nelle solite lettere, che a noi si debbono scrivere dai vicarii foranei, si dia parte, quando l'esame sarà compiuto, e riservando a noi e al nostro arbitrio la pena non meno contro quei vicarii foranei e quei parrochi, i quali saranno trovati negligenti nell'adempire que-

(1) Possono riscontrarsi all'uopo altresì il *Rituale Sacramentorum* pubblicato in Roma dal Card. Giulio Antonio Santorio, l'anno 1584, per comando di Gregorio XIII; e le Istruzioni di S. Carlo Borromeo *Actor. Eccl. Mediolani* part. 4, pag. 497, e S. Tommaso 3 *part. quaest.* 68 art. 11.

sto nostro ordine, che contro quelle donne, che ardissero di proseguire o di mettersi nell'impiego di comari de' putti, senza essersi sottoposte all'esame, e senza avere ogni anno riportata l'approvazione. I battezzati dalle ostetrici, o comari de'putti, se sopravvivono, si portino alla chiesa, ove è il Fonte battesimale, acciocchè si possano supplire le cerimonie tralasciate nel battesimo, conferito loro nel modo accennato; non dovendosi in nessun modo tralasciare questi santissimi riti, de'quali così parla il venerabile Servo di Dio, il Card. Bellarmino *(De Sacr.* lib. 1, c. 24): *Omnes ritus, quibus nunc utimur, antiquissimi sunt, et vel ex Apostoloram traditione manarunt, vel a sanctissimis Patribus instituti sunt.* »

Dopo le riferite gravissime autorità, crediamo senz'altro di avere sufficientissimamente fornita la seconda parte del proposto caso.

Al 3.° Ed ora che dobbiam dire del parroco Sisinnio, il quale ha il costume di sempre rinnovare il battesimo sotto condizione ai bambini battezzati dalle levatrici, quando probi testimonii non lo assicurino del valido conferimento per parte di esse? La condotta di questo parroco è riprovevole, perchè contraria agl'insegnamenti de' più reputati teologi, ed alla pratica della Chiesa. « Ci è sempre piaciuto, dice Benedetto XIV, la sentenza di coloro, che insegnano non doversi, nè potersi ribattezzare *sub conditione* i battezzati in casa dalle levatrici o da altra persona, se non quando, esaminato il fatto, si riconosce esservi qualche dubbio probabile circa la validità del battesimo, come sopra conferito » (Istr. 84, n. 4.). Ed allo stesso modo ne parlano il Layman (1), il Leandro (2) il Gobat (3), il Del Vecchio (4) e via. Il Cardinale Degli Albizii poi, nel suo trattato *De Inconstantia in Fide* (c.33, n. 14, 15 e 16) soggiunge, che « non debbonsi approvare quei Sinodi, ne' quali si prescrive, che indistintamente i battezzati dalle levatrici si ribattezzino sotto condizione».—*Ea baptismi forma*, dice il Catechismo romano (part. 2, *de Sacr. bapt. n. 57), ex Alexandri Papae auctoritate in illis tantum permittitur, de quibus, re diligenter discussa, dubium relinquitur an baptismum rite susceperint, aliter vero nunquam fas est etiam cum adiunctione baptismum alicui iterum administrare.* La quale sentenza ritenne la S. C. del Concilio, quando rispondendo alla Relazione dello stato della Chiesa di Tivoli, presentata dall'Ordinario, Cardinale Mariscotti, disse: *Infantes, ab Obstetricibus baptizatos, posse baptizari sub conditione in casibus particularibus, ubi rationabile dubium oritur circa validitatem Baptismi prima vice collati* (19 dic. 1682). Laonde S. Carlo Borromeo, ragionando de' fanciulli battezzati in casa dalle levatrici, o da altra persona laica, avverte: *Si re accurate investigata, Parochus exploratum habuerit puerum, forma servata, baptizatum esse, caveat omnino ne tunc sub conditione baptizandi formam adhibeat* (1).

Furono inoltre esposti alla S. C. del Concilio i seguenti dubbi: « 1 An Infantes domi in casu necessitatis baptizati, sint sub conditione rebaptizandi?—2 An, et in quibus casibus haeretici debeant sub conditione rebaptizari, si ad Fidem catholicam convertantur? ». E la S. Congregazione, ai 27 marzo 1683, rispose: *Ad 1. Negative, nisi adsit dubium probabile invaliditatis baptismi. Ad 2. ut supra.*

Dunque Sisinnio male opera conferendo per consuetudine il battesimo sotto condizione ai

(1) *Theol. Mor.* lib. 5, tract. 1, c. 5, n. 3.—
(2) Tom. 1, tr. 2, disput. 3.—
(3) Quaest. Theol. De Sacram. tract. 2, cas. 13.
(4) Vol. 2, n. 436.

(1) Le maggiori investigazioni, dice il Del Vecchio (v. 2, n. 436), debbono riflettere: 1. Quale forma abbia la levatrice pronunziato infondendo l' acqua. 2. Quale acqua, in che quantità e dove l'abbia versata. 3. Se la stessa persona abbia pronunziata la forma e versata l'acqua. 4. Quale intenzione abbia avuto.

fanciulli battezzati dalle levatrici, solo perchè non trova testimoni fededegni, che lo tolgono di ogni dubbio. E male ha ragionato quando ha creduto di essere rari i casi ne'quali si possa star sicuri intorno alla validità del battesimo conferito da una donna. Però è mestieri ch'ei riprovi il suo operato, e riformi la sua condotta a norma di quello, che, secondo la dottrina della Chiesa, siam venuti dichiarando.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 20.° Caso Liturgico

Titiro e Tolomeo disputano tra loro circa le croci da farsi dal Sacerdote con l'Ostia consacrata, sul corporale, alle parole: *Deo Patri † omnipotenti, in unitate Spiritus † Sancti, omnis honor et gloria.* Amendue convengono che bisogna cominciar le croci dal livello della estremità superiore del calice; il primo però vuole che l'Ostia si tenga tutta nella parte superiore del detto livello; il secondo sostiene che debba tenersi dalla parte inferiore.

Si chiede: Chi ha ragione dei due?

La rubrica del messale (Part. 2, tit. 9, n. 3) prescrive il modo a tenere circa le croci da farsi dal Sacerdote con l'Ostia consacrata sopra il corporale alle parole: *Deo Patri † omnipotenti, in unitate Spiritus † Sancti, omnis honor et gloria.*—Dopo di avere il Sacerdote preso riverentemente col pollice e con l'indice della mano destra l'Ostia consacrata dal mezzo in giù, e tenendo il Calice al nodo con la sinistra, e fatto con l'Ostia tre croci sopra il Calice dentro lo spazio della circonferenza della coppa, senza uscirne fuori e senza toccarla punto con l'Ostia, dicendo alla prima *Per ip † sum* ecc. immediatamente, continuando a tenere con la sinistra il Calice, forma due altre croci sopra il corporale dal labbro anteriore del Calice al proprio petto, dicendo alla prima: *Est tibi Deo Patri † omnipotenti;* ed alla seconda: *In unitate Spiritus † Sancti.* Di poi, portando subito *direttamente* l'Ostia sopra il Calice, e quivi fermando la destra, solleva un po' col Calice anche l'Ostia, e dice: *Omnis honor et gloria* « *Cum Hostia,* dice la rubrica del Messale, *signat bis inter Calicem et pectus, incipiens a labio Calicis, et dicit:* Est tibi Deo Patri † omnipotenti, in unitate Spiritus † Sancti». E che coteste due croci debbano cominciare dal labbro anteriore del Calice, è chiaro dalle parole della rubrica, che prescrive le due croci *inter Calicem et pectus,* dopo di avere il Sacerdote eseguito le altre tre sopra il Calice *a labio ad labium.*

Ma Titiro vuole che l'Ostia si tenga intera nella parte superiore del livello del labbro del Calice al petto, e Tolomeo sostiene, che debba tenersi dalla partè inferiore. Per chi de' due sta la ragione?—I più classici scrittori liturgici vogliono che il Sacerdote, dopo di avere eseguite le due croci sopra il corporale dal labbro anteriore del Calice al proprio petto, portino poi subito *direttamente* l'Ostia sopra il Calice. Non si potrebbe direttamente portare sul Calice, se l'Ostia, nelle due croci in parola dovesse tenersi tutta nella parte inferiore del livello del labbro del calice. Quindi la opinione di Titiro pare che debba prevalere. Ma quantunque sarà bene seguirla nella pratica, noi siam di credere che a nessuna rubrica contravverrebbe chi volesse seguire la opinione di Tolomeo.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Domestico di S. S.

Proposta del 21°. Caso Morale

Petronio, con finte promesse di contrarre il matrimonio ecclesiastico con Olimpia, la induce a sposare civilmente. Non volendo appresso compiere il sacramento, neppur Olimpia vuole abitare con lui, nè il padre di questa vuol consegnare la dote: di che Petronio indignato ricorre ai tribunali.

Si chiede:

1.° Il padre di Olimpia può ricusar la dote, così per coscienza, come per legge civile?

2.° Che deve fare Olimpia se i tribunali la condannano a star con Petronio?

3.° Quali avvedimenti bisogna avere nei matrimonii civili, perchè non avvengano questi sconci?

Proposta del 21.° Caso Liturgico

Clemente parroco nella sua Chiesa adopera pianete di lana, di lino e di cotone, dicendo che non ha mezzi per provvederne di seta.

Si chiede:

1.° Sono assolutamente vietate le pianete non tutte di seta?

2.° Che deve dirsi della condotta di Clemente?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Donazione per Cappellania soppressa—È colpita dalla legge 15 agosto 1867, e non può dirsi che a tale effetto manchi di erezione, la donazione fatta con l'obbligo di procedere alla censuazione dei beni donati e volgere le rendite relative a dotazione di una cappellania con messa quotidiana ed altri ufficii religiosi da celebrarsi in determinata chiesa (Cassaz. di Roma, sent. 6 apr. 1883—Finanze e Accardi—Boll. del Contenz. Anno VII, Par.II, pag. 93).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1883)

Nomine Pontificie — Il S. Padre con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato l'Emo Card. Bianchi a far parte della S. C. dei Riti; Mons. Luigi Sepiaci Vesc. tit. di Callinico, Consultore della stessa Congregazione; Mons. Illich, Vescovo di Lesina in Dalmazia Vescovo assistente al Soglio, e fra i prelati suoi domestici D. Errico O' Callaghan, direttore del Collegio Pio Inglese.

Cardinale defunto—Ai 28 u. s. cessava di vivere l'Emo Card. Enrico M^{a} Gastone Bonnechose Arciv. di Rouen (Francia). Nato a Parigi ai 30 Maggio 1800 fu creato Cardinale del Tit. di S.Clemente dalla s.m.di P. IX nel Concistoro dei 21 dicembre 1861.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre per domanda della S. C. di Propaganda ha eretto in Vicariato Apostolico la Missione del Victoria Nianza ed ha nominato Vicario il P. Leone Livinhac.—In Carpineto per disposizione del S. Padre sarà aperto un Ospedale, affidandosi alle cure dei Fatebenefratelli. Il Conte Pecci, nipote di S. S. Domenica 11 sp. pose la prima pietra.—Il Rmo P. Beckx, generale della Compagnia di Gesù, avanzato negli anni, ha ottenuto un Vicario con futura successione nella persona del P. Antonio Anderledy. Il S. Padre ha spedito un Breve all'Arciv. di Cambrai, col quale si congratula per l'ottima riuscita del Congresso Eucaristico di Liegi.—Mons. Dabert Vesc. di Periguex, a nome de'suoi diocesani presentò a S. S. 70 mila franchi per l'obolo di S. Pietro.—A Pompei si è edificato un tempio elegantissimo in onore di S. Paolino.—Un nuovo collegio Armeno nel già Convento di S. Nicola Tolentino in Roma venne inaugurato nel 1 sp. L'Emo Card. Hassoun celebrò la solenne messa Pontificale, alla quale assisterono nove Cardinali in apposita tribuna, e molti Vescovi.—Un ministro della Chiesa metodista di Chiaia in Napoli a nome Carlo Brancaccio ha fatta solenne abiura dei suoi errori alla presenza di fedeli testimoni e del Parroco Vollaro.—Sono morti: Mons. Francesco Folicaldi, Arciv. di Efeso, Decano del Tribunale di Segnatura di Giustizia e Canonico della Patriarcale Basilica Vaticana; e Mons. Giuseppe Spinelli, Vescovo di Caiazzo.

La S. C. di Propaganda ha elevata la Prefettura Apost. del Zanguebar al grado di Vicariato Apostolico e ne ha nominato titolare il R. Rodolfo de Courmont.—Mons. Arciv. di Tours ha costituito il Tribunale Ecclesiastico pel processo informativo sulla vita virtù e miracoli del Ven. Leone Dupont, propagatore del culto di S. Martino e del Volto Santo. Il postulatore è l'Ab. Janvir.—I cattolici della città di Quebec si occupano attivamente dei lavori preparatorii alla beatificazione di Mons. de Laval loro primo Vescovo.—La S. C. di Propaganda ha inviato nel Canadà come Commissario Apostolico il Rmo D. Errico Sweldel, Consultore della Congregaz. stessa, per appianare alcune difficoltà surte per l'Università di Quebec.—A Dusseldorf, in Germania, si è formata una associazione per la diffusione dei giornali cattolici.—Il metropolitano ed i Vescovi di New Jork si sono adunati in Concilio Provinciale per provvedere ai bisogni del loro gregge.—La sottoscrizione per la Basilica del S. Cuore a Montmartre ha raggiunto la cifra di tredici milioni.—Nella Chiesa dei martiri a Fowerhill (Inghilterra) si è inaugurata una cappella della Madonna delle grazie, eretta da Eduardo III, e poi distratta dallo scisma. Il Card. Manning pronunziò un bellissimo discorso. Il tribunale supremo di Prussia ha dichiarato, in seguito di un processo contro un giornale, che il dogma dell'infallibilità pontificia è uno degli elementi necessarii alla dottrina cattolica, e che porre in ridicolo tal dogma è quanto porre in ridicolo la stessa Chiesa cattolica.—Il P. Béchet missionario francese nel Tonchino Occidentale, tre suoi catechisti, e quattro cristiani da un mandarino di quelle regioni furono condannati alla decapitazione perchè non vollero rinnegare la fede.—A Bondia, due leghe da Smirne (Turchia) si è inaugurato il noviziato dei PP. Cappuccini in quel grandioso e bellissimo Monastero: 19 Novizii ricevettero l'abito di S. Francesco di Assisi.—Un incendio distrusse la cappella e la casa dei Missionarii a Beriduc nella Malanesia: il Card. Simeoni consegnò un primo soccorso al Procuratore Gle dei Miss. del S. Cuore per i bisogni di quella cristianità.—Mons. Arciv. di Vienna inaugurò un Monastero di Carmelitane in quella città; intervenne alla sacra funzione l'Arciduchessa Margherita.—Mons. Prucha suffraganeo dell'Arciv. di Praga ha lasciato centomila fiorini ai sacerdoti bisognosi.—I domenicani stanno per aprire una bella Chiesa a Londra; un benefattore ha donato pel solo organo duemila sterline.—Il Presidente della Repubblica dell'Equatore ha decretata l'erezione di una Basilica al S. Cuore di Gesù, a cui si è consecrata quella Repubblica.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Albaricinen. Servitii Chori et Altaris — 4 Agosto 1883 — Separatasi la Chiesa cattedrale di Albaracin, nelle Spagne, dalla Diocesi di Segorbe nel 1577, dal Sommo Pont. Gregorio XIII al Vescovo ed al Capitolo della nuova Diocesi fu fatta facoltà di mutare le antiche costituzioni capitolari e di aggiungervene altre. E il Capitolo col Vescovo, avvalendosi di questa facoltà, nel 1593 stabilirono in una costituzione (n. 18) che l'obbligo della officiatura corale per settimana e della Messa conventuale fosse dell'Archidiacono, del Cantore, del Tesoriere e degli altri Canonici, ad eccezione del Decano, il quale dovea solo supplire la mancanza del Vescovo in alcune solennità dell'anno che ivi si enumerano.

Avvenne intanto che nel 1851, in forza di un concordato, la Diocesi di Albaracin fu annessa a quella di Teruel, e la Chiesa della prima fu ridotta a Collegiata. In tal nuovo stato, il Capitolo pensò di riformare la prefata costituzione (n. 18), e infatti, con l'approvazione del Vescovo, amministratore apostolico, il dì 21 ottobre 1878 stabilì che alla morte dell'attuale provvisto, cessasse ogni esenzione dal servizio comune nella dignità di Decano, la quale dovrebbe in avvenire compiere, come gli altri canonici, la officiatura corale.

Morto nel 1880 il decano Comas, il successore non volle sottomettersi all'ultimo decreto capitolare. Il Vicario capitolare, affinchè si troncassero le contese, si rivolse alla S. Sede chiedendone l'autorevolissimo oracolo.

La causa fu discussa in S. C. il dì 4 agosto 1883; ed al dubbio: *An decretum capitulare diei 21 octobris 1878 sustineatur in casu* fu risposto: *Affirmative et amplius.*

Corollari: — a) È in potestà del Capitolo di formare gli statuti che riguardano il particolare suo regime (Cap. *cum accessissent* 8 de Const. Cap. *Significatum* 11 de Praebendis — Cap. *Ex litteris* 11 de Constit. — Gonzalez *in Decret.* l. 1, tit. 2, *de Constit.*, c. 6, n. 5 — Scarfant. ad Ceccoper. *Lucubr. can.* Tom. 2, lib. 4, tit. 6, n. 23 — Glossa in cap. *Constitutionem V. Statutum de Verbor. signif. in 6* — Abbas in cap. *Cum omnes*, n. 4, et Felinus ibid. n. 10 *de Constit.* — Barbosa *de Canonicis*, c. 42, n. 16). — b) Col consenso poi del Vescovo, il Capitolo può stabilire anche cose ardue e concernenti lo stato universale della Chiesa (Rota *in causa Paduana* 26 ian. 1618, part. 4 recent.). — c) Col medesimo diritto, col quale il Capitolo può formare i proprii statuti, può altresì mutarli e abrogarli, giacchè « omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur » (Cap. 1 *de Reg. iur.* — S. Rota part. 17, rec. decis. 37, n. 11 — S. C. C. in *Senogalliensi* 9 mai. 1829 — S. C. EE. et RR. 13 mar. 1615 — Gavantus t. 2 *Manuale Episcopor. V. Capitulum* — Monacelli, *Formul. leg.* tit. 3, for. 2, n. 35). — d) Ciò però va detto quando vi sieno giuste cause, e non si rechi pregiudizio a' terzi (Reiffeust. l. 1. *Decretat.* tit. 2, n. 533).

II. Nullius Clunien. Facultatis advocandi.—*Per summaria precum* — 4 Agosto 1883—Il Sac. Giuseppe Luigi Blanc. della Dioc. di Ciudad Real nella Spagna, dottore in ambo i diritti, si rivolse al S. Padre chiedendo la facoltà di esercitare l'officio di avvocato presso i tribunali laici. L'Ordinario, in-

terrogato, attestò la buona condotta dell'oratore, la sua povertà, e il suo proposito di difendere, *tam in foro, quam extra forum*, le immunità della Chiesa.

E la S. C. il dì 4 agosto 1883 benignamente rescrisse: — *Attentis etc. dummodo absit scandalum, et orator in causis criminalibus vel omnino abstineat, vel ad defensionem tantum scribat et agat, pro gratia, et ad tempus Episcopo benevisum, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga: — a) I sacri canoni vietano ai chierici l'officio di avvocato, innanzi al giudice secolare, ed in negozii o cause secolari (Cap. *Clerici* 1 — Cap. *Cum Sacerdotis* de Postuland.). — b) E con ragione, giacchè: « Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus » (1 Tim II). — c) Gregorio IX (cap. 3, *Ne clerici*) insegna: « Cum Sacerdotis officium sit nulli nocere, sed omnibus velle prodesse, non est ulli Sacerdoti licitum, nisi pro se ipso, vel Ecclesia sua, vel (si necessitas immineat) pro coniunctis personis, aut miserabilibus postulare, seu in iudicio advocare ». — d) Nondimeno i Canoni medesimi pongono delle eccezioni a questa regola generale, massime a riguardo della povertà de' chierici (cap. cit.). — e) In due soli casi non può assolutamente un chierico far da avvocato: nelle cause di sangue, pel pericolo della irregolarità, e nelle cause contro la Chiesa della quale ha il beneficio, *propter ingratitudinem* (Schmalzgrueber part. V, tit. 37, n. 1). — f) La S. Sede perciò non suole essere restia di concedere con le dovute condizioni siffatte licenze. Si ascolti Bened. XIV (*De Synod. Dioec.* l. 13, c. 10, n. 12): « Fatemur in *Brevibus* paulo liberalius agi. Sacerdoti enim saeculari, qui scientiae et iuris peritiae famam sibi comparavit, indulgetur, ut in tribunalibus etiam laicalibus possit tam civiles, quam criminales causas agere, prout advocati laici solent, dummodo in criminalibus iudiciis ad defensionem tantummodo scribat et agat ».

III. **Taurinen. Exonerationis**—*Per summaria precum*— 4 Agosto 1883 — Il conte R. lasciò, morendo, una eredità di L. 43,000, sulla quale gravavano L. 31,200 di debiti e di legati. La moglie di lui (ch'era in seconde nozze) si rivolse al Sommo Pontefice, supplicando di esonerarla del piccolo legato di L. 50 annue, che dalla detta eredità dovea pagare alla chiesa parrocchiale, per la celebrazione del mese mariano, allegando la povertà dell'asse ereditario, la necessità degli alimenti e della educazione dei figli, la infruttuosità dei pochi stabili rimanenti, il cui reddito era assorbito dalle spese di coltivazione e dalle tasse governative.

Nondimeno la S. C., considerando: — a) Che trattavasi di un piccolo legato che riusciva di gran vantaggio alle anime — b) Che la volontà dei testatori devesi esattamente osservare, quando non ci sia una urgente necessità in contrario (Can. *Ultima voluntas* 4, causa 13, q. 2 ex L. 12 ff. *de vero signif.* — Conc. Trid. Sess. 22, c. 6, *de ref.*) — c) Che i figli da sostentare non erano di chi fondava il legato, e però non avveravasi la presunzione, necessaria sempre in commutazioni di volontà: *Si testator nunc viveret, contentus foret* (Reiffeust. l. III, tit. 16, c. 23, n. 805) — il dì 4 agosto 1883 rescrisse: *Non expedire.*

IV. **Centumcellarum. Aperitionis oris et suspensionis legati** — 1 Sett. 1883 — Francesco Vidau lasciò, presso a morte, per testamento, un legato di L. 500 annue per un posto gratuito nel Seminario di Civitavecchia, a favore di un discendente della sua famiglia, che volesse addirsi alla carriera ecclesiastica, o, in mancanza, di un altro di quel comune che fosse presentato dal Sindaco ed eletto dal Vescovo.

Nel 1881, non trovandosi alcuno della famiglia Vidau con desiderio di farsi prete, la donzella Augusta Vidau congiunta in parentela col pio testatore, e poverissima, supplicò il S. Padre perchè quell'annuo reddito fosse ceduto a lei, sopratutto perchè dovea conchiudere un conveniente matrimonio. La S. C. il dì 22 aprile 1882 rescrisse benignamente: *Pro gratia ad triennium*; e la risoluzione fu approvata e confermata dal S. Padre, con l'obbligo alla supplicante di due messe annue in suffragio del fondatore.

Come però la detta risoluzione giunse all'orecchio della Vedova Maddalena Stecchetti Vidau, dimorante a Viterbo, la quale più volte avea domandate inutilmente sovvenzioni al Vescovo, questa si rivolse subito con suppliche alla S. C., chiedendo per sè il sussidio di L. 500, sì perchè diceasi più stretta in parentela col testatore, che non era Augusta; sì perchè vecchia sui 70 anni, e miserabile e inferma e cieca; e sì perchè gravata di due figlie celibi.

Trattandosi di dover discutere su di un atto già emesso dal Sommo Gerarca, era necessaria la venia di Lui, che fu chiesta con la solita formola *de aperitionis oris arbitrio*, e il S. Padre fe' rescrivere: il dì 22 gennaro 1883: *SS.mus remisit preces ad S. C. Concilii cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis, et cum clausula de aperitionis oris arbitrio adversus rescriptum diei 22 aprilis 1882, et mandavit notificari Episcopo hunc in finem ut moneat partes etc.*

La causa venne trattata il dì 1 settembre 1882, con la proposta dei seguenti dubbii:

I An intret arbitrium pro aperitione oris in casu.

II An et quomodo sit annuendum precibus ab oratrice porrectis in casu.

E la S. C. risolse:

Ad I Negative; et, attentis peculiaribus circumstantiis, pro gratia, ut exacto triennio, ac eisdem perdurantibus circumstantiis, redditus vacantis alumnatus tradi queat in subsidium Magdalenae eiusque filiarum, pariter ad triennium, facto verbo cum SS.mo.

Ad II Provisum in primo.

Si raccolga: — a) Il Pontefice quando concede una grazia, non intende mai recar pregiudizio ai terzi, e però un tal rescritto non si vuol tradurre ad esecuzione (Cap. *Cum ordinem* de Rescript. in 6°—Amostazo *De causis piis*, lib. 5, cap. 2, n. 55—De Luca *De præeminent.* Disc. 8 n. 4—Rota, decis. 381, n. 2 *coram Molines*). — b) *Oris aperitio*, la facoltà cioè di discutersi su di un atto del Pontefice, non suol concedersi se non per una causa rilevante, e quando vi sia considerevole lesione (Gratian. *Discept.* 959 in princ. — Rota, decis. 461, n. 6, seqq. p. 1, Recent. dec. 267 et 485, part. 4, tom. 2 recent. — Cap. *Dispendio* de Rescript. in 6° Clement. *Dispendiosam* de Iud. L. *properandum in princ.* C. eod. tit. l. 1 in princ. C. *de nov. cod. faciend.*). — c) Dove si tratta di ottenersi una grazia, come nel caso, non vi ha luogo a reclamare un diritto che per giustizia si debba (L. *Ius singular.* ff. de Legib. — Pitonius *De Controv. patronor.* alleg. 100, n. 301 — Rota, decis. 19, n. 10). — d) La sorrezione o l'orrezione si ha solo quando la espressione del falso o la *taciturnità* del vero sia tale, che senza di essa il Papa in niun conto avrebbe concessa la grazia (Fagnan. *in Lib. 1 Decret. cap. Super litt. de Rescript.*). — e) La taciturnità per una probabile ignoranza non vizia il rescritto (Fagnan. l. c.).

S. Congr. Episcoporum et Regularium

—

Circa Confessarios Monialium.

—

Eminentissime Princeps,

Episcopus N. Eminentiæ Vestrae humiliter exponit quod nuper fusius relatis S. Congregationi EE. et RR. S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepositæ difficultatibus, quibus obnoxia sit in propria Dioecesi dispositio iuris Canonici, vi cuius quolibet triennio mutandus sit mulierum Religiosarum Confessarius, ab eadem S. Congregatione indultum sub die 6 februarii proxime elapsi obtinuerit, prout sequitur:

Vigore specialium facultatum a SS.mo D. N. concessarum, S. C. Episc. et Regul., attentis expositis ab Episcopo N., eidem benigne facultatem tribuit, ad septennium duraturam, Confessarios de quibus in precibus confirmandi; ita tamen ut si agatur de secundo triennio, consensus duarum saltem ex tribus partibus sororum capitulariter ac per secreta suffragia præstandus accedat; si vero de ulterioribus trienniis, omnium piae domus Sororum consensus ut supra præstandus accedat. Contrariis quibuscumque non obstantibus — Romae 6 februarii 1872.

Porro idem Episcopus N. circa prædicti Indulti applicationem variis dubiis detinetur, quorum solutionem humiliter expostulat.

1. Quomodo intelligenda sit haec vox *capitulariter?* Num tantum de Sororibus, quae ordinarie Capitulo intersunt, et in eo iure suffragii gaudent, habentes vocem, sive passivam sive activam, vel de omnibus indiscriminatim Sororibus etiam Novitiis et de illis quae vocantur *Conversae?*

2. Adsunt in Dioecesi N., sicut in caeteris Galliarum, variae domus Sororum quae extra clausarum operibus charitatis externis addicuntur, nempe pauperum et ægrotorum sublevamini, vel puellarum educationi; illae domus non sunt perfecte sui iuris, sed sub regimine Congregationis generalis detinentur. A domo præcipua (maison-mère), in qua residet Superiorissa generalis, illiusque Consiliariæ, emanat directio, cui subiiciuntur illae domus particulares. Quin et Sorores non in eadem domo stabiliter permanent sed sæpius de domo in aliam transeunt, prout exigunt Congregationis necessitates. In istis igitur domibus nullum unquam fit Capitulum proprie dictum; si quaedam oboriuntur difficultates, si quæ occurrunt mutanda, modificanda, instituenda, haec omnia semper referuntur Superiorissae generali, eiusque Consiliariis definienda et statuenda. Porro quod attinet ad particulares illas domos, quomodo intelligenda et applicanda vox illa *capitulariter* de qua in præfato Indulto?

3. In multis parochiis, præsertim ruralibus, adsunt duæ, vel tres et vix quatuor prædictarum Congregationum Sorores puellarum educationi inservientes. Porro illae Sorores, communiter sed extra clausuram degentes, non habent sacellum privatum, sed ecclesiam parochialem, sicut cœteri, frequentant, ibidem Missæ et caeteris Officiis adsistentes, sacramenta tum Poenitentiæ tum Eucharistiae recipientes; illae insuper Sorores sæpius de parochia in aliam transeunt, secundum Superiorissae generalis voluntatem. Porro num in hisce circumstantiis applicanda sit iuris dispositio circa triennalem Confessariorum mutationem, præsertim cum in hisce paroeciis unicus tantum adsit Presbyter, nempe Parochus: et si applicanda sit, quomodo etiam intelligenda sit vox illa *capitulariter?*

4. Voces illae, *omnium piae domus Sororum consensus*, debeatne intelligi de *unanimitate absoluta*, vel tantum morali?

S. C. Episc. et Regul. Respondit:

Ad 1. Intelligendas esse eas tantum Sorores, quae ordinarie Capitulo intersunt.

Ad 2. Intelligendum esse de iis Sororibus, quæ præfatas domus inhabitant tum quum triennium confessarii completur, et vocem habent in Capitulo.

Ad 3. Sorores de quibus agitur posse peragere extra piam propriam domum Sacramentalem confessionem penes quemcumque Confessarium ab Ordinario approbatum.

Ad 4. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Die 22 Aprilis 1872. (1).

Sacra Rituum Congregatio.

—

I.

De festis Immacul. Conceptionis B. M. V. et Sancti Iosephi in Pontificali Romano inserendis.

Decretum

Ob recentem ad ritum duplicis primæ classis erectionem Festi Immaculatæ B. M. V. Conceptionis et Festi Sancti Iosephi eiusdem Deiparæ sponsi Catholicæ Ecclesiæ Patroni, quum eadem festa inter sollemniora accensenda sint, S. Rituum Congregatio congruum duxit ut in Coeremoniali Episcoporum tum Lib. I Cap. 15 n. 4 in quo agitur de usu pallii, tum Lib. II Cap. 34 n. 2, ubi dies enumerantur quibus Episcopi solemniter celebrare solent utraque ex praedictis festivitatibus amodo inseratur. Hanc porro Sacrae ipsius Congregationis sententiam Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatam, Sanctitas sua ratam habens, praecepit ut in novis praefati libri liturgici editionibus, eiusmodi additamentum perficiatur.

Die 9 Septembris 1883.

Pro E.mo D.no Card. Bartolini
S. R. C. Præfectus

C. *Card.* **Di Pietro** *Ep. Ostiens. et Velitern.*
Laurentius Salvati S.R.C. Secretarius.

II.

Dubia quoad officia votiva.

Decretum

Quum nonnulla oborta sint dubia circa indultum generale a Beatissimo D.no Nostro Leone Papa XIII datum per decretum S. C. C. sub. die 5 Iulii nuper praeteriti quoad recitationem officiorum *votivorum per annum loco festorum*, S. eadem Congregatio sui muneris esse censuit ea sedulo examini subiicere atque exinde authenticam declarationem emittere.

Quapropter idem Sacer Ordo subsignata die ad Vaticanum in particulare coetu coadunatus insequentia dubia expendenda suscepit, nimirum:

1.° An verba Indulti *quoad privatam vero recitationem ad libitum singulorum de clero* intelligenda sint de eis tantum qui de nullo canonico titulo ad chorum tenentur?

2.° An statuta de consensu Capituli seu Communitatis ab Ordinario approbato, recitatione officii votivi, liceat quandocumque ab ea acceptatione recedere?

3.° An Indultum ipsum acceptari possit, ut quibusdam anni diebus de Feria, aliis vero de votivis officiis in chorali officii recitatione agi valeat?

E.mi porro ac R.mi Patres, omnibus accurate perpensis, sic rescribere rati sunt:

Ad 1. *Affirmative.*

Ad 2. et 3. *Negative.*

Atque ita rescripserunt, declaraverunt, ac servari mandarunt.

Die 10 novembris 1883.

D. *Card.* **Bartolinius**
S. R. C. Praefectus.
Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius.

(1) Questa dichiarazione trovasi inserita nella recente e pregevolissima opera col titolo *Collectanea Constitutionum, Decretorum, Indultorum et Istructionum Sanctæ Sedis ad usum Operariorum Apostolicorum Societatis Missionum ad exteros, selecta et ordine digesta, cura Moderatorum Seminarii Parisiensis eiusdem Societatis.*

RUBRICAE SPECIALES
BREVIARII ROMANI
REFORMATÆ

—

In Psalterio.

Dominica ad Laudes
post *Benedictus.*

Deinde dicitur Antiphona et Oratio propria, et post eam, si occurrat eo die aliquod Festum Simplex, vel ad modum Simplicis recolendum, fit de eo Commemoratio.

—

In proprio de Tempore.

Sabbato
ad Dominicam. I. Adventus.

In Adventu non fit de Festo, nisi fuerit Duplex vel Semiduplex. Quod si occurrat in

Dominica, de eo fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus: Festum autem majus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ transfertur in primam diem Duplici vel Semiduplici Festo non impeditam. De Simplici quoque fit tantum Commemoratio, ut in Rubricis Generalibus.

In Festo
Ss. Innocentium.

Si Festum S. Thomæ venerit in Dominica, fit de Dominica cum Commemoratione S. Thomæ in utrisque Vesperis et Laudibus ac ix. Lectione (ex tribus una); et Feria II. fit Officium de Octava Nativitatis, ut inferius ponitur. In Sabbato post Orationem Ss. Innocentium dicitur Ant., ℣. et Oratio Dominicæ, quæ paulo infra habetur. Deinde fit Commemoratio S. Thomæ et Octavarum; et in II. Vesperis Dominicæ fit etiam Commemoratio S. Thomæ et Octavarum.

In Epiphania Domini.

Infra Octavam Epiphaniæ si occurrat Festum Duplex ex majoribus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ, transfertur post Octavam, nisi fuerit Patroni vel Titularis Ecclesiæ, vel Dedicatio ejusdem. De aliis vero Duplicibus, de Semiduplicibus et Simplicibus fit Commemoratio juxta Rubricas.

In Octava Epiphaniæ.

Si Octava Epiphaniae venerit in Sabbato, in secundis Vesperis Octavæ fit Commemoratio Dominicæ II. post Epiphaniam. Quando autem Septuagesima venerit in I. Dominica post Octavam Epiphaniæ, tunc in primo Sabbato post Octavam, non impedito Festo novem Lectionum, alioquin prima die post Octavam, fit Officium de Feria, in qua ponuntur ℟℟. primi Nocturni Dominicæ II. post Epiphaniam et tres Lectiones leguntur de Homilia ejusdem Dominicæ cum ejus Antiphona ad *Benedictus*, et Oratione. De Festo vero Semiduplici in ea occurrente fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus.

Sabbato ante Septuagesimam.

Si in Dominicis a Septuagesima usque ad Dominicam in Albis occurrat Festum Duplex quod transferri valeat, transfertur in primam diem non impeditam. De aliis vero Duplicibus et de Semiduplicibus fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus, ut dicitur in Rubricis de Commemorationibus.

Feria IV. Cinerum.

Si hac die occurrat Festum Duplex ex majoribus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ, transfertur in sequentem diem Duplici vel Semiduplici non impeditam. De Duplicibus vero minoribus vel Semiduplicibus fit tantum Commemoratio, ut dicitur in Rubrica de Translatione Festorum. Aliis diebus Quadragesimæ usque ad majorem Hebdomadam, si occurrat Festum Duplex vel Semiduplex, fit de eo cum Commemoratione et ix. Lectione de Homilia Feriae. De Simplicibus quoque fit tantum Commemoratio, ut in Rubricis Generalibus.

Dominica I. in Quadragesima.

Si hac die, et in aliis Dominicis Quadragesimæ occurrat Festum Duplex ex majoribus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ, transfertur in sequentem diem Duplici vel Semiduplici non impeditam. De aliis Duplicibus et de Semiduplicibus fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus, ut dicitur in Rubrica de Commemorationibus et de Translatione Festorum. Aliis diebus Quadragesimæ usque ad majorem Hebdomadam si occurrat Festum Duplex vel Semiduplex, fit de eo cum Commemoratione et ix. Lectione de Homilia Feriæ.

Dominica Palmarum.

Ab hac die usque ad Octavam Paschæ, si occurrat aliquod Festum novem Lectionum, quod transferri valeat, transfertur post Octavam; secus de eo fit Commemoratio, praeterquam tribus diebus Pascha præcedentibus et duobus consequentibus, juxta Rubricam de Commemorationibus. Festi trium Lectionum item a Feria V. in Cœna Domini usque ad Feriam III. Paschæ, nulla fit Commemoratio.

Sabbato in Vigilia Pentecostes.

Ab hac die usque ad Festum Trinitatis inclusive, si occurrat Festum Duplex ex majoribus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ, transfertur post prædictum Festum Trinitatis. De aliis vero Duplicibus et de Semiduplicibus fit tantum Commemoratio, excepto triduo Pentecostes.

Dominica Pentecostes.

Si infra Octavam occurrat Festum novem Lectionum quod transferri possit, transfertur post Octavam. De alio autem Festo novem Lectionum, et de Simplici in hoc triduo nulla fit Commemoratio; reliquis vero diebus fit tantum Commemoratio.

Feria V.

infra Hebdomadam I.
post Octavam Pentecostes.

Feria V. celebratur Festum Corporis Christi.

Si ea die occurrat Festum Duplex ex majoribus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ, transfertur post Octavam: si occurrat aliud Duplex vel aliquod Semiduplex aut Simplex de eis nihil fit.

Infra Octavam non fit de Festo, nisi fuerit Duplex: Semiduplicia tantum commemorantur in utrisque Vesperis et Laudibus sine ix. Lectione; nec fit de Festo Duplici majori vel alicujus Doctoris Ecclesiæ translato, nisi sit primæ vel secundæ classis; de Simplici fit tantum Commemoratio absque ix. Lectione de eo: nisi occurrat in Festo Duplici, quod non sit primæ classis.

—

In proprio Sanctorum.

Die 29 Novembris.

De Festis occurrentibus in Adventu non fit Officium, nisi fuerit Duplex vel Semiduplex. Quod si festum Duplex ex majoribus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ venerit in Dominica, transfertur in primam diem non impeditam. Duplicia vero minora vel Semiduplicia commemorantur in utrisque Vesperis et Laudibus sine ix. Lectione. De Simplicibus item fit tantum Commemoratio ut in Rubricis Generalibus.

Die 13. Decembris.

In Festo

S. Luciae Virg. et Mart.

Quando Festum S. Luciae incidit in Dominicam III. Adventus, de eo fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus absque ix. Lectione.

Dominica II. post Epiphaniam.

In Festo.

Ss. Nominis Jesu.

Occurrente Dominica Septuagesimae reponitur hoc Festum in diem 28. Januarii, tanquam in sedem propriam (translato quocumque alio Festo, si alicubi occurrat et transferri valeat, nisi sit altioris ritus): et tunc legitur ix. Lectio de S. Agnete secundo, et fit de ea Commemoratio in Laudibus tantum. De Festo duplici minori vel de Semiduplici occurrente fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus cum Lectione ix. historica, omissa Lectione ix. de S. Agnete. Sed advertendum est, quod in fine Versuum, Responsoriorum et Antiphonarum, omittendum erit *Alleluia*, similiter et in Responsoriis brevibus Horarum.

Die 15. Januarii.

In Festo

S. Pauli primi Eremitæ Conf.

Sed si Festum S. Pauli alia die celebretur, non variantur Antiphonæ et Versiculi, sed dicuntur ut in eodem Communi.

Die 21. Januarii.

In Festo

S. Agnetis Virg. et Mart.

Quando primæ Vesperæ dicendæ sunt integræ, Antiphonæ et Capitulum erunt de Laudibus, Psalmi de Dominica, et loco ultimi *Laudate Dominum omnes gentes.*

Die 30. Januarii.

In Festo

S. Martinæ Virg. et Mart.

In I. vel II. Vesperis, quando dicendæ sunt, dicitur Hymnus *Martinæ celebri* usque ad *Quærit præmia*, et in fine *Anobis abigas.* Ad Matutinum autem incipitur Hymnus a *Non illam* usque in finem.

Die 2. Februarii.

In Festo

Purificationis B. M. V.

Si hoc Festum inciderit in aliquam Dominicam privilegiatam, transfertur in Feriam II. tamquam in sedem propriam, translato quocumque Festo, Duplicis ex majoribus, aut alicujus Doctoris Ecclesiæ, etiam æqualis, non tamen altioris ritus. De alio autem Festo Duplici minori vel de Semiduplici occurrente fit Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus cum ix. Lectione historica.

Die 5. Februarii.

In Festo

S. Agathæ Virg. et Mart.

In I. Vesperis quando dicuntur integræ, Antiphonæ erunt *Quis es tu* cum reliquis de Laudibus. Psalmus *Dixit Dominus* cum reliquis de Communi Apostolorum, Capitulum de Laudibus.

Die 6. Februarii.

In Festo

S. Titi Episc. et Conf.

Si vero hoc Festum alia die celebretur, et in illa non occurrat Festum Simplex habens Lectionem propriam, tunc ix. Lectio erit sequens.

Die 8. Martii.

In Festo

S. Joannis de Deo Conf.

Si celebretur post Pascha, erit sequens.

Die 12. Martii.

In Festo

S. Gregorii Papae Conf. et Doct.

Si aliquod ex sequentibus Festis incidat in

majorem Hebdomadam vel infra Octavam Paschæ, si transferri valeat, transferatur post Octavam; aliter de eo fiat Commemoratio juxta Rubricas.

Die 25. Martii

In Festo

Annuntiationis B. M. V.

Si hoc Festum venerit in Dominica privilegiata, transferendum erit ad Feriam II. immediate sequentem, translato quocumque Festo Duplici etiam æqualis, non tamen altioris ritus. De Festo autem Duplici minori (excepto Festo alicujus Doctoris Ecclesiæ) vel Semiduplici occurrente fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus. Si vero occurrerit in Hebdomada majori vel Paschali, transferendum erit (pari cum privilegio) in Feriam II. post Dominicam in Albis, servato ritu Paschali.

Die 19. Maji.

In Festo

S. Venantii Mart.

Si hoc Festum alia die celebrari contigerit, et in Vesperis non sit faciendum a Capitulo, tunc sequens Hymnus *Martyr Dei*, dicendus erit ad Matutinum conjunctim cum alio Hymno *Athleta Christi*, sub una conclusione *Sit laus Patri*. Alias dicatur prout infra positum est.

Die 19. Maji.

In Festo

S. Petri Cœlestini Papæ et Conf.

Si hoc Festum alia die celebrari contingat ix. Lectio dicitur ut sequitur.

Die 13. Junii

In Vigilia

S. Joannis Baptistæ.

Si sequenti die xxiv. occurrerit solemnitas Ss. Corporis Christi, agendum erit de prædicta solemnitate: Festum vero S. Joannis Baptistæ tunc reponatur in diem xxv. tamquam in sedem propriam, translato alio Festo Duplici si alicubi occurrat, post Octavam, aut de eo facta Commemoratione, prout etiam de Semiduplici, ipsa die qua cadit, juxta Rubricas; sed si fuerit primæ vel secundæ classis, transfertur in primam diem Officio Duplici non impeditam, infra eamdem Octavam.

Die 28. Junii.

In Festo

S. Leonis II. Papae Conf.

Si hoc Festum venerit in Dominica, Officium fit de Dominica cum Commemoratione S. Leonis in utrisque Vesperis et Laudibus et Lectione ix. historica (ex tribus una), et in Sabbato, in quo fit de Octava S. Joannis, legitur ix. Lectio de Homilia Vigiliæ Apostolorum, cum Commemoratione ejusdem in Laudibus tantum.

Dominica I. Julii

In Festo

Pretiosissimi Sanguinis

D. N. J. C.

Si hodie occurrat Festum Visitationis beatæ Mariæ Virginis aut aliud Festum æqualis, vel altioris ritus, de Pretiosissimo Sanguine fiat prima die non impedita a Festo Duplici primæ vel secundæ classis, translato inde juxta Rubricas Festo Duplici majori vel alicujus Doctoris Ecclesiæ; de Duplici vero minori vel Semiduplici occurrente fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus cum Lectione ix. historica.

Die 2. Augusti.

In Festo

S. Alphonsi Mariae de Ligorio Episc. Conf. et Doct.

Si hoc Festum alia die celebrari contigerit, nona Lectio erit sequens.

Die 3. Augusti.

In Inventione

S. Stephani Protomartyris

Ad Vesperas, si dicendæ sint Antiphonæ et Capitulum de Laudibus, Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum, Hymnus de Communi unius Martyris, ad *Magnificat* Antiphona *Stephanus autem.*

Si II. Vesperæ dicendæ sint integræ, Antiphona, et Capitulum de Laudibus, Psalmi de Dominica, et loco ultimi Ps. *Credidi*, Hymnus de Communi ut infra.

Die 15. Augusti.

In Festo

Assumptionis B. M. Virginis.

Rubrica supprimenda:

Notandum, quod si Dominica infra Octavam Assumptionis..... agendum erit de Festo S. Joachim ut ponitur infra.

Die 16. Septembris.

In Festo

Ss. Cornelii et Cypriani Pont. et Mart.

Si Festum Ss. Cornelii et Cypriani venerit in Dominica, fit Officium de Dominica cum Commemoratione eorumdem in utrisque Vesperis et Laudibus et ix. Lectione historica (ex tribus una) atque Commemoratione

Ss. Euphemiæ, Luciæ, et Geminiani Martyrum in I. Vesperis et Laudibus,omissa Lectione.

Die 20 Octobris.

In Festo

S. Joannis Cantii Confessoris.

Ad Laudes Hymnus ut in I. Vesperis, vel *Te deprecante corporum*, si non habeat II. Vesperas integras.

Die 22. Novembris.

In Festo

S. Caeciliae Virginis et Mart.

Si primæ Vesperæ dicendæ sint integræ, Antiphonæ erunt de Laudibus.

Die 23 Novembris.

In Festo

S. Clementis Papae et Mart.

Si primæ Vesperæ dicendæ sint integræ, Antiphonæ erunt de Laudibus.

—

Concordat cum suo Originali. In fidem etc. Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis hac die 14 Augusti 1883.

L. ✠

Laurentius Salvati
S. R. C. Secretarius.

DEGLI ORDINANDI ABITUATI

—

L' egregio Sig. Parroco Berardi fa talune osservazioni su quanto fu da noi detto a pag. 118 di q. P. in riguardo al suo parere circa le sacre ordinazioni. Noi, lieti di poter chiarire sempre più i genuini concetti di questo illustre Autore, rechiamo qui le medesime parole di lui:

« La mia dottrina è 1° che i Vescovi devono mettere in pratica tutti i mezzi, dei quali possono disporre per allevare buoni chierici (*Praxis*, pag. 620). 2° Che (dopo questo) nelle Diocesi abbastanza provviste si propenda al rigore. 3° Che anche nelle Diocesi nelle quali c'e gran penuria di Sacerdoti, si eleggano solo quelli, che (tutto considerato) diano buona speranza di riuscire utili alla Chiesa, escludendo (e ciò per tempo) coloro che verisimilmente saranno per riuscire più dannosi che utili: *Ii tantum promoveantur, de quibus sperari debeat quod ad minus utiles futuri sint* (pag. 511 et 514). *Episcopus tempestive iubeat ut non vocati vestes deponant* (pag. 620).

« Venendo poi alla questione particolare del Confessore, che alla vigilia dell'Ordinazione trova un chierico abituato, io suppongo tre cose: 1° Che l'abitudine sia in grado assai rimesso (*identidem cadit*); 2° Che abbia sincero, e però efficace desiderio di emendarsi, (*sinceram se emendandi voluntatem habeat*) pag. 511; 3° Che dal complesso si possa congetturare che sarà utile alla Chiesa (pag. 511, 514.). In questi termini dico che il Confessore, senza impedirlo di ricever gli Ordini, può assolverlo.

« Questa mia dottrina non è punto *nuova* e *singolare*. Il Gury (n. 718), dopo d' aver recato l' opinione di S. Alfonso, dice recisamente: « Alii tamen in tota ista quaestione apud eundem S. Ligorium aliter sentiunt ». Veggasi pure Benedetto XIV (De Syn. XI, II), il Giordanini (II, 65), e la nota del Ballerini (al sudetto num. del Gury), ed il De Lugo citato dal Ballerini medesimo. Prima di S. Alfonso l'obbligo di negar l' assoluzione al chierico abituato era inaudito, tantochè S.Alfonso medesimo (*Vindiciæ* 2ª ediz. pag. 435) nol riconobbe, e solo in appresso venne nell'avviso che vi fosse. Si aggiunga che S. Alfonso e gli altri che l'hanno seguito parlano di un abituato senza distinzione alcuna; ed io restringo molto il caso ».

Noi siam compiaciuti del chiariss. Autore che non intende parlare di qualunque abituato *ad turpia*, ma di taluni solamente. Ci sembra però non doverci allontanare dalla dottrina di S. Alfonso, la quale può dirsi *l' odierna e l' antica legge della Chiesa, sempre costante*. Il S. Dottore infatti, condannando la contraria opinione dell'autore della *Istruzione pei novelli Confessori*, che forse è il solo a *propugnarla*, dimostra in apposita dissertazione con gravissime ragioni questa tesi: « Hodierna et antiqua Ecclesiæ lex, « semper constans, obstringit tam Episcopos « quam confessarios et promovendos, ut « cum aliquis clericus recidivus, vel consuetudinarius in vitio carnis ad sacrum « ordinem, sive ad subdiaconatum, sive ad « diaconatum, aut presbyteratum ascendere « cupit,quamvis sincere sit conversus ad Do« minum, et ideo possit statim absolvi, non « tamen poterit sacrum ordinem suscipere, « nisi aliquandiu operam det ad pravum ha« bitum extirpandum » (Ligor.VI, 64).Questa dottrina è seguita da quasi tutti i teologi che scrissero dopo il S. Dottore.

In quanto agli altri autori menzionati, notiamo:

1° Che il Gury segue la sentenza di S. Alfonso, benchè dica che altri sentono diversamente presso il medesimo S. Dottore (Vol. II, n. 718).

2° Che questi altri, ai quali allude il Gury, non si riducono, se non ad uno solamente, al prefato Autore, cioè, dell' *Istruzione pei novelli Confessori*,detto da S. Alfonso,*quidam*

neotericus auctor (V. Ligor. Lib. VI, n. 63).

3.° Che Benedetto XIV (De Syn. XI, II n. 17 e 18), dopo aver riferita la sentenza del cit. Autore dell' *Istruzione pei novelli Confessori* e l' opposta di S. Alfonso, lascia quasi indecisa la questione, dicendo non potersi assegnare una regola certa in tal materia; propende però per l'opinione di S. Alfonso, con le parole: « Divini luminis opem enixe imploret (Confessarius), ut neque seipsum prodat, neque pœnitentem suum, cui aliquando absolutionis dilatio salubrior esse potest, quam properata eiusdem concessio, non exactis prius novis experimentis super illius conversionis firmitate ».

4.° Che il Ballerini in quella nota (II, 718) cita il De Lugo in un caso non identico al nostro, e riferisce solo il parere di lui, senza pronunziarsi.

Avvertiamo inoltre che alla prefata regola generale, due eccezioni fa S. Alfonso: una laddove nell'ordinando si ravvisino da vero straordinarii segni di contrizione, e l'altra quando pel medesimo si temesse nota o pericolo d'infamia: « In hoc casu (dice) censerem cum la Croix, non posse Confessarium pœnitenti disposito beneficium absolutionis differre, quia tunc ille ex confessione peracta habet ius non tantum ad absolutionem, sed ad eam statim obtinendam » (l. c.).

Il pericolo d' infamia si può temere segnatamente allorchè l'ordinando abbia premessi tutti i pubblici apparecchi per la sua ordinazione, e si trovi già in una casa di ritiro per compiervi gli esercizii spirituali. Ma in tal caso vuolsi anche tener presente ciò che saviamente insegna Benedetto XIV nel cit. luogo, e in continuazione delle parole riferite più sopra, con cui più chiaramente manifesta il suo pensiere: « Quoniam vero, dice, eiusmodi casus facilius se offerre possunt in audiendis eorum confessionibus, qui iam in domum exercitiis spiritualibus destinatam statutis temporibus se receperunt, ut sacris Ordinibus in proxima ordinatione initientur; atque in his circumstantiis ad ceteras difficultates accedit infamiae metus, quam pœnitens subeundam sibi fore asserit si in ea ordinatione non amplius promoveatur: tunc necesse erit (neque id sane prudenti Confessario admodum difficile esse poterit) huiusmodi ordinando ante oculos ponere, non modo aeternam salutem quovis humano respectu potiorem esse debere, verum etiam nihil infamiæ in eo esse, si quis dicat et fateatur, velle se maturius cogitare de ineundo eiusmodi vitæ instituto, quod graviora secum fert onera, quodque semel susceptum, per omnem vitam necessario servandum erit ». Adunque, giusta la mente del gran Pontefice, anche quando ci sia pericolo d' infamia per l'Ordinando, abituato *ad turpia*, il confessore deve sforzarsi tavolta di persuaderlo, con ogni buona ragione, a differire l' ordinazione.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 20.° Caso Morale

Giovenale parroco, chiamato a confessare Faustino moribondo, benchè sappia che questi pubblicamente acquistò fondi ecclesiastici, senza l' Apostolica venia, pur credendo ch' egli si trovi in buona fede, e temendo che la correzione non sia per giovare, lo assolve, e, morto, gli dà la ecclesiastica sepoltura.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi il confessore chiamato presso un moribondo, che acquistò illecitamente beni ecclesiastici?

2.° Come deve regolarsi il Parroco circa la ecclesiastica sepoltura del medesimo?

3.° Che deve dirsi della condotta di Giovenale?

Al 1.° Di molta sagacia e prudenza egli è mestieri che sia fornito un Confessore, il

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Di Nola Sac. Vincenzo di Gragnano
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Minenna Sac. Michele di Bitonto
Resch Sac. Giuseppe di Venezia
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Sabella Ec. Cur. Domenico di Pescolamazza
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria.

Al solo Caso Morale:

Principe Ec. Cur. Michele di Montesantangelo.

Al solo Caso Liturgico:

Bucciglione Can. Gioacchino di Acquapendente.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli; pel premio del caso liturgico il Sac. Minenna Michele di Bitonto.

quale si presenta al letto di morte di chi pubblicamente ed illecitamente acquistò beni della Chiesa. È indubitato che i compratori de' fondi ecclesiastici, senza l'apostolico l'indulto, per decreto del Concilio Tridentino (Sess. XXII, c. 11), ed, anche prima del Tridentino, in virtù della Costituzione *Ambitiosae* (1), l' una e l'altro confermati dalla Costituzione *Apostolicae Sedis*, restano annodati di censura.

È poi vero, che, per incorrere in essa, cioè nella scomunica *latae sententiae*, è uopo che chi commette il delitto conosca chiaramente che il legislatore vi abbia annessa cotesta pena. Conciossiachè nel dubbio le leggi penali vanno interpretate strettamente; e la ignoranza, la inavvertenza della scomunica nell'atto del delitto, la dimenticanza della stessa e della colpa fanno sì che non vi esista contro le prescrizioni della Chiesa contumacia veruna, la quale dee esservi sempre, per incorrere nelle censure (Ved. Salmant. XVIII, c. 4, n. 10,—e D'Annib. Comment. 7, not. 25).

Ora il Confessore, il quale è chiamato al letto di un moribondo, che acquistò illecitamente fondi ecclesiastici, se per avventura lo trovi destituito di sensi, può bene assolverlo sotto condizione, *si capax es;* tra perchè potrebbe egli non formare un retto giudizio intorno al moribondo, se trovasi cioè nel fatto, o no, censurato; e perchè è sempre a giudicare che qualunque trovasi in pericolo di morte, e però della eterna dannazione, abbia voluto provvedere all'anima sua, e desiderato, innanzi di perdere i sensi, la sacramentale Confessione; e perchè con la condizione si provvede a un tempo e alla riverenza dovuta al Sacramento e alla salute eterna del moribondo. Anzi se altri attesta di aver domandato egli proprio, il moribondo, la confessione, e dato segni di penitenza, v'ha non pochi, i quali opinano di potersi dare l'assoluzione senza condizione veruna.

Ma quando poi il moribondo sta in sensi, e da se confessa la colpa di avere, senza venia Apostolica, comperato beni di Chiesa, il Confessore, prima di assolverlo, dee esigere che egli ottemperi a tutto quello che in così fatti casi la S. Sede prescrive (1), e se lo trova renitente, tutto impiegherà l'ingegno e l'affetto, perchè lo riduca a penitenza; nulla tralascerà di preghiere a Dio, per renderlo misericordioso e propizio all'infermo. Che se per mala ventura questi rimanesse nella sua pertinacia; nè per quanto avesse il Confessore operato, per toglierlo dallo stato di peccato, fosse a nulla riuscito, egli è indegno di

(1) Ecco le parole della celebre Costituzione: « Ambitiosae cupiditati, illorum praecipue qui.. damnatione postposita, immobilia et pretiosa mobilia Deo dicata...profanis usibus applicare, aut cum maximo illorum ac divini cultus detrimento exquisitis mediis usurpare praesumunt, *occurrere cupientes*, omnium rerum et bonorum ecclesiasticorum alienationem, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem, et conductionem ultra triennium, nec non infeudationem vel contractum enphyteuticum, praeterquam in casibus a iure permissis... fieri prohibemus... Si quis autem... quidquid alienare praesumpserit, alienatio, hypotheca, concessio, locatio, conductio, et infeudatio huiusmodi nullius omnino sit roboris vel momenti. *Et tam qui alienat quam is qui alienatas res... receperit*, sententiam excommunicationis incurrat » (In Sex. III Extrav. *De Reb. Eccl. non alienand.* Cap. Unic.).

(1) In articolo di morte, quantunque ogni Sacerdote possa assolvere da tutti i peccati sieno pur essi riservati e con censura (Trid. Sess. XIV c. 7,—Rit. Rom. de Poen.) pure non ha facoltà di permettere che il compratore possa ritenere fondi di Chiesa illecitamente acquistati. Quindi dee imporre l'obbligo d'impetrarne venia dalla S. Sede, il che farà subito l' infermo da sè, se permette Iddio che risani; ed accettato quest'obbligo, è degno di assoluzione. E, se l'infermo sarà nello stato di poterlo fare, il confessore dee esigere, che assicuri il fondo alla Chiesa con testamento, o sottoscriva la nota dichiarazione o almeno manifesti ai suoi eredi, innanzi a due testimoni di accettarla. Nè altro si richiede in prossimo pericolo di morte. (V. Mon. Eccl. v. 1, p. 181 e v. 2. pag. 44.)

assoluzione; e, cogliendolo la morte in questo stato, è a reputare di aver compito lo stadio della sua vita nella impenitenza.

Che se poi il moribondo fa la sua confessione, e nulla dice de'suoi illeciti acquisti di fondi ecclesiastici; acquisti d'altronde non ignorati dal confessore; e questi fa giudizio ed argomenta e crede che il suo infermo penitente si trovi in buona fede; ed altresì teme che i suoi richiami non potessero per nulla giovare, anzi fossero per divenire ostacoli potenti alla eterna salute del moribondo, noi fermamente giudichiamo, ch' ei debba su questo punto tralasciare ogni interrogazione ed ogni ammonizione. E la nostra opinione è conforme a quella de' più riputati teologi (1) e di S. Bernardo, il quale al proposito esclama: *Mallem aliquando tacuisse et dissimulasse, quam ad tantam reprehendisse perniciem* (In Cant. Serm. 24). Potrà sì bene il confessore, quando il crede opportuno, con buone ed accorte maniere interrogarlo per le generali, ed altresì fuori confessione, ma non all' altrui presenza, se fosse già disposto a ritrattare tutto quello, che per avventura avesse potuto commettere in tutta sua vita contro le leggi di Dio, e le prescrizioni della Chiesa; e come avrà affermativamente risposto, o, mancandogli la parola, dato segni di affermazione, il confessore, senza pretendere altro, gl'impartisca i Sacramenti.

Nè dee punto egli temere che prendano scandalo i pusilli, per supposta pertinacia del moribondo nella censura, a cagione della mancata ritrattazione; conciossiachè una volta che il confessore è rimasto solo col suo penitente, e gli ha impartita l'assoluzione e ordinato gli altri Sacramenti, ogni ragione persuade di essersi già l'infermo riconciliato con la Chiesa.

(1) Layman c. 13, n. 4—Lugo Disp. 22 n. 6—Roncaglia p. 94, quaest.4—Viva q. 8, art. 8, p.3—S. Alfonso L. 6, n. 614 e 616—Del Vecchio v. 2, n. 732 ecc. ecc.—E v. Monit. Eccl. v. 2, p.2, pag. 43 e 44; e vol. 3, p. 2, pag. 44 e 45.

Al 2.° La sepoltura ecclesiastica va assolutamente negata agli scomunicati vitandi, giusta la regola canonica: *Quibus non communicavimus vivis, nec communicemus mortuis* (1). Dee altresì privarsi delle funebri cerimonie della Chiesa e della ecclesiastica sepoltura chiunque muore impenitente, come prescrivono i sacri canoni e conferma il Rituale romano (2). Ora se un Parroco, chiamato a confessare un moribondo, che acquistò illecitamente fondi ecclesiastici, lo trova destituito di sensi, e quindi gl'impartisce condizionatamente l'assoluzione, morto, non dee negargli i funebri onori e la ecclesiastica sepoltura; come del pari gli darà suffragi e sepoltura, quando credendo che costui, per gli eseguiti acquisti, si trovi in buona fede; e temendo che la sua correzione, anzi che bene, potesse recargli spirituale rovina, gli abbia senz'altro amministrato i Sacramenti. Dee poi, come prescrivono i sacri Canoni, negargli del tutto esequie e sepoltura, ove fosse avvenuto che il moribondo, costituito in mala fede, non volendo per nulla riconciliarsi con la Chiesa, a cagione degl'illeciti acquisti de'beni ecclesiastici, fosse morto impenitente. Ma qui non vogliamo ri-

(1) Se uno scomunicato vitando passò di questa vita, dando segni di penitenza, e non si ebbe tempo di assolverlo, il suo cadavere dee assolversi dalle censure pria che venga seppellito.

(2) Qualora potessero temersi gravi danni dal rifiuto della sepoltura ecclesiastica, basta che i Sacerdoti, senza opporre contrasti, si astengano dal prendervi parte. Così interrogata la S. Penitenzieria: « Si quis censura ecclesiastica notorie innodatus obierit, et juxta sacros Canones et normam hac de re a Doctoribus traditas, ecclesiastica sepultura carere omnino debeat; et si pertinaciter gravibus minis expostulentur exequiae et sepultura ecclesiastica, quomodo in huiusmodi casu sese gerere debeat parochus? » Rispose a 10 dicembre 1860: « Curandum ut cuncta ad normam sacrorum Canonum fiant: quatenus vero absque turbarum et scandali periculo id obtineri nequeat, parochus neque per se, neque per alios sacerdotes ad exequias et ad sepulturam ullo modo concurrat ».

manerci dall'avvertire, che non dee nè può il parroco privare dell'ecclesiastica sepoltura un morto impenitente, se della finale impenitenza di costui egli solo è testimone. Anzi se il confessore dubita di perversa intenzione nel moribondo, userà ogni diligenza per potere indirizzargli da solo a solo le sue esortazioni; affinchè il suo animo pravo non fosse ad altri manifesto.

Ne' casi dubbii il parroco domanderà lumi al proprio Vescovo; ma se pressante è il caso, dee concedere la sepoltura; perchè le cose odiose s'hanno ad interpretare favorevolmente al reo; e molto più a questi tempi maleaugurati, quando, pel diniego della ecclesiastica sepoltura, sogliono insorgere pubblici scandali e persecuzioni.

Al 3.° Noi abbiamo di già fatta aperta la nostra opinione intorno alla condotta del parroco Giovenale; e ci pare di averla bene corroborata di argomenti. Però conchiudiamo dichiarando, che se egli è persuaso della buona fede di Faustino, intorno agli acquisti de' fondi ecclesiastici, e teme, che la sua correzione, anzichè a vantaggio, torni a rovina dell'anima sua, e tanto più ora che trovasi in istato di prossima morte, bene opera concedendogli assoluzione e sepoltura.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Domestico di S. S.

Soluzione del 20.° Caso Liturgico

Tarquinio parroco, nella Visita quotidiana al Santissimo, non suole incensare la Pisside, nè suole coprirla col velo omerale quando con essa benedice il popolo, allegando la consuetudine immemorabile invalsa in quella Parrocchia.

Si Chiede: Che deve dirsi della detta consuetudine, e della condotta di Tarquinio?

Nessun decreto Apostolico prescrive la incensazione della sacra Pisside, quando il Parroco o qualunque Sacerdote impartisce con essa la benedizione sul popolo. Anzi pare che cotesta incensazione la Chiesa assolutamente non l'approvi.—E per fermo, richiesta la S.C. de'Riti dall'Ordine de'Minori di S. Francesco: Se debbasi seguire la opinione di rubricisti, i quali affermano la incensazione, o di coloro, che la niegano, ella, il dì 11 settembre 1847, rispose: *Servetur Rituale Romanum* (decr. 4944). Ora il Rituale Romano, ed altresì il Cerimoniale, e le Istruzioni Clementine intorno al fatto, onde ragioniamo, non dicono parole di questa incensazione. Il silenzio dunque persuade che ella debba omettersi. E parimenti venutale domanda dalla città di Verona: «Utrum conveniens sit, quod caeremoniarius, vel thuriferarius incenset Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, quum populo benedictio impertitur, uti fit in elevatione SS.mi Sacramenti in missa solemni?» Rispose lo stesso giorno ed anno, 11 settembre 1847, decr. 4950: *Non praescribi* (1).

Ed anche nello stesso giorno ed anno fu renduta dalla medesima Sacra Congregazione simigliante risposta a chi aveala interrogata: « Num servanda sit immemorabilis consuetudo quolibet die in Ecclesia olim PP.Praedicatorum recitandi SS.m Rosarium B. M.V.et dimittendi populum cum benedictione SS.mi in Pyxide vel in Ostensorio, quin thurificetur?» E fu risposto, che l'Ordinario del luogo *permittat consuetudinem, nam omissio incensationis conformior est Ecclesiae praxi in benedictione cum S. Pyxide; requitur tamen omnino cum impertitur benedictio cum Ostensorio* (11 Sept. 1847—d. 5112).

È poi vero che dove esistesse immemora-

(1) Il Cavalieri (tom.4, c. 9, decr. 7, n 7), ed il Tetamo, continuatore di lui, (Append. c. 3, a 6,n. 45 e 48) parlano di un decreto, che asseriscono pubblicato in Roma il 16 marzo 1746, col quale è data facoltà di potere ad arbitrio e non potere incensarsi la S. Pisside dal turiferario nell' atto che con essa si benedice il popolo; « Servari posse utrumque. » Ma dobbiamo confessare che cotesto decreto non ci é riuscito di rinvenirlo nè nel Gardellini, nè in alcuno dei più reputati rubricisti; nè punto si trova notato ne' registri della S. C. de' R. Ci venne fatto sì di leggerlo contraddetto dagli Scrittori della Biblioteca Cattolica di Napoli ne' *Decreta Authentica* p. 80, n. 11, in nota.

bile consuetudine d' incensarsi da alcun sacerdote la sacra Pisside nell'atto della benedizione, questa consuetudine deve conservarsi. Ecco il dubbio esposto alla S. C. dei Riti, e la risposta della medesima: « Ab immemorabili dum Parochus in Ecclesia post administrationem SS. Viatici actu benedicit cum S. Pyxide populum, haec ab uno vel duobus presbyteris incensatur; potesne hic usus observari?» R. *Servari debere* (21 jul. 1738—decr. 4074).

Quando poi si benedice il popolo con la S. Pisside egli è indispensabile coprirla col velo omerale. Ciò fu dalla S. C. de'Riti prescritto alla città di Malta, che ne l'avea all'uopo interrogata con le seguenti parole: « An Sacerdos, quando benedicit populum sacra Pyxide, debeat illam totam cooperire extremitatibus veli oblogi humeralis, quemadmodum jubet Rituale Romanum in delatione Viatici non tamen post Viaticum, sed alia in occasione?» Resp. *Debere in benedicendo populo cum S. Pyxide illam totam cooperiri extremitatibus veli oblogi humeralis* (Die 23 febr. 1638 in Meliten—d. 4699). E consimile al riferito era stato un altro decreto della medesima S. Congregazione del 21 marzo 1699, n. 3504: *Pyxis sacra tota est cooperienda tum proprio velo, tum velo humerali, tam in actu benedictionis, quam cum defertur ad infirmos.*

Ma che è a dire se vi fosse in qualche Chiesa una immemorabile consuetudine di benedirsi il popolo con la Pisside non coperta del velo omerale? Cotesta pratica dee eliminarsi. Ecco recentissimo decreto della S. C. de'Riti del dì 13 luglio di questo anno 1883, confermato dalla Santità di Nostro Signore Leone XIII a 14 agosto di questo anno medesimo. Fu il Vescovo di Conversano, che, fra parecchi dubbii da lui proposti alla S. C., domandò pure: « Pluribus in locis Conversanen Dioeceseos benedici consuevit populus cum Pixide parvo conopoeo contecta absque usu veli humeralis: Quaeritur, num hujusmodi usus possit tollerari?» Fu risposto: *Negative.* Ved. Monit. Eccl. v. 3, p. 2, pag. 93).

Dunque il parrocò Tarquinio opera lodevolmente non incensando la S. Pisside prima d'impartire con essa sul popolo la benedizione; ma non a cagione della immemorabile consuetudine della sua chiesa; ma perchè cotesto costume è più conforme alla comune pratica della Chiesa cattolica. Opera poi male benedicendo il popolo con la Pisside, non coperta col velo omerale. Nè lo scusa la immemorabile consuetudine della sua parrocchia, perchè la S. Sede vuole così fatta consuetudine del tutto eliminata.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Proposta del 22.° Caso Morale

Eustachio parroco, chiamato da Gorgonio infermo in pericolo di morte, e congiunto con Crescenza in matrimonio civile, affine di provvedere alla loro eterna salvezza, li unisce subito in matrimonio ecclesiastico, senza conoscere che ostava l'impedimento di cognazione spirituale. Risana intanto Gorgonio, ed Eustachio viene a notizia dell'impedimento.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi il parroco nei matrimonii *in extremis?*

2.° Che cosa dovea fare Gorgonio prima di benedire quel matrimonio, e che cosa deve fare or che l'ha benedetto?

Proposta del 22.° Caso Liturgico

Nella parrocchia di N. vige da molti anni la usanza di celebrarsi la Messa solenne votiva dell'Espettazione del Parto in tutti i giorni della novena del S. Natale, *ob concursum populi.*

Si Chiede: Che deve dirsi di tale usanza?

—

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

La tassa 30 0/0 e la prescrizione quinquennale—La tassa del 30 per 100, imposta sul patrimonio ecclesiastico dall'art. 18 della Legge del 15 agosto 1867, non ha natura ed indole di annua imposta ordinaria, ma costituisce una prelevazione straordinaria di parte del patrimonio stesso a vantaggio dello Stato.

Eguale carattere serba a fronte della Legge posteriore del di 11 agosto 1870 la tassa che questa restrinse per le fabbricerie al periodo decorso fino al 31 gennaio 1870, e perciò la tassa stessa non è soggetta alla prescrizione quinquennale indetta dall'art. 2144 del Codice civile (Cassaz. di Roma, sent. 9. Apr. 1883—Opera della Primaziale di Pisa e Finanze—*Boll. del Contenz.* Anno VII. Par. II. pag. 91).

Pesi non deducibili dalla tassa di manomorta sui benefizii—Per la determinazione della tassa di registro dovuto nel passaggio delle temporalità costituenti le dotazioni dei benefizii, non sono deducibili le tasse di manomorta e di ricchezza mobile, nè le elemosine costituenti una obbligazione personale soltanto dei benefiziati (Cassaz. di Roma, sent. 31 mag. 1883—Finanze e Papardi Arciv. di Monreale - Boll. del Contenz. l. c. pag. 104).

Beni di una parrocchia devoluti al Vescovo — Quando non sia informato da errati criteri di dritto, è incensurabile il giudizio della Corte di merito sulla portata di una Bolla pontificia emanata nell'interesse particolare di una mensa vescovile.

Il Vescovo che per avvenuta soppressione di chiesa parrocchiale ed annessione di tutti i beni di lui a quelli della sua mensa, trovasi rivestito della cura con obbligo però di nominare un vicario curato per l'esercizio della cura stessa, non ha più della cura abituale, essendo propria del Vicario, sebbene amovibile, la cura attuale.

In questo caso non si può pretendere di esimere dalla conversione i beni già della chiesa parrocchiale, divenuti proprii della mensa vescovile (Cassaz. di Roma, sent. 26 febb. 1883—Mons. Trucchi Vesc. di Forlì e Finanze—Boll. del Contenz. l. c. pag. 118).

Messe legate ad un convento soppresso—L'onere della celebrazione di messe, ingiunto ad un convento, legatario, non costituisce condizione, ma modo del legato. Quindi, tuttochè il convento legatario avesse l'obbligo di fornire la prova dell'adempimento dell' onere, come il diritto al compenso del legato risiedeva nel convento, così per la soppressione del medesimo, lo stesso diritto si è trasferito nel Fondo pel culto, il quale non è tuttavia tenuto alla detta prova per conseguire il pagamento delle relative annualità.

A fronte di un legato modale, invano si deduce la caducità per il disposto dell'art. 853 del Codice Civile, il quale riguarda il caso di condizione sospensiva.

È contraria alla legge e perciò annullabile, quanto al capo corrispondente, la sentenza che nella sua parte dispositiva non contiene parola sulla eccepita prescrizione, che non dette nella sua parte razionale sufficiente motivazione sulla prescrizione stessa. (Cassaz. di Roma, sent. 6 mar. 1883—Mazzeo e Fondo pel culto—Boll. del Contenz. l. c. pag. 120).

Autorizzazione sovrana nelle Due Sicilie pei lasciti ai enti ecclesiastici — Dopo la pubblicazione del decreto borbonico del 18 maggio 1857, col quale venne abrogata la disposizione dell'articolo 826 del Codice civile del Regno delle Due Sicilie, acquistarono piena validità anche i precedenti lasciti e donazioni a favore degli enti ecclesiastici, senza bisogno della sovrana autorizzazione (Cassaz. di Roma sent. 6 giu. 1883—Fondo pel culto e Trapasso Castellitti—Boll. del Contenz. l. c. pag. 123).

Se il bestiame sia soggetto a conversione—È giudizio di supremo apprezzamento il ritenere che il bestiame annotato nei libri di amministrazione di un seminario non era addetto al servizio nè alla coltivazione dei fondi relativi, ma che vi si trovava soltanto per iscopo di industria, e come tale era soggetto a continui mutamenti.

Ciò stante, i capi di questo bestiame devono considerarsi come mobili per loro natura ed esenti perciò dalla conversione.

Non è tenuto al risarcimento dei danni il demanio che prende possesso di tutto il bestiame, sebbene una parte ne dovesse andare esente.

Il demanio neppur va soggetto agli effetti dell' azione vendicatoria, e perciò non è responsabile pei frutti se all'atto della presa di possesso non sorse alcuna opposizione da parte del seminario, sebbene in seguito si reclamasse e protestasse in via amministrativa.

Il demanio non deve rappresentare che la somma capitale del bestiame, e i relativi interessi dalla mora, ossia dalla domanda giudiziale (Cassaz. di Roma, sent. 10 mag. 1881. Finanze e Seminario di Rimini—Boll. del Contenz. l. c. pag. 127).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1883)

—

Nomine Pontificie — Il S. Padre ha nominato membri della Congregazione di Propaganda per gli affari di rito orientale i Card. Ludovico Iacobini, ed Angelo Iacobini.—Ha eletto Vice-Archivista della S. Sede il R.mo P. Abate Cassinese D. Luigi Tosti, e Sottoarchivista il M. R. P. Maestro Fr. Enrico Denifle de' Predicatori.

Ha inoltre nominato Canonico della Basilica Vaticana Mons. Luigi Galimberti, e Ca-

nonico dell' Arcibasilica Lateranese Mons. Nicola Marini.

Ed accogliendo la presentazione di S. M. Cattolica ha nominato Mons. Benedetto Isbert Uditore di S. R. Rota per la Corona di Castiglia.

9 Polacchi al Vaticano—Il dì 16 sp. Leone XIII riceveva in particolare udienza una deputazione Polacca appositamente recatasi in Roma per offrire al S. Padre, a nome di quella nobile nazione, il gran quadro rappresentante Sobieski sotto le mura di Vienna, opera stupenda del suo illustre concittadino Giovanni Mateiko.

Cinto il quadro da una magnifica cornice di ordine corinzio, lavoro del Sig. Bogacki di Cracovia, fu collocato in una delle grandi sale del Vaticano, destinata ai quadri moderni, dove il ricevimento ebbe luogo. Il sommo Pontefice vi si recò sul mezzodì, circondato da varii Cardinali, e dalla sua nobile corte, e seduto in trono gli si appressò l'Emo Ledochowski che presentò la deputazione e fece la consegna del quadro con acconce parole. Al nobile indirizzo polacco il S. Padre rispose con uno stupendo discorso latino, pieno di sublimi e appropriati concetti.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Molti Vescovi Americani sono stati in Roma per trattare negozii delle loro Diocesi. La S. C. di Propaganda ha reso loro particolari officii, e una splendida accademia poliglotta fu tenuta in loro omaggio dagli alunni di quel Seminario.—L'Arciv. di Napoli ha istituita una commissione per lo insegnamento del Catechismo cattolico nelle scuole maschili, e femminili di Napoli: ha stabilito 12 Sacerdoti catechisti prefetti per le 12 sezioni, ed una conferenza settimanale. — In Padova da poco tempo furono, per disposizione del Municipio, tolte le immagini dalle vie della città: quel zelantissimo Vescovo ha fatta pervenire al Sindaco una nobile protesta.—In Roma a S. Luigi dei francesi la Sig. Eva Broadwood, moglie a D. Alessandro dei Principi Ruspoli, abiurò testè la religione anglicana, nelle mani di Mons. Puyol, superiore di S. Luigi, ed entrò nella chiesa cattolica.—I Torinesi han donato al Card. Alimonda una croce con catena di oro, ricchissima, tempestata di pietre preziose.—Nella Curia Arciv. di Napoli ebbe luogo il 26 u. s. l'introduzione della causa per ottenere dalla S. Sede l'approvazione del culto pubblico ed ecclesiastico, reso in Napoli da tempo immemorabile al Pontefice S. Bonifacio V, napolitano che governò la chiesa nel 625.—Si è aperta il 29 u. s. una nuova chiesa in Roma nell'Esquilino, dedicata all'Immacolata, per l'Istituto diretto dal P. Ludovico da Casoria, e fu consacrata dall'Emo Card. Lavalletta. —È morto Mons. Girolamo dei Nobili Verzeri, Vescovo di Brescia.

La Patagonia, divisa, per disposizione del S. Padre, in tre Vicariati Apostolici, è affidata ai Sacerdoti Salesiani di D. Bosco. Essendovi gran bisogno in quella regione, 29 salesiani e 12 Suore di Maria Ausiliatrice partirono il 12 u. s. da Genova per quella volta.—Nella Slesia, un certo Heghen, maestro della scuola protestante, rinunziò all'eresia e si dichiarò cattolico.—I Domenicani nel giorno del ss. Rosario han posto la prima pietra di una magnifica Chiesa a S. Francisco (California). Tutte le società religiose e civili erano rappresentate nella cerimonia, alla quale assistevano più di 10 mila persone.—Sei sacerdoti della Congregazione del ss. Cuore di Maria dalla Spagna sono partiti per la Prefettura Apostolica delle Isole Amnobon, Cortico e Fernando Poo: dieci gesuiti sono partiti da Marsiglia per le missioni di Kiang-nau nella Cina; altri sei pel Nuovo Messico: tre Domenicani di Lione per la missione di Trinidad nelle Antille: quattro della Società di Maria per la Nuova Caledonia ed altri missionarii sotto la direzione del P. Vales si sono imbarcati per Sidney nell'Australia.—L'Opera della s. Infanzia nel decorso anno 1882 fece battezzare 413 mila bambini infedeli: nell' Africa riscattò 9 mila bambini, ed ora educa 90 mila di essi nella religione cristiana.—Il Presidente degli Stati Uniti Arthur fece una ordinanza, colla quale destinò il giorno 22 u. s. per rendimento di grazie all'Altissimo dei benefici ricevuti dalla nazione, prescrivendo che fosse vietato ogni lavoro e si congregasse tutto il popolo di ogni culto nei luoghi sacri.—La celebre romanziera inglese (conosciuta sotto il nome di *Occida*) Luisa de la Ramée, ha abiurata la fede Anglicana ed è divenuta cattolica.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Congruae Parochialis et iurium—1 Dic. 1883—Il dì 26 aprile 1879 la S. C. definì: 1.° che la Chiesa di S. Giovanni Evangelista nella città di M. si dovesse smembrare dalla Matrice chiesa di S. Giorgio, e 2.° che il Capitolo di questa non potesse più compiere le sacre funzioni in quella prima chiesa (V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. I, pag. 66). Non arridendo al detto Capitolo la cit. risoluzione, chiese ed ottenne il beneficio di una nuova udienza, e furono proposti i dubbii: « I An sit standum, vel recedendum in primo dubio in casu — II An sit standum, vel recedendum a decisis in secundo dubio in casu ». Ai quali dubbii la S. C. il dì 20 dicembre dello stesso anno rispose: « Ad I In decisis et amplius, firma obligatione Episcopi constituendi securam congruam parocho, impositoque eidem parocho onere praesentandi Ecclesiae S. Georgii in festo Titularis ac Patroni principalis M. cereum trium librarum, in signum matricitatis—Ad II in decisis et amplius ».

Dopo ciò, il Vescovo emise il decreto di erezione della nuova parrocchia e vi pose un vice-parroco. Ma i Canonici di S. Giorgio non s'acquetarono. Ricorsero invece più volte alla S. C., accusando il Vescovo di non aver costituito uno stabile assegno al nuovo parroco; di avervi nominato senza concorso un vice-parroco; di aver lesi i diritti giurisdizionali che vantava la loro chiesa su quella di S. Giovanni.—Il Vescovo, interrogato, dimostrò con evidenza le calunniose ed ingiuste accuse di quel Capitolo. Laonde la S. C. ai dubbi:

I An costet de securitate congruae parochialis in casu;

II An sustineatur deputatio Vice-rectoris in casu;

III An constet de iure matricis Ecclesiae peragendi sacras functiones in Ecclesiis, quae sunt intra fines novae Paroeciae, et administrandi eorum bona temporalia in casu;

IV An constet de iure matricis Ecclesiae peragendi processiones intra fines Paroeciae in casu;

Il dì 1 dicembre 1883 rispose: *Ad I Affirmative et amplius—Ad II Provisum in primo—Ad III et IV Consulendum SS.mo pro abrogatione et suppressione, quatenus opus sit, cuiusvis iuris ac privilegii Capituli, etiamsi speciali mentione digni, quoad omnia quae continentur in iis dubiis, nec non in aliis quaestionibus in libello Capituli propositis; super quibus omnibus imponatur silentium.*

Di che può dedursi:—a) Spetta al Vescovo deputare nelle Chiese parrocchiali vacanti un vicario, ovvero un economo, qualunque sia la natura delle dette Chiese, o secolari, o regolari, o esenti, o di giuspatronato. (Monacelli Form. leg. pract. for. Eccl. tit. 10, form. 14).—b) La chiesa filiale non deve altri diritti di soggezione alla Matrice che quelli i quali furonle riservate dal Vescovo nell'atto di erezione (Fagnanus ad Cap. *Ad Audientiam* de Eccles. aedif. n. 9). — c) Non è lecito ad un parroco invadere il territorio di un'aliena parrocchia, divisa dalla sua, ed operarvi cosa alcuna (Leuren. for. benef. p. 1, c. 3, q. 160—Barbosa Iur. Eccles. univ., lib. 1,

c. 20, n. 14).—d) Il parroco ha dal dritto piena giurisdizione intorno all'amministrazione de' Sacramenti, alla esazione delle offerte, ai funerali ed a quant' altro si appartiene ai diritti parrocchiali, non solo nella propria Chiesa, ma in tutte le altre che si ritrovano nel circuito della parrocchia (Cap. Dilectus de Capellis, c. 2, de Parochiis—S. C. C. 14 sept. 1782 *in Ferrarien*—S. C. EE. RR. 3 maii 1872 *in Neapolitana*).—e) Nel caso furono dimostrate calunniose le asserzioni dei Canonici di S. Giorgio riguardo al Vescovo, ed ingiuste le loro pretensioni sulla Chiesa di S. Giovanni. Laonde saviamente la S. C., non solo non accolse le loro istanze, ma li privò altresì di qualsivoglia diritto o privilegio potessero vantare su di quella Chiesa.

II. **Excardinationis et Ordinationis**—*Per summaria precum*—1 Dic. 1883—Filippo S. della Diocesi di V. espose al S. Padre ch' egli, privo di beni di fortuna, era stato accolto dal Canonico Teologo della Dioc. di O., dal quale riceveva il vitto e la istruzione. Or, desiderando incamminarsi allo stato ecclesiastico, e non avendo ottenuta la debita venia dal Vescovo di origine, supplicava di poter rimanere in quel luogo e quivi vestire l' abito talare per essere poi ammesso alla tonsura ed agli ordini.—Il Vescovo di V., interrogato, riferì che non credè accordargli la chiesta venia, perchè il giovane ricusò di rinchiudersi in uno dei Seminarii da lui indicati: ciò che credeva necessario, stante il poco ingegno di cui era dotato. Aggiungeva che la città di O., distando pochissimo dalla sua terra natale, era cosa certa che, ottenuto il sacerdozio, il giovane si sarebbe stabilito in quest'ultima, con gran discapito della disciplina.—D' altra parte il Vescovo di O. appoggiava la petizione del giovane, attestando la sua buona condotta, i segni chiari di vocazione, un qualche profitto nello studio, e la scarsezza in quel luogo di sacerdoti.

La S. C. considerando:—a) Che quantunque sia canone inconcusso di dritto non poter alcuno essere ordinato da un Vescovo alieno senza la venia del proprio Ordinario; nondimeno il Sommo Pontefice, per giuste cause, ha soluto in ciò dispensare (S. C. C. 15 iul. 1848 *in Neapolitana*—23 febr. 1875 *in Burgi S. Sepulcri*—23 mar. 1878 *in Anicien*—20 maii 1882 *in Boianen et Termularum*) — b) Che il giovane avea buonissimi costumi e chiari segni di vocazione—c) Che in quel luogo lamentavasi scarsezza di sacerdoti — d) Che, non concedendosi la grazia, il giovane dovea smettere ogn' idea di farsi prete, non avendo mezzi come poter vivere in Seminario —e) Che non faceva ostacolo la scarsezza d' ingegno, potendo istruirsi sufficientemente e diventare se non dottore, che non è di tutti, capace almeno d' istruire il popolo nella legge del Signore—f) Che la grazia potea concedersi col vincolo del giuramento di voler fedelmente rimanere nella Diocesi di O.—il dì 1 dicembre 1883 benignamente rescrisse:

Praevio iuramento de animo perpetuo permanendi in Dioecesi O., pro gratia, facto verbo cum SS.mo.

III. **Salernitana. Pensionis**—7 Apr. 1883—Vacava la chiesa parrocchiale di Curteri nell'Archid. di Salerno, e al vicario curato che solo si presentò al concorso, fu fatta firmare un'obbligazione, con cui promise di pagare in perpetuo, dalle rendite della parrocchia, la somma di ducati trenta a quella chiesa parrocchiale povera, che verrebbe designata dall'Arcivescovo. Nella bolla di collazione fu fatta pure menzione di questo peso, da soddisfarsi a favore del parroco di Penta.

Il nuovo parroco di Curteri, Michele Napoli, pagò per quattro anni esattamente la pensione; ma poi fè ricorso al novello Arcivescovo perchè lo liberasse da quest' obbligo, imposto contro le leggi della Chiesa. E non trovando ascolto presso la Curia diocesana, si rivolse alla S. C.

L'Ordinario, richiesto del suo voto, riassunse la causa e decise contrariamente alle richieste del parroco di Curteri. Ma la S. C., discussa maturamente la controversia, il dì 7 aprile 1883, al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Salernitanae sit confirmanda, vel infirmanda in casu*— rescrisse: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

Si raccolga:—a) È proibito dalle leggi ecclesiastiche ai Vescovi d' imporre pensioni di qualsivoglia genere e quantità sulle parrocchie. Questo divieto fu fatto da Innoc. XII con la Cost. del dì 11 novembre 1692; e poichè andò in disuso, Bened. XIII con la Cost. *Quanta Pastoribus* lo confermò e lo estese a tutto l' Orbe.—b) È infetta di simonia confidenziale la collazione di quel beneficio, in cui si promette il pagamento di pensione a persona non determinata dal Collatore (Cost. S. Pii V *Intolerabilis* 1 iun. 1569, quam explicant et sequuntur Tondut. *de Pension.* c. 1, n. 16 et Pax Iordanus, t. 2, l. 9. t. 1, n. 502.—c) Può dirsi nulla ogni rinunzia fatta per qualsivoglia timore, ed anche per la speranza di procacciarsi la grazia del superiore (Cap. *Sane de renunciat.*—S. C. C. 20 ian. 1745 *in Castri Maris;* 17 maii 1851 *in Baren*).—d) Tutto ciò che si promettere contro la legge, è irrito e nullo (Richer. *in univers. civil. et criminat. iurisprud.* l. 1, t. 2, s. 3, a. 1—Cap. *Extirpandae de praebend. et dignit.*).

LEO PP. XIII.

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

Salutaris ille *spiritus precum*, misericordiæ divinæ munus idem et pignus, quem Deus olim effundere pollicitus est *super domum David et super habitatores Ierusalem*, etsi numquam in Ecclesia catholica cessat, tamen experrectior ad permovendos animos tunc esse videtur cum homines magnum aliquod aut ipsius Ecclesiæ aut reipublicæ tempus adesse vel impendere sentiunt. Solet enim in rebus trepidis excitari fides pietasque adversus Deum, quia quo minus apparet in rebus humanis præsidii eo maior esse cælestis patrocinii necessitas intelligitur.— Quod vel nuper perspexisse videmur, cum Nos diuturnis Ecclesiæ acerbitatibus et communium temporum difficultate permoti, pietatem christianorum per epistolam Nostram Encyclicam appellantes, Mariam Virginem sanctissimo Rosarii ritu colendam atque implorandam Octobri mense toto decrevimus. Cui quidem voluntati Nostræ obtemperatum esse novimus studio et alacritate tanta, quantam vel rei sanctitas vel caussae gravitas postulabat. Est enim neque in hac solum Italia nostra sed in omnibus terris pro re catholica, pro salute publica, supplicatum: et Episcopis auctoritate, Clericis exemplo operaque præeuntibus, magnæ Dei matri habitus certatim honos. Et mirifice sane Nos declaratæ pietatis ratio multiplex delectavit: templa magnificentius exornata: ductae solemni ritu pompæ: ad sacras conciones, ad synaxin, ad quotidianas Rosarii preces magna ubique populi frequentia. Nec praeterire volumus quod gestienti animo accepimus de nonnullis locis, quos procella temporum vehementius affligit: in quibus tantus extitit fervor pietatis, ut presbyterorum inopiam privati redimere, quibus in rebus possent, suomet ipsi ministerio maluerint, quam sinere ut in templis suis indictæ preces silerent.

Quare dum præsentium malorum sensum spe bonitatis et misericordiæ divinæ consolamur, inculcari bonorum omnium animis intelligimus oportere, id quod sacræ Litteræ passim aperteque declarant, sicut in omni virtute, sic in ista, quæ in obsecrando Deo versatur,

omnino plurimum referre perpetuitatem atque constantiam. Exoratur enim placaturque precando Deus: hoc tamen ipsum, quod se exorari sinit, non solum bonitatis suæ, sed etiam perseverantiæ nostræ vult esse fructum.—Talis autem in orando perseverantia longe plus est hoc tempore necessaria, cum tam multa Nos tamque magna, ut sæpe diximus, circumdent ex omni parte pericula, quæ sine præsenti Dei ope superari non possunt. Nimis enim multi oderunt *omne quod dicitur Deus et colitur:* oppugnatur Ecclesia neque privatorum dumtaxat consiliis, sed civilibus persaepe institutis et legibus:cristianæ sapientiæ adversantur immanes opinionum novitates, ita plane ut et sua cuique et publica tuenda salus sit adversus hostes acerrimos, extrema virium coniuratos experiri. Vere igitur huius tanti prœlii complectentes cogitatione certamen, nunc maxime intuendum animo esse censemus in Iesum Christum Dominum Nostrum, qui quo Nos ad imitationem erudiret sui, *factus in agonia prolixius orabat.*

Ex variis autem precandi rationibus ac formulis in Ecclesia catholica pie et salubriter usitatis, ea, quæ Rosarium Mariale dicitur, multis est nominibus commendabilis. In quibus, quemadmodum in Litteris Nostris Encyclicis confirmavimus, illud permagnum, quod est Rosarium præcipue implorando Matris Dei patrocinio adversus hostes catholici nominis institutum: eaque ex parte nemo ignorat, sublevandis Ecclesiæ calamitatibus idem sæpe et multum profuisse. Non solum igitur privatorum pietati, sed publicis etiam temporibus est magnopere consentaneum, istud precandi genus in eum restitui honoris locum, quem diu obtinuit, cum singulæ christianorum familiæ nullum sibi abire diem sine Rosarii recitatione paterentur. His Nos de causis omnes hortamur atque obsecramus, ut quotidianam Rosarii consuetudinem religiose et constanter insistant: idemque declaramus, Nobis esse in optatis ut in Diœceseon singularum templo principe quotidie, in templis Curialibus diebus festis singulis recitetur. Huic autem excitandæ tuendæque exercitationi pietatis magno usui esse poterunt familiæ Ordinum religiosorum, et precipuo quodam iure suo sodales Dominiciani: quos omnes pro certo habemus tam fructuoso nobilique officio minime defuturos.

Nos igitur in honorem magnæ Dei genitricis Mariæ; ad perpetuam recordationem implorati ubique gentium per mensem Octobrem a purissimo Eius Corde præsidii; in perenne testimonium amplissimæ spei, quam in Parente amantissima reponimus; ad propitiam eius opem magis ac magis in dies impetrandam, volumus ac decernimus, ut in Litaniis Lauretanis post invocationem, *Regina sine labe originali concepta,* addatur præconium, *Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis.*

Volumus autem, ut hae Litterae Nostræ firmæ ratæque, uti sunt, ita in posterum permaneant: irritum vero et inane futurum decernimus, si quid super his a quoquam contigerit attentari; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXIV Dicembris An. MDCCCLXXXIII, Pontificatus Nostri Anno sexto.

TH. Card. MERTEL.

Sacra Rituum Congregatio

—

DECRETA

URBIS ET ORBIS

I.

De praeconio addendo in Litaniis Lauretanis.

Ad præsidium columenque militantis Ecclesiæ virum sanctissimum excitavit misericors Deus Dominicum Guzmanum inclitum Ordinis Prædicatorum conditorem et patrem, qui pugnare pro Ecclesia catholica aggressus est, maxime precatione confisus, quam Sacri Rosarii Mariani nomine primus instituit, et per se suosque Alumnos longe lateque disseminavit. Admirabilem hanc orandi formulam nobilis instar tesserae christianæ pietatis Catholici semper habere consueverunt. Quare vix ac Sanctissimus, Dominus Noster Leo Papa XIII ad opem a Iesu Christo per Mariam Virginem Eius Matrem præsentibus necessitatibus impretandam, integrum mensem Octobrem Rosarii precibus in toto catholico Orbe

hoc anno exigendum, encyclicis datis Litteris, indixit, ubique sacrorum Antistites et fideles populi, supremi Pastoris voluntati obtemperantes, frequentissima Rosarii recitatione pietatis suæ et dilectionis erga Dei Matrem peramantissimam splendida argumenta exhibuerunt, certam spem foventes se, eadem Beatissima Virgine opitulante, a cælesti misericordiarum Patre in præsentibus tam privatis, quam communibus christianæ reipublicæ calamitatibus efficacius optata subsidia impetraturos.

Iamvero Sanctissimus idem Dominus Noster summopere cupiens tum augeri cultum erga ipsam augustam Dei Genitricem hac præsertim orandi consuetudine eidem gratissima, tum Christifideles ad hoc obsequium Ei præstandum magis magisque excitari, humillimas preces sibi oblatas a Rmo Patre Iosepho Maria Larroca Magistro Generali Ordinis Prædicatorum, nimirum ut Litaniis Lauretanis addendam indulgeat Reginæ a Rosario invocationem, quæ iamdudum apud Dominicianam Familiam in usu est, benigne ac perlibenter excepit. Voluit propterea Sanctitas Sua præcepitque, ut ceteris Litaniarum Lauretanarum beatæ Mariæ præconiis, et hoc in Ecclesia universa in posterum addatur postremo loco, scilicet « *Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis.* »

Mandavit præterea super his expediri Litteras in forma Brevis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 10 Decembris 1883.

D. Cardinalis Bartolinius S. R. C. *Praefec.*
Laurentius Salvati S.R.C. Secretarius.

II.

Præscribuntur aliquae preces cum indulgentiis post missas lectas recitandae.

—

Iam inde ab anno MDCCCLIX sa. me. Pius PP. IX ad impetrandam Dei opem, quam tempora difficilia et aspera flagitabant, praecepit, ut in templis omnibus Ditionis Pontificiae, certae preces, quibus sacras Indulgentias adiunxerat, peracto Sacramento Missae Sacrificio, recitarentur. Iamvero, gravibus adhuc insidentibus malis, nec satis remota suspicione graviorum, cum Ecclesia Catholica singulari Dei praesidio tantopere indigeat, Sanctissimus Dominus Noster Leo XIII opportunum iudicavit, eas ipsas preces nonnullis partibus immutatas toto orbe persolvi, ut quod christianae reipublicae in complicantium numero divinae beneficia misericordiae facilius assequatur. — Itaque Sanctitas Sua per praesens Sacrorum Rituum Congregationis Decretum mandavit ut in posterum in omnibus tum Urbis tum Catholici Orbis Ecclesiis preces infra scriptas ter centum dierum Indulgentia locupletatae, in fine cuiusque Missae sine cantu celebratae flexis genibus recitentur, nimirum:

Ter Ave Maria etc.

Deinde dicitur semel: Salve Regina etc. *et in fine:*

℣. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix,
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus

Deus refugium nostrum et virtus, adesto piis Ecclesiae tuae precibus et praesta: ut, intercendente gloriosa et Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, beato Josepho, ac beatis Apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus Sanctis, quod in praesentibus necessitatibus humiliter petimus, efficaciter consequamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum ℟. Amen.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die Epiphaniae Domini VI Ianuarii MDCCCLXXXIV.

D. *Card.* Bartolinius *S. R. C. Praefectus.*
Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

—

CAPO SECONDO

Dell'obbligo nel Clero di ovviare a tanto disordine.

(Continuaz.—V.p.130 di q.P.)

ARTICOLO VI.

Si continua e si compie la materia dell'articolo precedente.

Obbiezione 3.ª—A voler usare troppe insistenze per ottenere la integrità dell'accusa, renderebbesi questo sacramento gravoso as-

sai a coloro che lo ricevono, ed a coloro che lo amministrano, dove che i classici autori insegnano doversi e da quelli e da questi procedere in ciò *humano modo* e non mica con diligenza affannosa ed angustiante.

R.— Tolga Iddio che noi vogliamo crescere la difficoltà di questo battesimo già abbastanza *laborioso*, non solo per chi lo riceve, sì ancora pei suoi ministri.

Non sapremmo esprimere quanto abborriamo dalle angustie di coscienza, ben convinti della bella massima di s. Francesco di Sales: *Tutti i pensieri che angustiano, non sono da Dio.* Non parliamo noi dunque nè di *troppe* insistenze (chè il *troppo* non fa mai bene, e nel nostro caso avrebbe pure i suoi gravi inconvenienti); nè parliamo di una diligenza *eccessiva, affannosa;* sì di una diligenza *vera, industre, caritativa,* ma insieme *tranquilla e soave.* Or, chi ben rifletta, le industrie che promanano da cosiffatta sorgente, lungi dal cagionare comecchessia gravezza ed angustie al penitente o al confessore, ne sono ad entrambi un maraviglioso preservativo, ed entrambi sovranamente allettano al confessionale.

E per verità, se guardiamo il penitente reo di colpe, cui prova ripugnanza di accusare, qual consolazione non è per lui il trovarsi, quasi senza avvedersene, sgravato di quel peso che sì l'opprimeva? Il penitente, poi, sincero nell'accusa dei suoi gravi peccati, non sarà anch'egli più contento di essere aiutato da un altro a sostener quella fatica che pur volea durare da solo? In ultimo, eziandio il penitente che non ha nessun grave fallo per materia necessaria del sacramento, non riceverà forse ei pure una dolce edificazione dall'osservare lo zelo industrioso e prudente con che il sacro ministro cerca preservarlo dal possibile pericolo della verecondia? Consta dall'esperienza continua quanto più volentieri si corre al confessionale di chi presta maggior aiuto ad accusarsi; e come si resti scontento di quei confessori che non ne prestano punto. Oh! se il suggello non ci trattenesse la penna, quante cose potremmo dire in conferma di ciò!

Nè tali caritative industrie tornano sì dolci ai soli penitenti; altresì pei confessori son cagione di consolazioni frequentissime ed ineffabili. Per chi ha un po' caldo il petto della carità di Gesù Cristo, il vedersi fatto dalla divina pietà strumento della giustificazione di tante anime, che senza quelle industrie avrebbero continuato a gemere tra ceppi del peccato, e probabilmente poi senza fine nelle fiamme dell'inferno, è tal celeste gaudio, che nè la penna nè il labbro san ridire, e che fa quasi obbliar le fatiche tutte di tal ministero. Noi preghiamo per amor di Dio chi nol voglia credere, a farne la prova; e vedrà col fatto quanto più amabile e più lieve gli riescirà il sacro tribunale, e quanto perciò più forte vi si sentirà tratto (1).

Ciò che davvero torna gravoso al penitente ed al confessore, è l'ansietà nell'uno o nell'altro di non fallare nel preciso numero dei peccati, nelle specie di essi, nella gravezza appresavi ecc.; insomma la smodata premura, che, al possibile, non manchi la integrità *materiale* dell'accusa. In ispecie, rispetto al procurare tale integrità materiale i teologi sapientemente insegnano, doversi procedere *humano modo* dal confessore e dal penitente. E noi, non pur in ciò, ma generalmente in tutte le altre questioni pratiche, risguardanti l'amministrazione della Penitenza, reputiamo esser preferibili, peculiarmente oggidì, le opinioni più benigne, come quelle che, *ben usate*, riescono a maggior vantaggio delle anime ed a sollievo dei confessori. Ma quando si tratta di ritogliere o preservare le anime dalla somma ruina di confessioni sacrileghe, allora per fermo è tutt'altra questione. Non si tratta punto allora di eseguire con maggiore o minore esattezza *materiale* un precetto; non di scegliere tra un'opinione più benigna o una più rigida, che forse giova meno di quella: ma si tratta di amministrare e far ricevere validamente o invalidamente un sacramento necessariissimo alla eterna salute. Anzi trattasi di farlo ricevere validamente o *sacrilegamente,* il ch'è troppo più che il riceverlo solo *invalidamente.* Si tratta, in una parola, di lasciar perdere o di salvare innumerabili anime. E si crederà per questo, cioè per operare, come rettamente dice il Baccari, *un bene infinito,* si crederà soverchiamente gravoso l'usare (e certo eziandio *humano modo,* e con quella mirabile facilità che proviene dall'esercizio) quelle discrete e prudenti industrie che l'esperienza dimostra a conseguir sì gran fine del tutto necessarie? No, lo ripetiamo con pieno convincimento razionale e sperimentale: il caritativo aiuto che il confessore presta al penitente perchè superi la verecondia, non aggrava, ma stupen-

(1) Se altri ci richiedesse, quali sieno le due più grandi gioie di un confessore, noi non esiteremmo un istante a rispondere, che la prima è il vedere in parecchi giovanetti suoi penitenti svilupparsi, mercè lo averli adusati a grande frequenza dei sacramenti ed a molta lettura di libri ascetici, la vocazione ecclesiastica, bisogno supremo dell'età nostra, il quale dee stare in cima a tutti i pensieri e desiderii di ogni buon confessore; e la seconda si è il veder molte anime salvate, per le caritative sue industrie, dai sacrilegii. Beati i confessori ardenti di verace zelo! Essi godono ben sovente queste ineffabili gioie dell'apostolato!

damente alleggia il peso del ricevere e dell'amministrare questo sacramento.

Obbiezione 4.ª—Facendo quello che voi dite, le confessioni si allungherebbero di troppo, ed assai meno perciò se ne potrebbero ascoltare in ciascun giorno.

R.—Distinguiamo le confessioni dei penitenti *stabili ed assidui*, dalle altre. Quelle (e sono la massima parte, per la generalità dei confessori) non vengono allungate quasi per nulla. Attesochè, come dicemmo nell'art. 4°, con siffatti penitenti, quando le richieste industrie sonosi adoprate nelle prime confessioni, non resta che usarne qualcuna brevissima, e *solo di tanto in tanto;* consistendo il vero modo di provvedere a tali anime nello esigere che vadano più volte all'anno da altri confessori.

Le confessioni poi dei penitenti stabili che si confessano di rado, e più ancora quelle dei penitenti nuovi, saranno un tantino più lunghe che se quelle industrie non si usassero; ma lo saranno a salvezza di anime moltissime; le quali, se si fosse voluto risparmiare quel po' di maggior tempo necessario, sarebbero rimaste nello infelice stato in cui si trovavano prima di confessarsi, ed anzi in peggiore (1).Or, chiediamo noi, è preferibile confessare in un giorno 30 di tali anime e giustificarne 15, ovvero confessarne 25 e giustificarne 20? S. Alfonso, parlando dello stretto obbligo che ha il confessore di disporre i penitenti *non abbastanza disposti*, ha preoccupata l'obbiezione del molto tempo che occorresse : « Dico enim quod confessarius tenetur ex rigorosa obligatione charitatis (e, se vuole assolvere, può aggiungersi: *et ex rigoroso officio ministri*) eum *(pœnitentem non satis dispositum)* disponere quantum valet, exponendo ipsi deformitatem peccati, valorem divinæ gratiæ, periculum damnationis et similia, *etiamsi multum temporis in hoc impendere debeat.* Nec ei curæ esse debet quod alii poenitentes expectent; nam tunc confessarius non tenetur attendere ad bonum aliorum, sed tantum sui poenitentis, pro quo tantum illo tunc, non vero pro aliis, rationem est Deo redditurus (VI, 608). » Or se il confessore non può, per badare ai penitenti che aspettano, risparmiare il tempo richiesto ad eccitare il dolore ed il proposito in quello che gli sta dinanzi, ancorchè a ciò richiedasi *multum temporis*, assai meno può, per confessarne maggior numero, far economia del tempo richiesto ad ottenere l'accusa *formalmente intiera:* sempre per la irrefragabile ragione che è *assai minore* il male del penitente e la ingiuria al sacramento nella confessione *nulla* per difetto inavvertito di disposizioni, che nella confessione *sacrilega* per volontaria reticenza di peccati (1).

Obbiezione 5.ª—È un fatto però, che i moralisti, generalmente parlando, non annettono tanta importanza all'obbligo di che voi trattate, e molti anzi lo accennano appena.

---

(1) Assai volte basta all'uopo un minuto solo. Altre volte occorre di più. Quando poi si scovrono sacrileghe tutte o in parte le precedute confessioni, occorre il tempo necessario a ripeterle; ma, col divino aiuto, noi proporremo un metodo da ridurlo a grande brevità.

(1) Del resto ben vi ha il modo di trovare nel confessionale medesimo quel po' di tempo che l'usare tali necessarie industrie richiede.In fatti assai spesso nell'accusa dei peccati spendesi più tempo che non convenga, talvolta per cagione dei confessori, tal'altra dei penitenti: quelli (d'ordinario i più istruiti e timorati) pretendendo maggior conoscenza e sicurezza di quello che sia necessario (e spesso di quello che sia possibile) intorno al numero dei peccati, alla loro specie, alle loro circostanze, allo stato del penitente, alle disposizioni di lui ec.; i penitenti (quasi esclusivamente i divoti), allungandosi senza modo nella minuta esposizione dei loro piccoli mancamenti. Or il confessore che vuol salvare il maggior numero possibile di anime, dee troncare con mano forte tutte codeste superfluità. Se è proprio lui che a cagione della sua soverchia timidezza allunga nel primo dei cennati modi le confessioni, non può dirsi quanto gli gioverà per ridursi a giusta moderazione, il leggere attentamente le dissertazioni del Frassinetti, inserite nel suo *Compendio della Teologia morale di s. Alfonso,* precipuamente la IV, la XI, la XIII e la XIV, per altro *bene intese e saviamente applicate,* in ispecie quest'ultima e per bene intenderle *cum grano salis*, e saggiamente applicarle, dovrà metterle a raffronto con gli appunti ad esse fatte peculiarmente dal chiarissimo Berardi, nella eccellente opera da noi più volte encomiata, *De Recidivis et Occasionariis,* opera che dovrebbe essere sempre tra le mani dei confessori). Egli non deve mai dimenticare che rispetto alla integrità *materiale* "quando il penitente benchè rozzo par che già bastantemente sia istruito e diligente nel confessarsi i peccati colle loro circostanze *secondo il suo stato e secondo la sua capacità* (poichè d'altro modo è obbligato ad esaminarsi uno ch'è culto, d'altro chi è rozzo), allora il confessore *non è tenuto ad interrogarlo d'altro.* „ S. Alf. *Prat.*, n. 20. Ed ove il penitente non si accusa con quella esattezza cui comporterebbe la sua capacità, il confessore è tenuto bensì ad interrogarlo, ma solo *tanto da* farlo accusare *secondo la sua capacità.* Oh quante anime di più si salverebbero, se tutti i confessori spendessero a procurare la sincerità dell'accusa, cioè l'integrità *formale*, la quarta parte di quel tempo che talora spendono a procurar, senza bisogno, la integrità *materiale!*

Rispetto poi ai penitenti, egli è un fatto, che quasi tutti coloro che frequentano la confessione, ed immensamente più degli uomini le donne, sogliono dire in molte parole ciò che andrebbe detto in pochissime. Ad ogni pic-

R.—Confessiamo schiettamente che non abbiam saputo mai darci ragione adeguata di questo fatto, tranne forse la osservazione del Frassinetti, cioè che alcuni moralisti sono più dotti nelle teorie, che esercitati nella pratica: e ciò concorda col fatto che appunto gli Autori i quali hanno avuta maggior esperienza in confessionale, come i due Segneri, s. Leonardo, s. Alfonso M.ª, il ven. Sarnelli, il Baccari, il Mach, D. Bosco, ec. han parlato con più calore ed insistenza della necessità di apportar rimedio a tanta ruina. D'altra parte, se i moralisti volessero trattare ciascun punto in tutta la sua estensione, un corso di teologia morale dovrebbe costare almeno d'un venti grossi volumi. Specialmente nei compendii per *istituzioni*, a dir tutto in breve, uopo è molte cose accennare piuttosto che svolgere. Quelle perciò di più pratica importanza si hanno da leggere nei trattati speciali, di cui non mancano alcuni (benchè troppo pochi), scritti con grande vantaggio pratico e con vero progresso della scienza morale. Sia per un esempio l'ultimo trattato del chiarissimo Berardi *De Recidivis et Occasionariis*, che occupa due giusti volumi, ovechè i teologi, e lo stesso s. Alfonso, non ispendono su tal materia che poche pagine.

Noi fin dai primordii del nostro ministero avvertimmo le vaste proporzioni del luttuosissimo disordine delle confessioni sacrileghe; e l'esercizio di molti anni di confessionale, congiunto sempre all'accurato studio teorico-pratico di tal disordine, non fece che ogni dì più confermarci nella persuasione che, sebbene molti confessori trascurino di apportarvi riparo per manco di zelo, molti altri nol fanno, 1° perchè credono poco frequenti le sacrileghe reticenze, 2° perchè non badano sufficientemente all'obbligo che hanno di ovviarle, 3° dacchè per conseguente non hanno curato di conoscer bene le maniere pratiche da riuscirvi. Abbiamo pertanto voluto tentare di riempiere, come si dice, una lacuna, trattando di ciò con qualche ampiezza. Piaccia al Signore che altri perfezioni l'opera che noi abbozziamo; e che anche gli Autori dei piccoli corsi di morale insistano con maggiore interesse su questo punto pratico di tanta importanza (1).

Scritto questo articolo, ci perviene notizia

---

cola impazienza o ad altro lieve difetto da accusarsi, amano narrare per filo e per segno tutta la storia del fatto che loro n'è stato occasione; senza dire che spesso vorrebbero delle predichine a modo, ora sur un dubbio ascetico, or intorno ad una pratica divota, ora sopra uno sciocco scrupolo ecc. Or bene egli è necessario essere forti a render brevi, brevissime le confessioni di tali penitenti. " Eos qui crebrius confitentur, *maxime foeminas*, breviter (confessarii) expediant „ (S. Ignatius). E vi si riesce, se con carità insieme e fermezza s'istruiscono ed obbligano 1° a lasciare tutti i discorsi che non hanno immediato riguardo coll'accusa dei peccati, e 2° a dire di essi solamente il necessario cioè non altro che la specie ed il numero. Ed acciocchè curiamo efficacemente il loro progresso nella perfezione, suppliamo alle bramate predichine fatte a ciascuno, con procurare che facciansi in Parrocchia pubbliche istruzioni ascetiche in un determinato giorno feriale di ciascuna settimana (p. e. il sabbato, togliendone materia dalle virtù di M.ª SS.); e specialmente suppliamo con esigere da tutti quelli che san leggere, molta lettura spirituale, massimamente delle opere ascetiche di s. Alfonso e di Vite di Santi. Affinchè poi non restino angustiati, credendo di aver fatto un' accusa incompiuta, diciamo loro che stiano pur tranquilli; poichè, ove mai, accusandosi nelle sole specie e nei soli numeri, in qualche caso ci sia necessario sapere altro, ad esempio sulle occasioni, sulle conseguenze ecc. dei loro peccati, saremo ben attenti ad interrogarneli noi medesimi.

Questa specie di educazione dei nostri figli spirituali, e più delle figlie, ci costerà da principio un po' di paziente lavoro; dacchè, come abbiamo accennato, moltissime donne son per natura parolaie, altre non credono essersi mai abbastanza spiegate ed altre han propriamente genio di stare presso le grate più lungamente che possono (præsertim ubi iuniores confessarii adsunt). Ma quando con fortezza e soavità saremo giunti ad educarli a confessarsi in tal modo, noi riporteremo, con altri non pochi e non lievi vantaggi, un guadagno immenso di tempo; e così ben ne avremo per accogliere ed aiutare con la debita diligenza le anime più bisognose, e per tal guisa salvarne moltissime dai sacrilegii, con inenarrabile godimento dell'animo nostro.

(1) È invero salutevolissimo accorgimento quello che va osservandosi in pressochè tutti i Teologi odierni, massime dopo l'esempio del Frassinetti; di dar cioè minore importanza ed ampiezza alle questioni speculative, e maggiore alle questioni pratiche. E noi facciam voti che si progredisca molto di più in questa via; dacchè tuttora " *de praxi in scholis perparum agi solet* „ (Berardi, *Praxis Introd.*). Per tal guisa lo studente di morale, finito appena il corso, trovasi già quasi abile ad amministrare la Penitenza; laddove, dopo un corso più diffuso nelle teorie che nelle norme pratiche per ben confessare, egli ha bisogno di *molto* esercizio nelle confessioni finte, sotto la guida di sperimentato e zelante confessore, prima di ascoltar le vere, se non si vuol fargli commettere certamente mille dannosissimi errori (Vedi su ciò il Berardi nel luogo citato, ed il Baccari nel *Preliminare alla Pratica del confessionale*, come pure *Vita ed Uffizii del Vescovo*, Roma coi tipi di Propaganda, 1850, pag. 60). Con che non intendiamo già dire che, anche quando siensi studiate istituzioni molto pratiche, possa farsi in tutto a meno delle con-

di alcune obbiezioni mosse da taluno contro l'obbligo che sosteniamo nel confessore. Ciò ne fa ravvisare la necessità di chiarire e determinare anche meglio i nostri concetti sulla natura, sull'estensione e sui varii gradi di quell'obbligo secondo le varie contingenze. Dovremo a tal uopo entrare in varie cose di pratica, le quali avevamo riserbate pel capo 3°, come luogo più proprio. Ma essendovi chi interpreta in senso troppo rigido ed universale certe nostre espressioni senza aspettare l'esposizione del metodo pratico, che tutto avrebbe posto in chiaro; stimiamo meglio anticipar qualche cosa da svolgersi ampiamente appresso, anzichè farci, neanco per breve tempo, credere sostenitori di rigidezze. Lo faremo dunque, col divino aiuto, in un prossimo fascicolo; ed in esso risponderemo ancora alla lettera anonima contro la frequenza delle confessioni sacrileghe.

(Continua).

Casi Morali e Liturgici (1)

Soluzione del 21.° Caso Morale

Petronio, con finte promesse di contrarre il matrimonio ecclesiastico con Olimpia, la

---

fessioni finte innanzi di udir le vere. Che anzi noi abbiam sempre opinato che le confessioni finte, o, come suol dirsi, pratiche, ma daddovero *pratiche*, non solamente sono indispensabili ai tironi, sì pure utilissime e quasi dicemmo necessarie ai provetti, perchè si abbia tra loro comunicazione preziosissima di lumi, ed unità, non meno preziosa, di metodo.

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona M.O. in Amelia
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Minenna Sac. Michele di Bitonto
Resch Sac. Giuseppe di Venezia
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto
Zimarino P. Michele Agostiniano di Roma.

Al solo Caso Morale:

Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria.
Prencipe Sac. Michele di Montesantangelo.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Margiotta Leonardo di Reggio Calabria; pel premio del caso liturgico il Sac. Cerrotti Nunzio di Bitonto.

induce a sposare civilmente. Non volendo appresso compiere il sacramento, neppure Olimpia vuole abitare con lui; nè il padre di questa vuol consegnare la dote: di che Petronio indignato ricorre ai tribunali.

Si chiede:

1.° Il padre di Olimpia può ricusar la dote, così per coscienza, come per legge civile?

2.° Che deve fare Olimpia se i tribunali la condannano a star con Petronio?

3.° Quali avvedimenti bisogna avere nei matrimonii civili, perchè non avvengano questi sconci?

Al 1.° Spessissime volte in queste nostre pagine siam ritornati a dichiarare con solidi argomenti, con pronunziati di Sacre Congregazioni, e Costituzioni Apostoliche, che il così detto matrimonio civile innanzi agli occhi di Dio e della sua Chiesa non può essere considerato in conto alcuno, non che di sacramento, neppure di contratto; e però incapace di produrre alcun canonico effetto (1). Anzi le dichiarazioni, che fanno gli sposi innanzi all'uffiziale dello stato civile, di volersi congiungere in matrimonio, non possono neppure considerarsi come contratto di sponsali, i quali vengono dall'Angelico appellati *sacramentalia matrimonii*. È principio di diritto: *Quod nullum est, nullum producit effectum*. Laonde i segni e le parole, che si usano nel matrimonio civile, non valendo a significare l'interno consenso degli sposi, di voler contrarre *de praesenti*, essi non altro debbonsi reputare, come realmente sono, che pura e semplice cerimonia da compirsi a solo fine di assicurare gli effetti legali del matrimonio (2). Di qui è chiaro,

---

(1) Vedi Monit. Eccl. v. 1, p. 475 in nota;— V. 2, part. 1, pag. 97, e nota a pag. 97 a 102 — Vol. 2, part. 3, pag. 31; — Vol. 3, part. 2, pag. 59 e 60;—Vol. 3, part. 2, pag 100;—Vol. 3, part. 2, pag. 183.

(2) Vedi S. C. del Conc. *in Nullius* 8 giug. 1595;—S. Congr. del S. Uffic. 29 nov. 1672. — Bened. XIV, *Ist.* 46, n. 23;—Const. *Inter Omnignas* del 2 febb. 1744, e Cost. *Redditae sunt*

che il padre di Olimpia, avendo assegnata la dote a sua figlia in contemplazione di matrimonio, e questo non essendosi verificato, non dovendosi per nulla, come abbiam detto le solennità civili reputar matrimonio, nessun obbligo di coscienza ei sente di consegnare la promessa dote.

Nè le così dette formalità legali, qualunque fosse la intenzione degli sposi di voler poi celebrare un vero matrimonio futuro, son valevoli a costituire obbligazione veruna. Quindi la legge è incapace d'imporre obbligo al padre di Olimpia di sborsare la dote. Le leggi civili obbligano altresì in coscienza; ma cessano di esser leggi quando si oppongono alle divine e a quelle della Chiesa, o alla giustizia. Però se il padre di Olimpia vale a sottrarsi al rigore delle giudiziarie autorità, che per avventura potrebbero costringerlo a sborsar la dote, o i frutti di essa, ei non sarebbe manchevole di alcun dovere. Ma a così fatta ingiusta condanna egli bene potrà sfuggire, se, come a noi pare, risponda innanzi ai tribunali alla maniera, che verrà indicata, dichiarando la seconda parte del proposto caso (1).

---

nobis del 17 sett. 1746; e *de Syn. dioec.* 1, 6, c. 7;—Pio VI, Epist. al Vescovo di Lucon *Perlatae sunt* del 28 magg. 1793;—PioIX, lettera al Re di Sardegna del 9 sett. 1852; Alloc. del 27 sett. 1852; e Sillabo, prop. 73;—Leone XIII lett. ai Vescovi di Vercelli e di Genova del 30 giug. 1879; ed Enciel. sul Matrim. del 10 feb. 1880;—ff. *de verb. oblig*;—Sanchez, *de Matrim.* l. 1, disp. 5, n. 1;— Piton. *Discept. eccl.* 52, n. 72 ecc. ecc.

(1) Quantunque una causa discussa dalla Corte di Appello di Torino non accenni a tutti gli estremi del nostro Caso, pure, avendone una certa simiglianza, non è fuor d'opera qui riferirla. Quella Corte a 18 sett. 1880 pronunziò: « Che pel conseguimento delle doti istituite a favore di povere figlie miserabili, da un sacerdote cattolico, fino da quando non era ammesso nel comune delle dotande altro matrimonio che l'ecclesiastico, e conferibili dal parroco, non basta aver celebrato il matrimonio civile, ma occorre altresì il matrimonio ecclesiastico. » (v. Boll. del Contenz. Anno V, p. II, pag. 42).

Al 2.° Come la potestà laica è incapace a congiungere in matrimonio, così qualunque sentenza, che essa voglia emettere intorno allo stesso è da reputarsi empia e di niun valore; e chi, contrariamente alle leggi canoniche, presume giovarsi de' pronunziati della medesima, peccherebbe a maniera che, con gli stessi vengano conculcate le leggi della Chiesa e la giustizia. Così se per avventura i tribunali volessero condannare Olimpia a coabitare con Petronio, congiunta a costui con le sole formalità civili, ed ella ne accettasse la sentenza, non di legittima moglie avrebbe nome, ma di concubina. In questo modo la Santità di Pio IX proclamò in Secreto Concistoro il dì 27 settembre 1852: *Inter fideles matrimonium dari non posse quin uno eodemque tempore sit Sacramentum; atque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, praeter Sacramentum, conjunctionem, etiam civilis legis vi factam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum.* Ma stia di lieto animo Olimpia, chè nessuna sentenza di tribunali potrà costringerla con la forza ad entrare in casa di Petronio; chè se iniqui magistrati pur si attentassero pronunziarla, non resterebbe che lettera morta. E per fermo, volessero pure i giudicanti reputare dovere di Olimpia il coabitare con Petronio; per assicurare l'osservanza di questo voluto dovere, non è permesso l'impiego della forza pubblica, conciosiacchè questa è impotente a stabilire e mantenere la comunione della vita coniugale. Stabilisce sì il Codice civile italiano (art. 131), che la moglie debba seguire la condizione civile del marito, ed accompagnarlo dove crede di fissare la sua residenza (1); ma ciò non è prescritto a pena di esservi la moglie, che si diniega, condotta con mezzi coercitivi. La coabitazione for-

---

(1) Ecco l'art. 131: « Il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui; ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza ».

zata, senza parlare di moralità e di religione, non è nemmeno nel concetto civile del matrimonio. Il legislatore ha bene determinato le pene contro la moglie, che rifiuta seguire il marito. Essa perde il diritto agli alimenti. L'autorità giudiziaria può eziandio, secondo le circostanze, ordinare a vantaggio del marito il sequestro temporaneo di una parte delle rendite parafernali (art. 133 Cod. Civ.)(1); più oltre non si estende il suo potere. Ed a questo modo hanno non poche volte reso i loro pronunziati i tribunali d'Italia (2).

(1) Ecco l'articolo: « L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio conjugale, ricusa di ritornarvi. — Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie ».

(2) Vedi sentenza del Trib. Civ. di Napoli del 24 marzo 1878 tra Sanzone e Caleo;—Sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17 maggio 1878, Sansone e Caleo;—Sentenza della Corte di Cassazione di Torino dell' 8 ottobre 1867, Coningi Suarez.

La giurisprudenza francese pare che propenda ad ammettere l'uso de' mezzi coattivi per ricondurre la moglie nell'abitazione coniugale; così i comentatori di quel Codice Varcille, *du Mariage*, tom. II. pag. 291; — Foullier, lib. XIII, pag. 109;—Valette, su *Proudhon*, lib. I, pag. 435;—Odillon Barrot, *Encyclop. du droit*, v. *Mariage*, art. 2, n. 5;—Marcadè, art. 114; — Demolombe, lib. IV, pag. 107; — Maurlon, lib. I. pag. 758: e vedi le sentenze, che essi riferiscono nel senso della loro dottrina. Ma non meno profondi giureconsulti francesi, esponendo coteste opinioni, sapientemente osservano, che l'impiego della forza, per ricondurre la moglie nella casa del marito è contrario all'indole della unione coniugale, allo scopo della legge nello imporre la coabitazione de'coniugi, e torna inutile ed enefficace; in quanto che, ricondotta nella casa del marito, non potendovi essere trattenuta, come prigione privata, può di nuovo abbandonarla. Vedi Duranton, lib. II, pag. 44;-- Duvergier, su *Faullier*, lib. I, pag. 616, n. I;—Delvincourt, lib. I, p. 155;—Laurent, lib. III, p. 93;—Arntz, *Cour de droit civ. francais*, lib, I, p. 381, n. 6; — E vedi gl' italiani Buniva, *Studi sopra il lib. primo del Cod. Civ.* pag. 8;—Saredo, *Tratt. del Diritto patrio*, lib. I, pag. 192; Pacifici - Mazzoni. *Istit. del Diritto Civ. Ital*, lib. 1, pag. 243.

Pel Codice civile francese dunque è la disputa in vario modo risoluta, se al marito competa l'uso della forza. Lo stesso avveniva per le leggi napolitane; le quali, mentre imponevano alla moglie l' obbligo di coabitare col marito, non accennavano ai mezzi, cui egli avesse potuto ricorrere nel caso, che la moglie alla coabitazione si rifiutasse. L' articolo 140 del Codice Albertino autorizzava l'uso de' mezzi coercitivi per ridurre la moglie a coabitare col marito. Ora l'aver escluso il legislatore dal nuovo codice italiano cotesta disposizione, dimostra chiaramente, che egli non volle autorizzare all'oggetto l'uso de' mezzi coattivi. Laonde, sotto l'impero delle vigenti leggi non è più consentito al marito l'uso della forza, per costringere la moglie a seguirlo.

Quindi Olimpia è sicura di non potere essere trascinata a forza in casa dello spergiuro Petronio. E se le toccherà subire condanna in quanto ai frutti della dote, e ad una parte de'beni parafernali, quando ne possedesse, ella soffrirà tutto per Gesù Cristo, da cui ne sarà ampiamente rimunerata.

Ma, senza costituirci giudici in così fatta materia, a noi pare che buone ragioni avesse Olimpia e suo padre per fare invalidare il matrimonio civile in parola; quella per divenire libera di sè, questi per sottrarsi all'obbligo della dote. E, non riuscendo a questo, potranno bene domandare ai tribunali la separazione legale de'presunti coniugi, affinchè, con questa, cessi ogni dovere del padre di Olimpia a favore di Petronio.

Il consenso degli sposi è indispensabile per la esistenza del matrimonio; perchè, a volersi reputare un contratto, come le vigenti leggi lo intendono, niun contratto può formarsi senza consenso. Ma il consenso, per reputarsi tale, dee essere scevro de'vizii dell' *errore*, della violenza e del *dolo*, giusta i principii generali del diritto (1). E non fu

(1) « Il consenso non è valido se fu dato per *errore*, estorto con violenza, o carpito con *dolo* ». Art. 1108, Cod. Civ.

inganno quello di Petronio a danno di Olimpia e di suo padre, ai quali, per ottenere il consenso nel civile, avea promesso di subito celebrare il Matrimonio Sacramento? E non furono le scaltre e non serbate promesse di Petronio, che trassero in errore e genitore e figlia?

Che se in questo sufficiente ragione non trovassero i magistrati ad invalidare il matrimonio; pronunzierannо essi almeno la separazione legale de' pretesi coniugi; separazione, che subordinatamente sarà domandata da Olimpia e da suo padre.—La *grave ingiuria*, che un marito reca a sua moglie, è causa di legale separazione (1). E non è ingiuria gravissima il rifiuto di Petronio di celebrare il matrimonio religioso, che avea promesso ad Olimpia; la quale, sicura che fosse stata tenuta la data parola, erasi prestata alle ritualità civili? (2)

E dopo cosiffatto inganno ed ingiuria non è divenuta affatto incompatibile la coabitazione dei presunti coniugi Olimpia e Petronio?

Che se favorevole sentenza avran conseguita Olimpia e suo padre, questi, come è naturale, non sarà tenuto più a nulla a profitto di Petronio. Ma qualora, in omaggio della proclamata libertà di coscienza, e della illusoria incompetenza della legge civile in materia religiosa, i giudicanti, con sentenza prestabilita, anzi che alla buona fede, e a quello, che pur reputano vero e giusto, mirino a far trionfare ciocchè torna utile e consentaneo ai loro principii, e quindi a favorire le ingiuste pretese di Petronio; sarebbe questo il caso di chiedere alla S. Sede la sanazione del matrimonio *in radice* (V. Gousset presso Scavini Par. IV. n. 403 e Berardi *de Recidivis et Occasionariis*, T. II *de Concubinariis*).

Al 3.° Ma perchè non si avverino siffatti sconci, inevitabili ne' matrimonii civili, è mestieri di molto accorgimento, specialmente nella donna cristiana, e ne'genitori di essa. E primamente bisogna che le cerimonie legali sieguano al matrimonio sacramento, e non questo a quelle (1): « Quod si opportunum est ac expedit ut fideles sistentes se ad actum civilem peragendum, se probent legitimos coniuges coram lege; hunc tamen actum, antequam matrimonium coram Ecclesia celebraverint, peragere nequaquam debent ». Così la Sacra Penitenzieria prescrisse a 15 gennaio 1866 (2). Che se per avventura

(1) « La separazione può essere domandata per causa di adulterio, o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie e *ingiurie gravi* ». Cod. Civ. art. 150.

(2) I sapientissimi giureconsulti francesi Demolombe (lib. IV, p. 390), Aubry e Rau (lib. IV, paragr. 491, pag. 153) affermano, che valevole ragione per la separazione legale de'coniugi è il rifiuto di uno di essi di celebrare il matrimonio religioso. Ora al nostro caso arrogi la finta promessa di Petronio, e poi l'ingiusto rifiuto.—Non vogliamo tacere, che opinano in contrario senso il Thieriet, *Revue de legislation*, 1846, lib. III, p. 170;—il Laurent, I. III, p. 196;—e l'italiano Pacifici—Mazzoni, *Istit. di Diritto Civ. Ital.* V. p 310.

(1) Ne piace qui ricordare alcune parole pronunziate in Parlamento dal gran Cancelliere dell'Impero di Prussia principe Bismark, il 15 novembre 1849, intorno al matrimonio civile, che si pretende far precedere all'ecclesiastico: « È mio dovere di pronunciarmi nettamente contro siffatto progetto; il quale, facendo dipendere la validità del vincolo matrimoniale, non più dalla benedizione della Chiesa, ma dall'azione giuridica di un segretario di villaggio, viola i diritti e perverte la coscienza de'cristiani. È ben vero, che voi, accordando, con gran mercè, alle comunioni cristiane i medesimi diritti che ai club dei liberi pensatori, permettete che poi gli sposi, vadano, se loro piace, a farsi unire dalla Chiesa. Ma questa permissione è derisoria, perchè alla domanda del prete, se vogliono fra loro unirsi in matrimonio, non possono più legalmente dare una risposta negativa. Per tal modo, dichiarando come accessoria la sanzione religiosa, voi screditate ed avvilite la religione presso il popolo ».

(2) Così pure la Santità di nostro Signore Leone XIII, nella udienza del 21 luglio 1879, approvò la seguente decisione della S. C. del Concilio: « Ne matrimonium effectibus civilibus

potesse darsi che qualche assoluta necessità, la quale per altro è difficilissimo che avvenga, fosse cagione, che gli sposi s'abbiano a condurre prima alle solennità legali; in questo caso è severamente comandato, che siegua immediatamente il matrimonio Sacramento; e sino a che questo non si compia, restino separati gli sposi: « Si quae coactio aut absoluta necessitas, quae facile admittenda non est, ejusmodi ordini invertendi causa esset; tunc omni diligentia utendum erit, ut matrimonium coram Ecclesia *quam primum* contrahatur, atque interim contrahentes *sejuncti consistant* (S. Poen. loc. cit.).

Ma non si condiscenderà mai nè dalla sposa, nè dai genitori di essa, a far precedere il rito civile al vero matrimonio innanzi la Chiesa, per qual si fosse cagione urgentissima, e qualsiasi violenza, se alcun dubbio potesse insorgere, anche remotissimo, che lo sposo non abbia incontanente a volere far seguire alla cerimonia legale il rito religioso. E ricordino sempre e sposa e genitori le sapienti parole della Santità di Leone XIII, indiritte all' Episcopato delle Ecclesiastiche province di Vercelli e di Genova, il 13 giugno 1879, che: « Sommamente periglioso è il voluto matrimonio civile, perchè mette in mano un arma legale ad uomini frodolenti per tradire la coscienza di timorate fanciulle, e di onesti genitori, con rifiutarsi, dopo l'atto civile alla religiosa celebrazione. »

Negli atti preliminari del matrimonio, o vogliam dire capitoli matrimoniali, bisogna che immancabilmente i genitori della sposa, ed essa medesima dichiarino espressamente, che intendono di voler celebrare il matrimonio a norma del Concilio Tridentino, ed in contemplazione del matrimonio da celebrarsi a questo modo, essi genitori danno il loro consenso ed assegnano la dote.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

careat, serventur quae lex coram magistratu fieri praecepit. Curent tamen parochi ne praematuro actus ille perficiatur ».

Soluzione del 21.° Caso Liturgico

Clemente parroco nella sua Chiesa adopera pianete di lana, di lino e di cotone, dicendo che non ha mezzi per provvedersene di seta.

Si chiede:

1.° Sono assolutamente vietate le pianete non tutte di seta?

2.° Che deve dirsi della condotta di Clemente?

Nella legge antica Iddio prescrisse le più minute cose intorno ai vestimenti de'Sacerdoti; laonde sapientemente la Chiesa molto si occupò de'sacri paramenti, prescrivendoli netti, mondi, e, per quanto possibile, ricchi nella materia. Fu gelosa di mantenere in essi sempre la primitiva materia e la forma, le quali modificate alquanto ed arricchite di ornamenti, sono presso a poco tuttora le medesime, nè è permesso alle Chiese particolari cangiarle, come riferisce il Bona (*De rebus liturgicis;* L. 1, c. 24). Perchè tanto le cerimonie, quanto le vesti e i paramenti sacri ci conservano la memoria de'riti della veneranda antichità, e son tutti edificanti e simbolici, ciascuno di essi esprimendo un punto de'misteri di nostra redenzione. Quantunque poi sempre di eletta materia fossero state le vesti sacre (1), pure fu a tempi di Costantino il Grande, che cominciarono a divenire ricche e preziose, pe' grandi doni fatti alla Chiesa da quell' imperatore, e poi da altri principi cristiani, ed altresì dalla pietà de'fedeli. Lo spirito quindi della Chiesa è stato sempre, che, pel maggior decoro del culto divino, i paramenti sacri abbiano ad essere, per quanto si può, di materia preziosa. Ed i Papi furono gelosi perchè restasse sempremai inalterato il vetusto e pio costume. Laonde Pio VII nel 1819 emanò un generale decreto, col quale vietava l'uso de' tessuti di cotone nelle sacre suppellettili; ed il quale poggia

(1) Il padre Bonanni, Gesuita, (Gerarch. eccl. cap. 54 *Della Pianeta, detta anticamente penula o casula*) ci dice che probabilmente nei primitivi tempi la pianeta era di tela di bianchissimo lino, o di bambace, o di seta,

sopra due sapientissime ragioni; dell'uso cioè introdotto al principio della Chiesa, e dei reali e mistici significati de'sacri arredi. Ed ora, dichiarando ambo le parti del proposto caso, diciamo:

1.° Son pochi anni ed invalse nella Francia il costume di tessere una certa tela, bastantemente solida, composta di bambace, di seta e di certi filamenti vitrei, i quali davano al tessuto un'apparenza di oro, essendo facile ridurre il vetro a colore quasi di oro o di argento. E di questa tela si cominciarono a lavorare pianete ed altre vesti sacre, da usare nel Sacrificio della Messa, ed in altri divini uffici. Ma l'Eminentissimo Vescovo di Arras, Cardinale De la Four, volle interrogarne la S. C. de'Riti; la quale, a relazione dell'Eminentissimo Cardinale Patrizi, ed udito il voto del Maestro delle Cerimonie Pontificie: sulla considerazione che questi ornamenti vitrei poteansi frangere in minutissimi pezzi, e cadere nel calice, con probabile pericolo alla salute del Sacerdote, che, misti al Sangue di Gesù Cristo, li sorbirebbe, rispose: *Negative ad propositum dubium, proptereaque praedictis ornamentis uti non licet* (*Die II sept. 1747*, in Atrebaten, dec. 4938). Ora dal considerare che la S. Congregazione avesse vietato cosiffatte pianete a cagione solamente degli ornamenti vitrei, e non avesse per nulla preso in esame il tessuto misto di seta e di cotone, c'induciamo a credere, che, quante volte nel tessuto predomini la seta od altra materia preziosa, può questo bene adoperarsi ad uso di pianeta. Ma già un decreto della S. C. de' Riti del 18 maggio 1819, riferito dal De Vecchio (Th. mor. v. 2, n. 565), permette le pianete lavorate ed intessute di cotone, *planetae ex gossypio confectae et elaboratae*. Onde è chiaro, che non solamente le pianete, nelle quali la seta è mista al cotone, è lecito di usare, ma altresì quelle di solo cotone, purchè questo sia lavorato ed intessuto a drappo.

2.° Le rubriche vietano l'uso delle pianete di lino o di semplice tela di cotone. Venne la S. C. de' Riti interrogata dalla Chiesa di Modena: « Num planetae, stolae, manipula possint confici ex tela linea, vel gossypio, vulgo *percallo*, coloribus praescriptis tincta aut depicta? » E rispose: *Serventur Rubricae et usus omnium Ecclesiarum, quae hujusmodi casulas non admittunt* (*Die 23 sept. 1837* In Mutinen, ad 8. decr. 4666). Parimenti non si permettono le pianete intessute di lana, secondo un altro decreto della medesima S. C., emesso per la Chiesa di Siena, la quale avea domandato: « An patena debeat esse ejusdem materiae ac cuppa calicis; et an planetae ex lana confectae permittantur? » Fu risposto: *Quoad primam partem detur decretum in una S. Hippoliti diei 31 aug. 1867 ad dub. 4; quoad secundam partem, usus Ecclesiarum laneas casulas non admittit (18 dec. 1877 in Senen,* ad 5. decr. 5715). E questi decreti non sono stati per nulla derogati; conciossiacchè la S. C. de'R. il giorno 8 luglio 1881 diresse a tutti gli Ordinarii la seguente lettera circolare: « Quantunque la S. C. dei R. abbia più volte dichiarato illecito l'uso delle pianete, e di altri simili paramenti, fatti con tessuti di cotone, di lino, od anche di lana, nondimeno da alcuni fabbricatori di tessuti vengono posti in vendita siffatti paramenti, quasi che essi dalla medesima S. Congregazione siansi ora permessi. A togliere per tanto qualsivoglia falsa opinione in una così importante materia, vengono avvertiti i Rmi Ordinarii Diocesani, che i decreti emanati già su questo argomento dalla stessa S. C., rimangono in pieno vigore, nè esiste alcuna nuova disposizione, che li abbia in veruna guisa modificati ». Però se Clemente adopera nella sua Chiesa pianete di lana, di lino, o di semplice tela di cotone contravviene ai sacri riti; non così se il cotone fosse intessuto e lavorato. Nel primo caso poi non lo scusa da mancanza la povertà della sua parrocchia. Per quanto povera fosse la sua Chiesa non sarà mai che un buon Parroco non giunga a raccoglier tanto, sia dalla pietà dei fedeli, sia con l'impiegar parte di quelle somme, che raggranella per celebrare le feste

...'Santi della sua Chiesa, per addirle all'uso...isto de'sacri arredi, a norma di rubrica, ...sognevoli per l'eccelso Sacrificio della Messa.

Mons. **Vito Gabrielli.**
Prel. Domestico di S. S.

PROPOSTA DEL 23.° CASO MORALE

Titiro trovasi già in una casa religiosa, e ...a facendo gli esercizii per la prossima or...inazione *in sacris*. Si confessa al predica...ore Colombo, e fra le altre cose dice che ...olti anni dietro soffriva tentazioni disone...e, cui spesso consentiva; le quali, sopite per ...ungo tempo, da qualche mese gli si ridesta...ono, coi soliti consensi. Ora nondimeno, ...ommosso dalle verità eterne, meditate ne' ...s. Esercizii, è risoluto vie mai più non con...entire. Colombo, a vista delle sue buone di...posizioni, e per non farlo esporre a dicerie ...ddove non ricevesse la sacra ordinazione, lo ...ssolve.

Si chiede:

1.° Che è da dire degli ordinandi abituati *ad turpia* circa l'assoluzione?

2.° Che è da dire della condotta di Colombo?

PROPOSTA DEL 23.° CASO LITURGICO

Gordiano parroco, in tempo di passione, in cui devono tenersi velate le immagini, non vuole che si espongano in Chiesa le statue dell'Addolorata e di S. Giuseppe nelle loro feste, e neppure permette che sia mostrato il crocifisso senza velo, dal predicatore nelle missioni. Anzi proibisce ancora che nel Venerdì Santo si portino processionalmente le statue de' misteri della Passione e dell'Addolorata.

Si chiede: Che è da dire della condotta di Gordiano?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

Chiesa ricettizia in Capitolo Cattedrale.—Per l'applicazione delle leggi eversive alle istituzioni ecclesiastiche basta attendere alla loro esistenza di fatto. Quindi se una Chiesa ricettizia esiste col nome e per adempiere le funzioni e pratiche di Capitolo, sono soggetti alla soppressione i Canonicati in essa eretti ed eccedenti il numero di dodici.

La partecipazione alla massa comune, anche sotto forma esclusiva di distribuzioni quotidiane, tengono del benefizio o dotazione autonoma dei Canonicati sprovvisti di prebenda separata e distinta; epperò sono devolute al Demanio le partecipazioni godute dai canonici titolari dei canonicati soppressi.

La diuturna ed oltre secolare osservanza di una fondazione che ha assistito e funzionato pubblicamente nella qualità di ente autonomo, importa l'estremo di un implicito legale riconoscimento (Cassaz. di Roma, Sent. 20 febb. 1883—Chiesa Cattedr. di Andria e Finanze— Boll. del Contez. Anno VII, Par. II, pag. 129).

Assegnamenti per culto dei passati Sovrani d'Italia.—Pei governi assoluti il solo placito del monarca è legge, e non v'ha obbligo della osservanza di una forma certa e determinata perchè la volontà del principe sia universalmente dai sudditi rispettata ed eseguita.

I rescritti adunque al pari dei motupropri dei principi assoluti che imperavano negli Stati d'Italia, avendo forza di legge, non possono a fronte del vigente Statuto del Regno essere infirmati da un decreto reale emanato senza il concorso del veto dei due rami del Parlamento.

Ha carattere rimuneratorio e non di mera liberalità di sua natura revocabile, qualunque assegno stato concesso, in modo irretrattabile, dal monarca assoluto, per una causa perpetua ed onerosa; e però non possono revocarsi, senza una legge in proposito, le concessioni di assegnamenti fatti in tal modo dal principe assoluto a carico dello Stato, per ricompensa di uffizi o servizi preordinati al pubblico culto (Trib.Civ. di Firenze—Chiesa Parr. dei SS. Michele e Gaetano in Firenze e Fondo del Culto—Boll. del Cont. l. c. pag. 134).

Responsabilità del Demanio nelle vendite dei beni ecclesiastici.—Nelle vendite dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, il Demanio venditore non incorre per effetto della garanzia nascente dall'evizione, e dai pesi non dichiarati nel contratto, in alcuna responsabilità per danni ed interessi; epperò in nessun caso può essere condannato a più dell'abbuono di tanta parte del prezzo, quanta equivalga alla solita evizione od all'ammontare dei pesi, oltre il rimborso della quota proporzionale delle spese occorse pel contratto.

Il demanio che in esecuzione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 ha preso possesso ed ha poi venduti senza contradizioni nè proteste i beni di un ente ecclesiastico non colpito dalle leggi anzidette, non è per questo tenuto al risarcimento dei danni, nè alla restituzione dei frutti percetti prima della domanda di retrocessione dei beni medesimi stati per errore appresi (Cassaz. di Roma, Sentenze 23 febbr. ed 8 Maggio 1883—Finanze, Passarelli e Com. di Cannalunga=Finanze, Cirriani e Longo—Boll. del Contenz. l. c. pagine 138 e 140).

CRONACA RELIGIOSA

(31 GENNAIO 1884)

S. Severino Boezio—La S. C. dei Riti ha approvato il culto che *ab immemorabili* si prestava nella città e diocesi di Pavia a S. Severino filosofo e martire del 525, il cui corpo è venerato nella Chiesa di S. Agostino in Pavia. Fu martirizzato da Teodorico.

Ven. Francesco Maria Castelli —Il S. Padre ha ratificato il Decreto della S. C. dei Riti per l'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. servo di Dio Francesco Maria Castelli, chierico professo della Congregazione dei chierici regolari di S. Paolo, detti Barnabiti. Morì in S. Anastasia nel 1771, ed il suo corpo è nella Chiesa di S. Carlo a Mortelle in Napoli.

Cardinale defunto—Ai 28 u. s. cessò di vivere in Roma l'Emo Cardinale Antonino De Luca, creato Cardinale da Pio IX in marzo 1863. Era Vescovo di Palestrina, Vice-Cancelliere di S. R. C., Sommista delle Lettere Apostoliche, Commendatario di S. Lorenzo in Damaso, e Prefetto della S. C. degli studii. Era stato Vescovo di Aversa dal 1845 al 1853.

Nomina Pontificia—Il S. Padre ha nominato l'Emo Segretario di Stato, Card. Iacobini, protettore degl'Imperiali Reali stabilimenti Nazionali Teutonici di S. Maria dell'anima, come pure del Sovrano militare Ordine Gerosolimitano, in sostituzione del defunto Cardinale De Luca. Ha nominato pure con Breve l'Arcivescovo di Baltimora Mons. Gibbons. Delegato Apostolico e Presidente del Concilio degli stati Uniti, che avrà luogo nel Novembre di quest'anno.

NOTIZIE COMPENDIATE

Fu presentata al S. Padre la copia della Bolla *Ineffabilis* sulla Definizione del Domma sull'Immacolato Concepimento di Maria, estratta dall'originale, e miniata dai più valenti artisti su pergamene, e riccamente decorata, per depositarsi nell'Archivio Vaticano. È lavoro di 30 anni.—Il Rettore del Collegio Inglese presentò al S. Padre una magnifica offerta in danaro da parte del Vescovo di Shrewsbury Mons. Knight. Nella ricorrenza delle feste Natalizie il S. Padre provvide i bisognosi di Roma con disporre che 150 letti fossero mandati a domicilio dall'Elemosineria Apostolica e L. 12 mila fossero distribuiti ai poveri. — Come al solito il Sommo Pontefice ricevè in tale occasione ed in quella del Capo d'Anno le felicitazioni di tutt'i rappresentanti delle potenze estere accreditati presso la S. Sede, e degli altri officiali e corpi Pontificii. — Nelle feste di Natale la Segreteria dei Brevi ha distribuito per sussidii dotali e comuni L. 20 mila, la segreteria dei Memoriali L. duemila, l'Emo Card. Vicario altre L. duemila.— Ai 31 u. s. in distinte udienze il S. Padre ricevè gli agenti ufficiosi della Russia e degli Stati Uniti di Colombia, nonchè gli officiali della Segreteria di Stato.—Il P. Bernardino da Portogruaro, Ministro Generale dei M. Oss. ha comprato una grande area di terreno in via Merulana in Roma, per fabbricarvi un Collegio Serafico superiore, ove i migliori soggetti dell'Ordine andranno a completare i loro studii.—È morto Mons. Luigi Biscioni Amadori, Arciv. titolare di Tebe, prima segretario della S. C. della Immunità Ecclesiastica, di poi Canonico di S. Gio. in Laterano.—È morto pure in Roma il celebre oratore P. Mauro da Perugia, confortato dall'Apostolica Benedizione.—Un evangelico dommatizzante ai 29 u. s. nella Chiesa di S. Domenico Soriano in Napoli abiurò solennemente i suoi errori.—È morto Mons. Raffaele Corradi Vescovo di Bagnorea, come pure l'ottimo Mons. Beniamino Feuli Arciv. di Manfredonia.

Il Sultano ha accordato udienza al Patriarca di Gerusalemme: assicurò che i luoghi santi saranno sempre oggetto della sua sollecitudine; gli donò le insegne del Medjeidé, ed una preziosa scatola di tabacco.—L'imperatrice di Austria Elisabetta di Baviera ha inviato a Mons. Kopp, Vescovo di Fulda, in Germania, la somma di mille marchi per la erezione di un santuario in Esenach in onore di S. Elisabetta. — Il Barone di Escoublot, di Hainaut, tenente colonnello di cavalleria, è entrato nell'Ordine dei Trappisti.—La signora Stapleton di Londra ha lasciato per testamento tutto il suo patrimonio di circa 12 milioni di franchi alla S. Sede.—Il noto fabbricante delle pillole Holloway in Tiltengurst (Inghilterra), che avea dato per l'asilo degl'incurabili e pel collegio di educazione superiore delle donne 600 mila lire sterline, è morto lasciando tutta la sua sostanza di 5 milioni di lire sterline (125 milioni di lire) ad opere di beneficenza.—In Londra si è cominciata la costruzione di una Chiesa cattolica, per la quale si sono raccolte 500 mila lire sterline. — Un grave tumulto accadde a Vienna nella Chiesa di S. Giovanni Evangelista. Predicava il P. Hammerle, liguorino, sulle glorie della povertà; alcuni operai settarii lanciarono pietre sul pulpito con grida ed improperii contro il predicatore. È indescrivibile il tumulto e la indignazione del popolo.—Il S. Padre ha approvato e benedetto il disegno di innalzare una Chiesa in memoria e ad onore di Daniele O' Connel, gran liberatore dell'Irlanda, nel suo paese nativo.— È morto Mons. Giuseppe Napoleone Perchè Arciv. di Nuova Orleans (Stati Uniti).—È morto pure in Parigi il P. Ramiere, fondatore e direttore del Messaggiere del Sacro Cuore; ed il P. Teodoro Maria Ratisbonne, Proton. Apost. Superiore della Congregazione di N. S. di Sion, e direttore dell'Arciconfraternita delle Madri Cristiane. Era fratello di quell'Alfonso, che nel 1842 fu in Roma miracolosamente convertito dal Giudaismo.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Praenestina. Privationis Capellaniae—19 Genn. 1884—Il chierico G. B. Mainero, della dioc. di Palestrina, ottenne, presentato dal patrono, con bolla vescovile, una cappellania, con l'obbligo della celebrazione di quattro messe annue. Ma, dopo aver dimorato alquanti anni nel seminario diocesano, se ne ritornò in patria, e poco appresso smise altresì l'abito talare.—Il pro-vicario generale, ciò conosciuto, lo ammonì che ripigliasse l'abito ecclesiastico, altrimenti sarebbe privato della cappellania. E non avendo il giovane ottemperato, con sentenza del 20 dicembre 1881, lo privò della cappellania.

Il Mainero sentissi gravato di questa sentenza, dal perchè non si trovava in Curia il titolo della fondazione ecclesiastica di questa Cappellania, e però la riputava laicale, e da poterla godere anche senz'abito ecclesiastico. Ne mosse perciò appello alla S. C.; la quale, chieste ed avute le debite informazioni, al dubbio: *An sententia Curiæ Episcopalis sit confirmanda vel infirmanda in casu*—il di 19 gennaro 1884 rispose: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Eccone le precipue ragioni:—a) L'essenziale differenza che corre tra una cappellania ecclesiastica e laicale si è che per la prima occorre il decreto canonico di erezione, e poi la bolla vescovile di collazione; per la seconda non già. Il decreto di erezione per la cappellania ecclesiastica è necessario perchè i beni, che prima erano profani, diventino appresso di Chiesa e inalienabili; la bolla di collazione poi si richiede perchè un chierico possa godere il possesso dei prefati beni (Reiffenst. l. 3, t. 5, n. 17—S. C. EE. et RR. 16 iul. 1881 *in Aesina*).—b) Oltre ciò, i caratteri di una cappellania ecclesiastica possono essere la dote, il titolo e la Chiesa designata (S. Rota. 28 ian. 1754 *in Papien Beneficii coram Borullo*—S. C. C. 8 aug. 1767 *in Firmana*).—c) Questi caratteri sono di tanto peso che, quand'anche fosse diversa la fondazione della cappellania, essi soli, verificati per lunghissimo tempo, basterebbero a mutarne la natura (Amostazo *de Causis piis*, l. 3, c. 2, n. 29—S. C. C. 20 aug. 1803 *in Sabinen*—S. C. EE. et RR. 19 ian. 1866).—d) Benchè non si trovi il decreto di erezione, basta la canonica istituzione data dal Vescovo e mantenuta per lo spazio di 40 anni, perchè se ne possa mostrare la natura ecclesiastica.—e) Nel caso mancava il titolo di fondazione; ma questo era ben supplito, e dai caratteri proprii della cappellania ecclesiastica, e dalla instituzione sempre data dal Vescovo.

II. Parmen. Spolii—19 Genn. 1884—Il defunto Vescovo di Parma, Mons. Domenico Villa, legò per testamento ad alcuni amici varii oggetti preziosi e parecchi sacri arredi che asseriva essergli venuti in dono o aver acquistati con suo privato danaro, non già con fondi della mensa.

La fabbriceria ripeteva per sè i prefati oggetti, poggiandosi sulla Cost. di S. Pio V. *Romani Pontificis* 3 Kal. sept. 1567, e sull'antica consuetudine.

L'affare, portato presso la S. C., fu discusso il dì 19 gennaio 1884, ed al dubbio: *An et quæ supellex valide testamento legata sit in casu?* fu risposto: *Affirmative in omnibus et amplius.*

Corollarii:—a) Quando i chierici vivevano in comune, non era lor lecito fare testamento (can. *Nolo* qu. I). Come fu sciolta la loro comunanza, e i beni della Chiesa furono divisi tra il Vescovo, il clero, la fabbrica ed i poveri, ai chierici fu data facoltà di testare di tutti quei beni che non avessero la natura di proventi ecclesiastici (Cap. I, tit. *de Testam.*—can. *Episcopi*, 19, caus. 12, q. 4—cap. *Quia nos*, 9, tit. *de Testam.*).—b) Possono ancor testare i chierici de' beni parsimoniali, di cui fecero risparmio (vivendo più parcamente) dalle rendite del beneficio (Reiffenst. in tit. *de Testam.* 511, n. 326).—c) S. Pio V nella cit. Costituz. vuole che i sacri arredi e le sacre suppellettili di un Vescovo defunto spettino alla propria Chiesa; ma intende parlare di quelli che il Vescovo acquistò con danaro della mensa, non proprio, nè di quelli altronde venuti a lui (Navarr. *de spol. cler.* § 1, n. 4—Bursat. cons. 377, n. 28—Barbosa l. 3, c. 17, n. 62 etc.).—d) Sorti molti dubbii sul valore della prefata Costit., Pio IX emanò l'altra Costit. *Quum illud* del 1 giugno 1847, nella quale prescrisse che spettano alla Chiesa cattedrale tutti gli arredi e tutte le suppellettili sacre del defunto Vescovo, « exceptis annulis et crucibus pectoralibus, etiam cum sacris reliquiis, et iis omnibus utensilibus cuiusvis generis, quæ legitime probentur ab Episcopis defunctis comparata fuisse bonis ad Ecclesiam non pertinentibus, neque constet ad Ecclesiam fuisse donata ».—e) Si può legalmente presumere che le cose superstiti sieno state acquistate con beni privati o altronde ricevuti, quando può dimostrarsi che il beneficiato ha erogato per usi pii ciò che avvanzava dalle rendite del beneficio, detratte le necessarie spese pel sostentamento e pel proprio officio (Cap. *Cum in officiis*, 7, tit. *de testam.*).—f) La consuetudine, per indurre obbligazione, richiede, fra le altre cose, che gli atti si pongano con vera intenzione di obbligarsi ad essi, non bastando che per errore si reputino obbligatorii (Suarez *de leg.* l. 7, c. 9): e inoltre debbono essere uniformi.—g) Nel caso fu dimostrato che il Vescovo spese in opere pie più di quello che avea ricavato dalla mensa, e che la consuetudine eccepita non avea le qualità volute dai Dottori.

III. **Urbanien et S. Angeli in Vado. Fallentiarum et distributionum**—19 Genn. 1884—Nelle due Diocesi unite di Urbania e di S. Angelo in Vado trovasi una sola parrocchia in ambedue le sedi, e la cura delle anime da tempi remoti si affidava a quattro mansionarii delle rispettive Cattedrali. Ultimamente, per la scarsezza di sacerdoti, al Vescovo piacque deputare per curati quattro canonici, attribuendo ad essi, coi pesi della *mansioneria*, il corrispettivo stipendio di annue L. 275, oltre la prebenda canonicale. Di qui nacquero dissidii con gli altri canonici, volendo questi soggetti i primi alla puntatura, ed esclusi dalle distribuzioni straordinarie, quando si trovassero assenti per l'esercizio della cura, e anche per la messa conventuale della mansioneria.

Il Vescovo, perchè la quistione fosse sciolta autorevolmente, mosse alla S. C. i dubbii che seguono:

I An canonici curati, tempore divinorum officiorum absentes a choro, ob curæ animarum exercitium, subiiciantur punctaturis, nec non amittant extraordinarias distributiones in casu.

II An canonici prædicti subiaceant punctaturis, quando pro officio mansionariæ, beneficio curato adnexæ, canunt missas conventuales in turno uti œconomi, non uti canonici in casu.

La S. C., discussi maturamente i detti dubbi, il dì 19 gennaro 1884 spose: *Ad I et II Affirmative.*

Si raccolga:—a) È vero che il parroco, il quale si assenta dal coro per ercizio della cura, giusta il Tridentino, non perde le distribuzioni quoiane; ma ciò corre quando la cura è annessa al canonicato. Si ascolti il cia: « Nec procedit illud decretum Conc. Tridentini (*cap. 3, sess. 22*) canonicis, seu dignitatibus, habentibus Ecclesias parochiales, non tamen onicatibus, seu dignitatibus annexas ». Lo stesso insegnano altri dottori a medesima S. C. (Fagnan. in libr. 3 decr. cap. *Licet de præbend.* n. 3 et 165—S. C. C. 8 iun. 1726 et 6 dec. 1732 *in Montis Regalis*; 19 t 1643 *in Tortonen*).—b) Le distribuzioni non debbono percepirsi dai arii destinati all'esercizio della cura, se essi non sieno del capitolo, e ale non stieno in luogo di congrua (De Luca *de Parochis* disc. 20, n. 8).— La S. C. suol negare le distribuzioni a quei che si assentano dal coro qualche officio, pel quale ricevono lucro, come per sonar l'organo (S. C. 15 nov. 1659 *in S. Severini*—11 iul. 1671 *in Adiacensi*).—d) E ciò chè nel dritto è sempre condannata la pluralità de' beneficii (cap. 3 *Quia multi* de cleric. non resid.), affinchè la stessa persona non abbia un pio emolumento per un solo officio.—e) Per le distribuzioni straordinavuolsi osservare la consuetudine, i particolari statuti, e la volontà dei efattori (Scarfant. ad Ceccoper. l. 2. t. 10 n. 1—Piton. *Discept.* 1—Fan. in *Cap. Licet de Praeb.* n. 20—Bened. XIV *Inst. 107* n. 58 seqq.— C. C. 6 febr. 1734 *in Bosanen*; 20 nov. 1819 *in Anagnina*)—f) Un onico che canta la messa, non come cononico, ma come mansionario, esi considerare come assente dal coro nel tempo della Messa (S. C. C. iun. 1624 *in Nerotinen*; 14 febr. 1767 *in Maceraten*; 8 febr. 1817 *S. Miniatis*).

Sacra Rituum Congregatio

—

I.

Dubia

ad recitationem officiorum votivorum

Sacrae Rituum Congregationi insentia Dubia pro opportuna declaratio proposita fuere, nimirum:

Dubium I. Cum ex Decreto diei 5 ii 1883 liberum sit, iis, qui nullo onico titulo ad chorum tenentur, reare, quibusdam feriis exceptis, vel cium votivum vel officium feriale, c feriae respondens, quaeritur utrum igatio adhuc maneat solum officium ivum recitandi, ubi istud officium ea iam fuerat speciali privilegio aui Diœcesi concessum, ita ut praefatis bus ferialibus non detur optio inter ofium feriale et officium votivum? Et tenus affirmative, an optio detur diecontentis in novo Indulto 5 Iulii 1883 alio praecedenti exceptis?

Dubium II. Tempore Paschali in Officio votivo Passionis est ne addendum *alleluia*, et servanda eiusdem temporis propria?

Dubium III. In Rubrica Officiis votivis nuper indultis praemissa statuitur, ut eadem Officia habeant tum commemorationem, tum IX lectionem de Festo simplici occurrenti: quaeritur igitur, an praedicta Officia votiva recitari possint, nedum loco Officiorum ferialium, prout in Decreto diei 5 Iulii 1883, sed etiam loco Officii alicuius Festi simplicis (v. g. S. Agnetis secundo) quod unice ea die in Kalendario assignetur?

Dubium IV. Ex eadem Rubrica, Vesperae Officii votivi currentis ritus semiduplicis, si die praecedenti, vel sequenti, occurrat Officium aliud quodcumque IX Lectionum, ordinandae sunt iuxta Rubricam de concurrentia Officii. Cum autem Officium votivum cum alio item votivo, vel cum alio semiduplici concurrere possit; quaeritur utrum hoc in casu Vesperae, iuxta praefatam Ru-

bricam generalem Breviarii tit. XI n. 4. semper dicendae sint a capitulo de sequenti, cum commemoratione praecedentis; an vero habenda sit ratio dignitatis unius Officii votivi prae alio, iuxta eiusdem Rubricae n. 2? Et quid praesertim agendum sit, cum Officium votivum Sanctissimi Sacramenti concurrat cum Officio de Passione D. N. I. C.?

Dubium V. Cum festum Sanctorum Apostolorum Simonis et Iudae die 28 Octobris incidit in feriam secundam, quaenam in secundis Vesperis adhibenda est oratio pro Commemoratione Officii votivi de Apostolis, quod sequenti feria tertia recitari contingat?

Dubium VI. Si in Vigilia, feriis quatuor Temporum, aliisque feriis propriam Missam habentibus, recitetur in Choro Officium votivum, sunt ne canendae duae Missae, altera de Officio votivo, altera de Vigilia, vel Feria, cum commemoratione Officii votivi?

Dubium VII. Quoties Feria tertia recitatur Officium votivum omnium Sanctorum Apostolorum, omitti ne debet in suffragiis ad Vesperas ac Laudes commemoratio Apostolorum Petri et Pauli?

His porro dubiis, ab infrascripto Secretario relatis, Sacra eadem Congregatio, post accuratum omnium examen, sic rescribere rata est:

Ad I — Affirmative ad primam et secundam partem.

Ad II — Affirmative, ed adhibeatur color rubeus toto anni tempore.

Ad III — Provisum in Rubrica Officiorum.

Ad IV — Quoad 1. Ad primam partem affirmative, ad secundam negative. Quoad 2. Totum de praecedenti, nihil de sequenti.

Ad V — Sumatur oratio pro aliquibus locis die XXIX Iunii, scilicet: « Deus, « qui nos beatorum Apostolorum com- « memoratione laetificas: praesta, quae- « sumus, ut quorum gaudemus meritis « instruamur exemplis. Per Dominum.»

Ad VI — Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad VII — Negative. Atque ita declaravit ac rescripsit die 24 Novembris 1883.

II.

Monitum

Quoad nonnullas lectiones historicas reformatas.

A Sacra Rituum Congregatione prodierunt in lucem nonnullae Breviarii Romani et Proprii Sanctorum Summorum Pontificum Lectiones historicae ex integro, vel ex parte reformatae. Ne ulli æquivocationi hac in re pateat aditus, opportunum censetur declarare, huiusmodi modificationes ab eadem Sacra Congregatione approbatas atque editas fuisse ad hoc tantummodo ut in novis Breviarii et Proprii praedicti editionibus, rite perficiendis, inseri debeant; minime vero ut ad eas assumendas ii obligentur, qui Horas Canonicas recitant iuxta editiones iam existentes.

Ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 14 Decembris 1883.

Laurentius Salvati S.R. C. Secretarius.

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz. — V. p. 108 di q. P.)

—

X. Officio. (Segue)

Sommario. — 1. Del turificare i canonici. — 2. Competenze in Coro dell' Archidiacono. — 3. Può il Canonico adoperare in coro il cuscino? — 4. Del sedere in coro al *Gloria Patri*. — 5. Della pausa all'asterisco. — 6. Circa le benedizioni della fer. III. della Settimana maggiore. 7. Del segno di Croce, al *Benedictus* ed *Magnificat*. — 8. Consuetudine di non recitare in coro l' officio della B. M., dei morti, e salmi graduali e penitenziali. — 9. Non è lecito fare in giorno di Domenica alcun officio traslato. — 10. Circa la 1.ª lezione dell'off. dell' ottava della Immacolata, quando cade nel mercoledì dei quattro tempi. — 11. Della ottava dei Titolari delle Chiese. — 12. Concorrenza della festa della Lancia e dei Chiodi della Passione di N. S. G. C. con quella della Cattedra di S. Pietro in Antiochia. — 13. Del segno in varie parti dell'officio.

1. Quomodo intelligendus sit ductus duplex thuribuli, quo diaconus in choro incensare debet singulos canonicos, videlicet unusquisque ductuum debet perfici duplici ictu?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Marci 21 n. 5318: — « Affirmative ».

2. Archidiacono, seu primae Dignitati, spectatne intimare *Pater noster* et indicere nutu, ut incipiatur *Domi*

bia mea aperies, vel *Deus in adiu-rium meum intende*? Ipsi etiam per-met ne ad Primam dicere *Dies et actus ostros*; *Adiutorium nostrum*: Ad Com-etorium *Noctem quietam*; *Benedicat custodiat*, et in fine horarum et Ma-tini *Dominus det nobis;* et antequam ar ipsum detur finis Divini Officii, nemo pleta functione a Choro potest egredi?

Resp. ibid. ad 24: — « Quoad quae-ionem primam : Affirmative quando ebdomadarius non est canonicus, sed nferior de clero. Quoad quaestionem se-undam: Servandam consuetudinem. Quo-d quaestionem tertiam: Affirmative ».

3. Canonicus in Choro et in proprio allo potestne uti pulvinari, vulgo dicto uscino di pelle ?

Resp. ibid. ad 25: — « Negative ».

4—I Potestne retineri praxis sedendi n choro, dum in fine psalmorum dici-ur *Gloria Patri*?

II Dum in choro coram SS. Sacra-nento publicae adorationi exposito so-omniter persolvuntur Horae Canonicae ropter nimiam diuturnitatem, ab Eccle-iae legibus permittitur ut chorales se-eant; extenditur ne eiusmodi permissio riam ad cantum *Gloria Patri* in fine salmorum?

Resp. 22 mar. 1862 in Valentin ad 2 et 3, n. 5321:—Ad I « Affirmative » — Ad II « Affirmative ».

5.—I An in recitatione horarum ca-nonicarum in Choro sine cantu tene-antur chorales ad asteriscum pausam servare? — II Et quatenus affirmative, an consuetudo in contrarium retinenda sit prout obligatoria in casu?

Resp. 9 iul. 1864 in S. Iacobi de Chile, n. 5332:—« Ad asteriscum in re-citatione horarum canonicarum pausam omnino servandam, non obstante qua-cumque in contrarium consuetudine ».

6. Utrum feria III Maioris Hebdo-madae benedictiones ad lectiones, iuxta generales rubricas, debeant esse *Deus Pater omnipotens: Cristus perpetuae: Ignem sui amoris;* vel iis substituendae sint aliae: *Ille nos benedicat: Divinum auxilium* : *Ad societatem ;* uti in se-quenti Feria quarta?

Resp. 9 iul. 1864 in Baren, n. 5333:— «Serventur omnino Rubricæ Breviarii».

7.—I An Crucis signum ad *Magni-ficat* et *Benedictus* fieri debeat a solis Episcopis specialiter commemoratis in Coeremoniale episcoporum; an ab omnibus recitantibus? — II Et quatenus affirma-tive ad secundam partem, an hoc signum Crucis fieri debeat semper, idest in quo-cumque officio etiam defunctorum, tam in choro, quam extra chorum?

Resp. 20 dec. 1864 in Ord. Minor. S. Franc. Cappucinor. n. 5339: — « In casu signum Crucis ab omnibus facien-dum tam in choro, quam extra, iuxta laudabilem communem praxim, praeser-tim in alma Urbe servatam ».

8. Utrum, attento diuturno spatio fer-me triginta annorum (quo in Cathedrali Ecclesia Oppidensi omissa fuit recitatio officii parvi B. M. V. Defunctorum et psalmorum gradualium et poenitentia-lium) perseverare liceat in exposita o-missione, vel potius resumendam lauda-bilem consuetudinem haec additionalia divino Officio in Choro persolvendi?

Resp. 20 dec. 1864 in Oppiden, n. 5342: — « Omnino resumendam antiquam con-suetudinem, iuxta alia decreta, ac prae-sertim in Alexandrina diei 22 sept. 1827».

9. An S. R.C. decreta, circa transla-tionem et repositionem Sanctorum octa-va gaudentium, uno eodemque modo in-telligi debeant, tum si festa praedicta sint assignata cuidam mensis diei, tum si mobilia sint, scilicet assignata alicui Dominicae aut Feriae?

Resp. 16 sept. 1865 in Cathacen ad 3, n. 5349: — «Negative, sed si trans-lationes sint ob occursum diei Domini-cae impeditae, servetur postremum de-cretum in Veronen; si vero in aliam in-cidant diem, decreta non prohibent ut reponantur in die octava » (1).

10. Quando dies octava Immaculatae Concept. B. M. V. incidat in feriam quartam quatuor temporum Adventus, quae idem Evangelium habet ac illud octavae supradictae, quaenam IX lectio recitanda est?

(1) Il cit. decreto dichiara che con l'altro de-creto de' 7 dic: 1844 « in una Venetiarum » (con cui si concedeva potersi celebrare nel giorno del-l'ottava l' officio coll' ottava che cade in dome-nica impedita), non s'intese derogare ai decreti anteriori del 12 mar. 1818 *in Conchen* e del 16 febbr. 1754 *in una Urbis*, che proibiscono la ce-lebrazione di una festa traslata in giorno di do-menica.

Resp. 16 sept. 1865 in Aesina ad 1, n. 5350:— « Omittatur nona lectio homiliae feriae Quatuor temporum ».

11.—I An ad omnes et singulos Ecclesiarum Titulares octava spectet, vel ad eos tantum, qui incidunt in diem propriam aut in fine translatam, aut qui semper adnexum habent privilegium octavae?

II Si negative ad primam partem, affirmative ad secundam; quaeritur: An quando festum Annunciationis transfetur ad feriam secundam post Dominicam in Albis semper gaudere debeat octava in Ecclesia, ubi est titulus?

Resp. I sept. 1866 in Tornacen, n. 5370: — « Ad I Negative ad primam partem; affirmative ad secundam — Ad II Serventur decreta: hoc est festum Annuntiationis ubi est titularis habere debet octavam cum transfertur quoad chorum et forum: gaudere autem non debet octava cum transfertur quaod chorum tantum, nisi adsit speciale privilegium ».

12.« In concurrentia, festum Lanceae et Clavorum, aut alterius cuiuscumque Instrumenti Passionis D. N. I. C. praecedere debet festum Cathedrae Antiochenae S. Petri, illi scilicet festo integras vesperas tribuendo» (1 sept. 1866 *Urbis*, 5371).

13. In Capitulo Cathedralis Bobien huc usque usitatum fuit, ut signo crucis sese signarent Hebdomadarius et Canonici ad *Deus in adiutorium*, initio omnium horarum et laudum, ad *Adiutorium nostrum*, ad *Indulgentiam, absolutionem* etc., et ad benedictionem in fine primae et completorii, ad *Benedictus*, *Magnificat* et *Nunc dimittis*; ac pollice signarent os ad *Domine labia mea aperies*, et pectus ad *Converte nos Deus*. Num haec praxis servanda sit an non in locis enumeratis, exceptis canticis *Benedictus* et *Magnificat*, super quibus iam a S. C. consultum est?

Resp. 13 apr. 1867 in Bobien, n. 5380:— « Servetur consuetudo ».

ANCORA DEGLI ORDINANDI ABITUATI

A pag. 145 di q. Parte ci affrettammo a pubblicare i chiarimenti dati dall'egregio Parroco Berardi intorno la sua sentenza circa lo assolvere gli ordinandi abituati *ad turpia*. Essendosi compilato in gran fretta quel piccolo articolo, incorsero due inesattezze di esposizione e si omise una importante osservazione, di che giova occuparci.

Le inesatezze sono: 1.ª Che in quell'articolo fu detto come la dottrina di S. Alfonso sia stata seguita da quasi tutti i teologi che scrissero dopo il S. Dottore, mentre dovea dirsi da *tutti*, fino alla pubblicazione dell'opera del ch. Berardi (Vedi le *Vindiciae Alphonsianae*, ediz. 2.ª Vol. II, pag. 441).

2.ª Che S. Alfonso all'obbligo di non assolvere l'ordinando abituato fa due eccezioni: una straordinaria compunzione e conversione, e il pericolo d'infamia. Invece queste due condizioni debbono avverarsi entrambe, perchè il confessore possa prudentemente assolvere tal chierico; onde l'eccezione è veramente una, che abbraccia due condizioni.

L'osservazione poi si è che S. Alfonso pensò dapprima potersi assolvere tal chierico, non perchè l'obbligo di non assolverlo fosse ai suoi tempi *inaudito*; ma perchè il S. Dottore non avea bene considerata a fondo tal quistione, e ne avea perciò trattato *quasi obiter*. Ma quando meglio ne avvertì l'importanza e la studiò profondamente, non solo ritrattò la prima opinione, ma dimostrò ancora che l'insegnamento *comune* dei Teologi ammetteva l'obbligo di non assolvere gli ordinandi abituati *ad turpia*, tuttochè disposti per l'assoluzione. Tutto ciò chiarissimamente va detto nelle *Vindiciae Alphonsianae* edit. 2.ª vol. II. pag. 439 e segg.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 22.° Caso Morale

Eustachio parroco, chiamato da Gorgonio infermo in pericolo di morte, e congiunto con Crescenza in matrimonio civile, affine di

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona M. O.
Minenna Sac. Michele di Bitonto
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Prencipe Parroco Michele di Montesantangelo
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Tatulli Sac. Angelo Domenico di Bitonto

provvedere alla loro eterna salvezza, li unisce subito in matrimonio ecclesiastico, senza conoscere che ostava l' impedimento di cognazione spirituale. Risana intanto Gorgonio, ed Eustachio viène a notizia dell'impedimento.

Si chiede :

1.° Come deve regolarsi il parroco nei matrimonii *in extremis ?*

2.° Che cosa dovea fare Eustachio prima di benedire quel matrimonio, e che cosa dovrà fare ora che l' ha benedetto ?

Al 1.° Costituito un parroco in atto di assistere ad un matrimonio di persona, che versa in pericolo di morte, dopo di aver provveduto con ogni maniera alla salvezza dell'anima di lui perchè gli si renda misericordioso e propizio Iddio, e, convinto del libero stato de' contraenti (1), primo suo dovere, innanzi che venga alla benedizione delle nozze, è quello d' investigare se mai per avventura non esistesse fra di loro alcun impedimento canonico, o qualche ostacolo per parte della legge civile, il quale, non tolto di mezzo, anderebbe di poi a produrre gravissime conseguenze. E sarà degnissimo di lode se riuscisse a sgombrare cotesto ostacolo prima di benedirne le nozze. Ma quantunque fossevi pericolo di prossima morte, e quindi pressante la cagione di subito contrarre innanzi la Chiesa ; se il parroco avesse inoltre scoperto alcun canonico impedimento, ei non verrà mai, se gli basta il tempo, alla benedizione del matrimonio, senza prima intendersi col proprio Vescovo. Ciò è prescritto dalla S. Penitenzieria (1). Che se poi il pericolo della morte è imminente, e quindi impossibile informarne l' Ordinario, il parroco, dopo di aver ricevuta dai contraenti la promessa, che, risanato il coniuge infermo, abbiano tosto ad impetrare dalla S. Sede la dispensa dell' impedimento, che era di ostacolo alle loro nozze ; se non per altro , affin di dimostrare la cristiana suggezione alle Somme Chiavi ; ed inoltre ad ottemperare a quello, che le leggi dello Stato prescrivono intorno alle ritualità civili, verrà tosto, alla presenza di due testimoni, alla benedizione del matrimonio. In questo caso l'impedimento o cessa da sè stesso, ovvero può bene dispensare il parroco medesimo (2); o pure egli dichiara che la legge dell' impedimento non obbliga, sicchè possa contrarsi senza dispensa. Questa presentemente è la dottrina più comune, e, nella pratica, sicurissima (V. Berardi *De Occasionariis,* n. 136; e *Praxis Confess,* n. 941). Il parroco poi del suo operato ne farà tosto consapevole il proprio Vescovo. Formerà inoltre il solito processetto, ed il seguito matrimonio annoterà ne' suoi libri.

Al 2°. Principale dovere del parroco Eustachio, chiamato da Gorgonio in pericolo di morte, e congiunto con Crescenza in matrimonio civile, era quello d' indagare, dopo di aver presa minuta cognizione di entrambi, se non forse al loro matrimonio ecclesiastico ostasse alcun canonico impedimento. E verificato che eravi quello di cognazione spirituale, se giudicava che il tempo non potea

---

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Domenico Sabella di Pescolamazza; pel premio del Caso Liturgico il Sac. Giuseppe Nicodemo di Napoli.

(1) Non essendo concesso al parroco, stante la urgenza, lunghe investigazioni ne' matrimonii *in extremis*, può bene supplire col giuramento che imporrà ai testimonii assunti per provare il libero stato di coloro, che deono contrarre, e ai medesimi contraenti. Ma essendo diritto del Vescovo conferire il giuramento, è convenevole, che, ne' luoghi lontani dalla sua residenza, i parrochi si provvedano a tempo di tale facoltà, pe' bisogni urgenti.

(1) I Vescovi per lo più sono facultati *ad tempus* alle dispense matrimoniali in talune occasioni. Queste facoltà sono loro concedute dalla S. Sede, pel ministero della S. Penitenzieria (V. Monit. Eccl. V. 2, part. 3, pag. 72 a 74 ; e pag. 85). Ne' casi urgentissimi poi possono dispensare da qualunque impedimento sia occulto sia anche pubblico ; ma non mai per proprio diritto, sibbene come delegati della Sede Apostolica.

(2) In questo caso il Parroco dispenserebbe come delegato, non già dal suo Vescovo, ma dalla Santa Sede.

essere di nocumento alla salute eterna dell' infermo, ne avrebbe dovuto subito informare l' Ordinario per ricevere le norme di condotta. Che se imminente reputava il pericolo della morte, allora dovea prima far consapevoli i contraenti dell'impedimento canonico, che osterebbe al loro matrimonio ; e solo perchè uno de' coniugi versava in pericolo di prossima morte, era in suo potere dispensare, come nel fatto dispensava. Di poi indottili a pentimento della turpe e scandalosa vita, per essersi congiunti in solo matrimonio civile, alla presenza di due testimonii ne dovea senz' altro benedire il matrimonio (1). Incontanente poi del suo operato ne dovea informare l' Ordinario diocesano. Nulla di questo praticò il parroco Eustachio, e bene meriterà de' richiami dal proprio Vescovo. Ed inoltre, ora che, risanato Gorgonio, ha scoverto che fra lui e Crescenza ostava l'impedimento di cognazione spirituale, è d' uopo che egli si adoperi a tutt' uomo, perchè fosse con pontificia dispensa riconvalidato quel matrimonio.

Ma qui bisogna aver riguardo a parecchie cose ; delle quali diffusamente discorrendo tutti i teologi e canonisti ne' loro trattati intorno al matrimonio, noi non faremo che darne un cenno a volo.

E primamente cotesto impedimento dirimente il matrimonio o è restato occulto, o si è fatto palese al pubblico. Se pubblico è divenuto, è mestieri che il parroco, a rimuovere qualunque scandalo, si adoperi perchè i coniugi si separino *quoad thorum et habitationem;* e poi impieghi ogni cura, affinchè si ottenga il più presto che si possa la impetrata dispensa, ottenuta la quale, gli sposi deono nuovamente contrarre innanzi la Chiesa, cioè innanzi al parroco e ai testimonii (1). Non saranno poi più necessarii nè parroco nè testimoni, se pubblicamente si reputasse valido quel matrimonio (2). Ne' casi dubbii bisogna far capo dall'Ordinario, il quale suole nelle occorrenze concedere che si ribenedicano le nozze o in casa, o in altro luogo designato dagli sposi, alla presenza di gravi testimoni, che possano poi attestarne la celebrazione (v. Del Vecchio, v. 2, n. 1026).

Se l' impedimento poi è occulto , egli è uopo fare di parecchie distinzioni. 1.° Se l'impedimento è occulto ad ambo i coniugi, e si temesse che, rivelatolo ad essi, ed altresì fatta loro aperta la necessità dello scambievole consenso a rinnovare, eglino non volessero saper più nulla del matrimonio ecclesiastico, soddisfatti e paghi del loro matrimonio civile, deono lasciarsi nella loro buona fede. Anzi in questo caso non vi è dispensa a domandare ; e solo è dovere di Eustachio, se mai fossevi alcuno, che avesse conoscenza dell' impedimento, di ammonirlo dell'obbligo severo, che gl' incombe, di non manifestarlo mai a persona (v. Berardi, *Prax* Confess. n. 956) (3). 2°. Se l' impedimento era noto ad entrambi, e nol manifestarono al tempo della

(1) In caso di matrimonio *in extremis* cessa l'obbligo delle denunzie o pubblicazioni. Ma non perchè il parroco possa dispensarne, ma perchè in così fatti casi egli dichiara, che più non obbliga questo precetto. Cessa del pari il dovere di presentare le fedi dello stato libero ; ma se il coniuge infermo risana, *matrimonio uti non potest*, se prima non venga in curia redatta la fede del libero stato di ambo i coniugi (Ved. Berardi *Prax. Confess.* n. 879).

(1) È bene inutile far rilevare di quanta prudenza e sagacia dee essere fornito il parroco, per indurre i coniugi a praticare quello che in questi casi comanda la Chiesa e la morale cattolica; specialmente quando va in mezzo il matrimonio civile. Se egli non sarà saggio abbastanza, avverrà che i coniugi, contenti delle precedenti ritualità civili, non vorranno saper più nulla del matrimonio Sacramento.

(2) Ciò fu dichiarato da Pio V per l' organo della S. Penitenzieria ; la quale, nel concedere la dispensa si esprime così: *Ut uterque inter se secrete contrahere valeant* (v. Bened. XIV, Istr. 87).

(3) Se in questo caso si facesse alcuno a domandare dalla S. Sede la dispensa, ella risponderebbe: *Praefatos putatos coniuges relinquat in bona fide et conscios de impedimento, si qui sint, moneat de silentio stricte servando.*

benedizione delle nozze, sono a reputarsi in mala fede; e però dee Eustachio adoperare ogni cura affinchè stieno separati *quoad thorum* sino a che si ottenga e si applichi la dispensa. 3°. Se l'impedimento era od è noto solamente ad uno di essi, deesi informare anche l'altro, per la rinnovazione del consenso, quando, ottenuta la dispensa, bisognerà convalidare il matrimonio. Ma se si teme che questa rivelazione riesca a danno spirituale di uno o di entrambi i coniugi, anche perchè vi sta di mezzo il matrimonio civile, la parte inconsapevole deesi lasciare nella buona fede, e la parte sciente dell'impedimento, sino a quando non venga il matrimonio convalidato, *debet abstinere ab usu conjugii*.

Per riconvalidare poi cotesto matrimonio evvi bisogno del nuovo consenso fra i coniugi, il quale come debbasi praticare, senza che noi qui ci slarghiamo in parole, può di leggieri apprendersi in tutti i teologi e canonisti ne' loro trattati del matrimonio; e per la maggiore istruzione sarà sempre utilissimo tener sott'occhi la Bolla d'Innocenzo XII intorno al matrimonio, la quale è la XII.ª del suo Bollario, e la Istruzione 87 di Benedetto XIV parimenti sul matrimonio. — Così fatto consenso poi va rinnovato fra i soli coniugi senza più bisogno di parroco e testimoni. Ma se quando la prima volta Eustachio benedisse le nozze non curò, per la premura, che avea di benedirle, ovvero dimenticò, di chiamare i testimoni, prescritti dal Tridentino, in questo caso è di necessità di dover contrarre innanzi la Chiesa.

Qui da ultimo non vogliamo tralasciare di avvertire, che se insorgesse fondato timore, che, col domandare ai coniugi il nuovo consenso, questi, o alcuno di essi, potessero negarsi a prestarlo già contenti del matrimonio civile, potrà bene il parroco domandare la dispensa *in radice;* il che suol concedere la S. Sede quando l'impedimento nasce, non da legge naturale o divina, ma da legge ecclesiastica. Ed in tal caso il Papa convalida il matrimonio, dispensando dal nuovo consenso a darsi dalla parte inconsapevole dell'impedimento; cioè ritenendo valido il primo consenso da essa dato. Ed è così che il Pontefice toglie l'impedimento nella radice del matrimonio, quasi retrotraendo il contratto, come se da principio non vi fosse stato impedimento (v. Breve di Clemente XI del 20 apr. 1701; —Cost. di Ben. XIV *Etsi matrimonialis* del 27 sett. 1755; —S. Alf. l. VI, 1115; —Berardi, Prax. n. 956;—Del Vecchio, 2, n. 1026 ecc. ecc.).

Ed ora queste cose deve diligentemente ponderare, e prudentemente praticare il parroco Eustachio prima di venire alla riconvalidazione del matrimonio tra Gorgonio e Crescenza.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

—

Soluzione del 22.° Caso Liturgico

Nella parrocchia di N. vige da molti anni la usanza di celebrarsi la Messa solenne votiva dell'Espettazione del Parto in tutti i giorni della novena del S. Natale, *ob concursum populi.*

Si chiede: Che deve dirsi di tale usanza?

La usanza, che vige nella Chiesa di N. di celebrarsi in tutti i giorni della novena del S. Natale la Messa solenne votiva dell'Espettazione del parto *ob concursum populi,* è strana e riprovevole. La S. Sede in parecchie occorrenze ha decretato, che le messe votive della SS. Vergine sono le cinque poste in fine del messale, non già le speciali de' suoi varii titoli. E recentemente, richiesta dalla Chiesa di Nusco: « An liceat in Missis votivis legi Missa propria de Monte Carmelo, et de Rosario, quemadmodum in Missalibus notatur concessum pro Missis Septem Dolorum B. M. V. et Immaculatæ Conceptionis, an vero una de quinque votivis B. M. V. iuxta temporis qualitatem? Et quoniam ex Rubricis vetitum est legere Missas pro festivitatibus B. M. V. idest de Purificatione

de Annuntiatione, de Visitatione, de Assumptione, de Nativitate, de Præsentatione, an saltem liceat legere Missas proprias sub præclaris titulis de Gratia, de Mercede, de Bono Consilio, de Arco, de Succursu, et de Puritate etc.? » Rispose: *Dentur decreta in una Mexicana diei 12 martii 1878 ad 8m; et in una Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum die 30 septembris 1679.* S. R. C. *die 22 jan. 1876.*—Il decreto pel Messico era così espresso: *Missas proprias de Festivitatibus B. M. V. non esse celebrandas, nisi diebus, in quibus dictæ solemnitates occurrunt, et per eorum Octavas, quas habent, coeteris temporibus eorum loco celebrandam unam ex Votivis B. M. V. in fine Missalis positis, iuxta distributionem temporis in eo factam, cum intentione ad honorem Annunciationis, Assumptionis etc.*—Ed al Procuratore Gle de' Minori Cappuccini, il quale avea supplicata la S. C. de' R.« An Missa assignata Festivitati Conceptionis B. M. V. pro Fratribus Minoribus possit celebrari in Sabbatis, ut votiva?» fu risposto: *Negative* (v. Papato, Ann. I, vol. IV, p. 546;—e Monit. Eccl. v. I, p. 12). Dunque l'usanza della Chiesa di N. deesi del tutto eliminare, perchè contraria affatto alla liturgia ecclesiastica. E deesi eliminare altresì perchè *ob concursus populi* solamente non può cantarsi la Messa votiva *pro re gravi*, consentita nei giorni di rito doppio. Quale debbasi dire *res gravis* per questo effetto, fu chiarito al Vol. II, Par. II, pag. 12 di questo Periodico. Ricorderemo solo le parole dello Scavini, il quale insegna che questa causa « non facile debet fingi sed extraordinaria, eventualis et solemnis esse debet » (P. III, n. 189): il che non può dirsi del nostro caso.

Ha concesso, è vero, ad alcune Chiese qualche volta la S. Sede il privilegio di cantarsi ne' nove giorni precedenti la festività del S. Natale di N. S. la messa votiva *de tempo re* della B. V; ma o perchè in esse vi esisteva immemorabile Consuetudine, come avvenne per la Diocesi di Angra (1), ovvero per grazia speciale, come praticò con la Diocesi di Catania, e con alcune Congregazioni di Roma. Ma talune volte l'ha pure negato come *in una Hispalensi* del 16 gennaro 1677 (2). Laonde se la Chiesa di N., *ob concursum populi* (3), vorrà celebrarle nella Novena del S. Natale di Gesù la messa solenne votiva della SS. Vergine, dovrà impetrare speciale privilegio dalla S. Sede. E dee domandare di poter celebrare la votiva *pro tempore*, non quella della Espettazione del Parto, che non le verrebbe concessa. Nè può per nulla far valere

---

(1) Eccone il decreto: *In novem diebus ante Nativitatem Domini, ubi adest antiquissima consuetudo, vel concursus, potest decantari unica Missa votiva solemnis B. M. V. quamvis in ipsis occurrat festum D. Thomæ Apostoli, et Dominica 3, vel 4 Adventus, non omissa tamen Conventuali, statuta hora decantanda.* S. R. C. 28 sept. 1658.—Per *votiva solenne* s'intende quella « cum Gloria et Credo, sine commemoratione festi, vel Dominicæ occurentis, et cum Præfatione B. M. V. et Evangelio S. Joannis in fine. Excipe diem Expectationis, ubi ex indulto celebretur, in qua non votiva Missa, sed occurrens et cantanda cum commemoratione festi, et feriæ, et Evangelio, si forte occurrat, quia cum Officio concordat:» V. L. Ferraris *Bib.* vol. q. Decr. 9. 348).

(2) Erasi domandato alla S. C. de' R. « se poteasi continuare l'usanza di celebrarsi le messe della B. V. ne' giorni, sia feriali, sia festivi della Novena del S. Natale» e fu risposto: *Consuetudines, seu melius abusus, uti repugnantes Rubricis, tolli omnino debent.*

(3) Fu domandato alla S. C. de' R. dall'Ordine de' Carmelitani Scalzi:« Cum in regno Poloniæ cum maxima sollemnitate, et concursu popoli cantetur ab immemorabili tempore, in Adventu Domini, singulis diebus Missa votiva de B. M. V., quae vocatur *Rorate*, quaeritur: Utrum haec Missa censenda sit solemnis ratione concursus popoli, et pro re gravi instituta a Synodo provinciali Regni Poloniæ 1628 a SS. D. N. Paulo V adprobata?» Fu risposto: *Missa* RORATE, *etsi solemniter decantetur in Adventu, non est tamen recensenda inter Missas votivas pro re gravi, vel pro publica causa, sed haberi dumtaxat poterit ut mera popoli devotione.* 29 jan. 1752.

la Consuetudine, perchè questa sarebbe abuso, non consuetudine, senza dire che *molti anni* non formano l'antichissima o immemorabile consuetudine richiesta dalla sacra Liturgia (1).

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

PROPOSTA DEL 24.° CASO MORALE

Tullio e Rufina debbono contrarre matrimonio ecclesiastico. Rufina però, sospettando che Tullio non voglia compiere dipoi le formalità civili, nel celebrare il matrimonio, per consiglio avuto, consente con la mentale condizione *se lo sposo s'indurrà di contrarre civilmente.*

Si chiede: 1.° È valido e lecito il matrimonio *sub conditione?*

2.° Che deve dirsi del matrimonio tra Tullio e Rufina?

PROPOSTA DEL 24.° CASO LITURGICO

Ippolito sacerdote non ha costume di recitare, prima della Messa, le preci dell'apparecchio poste nel Messale; nè di lavarsi bene le mani, contento di astergere le sole dita.

Si chiede: Che è da dire della condotta d'Ippolito?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Chierico, che contrae matrimonio religioso, circa la pensione—La locuzione dell'art. 3. della Legge 15 Agosto 1867, giusta il quale l'assegnamento spettante al rettore di un beneficio soppresso cesserà se egli venga provveduto di altro beneficio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza, importa cha non trovandosi assegnate le cause di decadenza ivi dichiarate con formula generale, debbono ricercarsi nelle disposizioni canoniche che regolano la materia.

Quindi, come a sensi del dritto canonico, il chierico decade dal beneficio per matrimonio contratto nella forma religiosa, così il matrimonio, contratto comunque *coram ecclesia* soltanto, importa la decadenza del dritto di pensione riservato ai rettori dei beneficii soppressi.

I Comuni circa le spese di culto—Il Comune tenuto in forza di antiche disposizioni legislative a pagare ai parroci od a qualunque altro sacerdote investito della cura di anime un assegnamento per congrua, continua ad avere quest'obbligo sotto l'impero della legge comunale in vigore. Le leggi sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico non hanno alla legislazione anteriore innovato nulla, quanto all'onere delle spese di culto ed al pagamento di congrua, a carico dei Comuni. (Cassaz. di Napoli, sent. 23 Apr. 1883—De Luca e Municipio di Centola—Boll. del Contenz. l. c. pag. 4).

Tassa sull'esercizio di parroco e di sacerdote—La tassa sugli esercizii e sulle rivendite colpisce anche i parroci e gli altri sacerdoti che percepiscono un reddito nell'esercizio del loro ministero. (Cassaz. di Torino, sent. 26 apr. 1883—Poggi e Comune di Genova— Boll. del Contenz. l. c. pag. 7).

Se i Comuni possono alienare un fabbricato appartenuto ad un ente ecclesiastico soppresso—Il Comune, cui si è assegnato un fabbricato spettante ad un ente ecclesiastico soppresso a termini dell'art. 20 della Legge 7 Luglio 1866, può, in caso di constatata necessità, essere autorizzato a venderlo, con che il prezzo venga erogato in alcuni degli scopi cui accenna il citato art. 20, e senza che possa l'Amministrazione del Fondo pel Culto, che consente una tale alienazione, esigere il pagamento di un canone a suo favore. (Parere del Consiglio di Stato, 20 apr. 1863—Sezioni unite—Boll. del Contenz. l. c. pag. 10).

Ingerenza della Congregazione di Carità sulle opere pie—Ai termini degli articoli 4 e 39 della Legge sulle Opere Pie, le Congregazioni di carità non hanno ingerenza nell'amministrazione dei beni destinati a benefizio dei poveri, tuttavolta che nell'atto di destinazione si trovi determinato altri a cui quell'amministrazione debba spettare, quand'anche si verificasse oscitanza in questi a curare gl'interessi dei poveri che vi siano impegnati.

La Congregazione di Carità non ha alcuna ingerenza in quelle opere pie che hanno uno speciale incaricato per l'adempimento delle relative opere di beneficenza. (Cassaz. di Napoli e di Torino—sent. 31 ag. e 28 mar. 1883—Bertuetti e Congr. di Carità di Sopraponte, Francia e Congr. di Carità di S. Caterina al Ionio—Boll. del Contenz. l. c. pag. 14 e 16).

(1) Qui trascriviamo ciocchè dicono all'uopo gli Scrittori della Biblioteca Cattolica: « Novem dies ante Nativitatem Domini sunt privilegiati ubi in locis in quibus adest consuetudo, et concursus. Hisce diebus, etiam si solemnibus, unicam quotidie missam cantari votive cum *Gloria* et *Credo* non negatur » *Decreta Authent.* p. 175. in nota.

CRONACA RELIGIOSA
(29 Febbraio 1884).

Ven. Diego da Cadice, e Ven. Geltrude Salandri — Ai 10 sp. ebbe luogo in Vaticano la solenne proclamazione delle virtù in grado eroico del Ven. Servo di Dio P. Diego Giuseppe da Cadice, professo Cappuccino, e della Ven. Serva di Dio Maria Geltrude Salandri, domenicana, fondatrice del Monastero del SS. Rosario in Valentano. Alla presenza di S. S. e di una deputazione del Clero e del popolo di Valentano, preseduta dal Vescovo di Montefiascone, e di buon numero di Padri Domenicani e Cappuccini furono letti i Decreti da Mons. Salvati Segretario della S. C. dei Riti: i due Generali degli Ordini pronunziarono parole di ringraziamento, alle quali rispose il S. Padre con un bellissimo discorso, in cui parlò stupendamente delle più belle virtù dei Venerabili, impartendo a tutti l'Apostolica Benedizione.

Nomine pontificie — Il S. Padre con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato:

Penitenziere Maggiore e Segretario della Suprema l'Emo Card. Monaco La Valletta, già Vicario di Roma;

Vicario di Roma l'Emo Card. Parocchi;

Prefetto della S. C. degli Studii l'Emo Card. Pecci.

Con altri biglietti della medesima Segreteria ha nominato Consultori della S. Congr. di Propaganda Mons. Flaviano Simoneschi, Vesc. di Elenopoli, e Mons. Alessandro Carcani, assessore della S. Visita Apostolica.

Cardinale defunto — L'esimio Porporato Card. Luigi Bilio ai 30 u. s. cessò di vivere fra il compianto universale. Era nato in Alessandria il 25 marzo 1826, e fu creato Cardinale da Pio IX il 22 giugno 1866. Vescovo di Sabina, Abate perpetuo di S. Maria di Farfa. Penitenziere Maggiore e Segretario della Suprema, addetto alle Congregazioni di Propaganda, Immunità, Indice, Indulgenze, Affari Ecclesiastici Straordinarii e degli Studii ec. ec. in tutti questi ufficii ed in altri molti rese servizii rilevantissimi alla S. Sede. La sua morte è un lutto per la Chiesa e pel Sacro Collegio, che illustrò col suo sapere e con la sua virtù. Sia pace alla sua grand'anima!

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha mandata una Enciclica all'Episcopato Francese piena di dolci e paterni ammonimenti per la Francia. Anche i giornali rivoluzionarii hanno avuto parole di lodi per questo atto pontificio. Ce ne occuperemo nel prossimo fascicolo.—Mons. Sanfelice, Arciv. di Napoli, ha ricevuto il biglietto della sua meritata esaltazione a Cardinale di S. R. C. É indicibile la esultanza di tutt'i Napoletani per tale annunzio. Il Clero, le autorità civili, Aristocrazia, i Vescovi delle altre Diocesi se ne sono con lui congratulati.—Mons de Ruggero, reggente la Cancelleria Apostolica, surrogherà il compianto Mons. de Cesare nell'Uffizio di postulatore circa la causa della Ven. Maria Cristina di Savoia.—La Cassazione di Roma, a sezioni riunite, ha condannata la S. C. di Propaganda alla conversione del suo patrimonio in rendita pubblica, vincolata con la tassa del 30 %, e l'inibizione di aumentarla. Sono già sei milioni confiscati del suo patrimonio che ascende a 18 milioni! Il S. Padre ha protestato energicamente presso tutte le Corti di Europa e di America.—Quattro *palliotti* di argento sono stati donati da Francesco II alla Cappella del Tesoro di S. Gennaro per mezzo del Principe di Bisignano. Questi ha dato in suo nome una grossa lampada di argento alla Chiesa del Carmine Maggiore: pesa ottanta libbre, ed ha il valore di più di L. 10 mila.—Il Barone Mayer, ministro della chiesa Battista, svizzero, in Torino colla sua consorte, ha fatta solenne abiura nella Chiesa dello Spirito Santo. Il card. Alimonda amministrò ai novelli convertiti i Sacramenti del Battesimo e della Cresima.—Ricorrendo ai 7 sp. il VI anniversario della morte di Pio IX, furono celebrate solenni esequie nella Cappella Sistina, coll'intervento del Sommo Pontefice, del Collegio dei Cardinali, e di altri dignitarii Ecclesiastici.—Il Card. Jacobini, ed il card. Monaco La Vallette sono stati insigniti della Gran Croce dell'Ordine Gerosolimitano. — È morto Mons. Trionfetti, Vesc. titolare di Cafarnao, stato Vescovo di Terracina, Sezze e Piperno.—È morto in Roma il P. Giuseppe Boero della C. di G.

Il S. Padre ha nominato Vicario Apostolico della Cocincina Orientale, e Vescovo titolare di Gerocesarea Mons. Francesco Saverio Van Cancelbeke del seminario delle Missioni estere a Parigi.—Il Rev. Giorgio Benson Fatum, vicario della Chiesa di S. Maddalena in Oxford, il Rev. Giacomo Dyne Codley, addetto al Collegio di Cambridge, ed il Rev. Rorthcote, fratello di Sir Stafford, capo del partito *Tory* alla Camera dei Comuni, hanno abiurato l'anglicanismo—Da un comitato di gentiluomini inglesi, sotto la presidenza di lord Clifford, si provvede alla restaurazione della Badia di Buckfast nel Devonshire in Inghilterra. La proposta fu fatta dal Duca di Norfolk, ed i Benedettini, cacciati da Sens in Francia che l'hanno acquistata, potranno anche godere degli antichi dritti e privilegi di cui fruivano sotto il regno di Eduardo confessore.—Si è inaugurato a Londra un grandioso Ospedale Italiano colla generosità del Cav. Ortelli, completamente fornito del necessario, del valore di seimila lire sterline.—Il *Paese* di Perugia è stato autorizzato a smentire la notizia dei dodici milioni lasciati al S. Padre da una dama inglese. — Numerose conversioni si stanno avverando nell'Asia minore. In undici paesi 270 famiglie scismatiche rientrarono nella Chiesa cattolica —É morto Mons. Diego Mariano Alguacil y Rodriguez, Vescovo di Cartagena nella Spagna.—La S. C. di Propaganda ha affidato il Vicariato Apostolico, di Queensland alla Provincia Olandese dell'Ordine Romitano di S. Agostino. Il nuovo Vicario Apostolico, nominato con Breve, è il P. Giovanni Hutchinson dello stesso Ordine.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol III.—Parte II.)

Acta solemniora Rom. Pontificis

Costitutione di Leone PP. XIII sulla regola del terz'Ordine secolare di S. Francesco . . . . . *pag.* 51
Regola del terz'Ordine secolare di S. Francesco . . . . . « 52
Lettera Enciclica di Leone PP. XIII sulla devozione del S. Rosario e sul Mese di ottobre, da consacrarsi alla SS. Vergine. . . . « 95
Lettera di Leone PP. XIII a' Cardinali de Luca, Pitra ed Hergenroether sugli studii storici. . « 108, 125
Breve, quo commendatur Rosarii quotidiana recitatio, praesertim in ecclesiis Cathedralibus et paroecialibus, et decernitur in litaniis lauretanis praeconium: *Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis.* . . . . . « 155

Ex S. Cong. Concilii

Ordinationis seu excardinationis. 20 Magg. 1882—Chierico che viene scardinato per dispensa Pontif.. « 3
Iuris funerandi. 15 Lu. 1882—Dritto di patronato del parroco circa i funerali . . . . . « 17
Aretina. Iurispatronatus. 15 Lu. 1882 Dritto di patronato di un Capitolo su varii canonicati. . . . « 18
Acherontina. Sup. dispensatione sponsalium. 15 Lu. 1882—Dispensa di sponsali per la eseguita formalità civile con altra . . . . . « 33
Iurispatronatus. 12 Ag. 1882—Non resta il giuspatronato sui beneficii incamerati dal Governo . .
Dispensationis. 16 Dic. 1882—Chierico infermo negli occhi . . . « 34
Segovien. Canonicatus doctoralis. 9 Sett. 1882—Laurea necessaria pel concorso alla prebenda dottorale . « 34
Concursus. 9 Sett. 1882. Un solo concorrente e rimandato. . . .
Oscen. Distributionum. 12 Ag. 1882—Professori assenti dal coro nel tempo delle lezioni . . . . . « 49
Neapolitana. Visitationis. 9 Sett. 1882 Chiesa esente circa la visita pastorale . . . . . « 49
Pampilonen. Praebendae teologalis. 16 Dic. 1882—Can. Teologo che si assenta dal coro per le lezioni del Seminario. . . . . « 57*(bis)*
Tropien. Iurium cononicalium. 20 Genn. 1883—Erezione di nuovi canonicati . . . . . « 57*(bis)*
Dispensationis super defectu natalium 9. Sett. 1882. — Irregolare perchè illegittimo. . . . . « 73
Ceriniolen. Onerum. 20 Genn. 1883. Se il Capitolo con cura abituale o il Curato debba pagare la tassa di ricchezza mobile . . . . « 74
Florentina. Pensionum. 16 Dic 1882 Pensione imposta su beneficii parrocchiali. . . . . « 89
Sponsalium. 20 Genn. 1883—Sponsali non validi per difetto di testimonii. . . . . « 89
Fulden. Consuetudinis et facultatis adservandi SS. Eucharistiam. 17 Febb. 1883. . . . . « 90
Castrimaris. Nominationis. 5 Magg. 1883. Dritto di nomina dal Capitolo con massa comune sui beneficii civilmente soppressi. . . « 91
Murana et Potentina. Iurisdictionis. 17 Febb. 1883—Cappella tra i confini di due Diocesi . . . . . « 105
Taurinen. Dismembrationis et erectionis. 17 Mar. 1883—Una parrocchia da smembrare . . . . « 105
Andrien. Sponsalium. 17 Mar. 1883—Dispensa Pontif. dagli sponsali . « 106
Iurisdictionis parochialis. 20 Magg. 1882—Casa religiosa eretta in una Campagna . . . . . « 121
Dismembrationis territorii. 4 Agosto 1883—Sul medesimo argomento. « 121
Feretrana. Dismembrationis et erectionis paroeciae. 4 Ag. 1883—Non si consente la dismembrazione di una parrocchia . . . « 122
Delationis insignium. 4 Ag. 1883—Insegne concedute dal Vescovo senza venia Apostolica . . . . . « 122
Albaracin. Servitii chori et Altaris. 4 Ag. 1883—Intorno agli Statuti capitolari . . . . . « 137
Nullius Clunien. Facultatis advocandi 4 Ag. 1883—Sacerdote abilitato a far da avvocato . . . . « 137
Taurinen. Exonerationis. 4 Ag. 1883—Legato, del quale si nega l'esonerazione . . . . . « 138

Centumcellarum. Aperitionis oris et suspensionis legati. 1 Sett. 1883— Di un rescritto Pontificio, e di un legato reclamato da più persone . . . . . « 138
Congruae parochialis et iurium. 1 Dic. 1883 — Dritti della matrice sulla filiale . . . . . « 153
Excardinationis et ordinationis. 1 Dic. 1883 — Scardinazione conceduta dal S. Pontef. . . . . « 154
Salernitana. Pensionis. 7 Ap. 1883— Pensione indebitamente imposta sulla congrua parrocchiale. . . « 154
Praenestina. Privationis capellaniae. 19 Genn. 1884 — Differenza tra cappellania laicale ed ecclesiastica « 169
Parmen. Spolii. 19 Genn. 1884 — Di ciò che si deve alla Cattedrale delle cose del defunto Vescovo . « 169
Urbanien et S. Angeli in Vado. Fallentiarum et distributionum 19 Gen 1884—I canonici con cura d'anime, ma non annessa al beneficio e le distribuzioni. . . . . « 170

Ex S. C. Episcopor. et Regularium

Romana, seu Venetiarum. Fr. Min. Capuccinor. S. Francisci super obligatione recitandi divinum officium. 24 Mar. 1882—Sull'obbligo dell'officio di quei che professano, prima dei solenni, i voti semplici. . . . . « 3
Meliten. Funerum, super interpretatione resolutionis. 22 Sett. 1882— Diritti dei parroci intorno ai funerali . . . . . « 4
Terracinen, Pivernen et Setin. Decimae. 7 Lu. 1882—Debito di una parrocchia verso un'altra da cui fu divisa . . . . . « 18
Circa domus et Ecclesias Regularium a Gubernio suppressas. 25 Iun. 1883 . . . . . « 91
Circa confessarios monialium. 22 apr. 1872 . . . . . « 140

Ex S. Rituum Congregat.

Tornacen. 25 Sept. 1882 — Quoad festa primaria ritus dupl. maj. in concursu cum festis secundariis Domin. Passionis. . . . . *pag.* 19
Novarcen. 13 Apr. 1883—Non permittitur illuminatio ex gaz super altaribus . . . . . « 50
Ravennaten. 5 Ian. 1883— Crux capitularis collocari nequit in cornu evangelii, neque cum eadem processionaliter peti potest sacrarium in missa Rogationum, quae canitur a beneficiatis, sive capellanis « 50
Urbis et Orbis. 5 Apr. 1883 — Decretum, quo festa Ss. Benedicti Abb., Dominici Guzmani et Francisci Assisiensis ad ritum dupl. mai. evehuntur . . . . . « 59 *(bis)*
Urbis et Orbis. 5 Iul. 1883—De officiis votivis ad libitum, deque aliis festis altioris ritus . . . . « 76
Nuscana. 1. Dec. 1882—Circa l'uso della stola nell'Arcidiacono e nel parroco . . . . . « 77
Policastren. 1 Dec. 1882—Circa consecrationem calicis et patenae . « 92
Avenionen. 4 Mai. 1882—Circa consecrationem altarium . . . . « 92
Conversanen. 13 Iul. 1883 — Circa benedictionem cum pixide, cantum plurium missarum, administrationem baptismi et confirmationis et functionem pro defunctis cum SS.mo exposito. . . . . « 93
Galliarum Decretum, quo costituitur S. Vincentius a Paulo patronus omnium Societatum charitatis, quae in Gallia vigent et ab eodem promanarunt . . . . . « 94
Ostien et Velitern. 13 Aug. 1883 —Circa officium votivum infra octavam et circa primas lectiones in festo S. Dominici. . . . . « 124
Taurinen. 13 Ian. 1882—Circa cultum, vulgo *della Madonna della Salette* . . . . . « 124
Decretum. 9 Sept. 1883—De festis Immacul. Conceptionis B. M. V. et S. Iosephi in Pontificali romano inserendis . . . . . « 141
Decretum. 10 Nov. 1883-Dubia quoad officia votiva . . . . . « 141
Urbis et Orbis. 10 Dec. 1883—De praeconio addendo in litaniis lauretanis . . . . . « 156
Urbis et Orbis. 6 Ian. 1884—Praescribuntur aliquae preces cum indulgentiis post missas lectas recitandae. . . . . « 157
Dubia quoad recitationem officiorum votivorum. 24 Nov. 1883 . . . « 171
Monitum quoad nonnullus lectiones historicas reformatas. 14 Decem. 1883 . . . . . « 172

Rubricae speciales Breviarii Romani reformatae *pag.* 141

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. C. DE' RITI

V. Messa. . . . . « 5
VI. Messa (segue) . . . . . « 20
VII. Messa (segue) . . . . . « 33
VIII. Officio . . . . . « 62 *(bis)*

IX. Officio (segue) . . . . . « 107
X. Officio (segue) . . . . . « 172

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Sapincen. De nullitate indulgentiar. 28 Lu. 1882—Dichiarasi nulla la potestà di concedere indulgenze che diceasi ottenuta *vivae vocis oraculo*. . . . . « 19
Rescriptum, quo concessa est indul. 300 dierum pueris opera litteris daturis qui recitent orationem adnexam. 18 Nov. 1882 . . . . « 35
Decretum, quo conceditur indulg. 100 dier. sacerdotibus, qui adnexam recitent orationem. . . . « 36

Ex S. C. R. U. Inquisitionis

Dubia quoad interpretationem Const. *Apostolicae sedis*, 22, Dec. 1880. . . . . « 74

Ex S. Congr. Indicis

Decretum. 18 Magg. 1883. . . . « 107

Ex S. Poenitentiaria Apost.

Responsum respiciens tempus medium quoad jeiunium naturale servandum et officium divinum recitandum . . . . . « 51
Istruzione intorno al contratto che chiamano matrimonio civile . . « 60 *(bis)*
Circa facultatem dispensandi a duplici impedimento occulto . . « 124

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI, E SPECIALMENTE DEL CONCORSO.

Artic. V. Vacanza delle parrocchie e costituzione dell' Economo. . . « 6
Artic. VI. Quando le chiese parrocchiali vanno conferite senza concorso. . . . . « 22
Artic. VII. Quando le chiese parrocchiali vanno conferite per concorso « 38
Artic. VIII. Preliminari dell' esame in concorso. . . . . « 55

SULLE CONFESIONE SACRILEGHE

Capo II. Dell' obbligo nel Clero di ovviare a tanto disordine . . . « 8
Artic. I. Si considera quest'obbligo primieramente in genere . . . « 8
Artic. II. Si discorre di tal obbligo rispetto ai predicatori . . . . « 40
Artic. III. Obbligo specialissimo che ne hanno i confessori . . . . « 65
Artic. IV. Si sciolgono le obbiezioni, che potrebbonsi fare, contro la grande estensione dell'obbligo, dimostrato nell'art. precedente. . « 79
Artic. V. Si risponde alle obbiezioni possibili contro la grande e particolare diligenza, con che soventi volte il confessore è tenuto aiutare i penitenti alla sincerità dell'accusa « 127
Artic. VI. Si continua e si compie la materia dell'artic. precedente. « 157

QUESITI A PREMIO

Intorno la istruzione religiosa dei fanciulli. . . . . « 30
Risposte. . . . . « 98

Della composizione dei beni ecclesiastici e dei luoghi pii. « 64 *(bis)*.
Degli ordinandi abituati. « 145

CASI MORALI

11. Se e come possano esèrcitarsi in buona coscienza gli officii di esattore fondiario, di presidente della Congr. di carità e di subeconomo . . . . . « 10
12. Circa l' alienazione di attrezzi inutili di sagrestia, di piccoli oggetti d'oro, e dei frutti del proprio beneficio . . . . . « 25
13. Sulle domande a farsi ai penitenti se acquistarono indebitamente beni ecclesiastici. . . . « 43
14. Sull' obbligo del parroco di richiedere dagli sposi la formalità civile. . . . . « 58
15. Sposo che prima del matrimonio ecclesiastico non vuol confessarsi « 68
16. Se nel sottoscrivere la dichiaraz. richiesta dalla S. Penitenz. per lo acquisto dei beni eccles. possa mettersi la riserva sulle spese delle migliorie . . . . « 82
17. Prete che ha svestito l'abito talare ed ha fatto il matrimonio civile. . . . . « 98
18. Dell' interesse nel mutuo nei tempi presenti. . . . . « 111
19. Del battesimo sotto condizione. « 131
20. Moribondo che acquistò illecitamenti beni ecclesiastici . . . « 146
21. Matrimonio civile contratto con promessa di matrim. ecclesiastico che non si vuole più celebrare. . « 161
22. Matrimonii *in extremis*. . . « 175

CASI LITURGICI

11. Dei lumi a petrolio e delle candele steariche nelle Chiese. . . « 12
12. Del celebrare i funerali *praesente corpore* quando il corpo non è presente, ma neppur tumulato, e dei funerali del 3, 7 e 30 per sola richiesta di parenti o di amici. . . . . « 28
13. Genuflessioni e purificazione alla

fine della prima messa nel dì di Natale . . . . . « 45
14. Sulle benedizioni, le cui formole non si trovano nel Rituale. . . « 61
15. Se si possa conservare il Santissimo in due altari nella stessa chiesa . . . . . « 70
16. Consuetudine di cantarsi lo stesso giorno due Messe e farsi due processioni del medesimo S. « 83
17. Dell'uso della stola nei parroci. « 101
18. Delle Messe dette di S. Gregorio. « 115
19. Del modo di tener l'ostia quando con la medesima si fanno nella Messa le croci sul calice e sul corporale . . . . . « 135
20. Consuetudine di non incensare la Pisside, nè di coprirla col velo omerale nella benedizione. . . « 149
21. Se sono lecite le pianete di lana, di lino o di cotone . . . . . « 156
22. Usanza di cantarsi la messa dell'Espet. del parto nella novena del S. Natale. « 177

BIBLIOGRAFIA

Ciolli Alessandro—Direttorio pratico del confessore novello. . . . . « 171

CRONACA GOVERNATIVA

Svincolo dei beni d'una cappellania: oneri che vi gravano e quota di concorso. — Una cappellania, addetta per sacro patrimonio, va esente da soppressione?—Il possessore di una cappellania ha diritto allo svincolo?—La condizione di trasformazione dell'ente morale nel caso d'ingerenza governativa, e la soppressione.—Opera pia istituita erede.—pag. 31.

I pesi annessi al beneficio e il patronato che lo rivendica—Conseguenze del promuovere l'esecuzione di una sentenza—pag. 47.

I Religiosi assenti dal chiostro e la pensione—Il fondo del culto deve garentire all'investito di un beneficio, già affrancato dai patroni, il competente assegno vitalizio.—Il beneficio parrocchiale distinto dai dodici canonicati nelle Cattedrali. —Legato primario di corporazione religiosa, devoluto al fondo del culto.—A chi spetti pagare le imposte prediali e sui fabbricati dei beni incamerati.—I beni delle chiese parrocchiali se soggetti a conversione—pag. 63.

I legati pii di messe perpetue e la soppressione.—I ruoli esecutivi e le prestazioni.—Il suono delle campane e l'autorità comunale—pag. 72.

Di varie chiese parrocchiali unite al capitolo Cattedrale.—Un Vescovo con la cura abituale di una parrocchia.—Un convento legatario soppresso.— Il fondo pel culto e gli oneri degli enti soppressi—pag. 103.

Donazione per cappellania soppressa—pag. 136.

La tassa del 30 % e la prescrizione quinquennale.—Pesi non deducibili dalla tassa di manomorta sui benefizii.—Beni di una parrocchia devoluti al Vescovo.—Messe legate ad un convento soppresso.— Autorizzazione sovrana nelle Due Sicilie pei lasciti ad enti ecclesiastici.—Se il bestiame sia soggetto a conversione—pag. 150.

Chiesa ricettizia in capitolo Cattedrale.—Assegnamenti per culto dei passati Sovrani d'Italia.—Responsabilità del Demanio nelle vendite dei beni ecclesiastici—pag. 167.

Chierico che contrae matrimonio religioso, circa la pensione.—I comuni circa le spese di culto.—Tassa sull'esercizio di parroco e di sacerdote.—Se i Comuni possono alienare un fabbricato appartenuto ad un ente ecclesiastico soppresso.—Ingerenza della Congregaz. di carità sulle opere pie.—Statuti da osservarsi sulle opere pie—pag. 179.

CRONACA RELIGIOSA

Lettere Pontificie.—all'Arcivescovo di Vienna, p. 104.

Concistori e Provviste di Chiese.—del 15 mar. 1883, p. 14.—del 9 agosto 1883, p.86.

Cause di beatificaz. e canonizz. — del B. Salvatore da Orta, p. 31.—del ven Fr. Stefano Bellesio, p. 31.—della ven. Maria dell'Incarnaz., p. 31.—del ven. Fr. Diego Gius. da Cadice, p.48.—di S. Ilariano, p.72.—del ven. P. Gesualdo da Reggio, p. 72.—della ven. Suor Giuseppa M.ª di S. Agnese, p.72-del ven Luigi M.ª Grignone di Montfort,p.72.—della ven. Suor Teresa Eustachio Verzeri, p. 120.—di S.Severino Boezio, p.168.—del ven. Francesco M.ª Castelli, p.168.—Dei ven.Diego da Cadice e Geltrude Salandri, pag. 180.

Nomine Pontificie—pp. 48—64—136—151—168—181.

Cardinali defunti—L'E.mo do Nascimento p.31.—L'E.mo Meglia,p. 32.—L'E.mo Antici Mattei, p. 48.—L'E.mo Dechamps,p. 120.—L'E.mo Bonnechose,p.136.—L'E.mo de Luca, p. 168—.L'E.mo Bilio, p. 181.

Fatti diversi.—Il S. Padre e le Società di S. Vincenzo de Paoli,p. 64.—Il canto liturgico, p. 64.—Pel calendario gregoriano, p. 64.—Il clero e il popolo italiano ai piedi del S. Padre, p. 119.— i Polacchi al Vaticano, p. 152.

NOTIZIE COMPENDIATE

Pagg. 16—32—48—64—72—88—104—120—136—152—168—181.

Errata-Corrige

Per disattenzione del proto si sono ripetute le pagine da 57 sino a 64. In questo indice va segnato *(bis)*, laddove è occorso citare qualcuna delle dette pagine ripetute.